Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 88 del 16 aprile 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 aprile 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 75

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 99 - Società di persone ed equiparate» che le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1999 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli di dichiarazione «UNICO 99 - Enti non commerciali ed equiparati» che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1999 dagli enti soggetti alle predette imposte.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 99 - Società di persone ed equiparate» che le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1999 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto 18 dicembre 1998, di approvazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto 2 marzo 1999, di approvazione del Mod. 770/1999 concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello «UNICO 99 - Società di persone ed equiparate» da presentare nell'anno 1999 da parte delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il modello, che deve essere prodotto in due esemplari identici, è composto:

a) dal frontespizio e dai quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RP, RR, RS, RT, RU, RV, RX, RY, RZ concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché dal modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, approvati con il presente decreto;

b) dai quadri VA, VB, VE, VF, VG, VH, VK, VL, VO e VU, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, approvati con il decreto 18 dicembre 1998;

c) dai quadri SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomìni nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, agli uffici postali e agli intermediari abilitati dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille, approvati con il decreto 2 marzo 1999;

d) dal quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998, da approvare con successivo decreto.

2. Con successivo decreto saranno approvati i modelli da utilizzare per l'indicazione dei dati, diversi da quelli contabili, necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi sulla base degli studi di settore e verranno individuati gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti agli stessi fini oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1, devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche contenute:

nell'allegato 1 al presente decreto, per i quadri indicati all'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

nei relativi decreti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati all'art. 1, comma 1, lett. *b)* e *c)*. Per tali ultimi modelli si deve tener conto anche di quanto indicato nei paragrafi «Struttura e formato dei modelli» e «Colori», contenuti nell'allegato 1 al presente decreto, relativamente alla predisposizione dei modelli su moduli meccanografici e l'utilizzo di stampanti laser e di altri tipi di stampanti consentite.

2. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di cui all'art. 1 alle banche convenzionate e agli uffici postali, devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale I.V.A.

Art. 3.

1. È autorizzato l'utilizzo dei modelli di cui al precedente art. 1, prelevati dai siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dall'art. 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice,
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (un) decimo di pollice,
altezza: 1 (un) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «COURIER», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 064 devono riportare stampate, con tipo di carattere «COURIER» o, in assenza di esso, con un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal primo decimo di pollice dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal ventesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella «Mod. N.» della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per il quadro RS).

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», alla «Ragione sociale», al «Codice fiscale» e al «Mod. N.», devono essere stampate in colore rosso medio su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore rosso medio.

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Ragione sociale», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 055, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 111, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, descritte, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 064, devono essere continue, di coloro nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto deve essere utilizzato il colore rosso medio con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa laser e gli estremi del presente decreto.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
Frontespizio (prima pagina)	055	□ ■ □ ■ ■
Quadri: RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RP, RR, RS, RT, RU, RV, RX, RY, RZ, modulo RW	111	■ □ ■ ■ ■
Frontespizio (seconda pagina) Quadri: RA, RS, RZ, modulo RW (seconda pagina)	064	□ ■ ■ □ ■

MINISTERO DELLE FINANZE

UNICO 99 Società di persone

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INDICE

I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

1. LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

A partire da quest'anno anche per la maggior parte delle società di persone ed equiparate viene introdotto il sistema di unificazione delle dichiarazioni: in luogo della presentazione di autonome dichiarazioni con scadenze diverse ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP ed in qualità di sostituto di imposta tali soggetti sono tenuti alla presentazione di una sola dichiarazione (modello UNICO '99 delle società di persone ed equiparate). Inoltre, a prescindere dalla unificazione delle dichiarazioni, le predette società sono da quest'anno ammesse alla compensazione tra debiti e crediti di imposta, contributi, premi assicurativi nonché interessi per pagamenti rateali relativi alle imposte, ai contributi e ai premi assicurativi.

2. LE ALTRE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO

Un'altra importante novità riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione. I modelli di dichiarazione devono pervenire, infatti, all'Amministrazione finanziaria mediante il Servizio telematico:
- direttamente da parte delle società ed enti commerciali di maggiori dimensioni;
- tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf altri soggetti);
- tramite il sistema bancario o postale a cui affluiscono le dichiarazioni cartacee che i contribuenti presentano ad uno dei rispettivi sportelli.

Queste innovazioni consentiranno di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi

Maggiori informazioni sulle caratteristiche di tale servizio sono contenute in **Appendice** alla voce "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni"

Nel seguito di queste istruzioni sono descritte le parti che compongono il presente modello UNICO e illustrate le modalità di compilazione. Per distinguere meglio le varie parti del modello, quelle che si riferiscono alla stessa imposta sono stampate con lo stesso colore.

Per non appesantire il testo delle istruzioni, gli approfondimenti, gli esempi e i casi particolari sono raccolti nell'**Appendice**.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il modello Unico contiene i modelli da utilizzare per redigere la dichiarazione:
- dei redditi. Questa parte del modello deve essere utilizzata per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. Qualora sia stato utilizzato il modello 750/98 approvato nel corso del 1998 per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, la dichiarazione va presentata nuovamente utilizzando il presente modello;
- dell'IVA;
- del sostituto di imposta;
- dell'IRAP.

I modelli riguardanti la dichiarazione Iva e del sostituto di imposta da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
Per la compilazione della dichiarazione IVA compresa nel modello Unico '99 **non** si deve tenere conto delle istruzioni concernenti il frontespizio in quanto questo non deve essere compilato poiché i dati in esso richiesti sono presenti nel modello Unico '99 In particolare si precisa che il quadro VX è stato sostituito dal quadro RX.

Inoltre, **non** vanno considerate le istruzioni particolari riguardanti le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali società non possono comprendere la dichiarazione IVA nel modello Unico '99 ma sono tenute a presentarla in via autonoma.
Si evidenziano, inoltre, le seguenti particolarità:

- per l'indicazione dei versamenti periodici e del versamento dell'acconto dell'IVA non sono previsti appositi righi, ma questi devono essere compresi nel "prospetto dei versamenti" del quadro RX;
- anche chi presenta la dichiarazione IVA mediante il modello Unico '99 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il modello VR con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tal riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 1 del rigo RX1
- la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RX1 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL19.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che devono presentare due o più delle seguenti quattro dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- del sostituto d'imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- dell'Irap.

È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni a condizione, però, che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 1998 ed il cui primo esercizio abbia termine, appunto, il 31 dicembre 1998).
I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando sono tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni.

Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, in presenza dei quali non è possibile presentare la dichiarazione unificata, quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 1998 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 1998, nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali intervenuta in data 30 settembre 1998).

Per i periodi di imposta che sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 1998 si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata utilizzando il modello 750/98 approvato nel corso del 1998. Tale modello deve essere presentato esclusivamente agli uffici postali, anche in formato PC qualora sia stato predisposto con strumenti informatici. Tale dichiarazione non può essere presentata tramite gli sportelli bancari o gli intermediari del servizio telematico o direttamente in via telematica dalle società e dagli enti commerciali di maggiori dimensioni. Si precisa, altresì, che in tali casi, qualora il modello 750/98 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 1999 (ad esempio, valore periziato della società e dati identificativi dell'estensore della perizia art. 14, comma 9, D. Lgs. n. 461 del 1991 ovvero dati relativi all'assegnazione agevolata di beni ai soci o alla trasformazione in società semplice), questi ultimi dovranno essere forniti all'Amministrazione finanziaria, qualora richiesti;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando i nuovi modelli approvati con decreto 18 dicembre 1998, relativamente al 1998;
- la dichiarazione del sostituto di imposta va presentata utilizzando i nuovi modelli approvati il 2 marzo 1999, relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 1998;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il prospetto approvato nel corso del 1998 nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento dell'acconto ovvero utilizzando il nuovo modello approvato nel corso del 1999 qualora sia tenuto al versamento dell'Irap a saldo.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata le società che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dell'ultimo comma dell'art. 73

del D.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che debbano presentare almeno due delle seguenti dichiarazioni:
- dei redditi;
- dell'Irap;
- del sostituto d'imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti

Tali società sono, invece, tenute a presentare la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma.
I curatori sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti dalla legge per ciascuna dichiarazione.
In **Appendice** alla voce "Casi particolari di presentazione della dichiarazione unificata" sono illustrati alcuni casi particolari di presentazione delle dichiarazioni in presenza di operazioni di trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa nonché di liquidazione.

Se il contribuente, tenuto a presentare la dichiarazione unificata, ha effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti presenterà entro il mese di maggio (ovvero entro il mese di settembre se tenuto alla trasmissione telematica) il tradizionale modello 770 e nel modello UNICO non inserirà i quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti, fermo restando, per le altre dichiarazioni, l'obbligo di unificazione.

Per le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti vedere in **Appendice** la voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti articolazione del modello 770/99"

4. COME È COMPOSTO IL MODELLO UNICO

Il modello unico è composto di 2 fascicoli
Il primo fascicolo, oltre al frontespizio, che va compilato sempre, contiene i quadri da utilizzare:
- per la dichiarazione dei redditi, di colore rosso e contrassegnati dalla lettera R;
- per la dichiarazione IVA, di colore blu e contrassegnati dalla lettera V. Tali quadri sono identici a quelli che si utilizzano per presentare autonomamente la dichiarazione Iva;
- per la dichiarazione IRAP, di colore arancio e contrassegnati con la lettera I.

Il secondo fascicolo, acquistabile separatamente, è lo stesso che viene utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in forma non unificata. Vanno utilizzati soli quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione in forma unificata nella quale non dovrà essere, ovviamente, inserito il frontespizio contenuto in tale fascicolo in quanto i dati identificativi del sostituto e quelli riepilogativi della dichiarazione devono essere riportati nel frontespizio del modello UNICO.

5. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:
- originale;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un ufficio postale la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1999.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata. la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

A partire da quest'anno gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti) che predispongono le dichiarazioni per conto del contribuente o le ricevono per il successivo inoltro all'Amministrazione finanziaria devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica. In considerazione di tale novità non è più possibile presentare il modello sintetico (denominato nel 1998 Mod. 750PC) per coloro che compilano con strumenti informatici la dichiarazione utilizzando i modelli approvati nel 1999.

6. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

6.1
A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:
- ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

6.2
Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici su modelli (a striscia continua, stampati con stampanti laser) conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.

Per coloro che compilano con strumenti informatici la dichiarazione utilizzando i modelli approvati nel 1998 è possibile presentare il modello sintetico PC

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra sul frontespizio corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

6.3
Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate, se intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.
I CAF per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1 e 51 del Tuir.
I CAF per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'articolo 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997
I CAF per i lavoratori dipendenti e i CAF per le imprese possono però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.
Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1 lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono, altresì, obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le società di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati è costituita da soggetti abilitabili o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per una puntuale individuazione di tali soggetti consultare in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione della dichiarazione"

Nei casi di fallimento, il curatore, in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ha facoltà di trasmettere con tale modalità anche le dichiarazioni relative al fallimento, in alternativa alla consegna ad un ufficio postale, ad una banca convenzionata o ad un intemediario autorizzato.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
In tal modo le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti

Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo:http//www.finanze.it) nel quale verrà riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

6.4 Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti sia la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.
L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.
Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute. Conseguentemente, ad esempio, non dovranno essere indicati nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario, o gli estremi di versamento delle deleghe Mod. F24 relative alle eventuali rate pagate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione all'intermediario.
Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione è prestampato l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e sono previsti appositi spazi per l'indicazione della data di rilascio e del numero di protocollo attribuito alla ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché per l'apposizione della firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.
Il numero di protocollo deve essere così costituito:
quattro caratteri per individuare la sede che esegue la protocollazione o distinti protocolli eventualmente in essa istituiti. Nel caso in cui venga effettuata un'unica protocollazione, per l'unica sede o per tutte le sedi, in tale spazio deve essere indicato il valore 0001
sette caratteri per l'indicazione del progressivo di numerazione.
A partire dal 1° maggio 1999, nella formazione del numero di protocollo si deve tenere conto anche dei criteri di seguito illustrati.
L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoco, va effettuata tenendo conto che in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.
L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

I numeri di protocollo devono essere emessi in ordine progressivo annuale senza lasciare numeri vuoti e rispettando la continuità della numerazione anche cronologicamente. Ferme restando le regole organizzative sopra dette, la progressività può essere rispettata anche in relazione alla consegna o predisposizione di differenti tipologie di dichiarazioni. Ad esempio, se si utilizza un unico protocollo e vengono consegnati undici modelli UNICO persone fisiche in data 24 maggio attribuendo all'ultimo di essi il numero 890, al primo modello di dichiarazione ricevuto o predisposto il 25 maggio deve essere attribuito il numero 891 anche se si riferisce ad un modello UNICO delle società di capitali.

Qualora un numero di protocollo sia stato assegnato ad una dichiarazione che l'intermediario non debba trasmettere (ad esempio perché il contribuente revoca l'incarico di effettuare la trasmissione della dichiarazione o perché, a seguito della elaborazione della stessa, il contribuente risulti esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero perché il numero di protocollo è stato attribuito per mero errore materiale) l'intermediario dovrà conservare la documentazione che giustifica la successiva mancata presentazione della dichiarazione.
La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal contribuente in quanto prova della presentazione della stessa.
Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.
Gli intermediari che appartengono ad una delle categorie che possono essere abilitate alla trasmissione telematica sono obbligati a trasmettere in via telematica le dichiarazioni che predispongono.
Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un ufficio postale o a uno degli intermediari abilitati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.
Gli intermediari, le banche e la "Poste italiane S.p.A. possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa dall'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

6.5 Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:
- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

6.6 Dichiarazioni predisposte da società ed enti appartenenti a gruppi

Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia rientri tra le società di cui all'art. 87 comma 1 lett. a), del Tuir con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire o tra gli enti di cui al comma 1 lett. b), dello stesso art. 87 con patrimonio netto superiore a detto importo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni (obbligatoria per soggetti in possesso dei predetti requisiti) può essere effettuata anche da uno o più soggetti dello stesso gruppo pur non in possesso dei citati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate e si considerano controllate le società per azioni in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale. La società controllante può assumere anche la veste di società di persone. Inoltre, si considerano, in ogni caso, appartenenti al gruppo le società e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 del D.Lgs. 27

gennaio 1992, n. 87 e del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 e le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991, nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992 e nell'elenco di cui all'allegato VI, parte A, n. 1 del D.Lgs. n. 173 del 1997 Si tratta della medesima nozione di gruppo contenuta nell'art 43-ter del D.P.R n. 602 del 1973 in materia di cessione delle eccedenze infra-gruppo.

L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto risultante in bilancio va verificata alla data di chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si realizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica ed esplica effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate. Conseguentemente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 30 marzo 1998 con capitale sociale di 6 miliardi è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 1999, anche se nel bilancio chiuso al 30 marzo 1999 il capitale sociale risultasse inferiore al predetto limite. Il mancato superamento del limite produrrà effetti nell'anno 2000, in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.

La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica. Tale trasmissione può riguardare esclusivamente le dichiarazioni delle società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.
È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione la società deve consegnare la sua dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione e barrando la casella relativa all'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente. La dichiarazione sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti.

La copia del modello su cui sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal contribuente in quanto prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

6.7 Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - 00100 Roma Italia - e deve recare scritto, a carattere evidente:
- Ragione sociale della società;
- codice fiscale della società;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 99 delle Società di persone ed equiparate"

7. QUANDO SI PRESENTA

Il modello UNICO 99 si presenta dal 3 maggio al 2 agosto 1999 agli uffici postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati ed alle società del gruppo che ne curano la presentazione.

La trasmissione telematica della dichiarazione deve essere effettuata entro il 2 novembre 1999.
Le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata, cui termini di presentazione scadono entro il 20 luglio 1999 sono presentate entro la stessa data (vedere in Appendice "Casi particolari di presentazione della dichiarazione unificata").

8. I VERSAMENTI

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti:
- entro il 21 giugno senza applicazione di maggiorazioni;
- dal 22 giugno al 20 luglio con una maggiorazione pari allo 0,40%.

I contribuenti che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per la effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese. Se i versamenti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap risultanti dal modello UNICO vengono effettuati con la maggiorazione dello 0,40%, la stessa maggiorazione si applica anche al saldo dell'Iva aumentato dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione dal 16 marzo al termine in cui poteva essere effettuato il versamento delle imposte risultanti da UNICO senza applicazione dello 0,40%.

ATTENZIONE *I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, diverse dall'Iva, da versare a saldo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.*

Tutti contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

Il modello di pagamento si compone di cinque sezioni. Nella colonna "importi a debito versati" di ogni sezione devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per quali si effettua il versamento; nella colonna "periodo di riferimento" occorre indicare il periodo di riferimento nella forma: anno o mese/anno o anno/anno.
Le imposte risultanti dalla dichiarazione possono essere versate sia unitamente ai versamenti periodici da effettuarsi entro il 17 maggio (il 16 maggio, infatti, cade in giorno festivo), il 16 giugno e il 16 luglio sia separatamente da questi ultimi.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di sé stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tenere presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne «importi a debito» e «importi a credito». Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari disposizioni relative a specifici tributi (es. legge n. 121 del 1986), pari a lire 2.000;
- il contribuente che fruisce della facoltà di versare le imposte risultanti dalla dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40% o che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% ed effet-

tua la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;

- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 21 giugno e dal 22 giugno al 20 luglio gli interessi nella misura dell'1,50% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n 633 del 1972 e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna «importi a debito da versare» della sezione «Erario».

9. LA COMPENSAZIONE

9.1 Come si effettua

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n 241 può essere effettuata la compensazione tra i crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 99 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti Quindi i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).
Nel modello di pagamento F24, per ogni credito utilizzato in compensazione, occorre indicare: 1) nella colonna "importi a credito" l'ammontare del credito; 2) nella colonna "periodo di riferimento" il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito (1998 per le eccedenze di crediti risultanti da UNICO 99) 3) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo" il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è scaturito il credito, nonché gli altri dati previsti per le sezioni INPS, altri enti ed INAIL.

☞ATTENZIONE *Il modello di pagamento consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000. Nessuna penalità è dovuta nel caso di modello F24 con saldo zero presentato spontaneamente entro tre mesi dal termine originario.*

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni per ciascun anno solare (art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997 n. 449).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È compensabile l'Iva dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato alle risultanze dei parametri e degli studi di settore.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 1 dei righi da RX1 a RX4 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righi da RX1 a RX4 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Ad esempio nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 1999 utilizzando le tradizionali modalità di compensazione.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare debiti risultanti dalla dichiarazione.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega modello F24.
Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello UNICO può indifferentemente:
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza esporre la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati" il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni esponendo la compensazione nella delega Mod. F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati" andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1 colonna 2, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.
Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati in compensazione senza per il pagamento dei debiti riguardanti la medesima imposta avvalendosi di disposizioni diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 241 del 1977 non ha rilevanza ai fini del limite massimo di 500 milioni annui per la rimborsabilità in conto fiscale o la compensabilità ai sensi del citato decreto n. 241 anche se tale compensazione risulta esposta nel Mod. F24.

ATTENZIONE *crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.*

I contribuenti legittimati a chiedere rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del detto decreto n. 241.

9.2 Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel modello F24 crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

9.3 Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1998/1999 (in scadenza al 16 febbraio 1999) potrà essere utilizzato in compensazione dal 16 febbraio 1999 fino al 15 febbraio 2000. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 15 febbraio 2000 sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

10. LA RATEIZZAZIONE

10.1 Come si effettua

Tutti contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare · versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo o di acconto (compresa l'Irap e tenuto conto di quanto successivamente precisato in relazione all'Iva).
Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX27 del quadro RX). Tale numero non può conseguentemente variare in caso di versamenti dell'Irap effettuati a favore di differenti regioni
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa. Ad esempio, se è stato rateizzato il saldo dell'Iva annuale è possibile effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal 22 giugno. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x x t/36000, in cui C è l'importo, è l'interesse e t è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 25 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale.

☞ATTENZIONE *Se il versamento della prima rata è eseguito dal 22 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per mese sull'intero debito da rateizzare al netto delle eventuali compensazioni, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, diviso per il numero delle rate scelto.*

Gli interessi per la rateazione sono del 6% annuo, pari allo 0,50% mensile. Così, ad esempio, nel caso di versamento della prima rata entro il 21 giugno:
- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,42% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 22 giugno al 16 luglio;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,92% (0,42%+0,50%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 luglio al 16 agosto.

La misura degli interessi dovuti è indicata nella seguente tabella:

	versamento della 1ª rata entro il 21 giugno		versamento della 1ª rata dal 22 giugno al 20 luglio	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	21/6	0	20/7	0
2ª	16/7	0,42	16/8	0,43
3ª	16/8	0,92	16/9	0,93
4ª	16/9	1,42	18/10	1,43
5ª	18/10	1,92	16/11	1,93
6ª	16/11	2,42		

II - ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. UNICO 99 SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO 99 Società di persone ed equiparate le società e le associazioni residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- **aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);**
- gruppi europei di interesse economico GEIE. (vedere in **Appendice** la voce "GEIE").

☞ATTENZIONE *Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.*

Non devono presentare il Mod. UNICO 99 Società di persone ed equiparate:
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il **"Mod. Unico 99"** utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO 99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO 99 Enti non commerciali ed equiparati);
- **i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770/99 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.**

R2 - DICHIARAZIONE MODELLO UNICO 99 SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Il Mod. UNICO 99 Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 1998, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministero delle finanze ed è composta da un quadro base e dai quadri aggiuntivi.

Nel quadro base vanno indicati:
- i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante e alla persona che sottoscrive la dichiarazione;
- il reddito (o la perdita) da imputare ai soci o associati e, gli oneri deducibili (Quadro RL)

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno 1998 dalla società o associazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi modelli di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni, vanno dichiarate nella sezione I del Quadro RI (redditi soggetti a tassazione separata).
Si ricorda che se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il "Quadro RV relativo alle operazioni di fusione" o il "Quadro RZ relativo alle operazioni di scissione". I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito Quadro RK concernente il prospetto di riconciliazione.

R3 - DOCUMENTAZIONE

Alla presente dichiarazione, fermi restando gli obblighi di conservazione, non va allegato alcun documento, neanche il bilancio.

☞**ATTENZIONE** *Tutta la documentazione deve, comunque, essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2003,** termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli **oneri deducibili, alle detrazioni d'imposta, alle ritenute alla fonte, ai crediti d'imposta indicati nella dichiarazione nonché ai versamenti che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.***

R4 - SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in Appendice **la voce** "Sanzioni"

R5 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

5.1 Generalità

Va utilizzato:
- il frontespizio del modello Unico per la presentazione:
  1) della dichiarazione in forma unificata;
  2) della dichiarazione dei redditi e di quella dell'IRAP non unificate. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, possono essere presentate insieme utilizzando un unico frontespizio;
- i frontespizi approvati unitamente alle dichiarazioni IVA e dei sostituti d'imposta, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la loro presentazione in forma unificata.

Il frontespizio si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere sempre compilati i campi ragione sociale e codice fiscale.
La seconda facciata comprende sette riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione; il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o associazione; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; il quarto, riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto, riservato alla ricevuta di presentazione; il sesto, riservato al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale alle imprese e dai professionisti, **secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997** e il settimo da utilizzarsi da parte delle banche convenzionate e dalle "Poste italiane S.p.A.

Dati identificativi

Ragione sociale: va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.
La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta.

Codice fiscale: si ricorda che per le società di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA, ovvero agli uffici delle entrate ove attivati.

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

5.3

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai modelli di dichiarazione compilati.
Se la dichiarazione sostituisce, integra o rettifica nei termini di legge una precedentemente presentata va barrata la relativa casella.
Detta casella va barrata, inoltre, in caso di dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. In proposito vedere in **Appendice** la voce "Ravvedimento operoso".

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere barrata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1. dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana, per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997 pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, n. 2729 del 22 dicembre 1997 pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria. Con il decreto 6 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n.265 del 12 novembre 1998, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di ripresa della riscossione delle somme sospese.

3. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2590 del 26 maggio 1997 pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997 pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997 e n. 2729 del 22 dicembre 1997 pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2779 del 31 marzo 1998 pubblicata nella G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, hanno previsto la sospensione dei versamenti e adempimenti di natura tributaria. Con il decreto 6 novembre 1998 pubblicato nella G.U. n. 265 del 12 novembre 1998, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di ripresa della riscossione delle somme sospese.

4. dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 pubblicata nella G.U. n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997 pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997 pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999 hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria

5. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2680 dell'8

ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.

6. dai soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998, pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.

7. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998, nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.
Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 271 del 19 novembre 1998, sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999

La casella **"Euro"** va barrata nel caso in cui il contribuente intenda compilare la dichiarazione con l'indicazione dei valori in euro.
In tale evenienza tutti gli importi vanno espressi in unità di euro, senza decimali, e non si tiene conto degli zeri prestampati nei vari quadri da utilizzare.

5.4 Dati relativi alla società o associazione

Sede legale: vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno "99" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno "99" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici:
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

Imprese artigiane: la casella relativa va barrata se trattasi di imprese artigiane.

5.5 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante **(fusione)**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 comma 3, lett. b, del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per falli- mento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
8	Periodo d imposta in cui si è deliberato lo scioglimento agevolato ai sensi dell art. 3, comma 38 della legge n 662, del 1996.

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nell'apposito spazio, riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

Nel caso di più rappresentanti, per ciascuno di essi, vanno indicati nel quadro RN i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio, ad esclusione di quelli relativi al rappresentante i cui dati sono stati riportati nel predetto frontespizio.

5.6 Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Qualora sia presentato il modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, barrare l'apposita casella.

R6 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RA, RB E RP

I Quadri RA e RB devono essere compilati dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel Quadro **RA** o nel Quadro **RB** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (in quest'ultimo caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Oltre al Quadro RA o RB le predette società sono tenute a presentare il Quadro RP se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, deve essere compilato un distinto Quadro RB per ciascuna attività esercitata e tanti Quadri RP quanti sono i quadri RB compilati. I Quadri RB vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Quadro RP unitamente ai dati relativi all'attività.
Quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un Quadro RA per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti Quadri RP quanti sono i Quadri RA compilati. I Quadri RA vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente Quadro RP unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel Quadro RA collegato al Quadro RP nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata, mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei Quadri RA collegati ai Quadri RP nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti
I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, esercenti più attività d'impresa contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, sono tenuti alla compilazione di un unico quadro RA o RB. In caso di attività svolte in regime di contabilità ordinaria, nel quadro RA va anche compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (e dei parametri) indicando i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.
Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai contribuenti esercenti più attività d'impresa contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi
In caso di esercizio di un'attività d'impresa svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, vanno compilati, da parte dei soggetti in contabilità ordinaria, tanti quadri RA quanti sono i punti di produzione o di vendita utilizzati. I quadri RA vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RA va determinato il reddito d'impresa relativo all'intera attività commerciale esercitata nei diversi punti di vendita o di produzione, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente ad uno dei punti di produzione o di vendita e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito d'impresa" Negli altri quadri RA va compilato il predetto prospetto relativamente agli altri punti di produzione o di vendita evidenziando nel **rigo RA9** l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.
In ciascun Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei studi di settore va compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore" indicando il medesimo numero progressivo riportato nei modelli con i quali vengono comunicati all'amministrazione i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RB contenente i dati relativi all'intera attività esecitata nei diversi punti di produzione o di vendita e un distinto quadro RB per ciascun punto di produzione o di vendita utilizzato. Ciascun quadro RB va numerato progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il quadro RB contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito" Nei quadri RB relativi a ciascun punto di produzione o di vendita, va, altresì, compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva dello studio di settore" indicando il medesimo numero progressivo riportato nel modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

R7 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

7.1 Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa, rilevanti ai fini del presente modello, sono i seguenti:
- D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;

D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Legge 28 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Finanziaria 1999).

7.2 Differenze cambio derivanti dall'applicazione agli elementi espressi nelle monete aderenti all'UEM dei tassi di conversione determinati ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

1. Premessa

Con il 31 dicembre 1998 sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione in euro delle monete degli Stati membri partecipanti all'Unione Europea Monetaria (UEM) e, a partire dal 1° gennaio 1999, l'euro è diventata di diritto, valuta dei predetti Stati.
In attuazione della delega contenuta nella L. 17 dicembre 1997, n 433, sono state emanate le relative norme nazionali con D.Lgs. 24 giugno 1998, n 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale"
In particolare gli artt. 18, 21 e 24 disciplinano il trattamento delle differenze di cambio che possono verificarsi in capo alle imprese industriali, mercantili, di servizi, banche e società finanziarie e imprese di assicurazione.

2. Imprese industriali, mercantili e di servizi

L'art 18 del citato D.Lgs. n. 213 del 1998 disciplina il trattamento delle differenze di cambio derivanti dalla conversione nella moneta di conto dei soli elementi monetari espressi in valute aderenti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, ovvero, nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, esistenti alla data di chiusura dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1998.
Le differenze positive e/o negative di cambio che derivano dalla conversione sopra indicata, in qualunque tempo maturate, concorrono alla determinazione del reddito dell'esercizio secondo i criteri previsti nel medesimo articolo 18.
Le differenze di cambio di cui sopra sono esclusivamente quelle relative agli "elementi monetari" denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle predette valute.
Gli "elementi monetari", come definiti dall'art. 1 comma 1 lett. p), del D.Lgs. n. 213 del 1998, sono costituiti dalle disponibilità di denaro, dalle attività e passività iscritte in bilancio e dalle restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili
Ai sensi del comma 2 della norma in commento, tali elementi monetari denominati nelle valute aderenti andranno tradotti nella moneta di conto adottata, applicando i tassi di conversione irrevocabili nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n 1103/97
In particolare, il comma 4 del citato art. 4 del Regolamento (CE) n 1103/97 stabilisce che gli importi monetari da convertire da una unità monetaria nazionale in un'altra devono prima essere convertiti in un importo monetario espresso in euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, e, successivamente, l'importo così ottenuto va convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo che producano gli stessi risultati Per tale ulteriore conversione, l'art. 5 dello stesso Regolamento (CE) n. 1103/97 trattandosi di importi monetari da pagare o contabilizzare, prevede l'arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o suoi multipli o frazioni (secondo le pratiche nazionali).
La conversione di cui sopra esplica effetti anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 18, in commento, nel disciplinare il trattamento delle differenze di cambio che emergono dalla traduzione degli elementi monetari, consentono di operare una scelta tra diversi criteri di imputazione di dette differenze al conto economico.
In proposito va precisato che la scelta di uno dei predetti criteri di imputazione a conto economico comporta che essa venga applicata a tutte le differenze negative e/o positive, non essendo consentita una ripartizione cronologicamente diversa delle differenze negative e di quelle positive.
Inoltre, tenuto conto che, ai sensi del comma 7 dell'articolo in esame, le differenze di cambio (positive e/o negative) "concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico" ne deriva che la scelta operata in sede di redazione del bilancio spiega efficacia anche ai fini tributari. Si precisa che

tali principi trovano applicazione tanto per le imprese che hanno contabilizzato i suddetti elementi monetari ai cambi determinati con criteri di cui all'art 9, comma 2 del Tuir, attivando il fondo di cui all'art. 72 del medesimo Tuir, quanto per quelle che hanno adottato per tali elementi la valutazione al cambio di chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 76 del citato Tuir.

2.1 Metodo di imputazione "integrale e immediata" (art. 18, comma 3)

Il comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 213 del 1998 dispone che le differenze di cambio, in qualunque tempo maturate, rilevate in applicazione della conversione nella moneta di conto degli elementi monetari espressi in valute aderenti, sono imputate per il loro intero ammontare nel conto economico dell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998.

2.2 Metodo di imputazione "pro-rata"(art. 18, comma 5)

L'art 18, comma 5, del D.Lgs. n. 213 del 1998, consente, in alternativa al metodo di cui al precedente punto, di ripartire le differenze di cambio positive e/o negative, in qualunque tempo maturate, in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento monetario che le ha generate.
Tale criterio comporta, quindi, che la ripartizione delle differenze positive e/o negative avvenga tenendo presente sia la variabile tempo sia la prevedibile evoluzione del capitale da pagare o da incassare.
Ciascuna differenza di cambio sarà quindi imputata al conto economico degli esercizi cui si estende la durata dell'elemento monetario che l'ha generata, avendo riguardo anche alla prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato.
Di conseguenza, se, ad esempio, si è in presenza di un elemento monetario scadente in un'unica soluzione, si terrà conto esclusivamente della sua durata residua (essendo costante il capitale fino alla scadenza); diversamente, qualora l'elemento monetario venga pagato o incassato periodicamente prima della sua estinzione, si terrà conto anche della prevedibile evoluzione del capitale.
Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 18 precisa, comunque, che se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua deve essere imputata al conto economico relativo al periodo nel quale è avvenuto l'incasso, il pagamento o la cessione dell'elemento monetario stesso.

2.3 Metodo di imputazione "forfettaria" (art. 18, comma 6)

Il comma 6 dell'art 18 consente, in alternativa a quanto previsto nei precedenti punti, di ripartire le differenze cambio positive e/o negative, in qualunque tempo maturate, in quote costanti nell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998 e nei tre successivi (metodo forfettario).
Si precisa che tale metodo prescinde dalla durata e dalla prevedibile evoluzione degli elementi monetari che hanno generato le differenze cambio, nonché dalla vicenda dei relativi incassi o pagamenti, o cessioni.

2.4 Utilizzo del fondo rischi su cambi ex art. 72 del Tuir

Con riguardo all'utilizzo del fondo rischi su cambi di cui all'art 72 del Tuir, eventualmente esistente in bilancio, l'art. 18 non detta alcuna disciplina, limitandosi a regolamentare l'imputazione nel conto economico delle sole "differenze cambio euro"

Pertanto, le regole di funzionamento del fondo dettate dall'art. 72 del Tuir continuano ad applicarsi con riferimento alle sole differenze di cambio derivanti da valute non aderenti all'euro. In concreto, l'eventuale fondo preesistente potrà essere mantenuto o variato, nel suo ammontare, in funzione della disciplina contenuta nel citato art. 72 che dovrà applicarsi con riferimento alle sole differenze di cambio generate da valute non aderenti.
A tal fine, non rileva la circostanza che il fondo sia stato eventualmente a suo tempo "generato" da valute aderenti e/o non aderenti.

2.5 Rilevanza delle differenze positive e/o negative di cambio ai fini delle imposte sui redditi

Relativamente alla contabilizzazione delle differenze di cambio nel conto economico, si fa presente che le stesse producono necessariamente una corrispondente variazione del risultato di esercizio, essendo previsto, ai sensi del comma 8 dell'art 18 del D.Lgs. n. 213 del 1998, che l'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze di cambio oggetto di imputazione ai successivi esercizi avviene direttamente.
Tali componenti positivi e/o negativi, in base ai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono di natura finanziaria, vanno iscritti nelle voci dell'aggregato C del conto economico. Pertanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui avviene la contabilizzazione medesima.

3. Rilevanza delle differenze positive e/o negative di cambio ai fini delle imposte sui redditi

Le differenze di cambio rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico. Sono altresì rilevanti le differenze di cambio che sono state imputate al conto economico di esercizi precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 1998 ma non dedotte in tali esercizi in mancanza delle condizioni previste dalla normativa fiscale.

4. Costi e spese sostenute per l'adeguamento all'EURO

Relativamente ai costi e alle spese sostenuti per l'adeguamento all'euro si precisa che i criteri civilistici di individuazione della natura dei predetti componenti negativi assumono rilievo anche per le imposte sui redditi
Pertanto, ai fini che qui interessano, poiché i costi e le spese di cui trattasi possono assumere natura di costi da patrimonializzare ovvero di spese pluriennali, agli stessi si applicano le disposizioni in materia di ammortamento e quelle in materia di spese relative a più esercizi previste dal Tuir.
Va infine rilevato che, qualora le suddette spese siano inquadrabili tra quelle di esercizio, le stesse saranno deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, nell'esercizio in cui sono sostenute.

5. Contabilità plurimonetaria

L'art. 76, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, consente alle imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera di tenere la contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.
Con riferimento a tali soggetti lo stesso art 76 non ripropone il principio della irrilevanza delle differenze dei saldi di conto così come previsto per le stabili organizzazioni, né il D.Lgs. n. 213 del 1998 detta in merito regole specifiche.
È appena il caso di precisare che, anche con riferimento alla contabilità plurimonetaria eventualmente tenuta, qualora essa ricomprenda elementi monetari disciplinati dal D.Lgs. n. 213 del 1998, a tali elementi si applicano le nuove norme in esso dettate.
Così, ad esempio, per le imprese industriali, mercantili e di servizi che tengono una contabilità plurimonetaria che ricomprende elementi monetari in una delle valute aderenti, a tali elementi si applicano le nuove regole dettate dall'art. 18 del D.Lgs. n. 213 del 1998 mentre le regole previste dall'art. 76, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, continueranno a trovare applicazione con riferimento ai restanti elementi della contabilità plurimonetaria.

7.3

Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF in capo soci.
Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)

La disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
Entrambe le innovazioni decorrono dal periodo d'imposta 1998.
In base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art.21 della legge n. 449, devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta 1998 Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.
Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio 1998 o in esercizi successivi
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio 1998 e nei successivi: peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio1998.
Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir e alle liberalità, si è detto che la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spese, l'intero importo del contibuto stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

7.5 Marchi e avviamento

Il comma 6, lett. a) e b) dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997 ha modificato le disposizioni contenute nell'art. 68 del Tuir in tema di ammortamento, rispettivamente, dei costi sostenuti per l'acquisizione di marchi d'impresa e di quelli sostenuti a titolo di avviamento.

In particolare, per quanto riguarda marchi, il comma 1 del citato art. 68 del Tuir, come risultante dopo le modifiche in oggetto, stabilisce che le relative quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo; in precedenza, tali quote potevano essere determinate in misura non superiore a un terzo del costo.

Analogamente, per quanto concerne l'avviamento, la modifica apportata al comma 5 dello stesso art. 68 del Tuir consiste nella riduzione della quota massima deducibile nei singoli periodi da un quinto a un decimo del costo sostenuto a tale titolo.

Le suddette modifiche decorrono dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e si applicano, per espressa previsione del comma 7 del citato art. 21 della legge n. 449 del 1997 non solo per la determinazione delle quote di ammortamento dei costi per marchi e avviamento sostenuti a partire da tale esercizio, ma anche per le quote relative a costi sostenuti in precedenza e ancora in corso di ammortamento. Pertanto, le quote di ammortamento relative ai costi per marchi e avviamento sostenuti in esercizi anteriori e non ancora completamente ammortizzati dovranno essere determinate, a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, nel rispetto dei nuovi limiti massimi.

Così, ad esempio, ipotizzando un costo per avviamento pari a 1.000.000 sostenuto nell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 1998 e già ammortizzato in tale esercizio per importo pari a lire 200.000 (un quinto del costo), la quota di ammortamento deducibile nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi non potrà essere superiore a lire 100.000 (un decimo del costo), fino a concorrenza del residuo costo ammortizzabile di lire 800.000.

7.6 Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi

di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21 comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997
In attuazione del citato art 21 comma 4, della legge n. 448 del 1998 è stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, gli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999 hanno validità, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1998. Per tale periodo non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadri RA e RB, righi RA9 e RB4) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:
- con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;
- che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire;
- che determinano il reddito con criteri forfetari.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore (ovvero, ancorchè approvati, operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi non estendibili ai parametri) risultano applicabili gli accertamenti in base a parametri anche relativamente ai periodi d'imposta successivi al 1997 semprechè ricorrano le condizioni di applicazione dei parametri stessi (si veda la voce di Appendice "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"). Qualora operino le citate condizioni di inapplicabilità degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel prospetto "Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore" contenuto nel Quadro RA o nel rigo RB27 del quadro RB.
Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RA, per i soggetti in contabilità ordinaria, e all'interno del quadro RB per i soggetti in contabilità semplificata. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.
Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli. In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che gli elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

Deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione di immobili ammortizzabili posseduti o detenuti da talune categorie di imprese

Con l'art. 14, comma 2 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è stata prevista una norma che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67 comma 7 e 74, del Tuir, stabilisce che sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immoobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali:
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R 8 giugno 1964, n. 537
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
e) esercenti attività turistica;
f) esercenti attività di estetista;
g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.
Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art 67 comma 7 del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi.

R8 - QUADRO RA - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

8.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il **Quadro RA** deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

☞**ATTENZIONE** I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art 1 del D. L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati

Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni. Per le società personali ed equiparate, in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.
La società può fruire del regime agevolativo purché tutti soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art 1 comma 1 del D. L n. 57 del 1994.

Il **Quadro RA** si compone:
del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati"

e dei seguenti prospetti
dati di bilancio;
crediti;
dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri **e degli studi di settore.**

Nel campo in alto a destra del quadro in esame va indicato il codice fiscale della società.
Il **rigo RA1** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:
- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RA, RB e RP.

8.2 Determinazione del reddito da imputare ai soci

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RA2** o **RA3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RA4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le dette sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RP.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RA28**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel rigo **RP15** del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RA4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RP16** del prospetto stesso.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, complessi aziendali o singoli rami di aziende ovvero di singoli beni ad enti non commerciali e ad ONLUS non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Nello stesso **rigo RA4** va indicata anche la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Con riferimento al **rigo RA5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir, nel testo vigente a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1998, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RP.
L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, va evidenziato nel **rigo RP17** del predet-

to prospetto. In tal caso, l'importo imputato a conto economico va indicato nel **rigo RA30** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RP18** del prospetto stesso, va indicata nel **rigo RA5** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere la voce "Contributi o liberalità" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").
Nel caso di partecipazione in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito (o perdita) imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RA6** (o, in caso di perdita, tra le variazioni in diminuzione nel **rigo RA32**), mentre l'ammontare degli utili (o perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo RA31** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei **righi RA8** e **RA33** vanno indicati, rispettivamente, costi e proventi contabilizzati e nel **rigo RA7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale degli immobili è rivalutata del 5 per cento.
Si fa, altresì, presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione. Va, in ogni caso, assoggettata a tassazione la rendita catastale.
Si ricorda infine che i terreni i cui redditi dominicali ed agrari concorrono alla formazione del reddito di impresa non debbono essere indicati nel quadro RD.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della L. n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo RP1** del quadro RP, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:
- nel **rigo RA8** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
- nel **rigo RA39** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RA7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo RA9 vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:**

• "RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI PENALI
(art. 1, comma 4, del D. L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516).
Consultare in ***Appendice*** *la voce "Sanzioni".*

• "RAVVEDIMENTO PREVENTIVO"
(Art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973).

Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili riguardanti l'anno di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre a tale indicazione sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.
Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600 operato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei ricavi non annotati nelle scritture contabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998.

• **"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI"**
(Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
Consultare in ***Appendice*** *la voce "Parametri presuntivi di ricavi")*

• **"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE"**
(Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146).
(Vedere la voce "Studi di settore" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel rigo **RA10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).
In relazione al **rigo RA11** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto di variazione in aumento.
Nel **rigo RA12** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi" e la voce "Indeducibilità degli interessi passivi" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").
Nel **rigo RA13** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").
Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RA14** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo RA34** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativo all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.
Nel **rigo RA15** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 1998 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.
Nel **rigo RA16** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi forniti direttamente o indirettamente utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. **Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), del Tuir, relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.**

Si ricorda che dette spese sono deducibili ciascuna per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nel **rigo RA17** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle *previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e, se di importo non superiore a* lire 4 milioni, di quelle previste dalla successiva lettera *c-sexies).*
Nel **rigo RA18** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nel **rigo RA19** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **Appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa"). Nel rigo in esame va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").
Nel **rigo RA20** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RA21** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67 comma 7 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nei **righi RA22** e **RA23** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Nel rigo RA24 va indicata anche la quota, pari ai quattro quinti, della spesa che la società ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel **rigo RA25** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RA26** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro, anche:
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D. L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati. Ai fini della determinazione della citata sopravvenienza si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel quadro RP (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento");
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte; relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

  Si ricorda che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir.

  Per effetto del successivo comma 3 dello stesso articolo 13, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS, a condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 2 milioni di lire. Si ricorda che tale importo concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

  La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano

l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma *7-bis* dell'art. 76 del Tuir (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n 124);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62 comma 1-ter, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi a mezzo di trasporto a motore utilizzati in applicazione dei criteri dell'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RA36** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RA37** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché compensi corrisposti agli amministratori della società, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili").

Nel **rigo RA38** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, la cui misura è stata aggiornata per il periodo di imposta relativo all'anno 1998 dall'art. 2 del D.L. 28 dicembre 1998, n. 451 convertito dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'**art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,** riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione **per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi**. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art 53, comma 1 lett. a), del Tuir:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RA40** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

In detto rigo va altresì indicato l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea (vedere la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. Va altresì indicato l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi

Nel **rigo RA43** va effettuata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (**righi RA2 e RA3**) e quello della differenza tra le variazioni in aumentoe variazioni in diminuzione (**rigo RA42**).

Nel **rigo RA44** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui alle lettere da a) a c-bis) e c-quinquies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir e quelle di cui all'art. 25 comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367

L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando la percentuale prevista da tali norme al reddito di **rigo RA43**, assunto al netto delle erogazioni stesse.

Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), se effettuate per un importo superiore a 4 milioni. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel **rigo RA45** va indicata la differenza, tra l'importo di **rigo RA43** e quello di **rigo RA44**.
Nel caso in cui nel **rigo RA45** sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel **rigo RA46** deve essere indicata la perdita di rigo RA45, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

8.3 Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da **RA47** a **RA51** richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.
Nel **rigo RA47** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non esistenti rispettivamente, all'inizio **(colonna 1)** ed alla fine dell'esercizio **(colonna 2)**.
Nel **rigo RA48** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti rispettivamente, all'inizio **(colonna 1)** e alla fine dell'esercizio **(colonna 2)**.
Nel **rigo RA49, colonna 1,** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.
Nel **rigo RA49, colonna 2,** vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere.
Nel **rigo RA51, colonna 1,** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1 lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.
Nel **rigo RA51, colonna 2,** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1 lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi

8.4 Prospetto dei crediti

Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1 per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo RA52,** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2,** la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo A71 colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 750/RA/98).
Nel **rigo RA53** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi: tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo RA54** va indicata, **in colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RA53 e RA52. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo RA55** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RA55 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RA57 della medesima colonna.
Nel **rigo RA56** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RA56, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nel rigo RA57 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RA56.
Nel **rigo RA57** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

8.5

Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27 marzo 1997, in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività d'impresa (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati).
I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 - produzione o vendita in luoghi diversi;
2 - esercizio di più attività;
5 - periodo di non normale svolgimento dell'attività;

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 1** si verifica nel caso di imprese che hanno più punti di produzione ovvero più punti di vendita (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) e che non hanno tenuto la contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, SG68U e SG70U (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati).
La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

a) il periodo da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
b) i periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

☞**ATTENZIONE** *In riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto del dettato dell'art. 121-bis del citato testo unico.*

Ai fini della compilazione dei righi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i soggetti interessati da tali studi devono tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

(per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce "Studi di settore" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).

Nel **rigo RA58** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.
Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nel **rigo RA59** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato comma (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Nel **rigo RA60** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti

Nel **rigo RA61** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir
Nel **rigo RA62** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
Nel **rigo RA63** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Nel **rigo RA64** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel **rigo RA65** vanno indicati costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione di questo rigo quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per i carburanti e lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di ter-

zi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RA72 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.
Nel **rigo RA66** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal *contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività* commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti all'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori, mentre compensi agli amministratori non soci rientrano tra le spese da indicare al rigo RA72.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RA72 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Nel **rigo RA67** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nell'apposito spazio del rigo RA67 deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.
Nel **rigo RA68** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo RA69** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
Nel **rigo RA70** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67 comma 3, primo periodo, del Tuir.
Nel **rigo RA71** vanno indicati canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RA73, colonna 1) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67 comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Nel **rigo RA72** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi alla attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori.
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e premi Inail relativi ai soci);
- tra consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Nel **rigo RA73, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali"
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67·
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari:

il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art 3 del D. L. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati
Nel rigo **RA73**, **colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi e computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2. comma 1 del D.P.C.M 27 marzo 1997
Nel rigo **RA73**, **colonna 3**, va indicato il valore complessivo delle autovetture utilizzate dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01 1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01 2).
Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M 27 marzo 1997
La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali. La colonna 3 non va compilata se la riduzione non spetta.

8.6
Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RA74** codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. *In presenza di un maggior numero di attività, indicare le tre più significative in termini di ricavi* conseguiti

R9 - QUADRO RB - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

9.1
Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir poiché nell'anno 1997 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.
Tale quadro deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1998 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.
Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo criteri di competenza.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Si fa presente che le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1997 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 1998 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1998 · criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.
Per la determinazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che esercitano attività agricole e che nel periodo d'imposta 1997 determinavano il reddito su basi catastali, ai sensi dell'art. 29 del Tuir, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle istruzioni fornite con circolare n. 11 del 10 aprile 1991.
I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non devono essere dichiarati. La società può fruire del regime agevolativo purché tutti · soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1 comma 1 del D.L. n. 357 del 1994. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per rispettivi cessionari o committenti; le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.
Per le società personali in regime fiscale sostitutivo l'imposta è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.
Nel riquadro in alto a destra del modello va indicato il codice fiscale della società.
Il presente quadro richiede l'indicazione di taluni dati rilevanti oltre che per la determinazione del reddito, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Ai fini della compilazione dei righi relativi a tali dati, · soli soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono tenere anche presenti le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante quali saranno comunicati all'amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (vedere la voce "Studi di settore" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).
Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" e del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RA, RB e RP

9.2 Determinazione del reddito da imputare ai soci

Nel **rigo RB1** va indicato:
nel **campo 1**, in riferimento al "Valore dei beni strumentali" l'importo complessivo ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per · beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali:
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quello prevista dall'articolo 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972 (pro-rata di detraibilità pari a zero), l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè avente valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle società costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in Appendice la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori");

- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della *riduzione di cui all'art. 2, comma 1 lett. b)*, del D.P.C.M. 27 *marzo* 1997·
- nel **campo 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, *senza tenere conto dell'anno di acquisizione*, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51 11.0 a codice 51 19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01 1);
h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art 2 comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997 La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali. Il campo 3 non va compilato se la riduzione non spetta.

Nei **righi** da **RB2** a **RB9** sono elencati componenti positivi di reddito.

Nel **rigo RB2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio o del partecipante nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).
Si ricorda che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir.
Per effetto del successivo comma 3 dello stesso articolo 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS, a condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 2 milioni di lire. Si ricorda che tale importo concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.
***La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni* è *subordinata* al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13;**
Nell'apposito spazio all'interno del rigo la società ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stato emessa fattura.
Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costi-

tuiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.
Si ricorda che gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte, vanno indicati al rigo RB9
Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del rigo **RB2**, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo **RB22**, evidenziandolo nell'apposito spazio, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti

Nel **rigo RB3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni da cui originano i ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53.

Nel **rigo RB4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

• **"RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI PENALI**
Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516. (Vedere in ***Appendice*** *la voce "Sanzioni").*

• **"RAVVEDIMENTO PREVENTIVO"**
(Art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973).

Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili riguardanti l'anno di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre a tale indicazione sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi
Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600 operata dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997
Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei ricavi non annotati nelle scritture contabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998.

• **"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI"**
Art 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662 (Vedere in ***Appendice*** *la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").*

• **"ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE"**
Art. 10, della L. 8 maggio 1998, n. 146 (Vedere nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RB5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. **Ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 26, del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende, complessi aziendali o singoli rami di aziende ovvero di singoli beni ad enti non commerciali ed a ONLUS non dà luogo a realizzo o distribuzione di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.**

Ai sensi dell'art 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel Quadro RP.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo RP16** del Quadro RP relativa a quelle, da indicare nel **rigo RP15**, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso **rigo RB5** la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1998 delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

☞**ATTENZIONE** *Si fa presente che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997 possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel Quadro RY.*

Nel **rigo RB6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel **rigo RB5**).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere la voce "Contributi o liberalità" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1998, da evidenziare nel **rigo RP17** del prospetto contenuto nel Quadro RP la scelta va effettuata indicando nel **rigo RP18** del prospetto stesso la quota costante.
In tal caso l'importo della quota costante evidenziata nel **rigo RP18** del prospetto, va indicata nel **rigo RB6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RB7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1 del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RB8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione non va allegata alla dichiarazione e deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RB9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art 87 del Tuir comprese quelle non

rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- proventi in denaro o in natura, conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1997 a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"). In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1997 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla legge n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti (vedere la voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi i premi e gli altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e assoggettati ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RB10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RB2 a RB9.

Nei **righi** da **RB11** a **RB22** sono elencati i componenti negativi di reddito.
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei righi da RB11 a RB21 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo RB22**.
Nel **rigo RB11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Nell'apposito spazio la società ha la facoltà di indicare le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RB12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1998 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo RB13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RB14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali,

ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RB21 spese per "acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

☞**ATTENZIONE** *Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in* **Appendice** *la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori").*

Nel **rigo RB15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per contributi e per premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili. ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioé quelle *sostenute per i lavoratori autonomi*, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì. che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter. del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì spese direttamente afferenti l'attività esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito la società in un procedimen-

to giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RB21 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Ai fini della compilazione del predetto rigo RB15 si precisa, altresì, che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dalla succitata norma (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte").
- per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

☞**ATTENZIONE** *Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse globalmente annotate nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che,se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.*

Nel **rigo RB16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili"). Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nel campo 2 deve essere indicato, il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RB17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati (vedere in **Appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa") e accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Si precisa che le quote di ammortamento (ordinario,anticipato,accelerato) sono deducibili a condizione che siano annotate nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento ed agli immobili Si ricorda che le quote di ammortamento del valore di avviamento sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. Analogamente sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo le quote di ammortamento relative al costo dei marchi di impresa (vedere la voce "Marchi e avviamento" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").
Si fa presente che devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio terrestre di comunicazione, soggetta alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.
Nel rigo **RB18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RB19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art 67 comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RB20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. La società che non è a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria,

per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi può indicare un ammontare pari alla differenza tra canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento.

☞**ATTENZIONE** *Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in* **Appendice** *la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'"utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori").*

Nel **rigo RB21** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e compensi agli amministratori non soci;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai soci);
- tra consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione della voce "Costi per la produzione dei servizi" da indicare al rigo RB14.
Le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RB22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei precedenti righi; in particolare in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1 dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale per-

dita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in Appendice la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RB20. Si precisa al riguardo che canoni di locazione o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda sostenute a decorrere dal 1995 sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti.
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi. Per il 1998, tale deduzione è elevata a lire 35.500 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 71.000 per quelli effettuati oltre tale ambito;
- la deduzione forfetaria prevista dall' art. 21 della legge 23 dicembre 1998 n 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1 lett. a), del Tuir:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi.
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.

Si ricorda che la lettera c-septies) ha previsto che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni;

- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - *deducibili a norma dell'art. 67 comma 7* del Tuir;
- compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma.

Nel **rigo RB23** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RB11 a RB22.

Nel **rigo RB24** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RB10 e il totale dei componenti negativi di rigo RB23.

Nel **rigo RB25** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalle lettere c-quater) e, **se di importo non superiore a lire 4 milioni, c-sexies))** nei limiti e alle condizioni ivi indicate e quelle di cui all'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. **Relativamente alle erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies), si fa presente che se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, l'importo deducibile va determinato applicando la percentuale prevista dalla medesima lettera c-sexies) al reddito assunto al netto delle erogazioni stesse. In questo caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta per un importo pari al limite medesimo.**

Nel **rigo RB26** va indicata la differenza tra gli importi dei righi RB24 e RB25.

Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel **Quadro RL, rigo RL2, colonna 2.**

9.3 Studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità o cause di esclusione previste *dalla legge degli studi stessi devono* compilare nel rigo RB27 l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 produzione o vendita in luoghi diversi;
2 esercizio di più attività;
5 periodo di non normale svolgimento dell'attività.

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 1** si verifica nel caso di imprese che hanno più punti di produzione ovvero più punti di vendita (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) e che non hanno tenuto la contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C SG61D, SG68U e SG70U (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati).
La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività diverse da quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di *non normale svolgimento dell'attività*. Al *riguardo*, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

a) il periodo da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha *avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di* durata inferiore a quello previsto ordinariamente. Tuttavia, in questo caso, il contribuente non è ugualmente tenuto alla presentazione del questionario in quanto l'attività si considera cessata nel corso del periodo di imposta;

b) i periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RB28** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, indicare le tre più significative in termini di ricavi conseguiti.

R10 - QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

10.1 Generalità

Il Quadro RC deve essere utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'anno 1998.
Il quadro è stato predisposto tenendo conto della disciplina prevista degli articoli 49, 50 e 121-bis del Tuir. In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità, semplificata o ordinaria.

☞**ATTENZIONE** I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali si è usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini delle imposte personali dei singoli soci o associati e pertanto non devono essere dichiarati nel presente quadro. Si può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci o associati si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 357 del 1994.
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione di tali operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.
Per le società o associazioni in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

Il Quadro RC è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai singoli soci o associati.

☞**ATTENZIONE** Le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'azione di controllo ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale della società o associazione.

10.2
Dati relativi all'attività

Nel **rigo RC1**, indicare dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1998 non è stato presentato questo quadro e in particolare:
nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche.
nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1998 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.
In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.
Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di attività di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali è imputata la maggior entità del reddito.

Nel **rigo RC2**, indicare:
- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50 per cento.
Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria, dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e delle autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1 lett. b), del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori").
Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto
Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni;
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997

Nel **rigo RC3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RC4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RC5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"RAVVEDIMENTO OPEROSO" AI FINI PENALI**

Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
*(Vedere in **Appendice** la voce "Sanzioni").*

- **"RAVVEDIMENTO PREVENTIVO"**

Art. 55, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei compensi, riguardanti l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non annotati nelle scritture contabili.
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre all'indicazione da farsi nella dichiarazione dei redditi sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.
Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600, operata dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei compensi non annotati nelle scritture contabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998, purché regolarizzati correttamente.

- **"ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI"**

Art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662.
*(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").*

Nel **rigo RC6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi RC3, RC4** e **RC5**.

Nel **rigo RC7** indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RC8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:
- canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per motocicli e lire 4 milioni per ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta fiscalmente rilevanti e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RC2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RC9**, indicare:
- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il canone di locazione e/o di noleggio per beni mobili strumentali, il 50 per cento di detti canoni se citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 1,5 milioni per motocicli e lire ottocentomila per ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RC10**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1998 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;

la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel rigo RC11 relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RC12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:
- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RC13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RC14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

☞**ATTENZIONE** Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Nel **rigo RC15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RC16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la *trazione di autovetture. Con riferimento a tale elencazione di spese, da* ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per *la maggior parte del periodo d'imposta.*

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel **rigo RC20** "Altre spese documentate"

Nel **rigo RC17** indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RC6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RC18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RC6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RC19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno, ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RC20**, indicare:
- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RC21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RC7** a **rigo RC20**.

Nel **rigo RC22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RC6** e quello di **rigo RC21,** da riportare nel Quadro RL, rigo RL3 colonna 2

Se il reddito deriva da iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997 per le quali è previsto il credito d'imposta disciplinato dall'art. 2, commi da 210 a 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, occorrerà comunicare la circostanza ai soci ed associati che cureranno di segnalarla nel Mod. UNICO 99 Persone fisiche Quadro RH della propria dichiarazione, al fine di usufruire di detto credito per la quota proporzionale alla loro partecipazione agli utili (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta Credito di imposta per le nuove iniziative produttive").

R11 - QUADRO RD - REDDITI DEI TERRENI

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:
a) dalle società che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
b) dalle società affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole"
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'**80** e del **70** per cento.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.
Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni"

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura"

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per Beni e le attività Culturali quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Quadro RH.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.

Si precisa che qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il presente quadro riportando gli

importi indicati nelle colonne 7 e 8 del rigo RD52 del Mod. 750/RD/98 alle corrispondenti colonne 7 e 8 del **rigo RD52**.

Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono indicare tutti dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Il quadro deve essere compilato secondo le modalità di seguito riportate nei seguenti casi:
- si sono verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione;
- per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei terreni;
- **la società si è avvalsa delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle società semplici in agricoltura (vedere, in Appendice, la voce "Regolarizzazione delle società semplici agricole").**

☞**ATTENZIONE** *I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nell'anno 1998, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione).*

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 1998 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, altresì, compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quello del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto).

Per le società che si sono avvalse delle disposizioni per la regolarizzazione delle società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici) e per la modificazione delle comunioni tacite familiari in agricoltura, vedere in Appendice la voce "Regolarizzazione delle società semplici agricole"

Nelle **colonne 1** e **3** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno, risultanti dalle tariffe d'estimo rivalutati rispettivamente, dell'**80** e del **70** per cento.
Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

1 proprietà del terreno;
2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In questo caso vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni"
3 proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
4 conduzione del fondo in affitto o a altro titolo;
5 società che si è avvalsa delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle società semplici in agricoltura o alla modificazione delle comunioni tacite familiari

Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.
Nella **colonna 6** per seguenti casi particolari, indicare il codice:
1 in caso di mancata coltivazione;
2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto.

In questi casi vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 7 e 8.

Nelle **colonne 7** e **8**, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Nel **rigo RD52** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **righi** da **RD1** a **RD51**

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo RL4**, colonna 3, del Quadro RL.

Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

R12 - QUADRO RE - REDDITI DEI FABBRICATI

Il Quadro RE deve essere compilato dalle società che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

ATTENZIONE *I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza, per ciascuna unità immobiliare, è di importo complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per negozi.*

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:
- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole"
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate, ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel Quadro RH.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro. Per maggiori informazioni consultare in **Appendice** la voce "Immobili strumentali delle imprese"

ATTENZIONE *La rendita catastale dei fabbricati, a decorrere dall'anno 1997 deve essere rivalutata del 5 per cento.*

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.

Per fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.
In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **Appendice** le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico"

Nella **colonna 2**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3**, indicare la quota di possesso espresso in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.

La **colonna 4**, va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Per il calcolo vedere in **Appendice** la voce "Canone di locazione determinazione della quota proporzionale"

☞**ATTENZIONE** *A partire dal 1998 i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.*

Nella **colonna 5**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:
2 unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **Appendice** la voce "Unità immobiliari a disposizione");
3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:
1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;
4 unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risultato da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate.
Se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno, nella **colonna 7** indicare:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 5);

- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella **colonna 7** va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e divisa per 365;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo RE52** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da **RE1** a **RE51.**

R13 - QUADRO RF - REDDITI DI CAPITALE

13.1 Generalità

Il Quadro RF deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta sia nel Tuir sia in altre disposizioni.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1998 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

☞**ATTENZIONE** *Concorrono alla formazione del reddito d'impresa e non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti da società esercenti attività commerciali.*
Non devono essere dichiarati redditi di capitale esenti, assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sezione I - Utili da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir (riserve o altri fondi co-

stituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 comma 1 del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87 comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11 comma 3-bis, del Tuir;

e) il credito d'imposta nôn compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art.87 comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RF1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subite; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1998;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subite; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1998;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subite; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1998;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RF4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:

- nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subìte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1998;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;

• nel **rigo RF5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
- nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subìte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 1998, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta,

• nel **rigo RF6**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi da **RF1** a **RF5**;
• nel **rigo RF7** la quota del credito d'imposta di cui al **rigo RF2** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

Sezione II - Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RF8, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.
Nel **rigo RF9, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).
Nel **rigo RF10, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.
Nel **rigo RF11, colonna 1**, indicare:
• gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
• gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
• i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Nel **rigo RF12, colonna 1**, indicare gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa e diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998 e percepiti nel **1998**.
In questo rigo, inoltre, vanno indicati gli altri proventi divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, percepiti nel 1998, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, nonché i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono

a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nella Sezione III del Quadro RU.
In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati In questo caso tali redditi. devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale.
Nel **rigo RF13**, **colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Nella **colonna 2** di ciascuno dei **righi** da **RF9** a **RF14**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto subite.
Nel **rigo RF14**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **righi** da **RF9** a **RF13**. L'importo indicato al **rigo RF14**, **colonna 1**, sommato all'importo indicato al **rigo RF6**, deve essere riportato nel **rigo RL7 colonna 2**, del **quadro RL**. L'importo indicato al **rigo RF14**, **colonna 2**, sommato all'importo indicato al **rigo RF6**, **colonna 3**, deve essere riportato nel **rigo RL7 colonna 3**, del **quadro RL**.

R14 - QUADRO RG - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo quadro deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod. UNICO 99, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1997 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile.
Si fa presente, altresì, che l'articolo 3, comma 40, della legge n. 662 del 1996, che disciplina il trattamento fiscale delle somme attribuite ai soci a seguito dello scioglimento agevolato delle società non operative, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del Tuir "le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per soci" In conseguenza di ciò, i soci della società non sono tenuti ad assoggettare ad imposizione le somme ad essi attribuite in dipendenza della liquidazione della società stessa.

☞**ATTENZIONE** *Il presente quadro non va compilato nel caso in cui la partecipazione in società personale è stata assunta nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, ovvero il cui reddito è stato determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel Quadro RA ovvero nel Quadro RB come componente del reddito d'impresa.*

Nel primo riquadro devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante, i dati relativi alla società partecipata e rilevabili dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa. In particolare, va indicato:
- nella **colonna 1**, il codice fiscale;

nella **colonna 2**, il codice di attività;
nella **colonna 3**, il codice 1 2 o 3, come di seguito indicato:
1 se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;
2 se trattasi di società semplice;
3 altre;
- nella **colonna 4**, il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno "—" in caso di perdita;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in società, possa essere computata in diminuzione del reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si ricorda, che il comma 1-bis dell'art. 102 del Tuir, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 358 del 1997 al comma 3 dell'art. 8 del Tuir, stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1 del medesimo art. 102, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. La norma di cui trattasi si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:
- nella **colonna 6**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 7** la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alla società non operativa, così come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa società. Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 6, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo";
- nella **colonna 8**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 9**, la quota del credito d'imposta **ordinario** sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- nella **colonna 10**, la quota del credito d'imposta limitato;
- nella **colonna 11**, l'ammontare della quota degli altri crediti d'imposta, tra i quali:
  - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RG15** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria, al netto delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se tale importo è di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per compensare il reddito derivante dal Quadro RJ, va riportato nel **rigo RL12**, colonna 1, del Quadro RL. In tal caso nel rigo RG15 va indicato "0".
Le quote eccedenti relative alle perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone riportabili senza limiti di tempo devono essere indicate al rigo RL12, col. 2.

Nel **rigo RG16** va indicato il reddito (o la perdita, preceduto dal segno "—") derivante dalla partecipazione in società semplice (codice 2) sommato algebricamente alle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata (codice 3).

Nel **rigo RG17** va indicata la somma algebrica dei **righi RG15** e **RG16**.

Tale somma va riportata, nel **rigo RL8, colonna 2**, del Quadro RL.

ATTENZIONE *Se la società non possiede perdite di partecipazione in contabilità ordinaria sommare gli importi indicati nei righi da RG1 a RG13, colonna 6, e riportare il totale nel rigo RG17*

R15 - QUADRO RH - REDDITI DIVERSI

15.1 Generalità

In questo quadro le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1998; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

ATTENZIONE *Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante e il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.*

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Nel **rigo RH1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo RH2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione.

Nel **rigo RH3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il Quadro RU.

Nel **rigo RH4**, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RH5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 1998 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il **rigo RH5** non deve essere compilato.
Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RH6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
Nel **rigo RH7** indicare gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti.

Nel **rigo RH8**, indicare la somma degli importi da rigo **RH1** a rigo **RH7**

☞**ATTENZIONE** *Le spese e gli oneri da indicare nei righi da* ***RH9*** *a* ***RH13*** *non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.*

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RH9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e **RH10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Le spese di cui al **rigo RH11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nei **righi RH12** e **RH13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui ai righi **RH6** e **RH7**

☞**ATTENZIONE** Il contribuente è tenuto a compilare ed a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi **RH1**, **RH2**, **RH3**, **RH6**, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RH14**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai righi da **RH9** a **RH13**.
Nel **rigo RH15**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**rigo RH8**) e il totale dei costi e oneri (**rigo RH14**), che deve essere riportato al rigo RL9, colonna 2, del Quadro RL.

R16 - QUADRO RI - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA

16.1 Generalità

In questo quadro vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci **di società semplici e agli** associati **in associazioni ad esse equiparate** distintamente da **quelli** assoggettati a tassazione **ordinaria, nonché alcuni redditi per i quali l'obbligo di versamento ricade diret-**

tamente sulla società semplice od associazione ad essa equiparata e non si trasferisce ai singoli soci o associati.
Tali modalità di tassazione non sono consentite alle società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate.

Premesso quanto sopra, devono essere riportati in questo quadro i seguenti redditi:

- redditi a tassazione separata indicati nell'art. 16, comma 1, alle lettere da *a)* a *f)* e da *g)*-bis) a *n*-bis), del Tuir. Per tali redditi il singolo socio o associato all'atto della presentazione della propria dichiarazione, in base all'art. 16, comma 3° del Tuir, può non avvalersi della suddetta modalità di tassazione optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche;
- le plusvalenze, di cui all'art. 81 lettera *c)-ter* del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- redditi di capitale soggetti in Italia a ritenuta a titolo d'imposta corrisposti da soggetti non residenti, senza intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della L. 29 dicembre 1997, n. 449). Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione, del regime di imposizione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria nel Quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- interessi premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D. Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria e l'obbligo del versamento ricade sulla società e non sui singoli soci o associati. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel Mod. 750/RL e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.
- proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su tali redditi l'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento degli stessi; qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel *periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il* contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre **2003** ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
  Per questa categoria di redditi l'obbligo del versamento ricade sulla società e non sui singoli soci o associati. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel Mod. 750/L e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

Si ricorda che l'art 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sen-

si dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7 comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto, dai soci o associati, con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

A indennità, compresi gli acconti e le indicazioni, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

B indennità, compresi gli acconti e le indicazioni, percepite per le cessazioni da funzioni notarili;

C indennità, compresi gli acconti e le indicazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientrati tra le indennità indicate alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16 del Tuir;

D le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2 del Tuir. Al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria".

E le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto. Ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio".

F le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione ed indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

G le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

H i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

I i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione nei **righi da RI1** a **RI6** deve essere indicato:

- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle precedenti lettere *a), b), c), f), g), h)* ed *i)* l'anno di insorgenza del diritto a percepirli;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita.

Nella **Sezione II** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno **1998** sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

- nel **rigo RI7**: nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **rigo RI8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righi RI9 e RI10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo della ritenuta d'acconto subita;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella **Sezione IV**, nei **righi RI11 e RI12**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 750/RF, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche. In tal caso, compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa Sezione vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva"
Ciò premesso nel **rigo RI11 e RI12** indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva ";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria barrando l'apposita casella di colonna 6 della Sezione VIII del quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

Nella stessa Sezione, nel **rigo RI13**, vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81 lettera *c)-ter* del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 mediante cessione a termine di valute

estere derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO 99 persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Ciò premesso nel **rigo RI13** indicare:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero del cessionario non residente;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle plusvalenze.

Nel riquadro **Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva,** nei **righi RI14 e RI15**, vanno indicati gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai quali non è stata applicata dal soggetto erogante l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del citato D.Lgs. Per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Ciò premesso nel **rigo RI14 e RI15** indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta.

Nel **rigo RI16**, indicare la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei righi RI14 e RI15.
Si fa presente che il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice-tributo 1240 imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art, 2, comma 4, del D.Lgs. n. 239/96"

Nel riquadro **Proventi derivanti da depositi in garanzia** vanno indicati, i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, deve essere utilizzato il codice tributo 1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti art. 7 commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996"

Pertanto, nel **rigo RI17** indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, la somma dovuta.

R17 - QUADRO RJ - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

17.1 Generalità

Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, **ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice**, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. *b)* del comma 2 dell'art 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.
Si ricorda che a seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art 3, comma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

ATTENZIONE *I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non devono essere dichiarati. Si può fruire del regime agevolato purché tutti i soci della società si trovino nelle condizioni indicate dalla legge. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.*

In base all'art. 78 del Tuir il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficente sopraindicati, sono stabiliti con decreto 18 marzo 1998 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole.

Al riguardo, con riferimento al biennio 1997 e 1998, è stato stabilito:

il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;

il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle tabelle 1 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate in calce alle presenti istruzioni, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle elencate nelle lettere a) e b) dell'art 87 del Tuir **e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,** purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato **decreto dirigenziale**.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel Quadro RA oppure Quadro RB, senza utilizzare il presente Quadro RJ.

TABELLE ALLEGATE AL D.M. 18-3-1998

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vignato
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubato
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ 2.465.	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumate	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						(3)
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro RD.

17.2 Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi **RJ1** e **RJ2** del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo vanno indicati:
- nella Sezione I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).
  Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 comma 50 della legge n. 662 del 1996 ai fini delle determinazioni del reddito delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70%;
- nella Sezione II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo **RJ1** del presente quadro.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA

Sez. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito agrario (**) Dichiarante [1]	Coniuge [2]	Totali (col. 1 + col. 2) [3]	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato [4]
I				X 56,389	
II				X 33,222	
III				X 27,593	
IV				X 13,426	
V				X 11,934	
VI				X 1,000	
Totale			Totale A redditi agrari normalizzati		

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati

(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

Specie animale	Numero capi allevati [1]	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati [2]	Specie animale	Numero capi allevati [3]	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati [4]
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000				riporto	
Vitelloni		1.050,000					
Manzi		600,000		Starne, pernici, coturnici		5,000	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		2,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		27,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		1,375	
Suini pesanti da macello		200,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento a terra		3,500		Agnelloni e capretti da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi di peso > 1 (***)		320,000	
Galline		1,000		Pesci, crostacei e molluschi di peso < 1 (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		40,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		300,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache ... q.li (***)		200,000	
Faraone		9,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500		Struzzi da carne		175,000	
		Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)	

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir

Nel **rigo RJ1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II, del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RJ2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I, del presente schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29.

Nel **rigo RJ3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RJ1 e quello dei capi allevabili di cui al rigo RJ2

Nel **rigo RJ4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RJ3 e il coefficiente 113,34. Tale coefficiente, si ricorda, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal decreto dirigenziale 18 marzo 1998.

Nel **rigo RJ5** va indicato l'importo della sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89 della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del D.L. n. 357 sono stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.

Nel **rigo RJ6** va indicata **la somma tra l'importo di rigo RJ4 e quello di rigo RJ5.**

Nel rigo **RJ7** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Quadro RG) fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ6; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel **rigo RL12** del Quadro RL.

L'importo di **rigo RJ8**, risultante dalla differenza tra righi RJ6 e RJ7 va riportato nel **rigo RL5**, colonna 2, del Quadro RL.
Ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva indicata nel rigo RJ5 si rinvia agli appositi riquadri contenuti nel Quadro RP.

R18 - QUADRO RK - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Il presente prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.
Detto prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.
Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.
Si fa presente che per ogni operazione effettuata va redatto un distinto prospetto.

1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7 in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, deve essere redatto un apposito prospetto di riconciliazione, ai sensi del comma 2 di tale articolo.

2) Operazioni di fusione e di scissione

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n.724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

R19 - QUADRO RL - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

19.1 Generalità

In questo quadro, nella **colonna 2 dei righi da RL1 ad RL9,** vanno indicati redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni tra artisti e professionisti nei singoli modelli contrassegnati dalle lettere da RA ad RH nonchè da quello contrassegnato dalla lettera RJ.

Nel rigo RL1, colonna 2, indicare l'importo del reddito di impresa in contabilità ordinaria, mentre nel rigo RL1, colonna 1, indicare l'importo del reddito (già compreso nel rigo RL1, colonna 2) assoggettabile ad aliquota agevolata DIT (ossia importo di rigo RR14 del Quadro RR).

Riservato alle "Società non operative"

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel **rigo RL1, colonna 2,** ovvero nel rigo **RL2, colonna 2,** aumentato dell'importo di **rigo RL10**, un reddito che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (Quadro RP, **rigo RP30**, **colonna 5**, del *"Prospetto per la verifica della determinazione del reddito imponibile minimo delle società non operative"*) sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RL1 o RL2 al predetto reddito imponibile minimo.

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel Quadro RD, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo RL4** "Reddito dei terreni"
In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
- nella **colonna 3**, le ritenute d'acconto subite;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta");
- nella **colonna 6**, il credito d'imposta sui dividendi limitato;
- nella **colonna 7** gli altri crediti di imposta (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta"), tra i quali:
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RL10** le società di persone che derivano da una operazione di trasformazione da una società soggetta all'IRPEG, effettuata nel **1998**, e che compilano il quadro RB, devono indicare l'ammontare delle riserve o fondi di cui all'art. 122, comma 4 del Tuir, costituiti prima della trasformazione con esclusione di quelle di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso Tuir in quanto non ricostituite in bilancio. In tale rigo, inoltre, devono essere indicate le predette riserve delle società di persone derivanti da una trasformazione da una società soggetta all'Irpeg, effettuata in anni precedenti al **1998**, che nel presente periodo di imposta hanno variato il regime di determinazione del reddito passando da quello "ordinario" a quello di cui all'art. 79 (contabilità "semplificata").

Nel **rigo RL11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei righi da RL1 a RL10.

Riservato alle società semplici e ai soggetti equiparati

I successivi righi RL12 e RL13, e quelli da rigo RL15 a RL21 sono riservati esclusivamente alle società semplici e ai soggetti equiparati.
Nel **rigo RL12** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice) non compensate *con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano* il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8 del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno attribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RL11 anch'essi imputati ai soci.
Vanno indicate nella colonna 1 le perdite, da attribuire ai soci, che possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Nella colonna 2 vanno, invece, indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta che possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'impo-

sto successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 102 del Tuir, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 358 del 1997 al comma 3 dell'art. 8 del Tuir, trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti destinatari di quest'ultima disposizione e stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, del medesimo art 102, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. La norma di cui trattasi si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997 data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

Nel **rigo RL13** vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Quadro RI

Nel **rigo RL14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir.

19.2 Sezione I

Nelle Sezioni I e II vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 19 per cento.
In particolare, nella Sezione I, **righi da RL15 a RL17** vanno indicati i seguenti oneri deducibili sostenuti dalla società:
- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- i seguenti altri oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir:
  le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel **rigo RL18** (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili").

19.3 Sezione II

Nella Sezione II, nei **righi RL19** e **RL20** vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir. sostenuti dalle società:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo la detrazione spetta nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni;
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, **delle regioni, degli enti locali territoriali**, di enti o istituzioni pubbliche, di **comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali;**
- **il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui al punto precedente;**
  le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusiva-

mente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367:
- **le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nel settore di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818 al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;**
- gli oneri di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, sostenuti dalle società, in particolare:
- gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato; la detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000;
- la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, va riportato nel **rigo RL21** (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta").

19.4
Sezione III

Nella Sezione III vanno indicate le spese sostenute dalla società nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa Sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997 limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Per tali spese il singolo socio ha diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in **Appendice** alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

☞**ATTENZIONE** *Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali*

A tal fine, nei **righi RL22** e **RL23** va indicato:
- **a colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **a colonna 2**, il codice fiscale del soggetto che eventualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, ecc. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante). In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- **a colonna 3**, l'importo delle spese sostenute nell'anno di riferimento.

Nel **rigo RL24**, indicare il totale degli importi indicati nei righi RL22 e RL23 sul quale determinare la detrazione.

R20 - QUADRO RM - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il Quadro RM va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o as-

sociazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.
Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.
Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell'associato dell'associazione professionale.
Per le persone fisiche, nei **campi da 1** a **6**, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.
Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel Quadro RN.
Nel **campo 7** va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.
Nel **campo 8** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1998, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1998. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Nel **campo 9** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.
Nel **campo 10**, indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante ed R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.
Nel **campo 11**, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attività in forma individuale o associata.
Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.
Nel **campo 12,** va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.
Nel Quadro RM vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 1998 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono esssere compilati i soli campi 1, 9, 11 e 12
Se i soci sono più di tredici, vanno compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo.

R21 - QUADRO RN - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI

Il Quadro RN contiene l'elenco nominativo degli amministratori in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

In tale elenco devono essere riportati:
- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio.

Va inoltre indicato:
- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Con riguardo alla carica va indicato:
1. se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
3. se trattasi di curatore fallimentare;
4. se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 se trattasi di liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9 se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante.

R22 - QUADRO RP - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RA, RB E RJ

22.1 Generalità

Il Quadro RP si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RB e RJ:
- Dati relativi all'attività;
  Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
- Conferimenti agevolati;
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
  Determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati;
- Patrimonio sociale;
  Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.

22.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RP1**, campi 1 e 2, vanno indicati i dati richiesti, qualora variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione tali campi vanno integralmente compilati. Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Nel **rigo RP1** va indicato:
- nel **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, per le quali non è stata tenuta contabilità separata, il codice va indicato con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **campo 3** del medesimo rigo va indicato il quadro e il numero di modello (Mod. n.) cui si riferisce il quadro RP.

Nel **rigo RP2** va indicato:
- il **campo 1**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta barrando la casella. Tale casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse (in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda);
- nel **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- nel **campo 3**, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

22.3 Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggette all'Irpeg in società di persone

Si fa presente che, a seguito della modifica introdotta nell'art. 122 del Tuir per effetto dell'art. 2, comma 1, n. 14), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, il regime fiscale delle riserve formate da una società soggetta all'IRPEG trasformatasi in società non soggetta a tale imposta è differenziato a seconda che la trasformazione sia avvenuta prima del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 ovvero a decorrere da tale esercizio.
Nel primo caso si applicano le regole previste dalla normativa previgente, secondo cui in caso di distribuzione ai soci della società di persone, risultante dalla trasformazione, delle riserve formate prima della trasformazione stessa, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura dei 9/16 delle riserve e fondi, se formati con utili o proventi conseguiti a par-

tire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 assoggettati ad Irpeg ordinaria, e nella misura del 36 per cento delle riserve distribuite se formate con utili o proventi conseguiti in esercizi precedenti a quello predetto.
Inoltre, i soggetti interessati continuano a compilare il prospetto relativo alle riserve formate prima della trasformazione, secondo i criteri stabiliti per i periodi precedenti (righi da RP3 a RP7).
Nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, per le riserve o fondi distribuiti dalla società di persone, ai soci spetta un credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir a disposizione della società.
Ai fini della compilazione del prospetto relativo alle riserve, i soggetti interessati dovranno utilizzare i righi da RP6 a RP8 e dovranno altresì compilare i righi RP9 e RP10 relativi al credito di imposta.
Dette riserve sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir:
- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
- nel periodo di imposta in cui la società risultante dalla trasformazione, che ha iscritto in bilancio le riserve con la indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito, passando da quello ordinario a quello determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir.

Maggiori informazioni in merito sono contenute in **Appendice** alla voce "Crediti d'imposta"

A) REGIME ANTERIORE ALLA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 467 DEL 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 ma con effetto anteriore al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 467 del 1997 in relazione alle riserve (diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione.

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, originariamente pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitali; inoltre, qualora la riserva dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.
Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, e che, pertanto, non devono essere imputate ai soci.
Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali invece devono essere imputate ai soci. Qualora le riserve dopo la trasformazione, non siano state iscritte in bilancio, ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1 senza compilare la colonna 2
Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1
Nel **rigo RP3** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.
Nel **rigo RP4** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RP5** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.
Nel **rigo RP6** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.
Nel **rigo RP7** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

B) REGIME INTRODOTTO DALL'ART. 3 , COMMA 2, DEL D.LGS. N. 467 DEL 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avente effetto dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31-12-1996, di fruire del credito di imposta di cui all'art. 14 del Tuir, nel testo modificato dall'art.2, comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 467 del 1997, in relazione alle riserve, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, costituite prima della trasformazione.
Come detto in premessa, tali soggetti dovranno innanzitutto compilare i righi RP6 e RP7 con le modalità sopra illustrate nonchè i successivi righi RP8, RP9 e RP10 come di seguito:
- **nel rigo RP8 vanno indicate, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi diversi da quelli dei righi RP6 e RP7;**
- **nel rigo RP9 vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir memorizzate dalla società soggetta all'Irpeg prima della trasformazione. In particolare, va indicato:**
- **in colonna 1, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale risultante nel Mod. 760/98 (rigo RF34, colonna 3) della società prima della trasformazione;**
- **in colonna 2, un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett d), del D.Lgs. n. 467 del 1997, pari al 5,625 per cento di rigo RF12, campo 6, del Mod. 760/RF/98;**
- **in colonna 3, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta in caso di distribuzione delle riserve;**
- **in colonna 4, il saldo finale;**
- **nel rigo RP10 vanno indicati i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir memorizzate dalla società soggetta all'Irpeg prima della trasformazione. In particolare va indicato:**
- **in colonna 1, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale risultante nel Mod. 760/RF/98 (rigo RF34, colonna 4) della società prima della trasformazione;**
- **in colonna 3, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta limitato in caso di distribuzione delle riserve;**
- **in colonna 4, il saldo finale.**

22.4 Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977 n. 904).
Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che:
- nel **rigo RP11** nelle colonne 1 e 2, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
- nel **rigo RP12** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

nel **rigo RP13** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
nel **rigo RP14** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.
Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi RP12, RP13 e RP14 i dati riepilogativi mentre il rigo RP11 non va compilato.

22.5 Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi RB5 e RB6 del Quadro RB e dei righi RA4, RA5 e RA28 del Quadro RA.

22.6 Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati

(art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995)

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n 357 del 1994, e dell'art 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:
- nel **rigo RP19** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- nel **rigo RP20** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3, del decreto-legge n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel **rigo RP21** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo RP19 e rigo RP20 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo RP20 è superiore all'importo di rigo RP19, nel rigo RP21 va indicato zero.

22.7

Perizia del patrimonio sociale (art. 14, comma 9, D.Lgs. n. 461 del 1997)

Le società per le quali, in applicazione dell'art. 14, comma 9, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, è stata redatta la perizia giurata di stima (cui si applica l'art. 64 del cod. proc. civ.) del patrimonio sociale alla data del 28 gennaio 1991 e/o alla data del 1° luglio 1998, devono indicare tali valori nei righi RP22 e RP23 unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia.
Se tali soggetti sono stati interessati da operazioni di fusione o di scissione, per cui si rende necessario indicare il valore del patrimonio delle società fuse, incorporate o scisse alle indicate date, devono indicare nei righi RP24 e RP25 i predetti dati riferibili alle società fuse, incorporate o scisse oltre al codice fiscale delle stesse.
Nel caso in cui la società sia tenuta a redigere la dichiarazione su modelli 750/98 approvati nel corso del 1998 non recanti i dati contenuti nella presente sezione, questi ultimi dovranno essere forniti all'Amministrazione finanziaria, qualora successivamente richiesti.

22.8

Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti:
a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
c) le società in amministrazione controllata e straordinaria.
d) le società esercenti pubblici servizi di trasporto.
e) le società commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.

Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

La casella posta nel ***rigo RP26*** *deve essere barrata qualora il soggetto si sia avvalso della possibilità di predisporre e conservare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta il possesso o meno dei requisiti di "operatività' Maggiori informazioni in merito sono contenute nella voce di* ***Appendice*** *"Disciplina delle società non operative"*

Nel **rigo RP27** colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1 lett c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti.
Nel **rigo RP28**, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. *a)*, del DPR n 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.
Nel **rigo RP29**, colonna 1 va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da RP27 a RP29 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'art. 76, comma 1 del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel **rigo RP30**, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, ai valori indicati in colonna 1.
Nel **rigo RP30**, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti
Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora tenuto, dal libro inventari.
Qualora nel rigo RP30 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo (salva la prova contraria).
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini Irpef è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1 posseduti nell'esercizio, anch'essi ragguagliati al periodo di possesso nell'anno, da indicare nella **colonna 4**, le percen-

tuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996 e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo **RP30, colonna 5,** e il reddito indicato nel rigo RL1, colonna 2, ovvero la somma dei redditi di rigo RL2, colonna 2 e RL10, colonna 2 del Quadro RL, aumentati degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:
- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile delle colonne 2 dei righi RL1 o RL2 del Quadro RL di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
Nel rigo RP31 va indicato l'importo complessivo dei redditi e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di disposizioni agevolative.

PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dal Quadro RL e dal Quadro RM, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane
Nel suddetto prospetto devono essere indicati:
1) i dati identificativi del socio o associato;
2) il reddito (o la perdita) complessivo dichiarato agli effetti dell'imposta personale nel rigo RL11, colonna 2, del Quadro RL, la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria, precisando se trattasi di perdite di cui all'art. 102, comma 1, del Tuir, ovvero art. 102, comma 1-bis dello stesso Tuir, indicate rispettivamente nel rigo RL12, colonna 1 e colonna 2 del medesimo Quadro RL e, nella sola ipotesi in cui il socio sia una persona fisica, l'eventuale reddito agevolato ai fini DIT indicato nella colonna 1 del rigo RL1.
3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato con l'indicazione, se del caso, che la società commerciale o l'associazione fruisce delle agevolazioni riservate alle nuove iniziative produttive di cui ai commi da 210 a 214 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini del computo del relativo credito d'imposta Irpef;
4) la quota di reddito (o perdita) di cui al **rigo RL11, colonna 2**; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria di cui al **rigo RL12, colonna 1** o al **rigo RL12, colonna 2**, imputabili al singolo socio o associato **e, nella sola ipotesi che il socio sia una persona fisica, l'eventuale quota del reddito agevolato ai fini DIT**;
5) qualora la società sia "non operativa" la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative. Tale indicazione va fornita nel caso in cui la quota di reddito attribuito ai soci sia pari o superiore alla predetta quota di reddito minimo. Qualora la società abbia dichiarato un reddito agevolabile ai fini DIT ed il socio sia una persona fisica, la quota di reddito minimo deve essere in ogni caso comunicata;
6) la quota di credito d'imposta da far valere ai fini Irpef, relativa all'imposta sostitutiva pagata dalle società di persone commerciali a fronte della regolarizzazione delle scritture contabili di cui all'art. 2, comma 142 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996);
7) la quota massima di credito d'imposta Irpef attribuibile al socio in relazione alle agevolazioni fiscali per nuove iniziative produttive di cui ai commi da 210 a 214 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, calcolata in proporzione alla partecipazione dello stesso nella società;
8) le ritenute d'acconto e quelle di imposta pagate all'estero (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero), imputabili al singolo socio o associato;
9) le quote di crediti d'imposta sui dividendi e degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi dell'art. 25, comma 8, dell'art. 26, comma 5, della legge 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142 della legge n.662 del 1996, nonché quelle relative agli altri crediti d'imposta spettanti;

10) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis del Tuir.
11) gli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir. Ciascun socio indicherà la quota di propria spettanza di detti oneri nella Sezione II del quadro RP del modello UNICO 99 persone fisiche;
12) gli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, nonchè ai sensi dell'art. 1 comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1998, n. 30. Ciascun socio indicherà la quota di propria spettanza di detti oneri nella Sezione I del quadro RP del Modello UNICO 99 persone fisiche;
13) le spese **sostenute nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze,** per le quali é riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 41 per cento. Ciascun socio indicherà la quota di spese di propria spettanza, nei righi **RP25** e **RP26** del Modello UNICO 99 persone fisiche. Per ulteriori informazioni, vedere in **Appendice** la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"
14) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RL13 del Quadro RL, evidenziando a quale delle tipologie individuate nelle singole sezioni del Quadro Rl essi appartengono. Inoltre, tenuto conto che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al venti per cento dell'imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 del Tuir nonché dell'art. 7 comma 3 del medesimo Tuir, questi devono essere separatamente indicati per ciascun socio.

☞**ATTENZIONE** *Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno dichiarati dal socio o associato nel* ***Modello UNICO 99 al quadro RH*** *mentre i redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio o associato nel* ***Modello UNICO 99 al quadro RM.***

15) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla società e quindi se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 del Tuir ovvero a norma dell'art. 79 del Tuir.
16) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente da titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione del reddito della società.

☞**ATTENZIONE** *Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir, ai fini del calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo dei suddetti interessi e proventi, i soci esercenti attività di impresa devono ricomprendere anche la quota di interessi o proventi conseguita per il tramite delle società di cui all'art. 5 del Tuir.*

17) la quota delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. da scomputarsi per il 1998, delle quali, per effetto dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs. il socio o associato, ai fini dell'acconto per il 1999, non deve tenere conto, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

18) qualora la società ha fruito delle agevolazioni contenute nel comma 38 dell'art. 3 della legge n 662 del 1996, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci persone fisiche, che si configurano ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, come utili, diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 del predetto art. 3 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa, poiché detti importi non costituiscono redditi per i soci in virtù dei citato art. 3 comma 40.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

R23 - QUADRO RR - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 466/1997

23.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo, dalle società in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparate in base all'art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, che, pur non essendo direttamente interessati all'agevolazione, determinano il reddito agevolabile da attribuire ai soci o al coniuge dell'impresa coniugale gestita in forma societaria.

Per maggiori chiarimenti sull'agevolazione di cui al presente quadro vedere la voce in **Appendice** "Dual Icome Tax (DIT)"

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per poter fruire dell'agevolazione, il soggetto deve essere obbligatoriamente in regime di contabilità ordinaria avendo superato, nel periodo d'imposta precedente, i limiti di ricavi di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero avendo esercitato opzione irrevocabile per tale regime.

Una volta esercitata l'opzione, gli effetti della stessa permangono fino alla cessazione dell'attività di impresa.

Nel **rigo RR1** va indicata la somma degli utili degli esercizi 1996 e 1997 accantonati a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati dai soci **nei periodi d'imposta 1997 e 1998. I conferimenti effettuati nel 1998 vanno ragguagliati in relazione alla data dell'effettivo versamento.**

Non vanno indicati, in quanto non rilevanti ai fini DIT:

- la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art.2426, comma 1 n. 4, del codice civile;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, **come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998 e 16 dicembre 1998**, in quanto con essi non è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati **nei predetti decreti**, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole espresso da parte del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell' art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni (cosiddetto "diritto d'interpello").

Nel **rigo RR2** va indicato l'intero importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro, che in natura) ai soci, **effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996.**

Nel **rigo RR3** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR1 e l'importo di rigo RR2. Qualora il risultato sia negativo, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR4** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio 1998, escludendo l'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR5** va indicato il minore tra l'importo di rigo RR3 e l'importo di rigo RR4.

Nel **rigo RR6,** va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, **avvenuta nei periodi di imposta 1997 e 1998. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;**
- l'ammontare dei conferimenti in denaro **effettuati nei periodi d'imposta 1997 e 1998**, a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo del conferimento deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RR7** vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RR8** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RR5 e la somma degli importi dei righi RR6 e RR7· se il risultato é pari a zero ovvero negativo, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR9** va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi, **ancora in possesso alla data di inizio del periodo di imposta, acquisiti nei periodi di imposta 1997 e 1998, al lordo delle quote di ammortamento**. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi Si fa presente che il valore dei suddetti beni deve essere assunto in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto, ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.

Nel rigo **RR10** va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, rispetto all'importo degli stessi risultante in bilancio alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996.

Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti da finanziamento 1500, crediti da finanziamento 800). In tal caso, l'importo della riduzione, da indicare nel rigo RR10, potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti, a parità di crediti, e sia da entrambe le cause.

Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700), esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti, da 1500 a 1300, sia dall'incremento dei crediti, da 800 a 1000, e sia dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di un incremento per 80 dei crediti.

Nel **rigo RR11** va indicata la somma degli importi dei righi RR9 e RR10. Qualora tale somma sia pari a zero · successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.

Nel **rigo RR12**, **colonna 1** va riportato il minore tra l'importo di rigo RR8 e RR11. Nella **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente del 7 per cento all'importo indicato nella colonna 1.

Nel **rigo RR13** va riportato l'importo del reddito imponibile complessivo indicato nel rigo RL1 colonna 2, del Quadro RL.

Nel **rigo RR14** va indicato il minore tra l'importo di rigo RR12, colonna 2 e quello di rigo RR13.

☞**ATTENZIONE** Qualora l'importo di rigo RR12, colonna 2, costituente l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT, risulti superiore all'intero reddito imponibile indicato nel rigo RR13, l'eccedenza non è utilizzabile ai fini dell'agevolazione in parola e conseguentemente è da considerarsi definitivamente perso.

R24 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

24.1 Generalità

Il quadro RS va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione) ai sensi del D.L. 357 del 1994;
- **alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;**
- **alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;**

- **alle imprese che acquistano strumenti per pesare.**
- alle società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- **alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;**
- **alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;**
- **alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;**
- **alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;**
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;

Il quadro RS contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
  in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato art. 13, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471).
  Con specifico riguardo alle agevolazioni concesse ai sensi della L. 5 ottobre 1991 n. 317 nonché alle altre agevolazioni la cui disciplina fa rinvio a tale legge (crediti di imposta per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca, credito di imposta per la promozione dell'imprenditoria femminile, incentivi per il commercio e il turismo), in forza dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 si applica, **in caso di revoca,** la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti;
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

24.2

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della L. 5 ottobre 1991, n. 317 come integrata dall'art. 3 della L. 7 agosto 1997 n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, ai sensi della comunicazione del Ministero competente.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione della stessa relativamente ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 comma 1, della citata L. n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile del periodo di imposta in cui è utilizzato (vedere tra le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" la voce "Contributi o liberalità").
In forza dell'art. 11 comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della L. n. 317 del 1991, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti.

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS1**, **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RS6, colonne 2, 3 e 4 del Mod. 750/RS/98;
- nel **rigo RS2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2** e **3**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1 utilizzati ai fini del versamento dell'Iva relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1 e del rigo RS2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1 e del rigo RS2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs.n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di *presentazione della presente dichiarazione;*
- nel **rigo RS6**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS1 e la somma degli importi dei righi RS3, RS4 e RS5, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RS6**, **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS1 e la somma degli importi dei righi RS3, RS4 e RS5, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RS6**, **colonna 4**, la differenza tra l'importo di rigo RS2 e la somma degli importi dei righi RS4 e RS5, che può essere utilizzato a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'impo-

sta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS7 colonne 1 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RS12, colonne 1, 2 e 3 del Mod. 750/RS/98;
- nel **rigo RS8**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2 e 3** gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7 utilizzati a compensazione dell'Iva relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7 e del rigo RS8, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7 e del rigo RS8, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs.n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS12, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS7 e la somma degli importi dei righi RS9, RS10 e RS11 che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RS12, colonna 2,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS7 e la somma degli importi dei righi RS9, RS10 e RS11 che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n 241 del 1997;
- nel **rigo RS12, colonna 3,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS7 e la somma degli importi dei righi RS9, RS10 e RS11 che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RS12, colonna 4,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS8 e la somma degli importi dei righi RS10 e RS11 che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

24.3 Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi
(art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del D.M. 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente quadro RS il credito d'imposta concesso per l'anno 1998.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del D.M. 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS13**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS18 del Mod. 750/RS/98;
- nel **rigo RS14**, l'ammontare del credito spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RS15, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS15, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS15, colonna 3,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS15, colonna 4,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs.n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- *nel* ***rigo RS16****, la differenza tra la somma dei righi RS13 e RS14 e la somma degli importi* indicati nel rigo RS15, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo RS17** l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RS18**, la differenza tra l'importo di rigo RS16 e quello di rigo RS17 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

24.4 Credito d'imposta spettante ai sensi del D.L. n. 357 del 1994 (premio di assunzione)

L'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti

Tale credito, che non costituisce componente positivo di reddito, può essersi formato per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi. Il relativo residuo può essere utilizzato, in sede di versamento dell'Iva, delle ritenute operate su qualsiasi tipo di reddito, dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS19**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RS21 del MOD. 750/RS/98;
- nel **rigo RS20, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS20, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato a compensazione dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS20, colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS20, colonna 4,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs.n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione
- nel **rigo RS21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS19 e la somma degli importi indicati nel rigo RS20, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, successivi a quelli del rigo RS20 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997

24.5

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni
(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.
Le imprese devono operare comunque nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG(97)D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee), nell'ambito di aree interessate dai patti territoriali di cui all'art.2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di determinate aree urbane svantaggiate, di comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali, di comuni montani e delle isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna salvo che per queste ultime non ricorrano le situazioni precedenti. Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, in saldo ed in acconto, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta Incentivi per le piccole e medie imprese Art. 4 , L. 449/97"
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS22**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS23**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta nel periodo d'imposta 1998 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS23**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS23**, **colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS24**, la differenza fra l'importo di rigo RS22 e la somma degli importi indicati nel rigo RS23, colonne 1 2 e 3 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

24.6

Incentivi al settore del commercio e turismo per l'acquisto di beni strumentali
(art. 11, L. n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione della stessa imposta sostitutiva relativa ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97".
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere tra le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" la voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" e, in Appendice, la voce "Contributi o liberalità" art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir).
In caso di revoca del credito disposta a norma dell'art. 11 della L. 449 del 1997, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare del credito indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RS25,** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS26, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS25 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS26**, **colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS25 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS27**, la differenza fra l'importo di rigo RS25 e la somma degli importi indicati nel rigo RS26, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

24.7

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura
(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura; il credito sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla L. 27 marzo 1987, n. 121.Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione della stessa imposta sostitutiva relativa ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere tra le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" la voce "Contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili" e, in Appendice, la voce "Contributi o liberalità" art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir).

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RS28**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS29, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RS28 utilizzato ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS29, colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RS28 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RS30** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo del rigo RS28 e quello di rigo RS29, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale credito residuo può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

24.8

Credito d'imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5, legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito d' imposta (art. 5).
Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.
Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione della stessa imposta sostitutiva relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. 5 ottobre 1991, n. 317 richiamato dall'art. 5 della L. n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere tra le "Novità della disciplina del reddito d'impresa".la voce "Contributi o liberalità").
In caso di revoca del credito, disposta a norma dell'art. 11 del regolamento ministeriale recato dal D.M. 5 dicembre 1996, n. 706 innanzi citato, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare del credito di imposta indebitamente fruito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 sopra menzionato e dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS31**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS24 del Mod. 750/RS/98
- nel **rigo RS32**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS33** l'ammontare del credito di cui al rigo RS31 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS34, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS31 e del rigo RS32, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS35, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS31 e del rigo RS32, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS36, colonna 1**, la differenza fral'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS31 e la somma degli importi dei righi RS33, RS34 e RS35, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
- nel **rigo RS36, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RS32 e la somma degli importi dei righi RS34 e RS35, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi

d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

24.9

Credito d'imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. *a)* e *c)* del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, **di autoveicoli con trazione elettrica**, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti spettano in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997 1 del D.L. n. 324 del 1997 convertito dalla L. n. 403 del 1997 e 22 della L. n. 266 del 1997

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazioneai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997 in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RS37** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RS27 del Mod. 750/RS/98;
- nel **rigo RS38**, l'ammontare del credito spettante nel periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS39**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RS37 e RS38, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente, la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS39**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RS37 e RS38, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS39**, **colonna 3,** l'ammontare del credito di cui ai righi RS37 e RS38, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS39**, **colonna 4** l'ammontare del credito di cui ai righi RS37 e RS38, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS40**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RS37 e RS38 e la somma degli importi indicati nel rigo RS39, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RS39 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

24.10

Credito d'imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole
(art. 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art.57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.
Il credito di imposta è riconosciuto - in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall' art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997.Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, lo stesso credito può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RS41** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS42, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS41, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel rigo **RS42, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS41 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RS42, colonna 3** l'ammontare del credito di cui al rigo RS41 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS42, colonna 4** l'ammontare del credito di cui al rigo RS41 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RS43** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo del rigo RS41 e la somma degli importi indicati nel rigo RS42, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RS42 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

24.11

Credito d'imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL
(art. 1, legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.
Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998, data di entrata in vigore del medesimo decreto, su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.
Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui viene ri-

chiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS44** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS45, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS44 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RS45, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS44, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS45, colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS44, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS45, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS44, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbliogo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS46**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS44 e la somma degli importi indicati nel rigo RS45, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RS45 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

24.12 Credito d'imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituziuoni scolastiche
(art. 6, della legge n. 449 del 1997)

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali *poste in essere, fino al 31 dicembre 1998,* a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.
Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440.
Tale credito, spettante nella misura di L. 200.000 per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS47** l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS48, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RS47 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RS48**, **colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS47 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS48**, **colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS47 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RS49**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS47 e la somma degli importi indicati nel rigo RS48, colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale credito residuo può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997

24.13 Credito d'imposta per la ricerca scientifica (art. 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad Università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, dell' Iva, anche in acconto, e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 Credito d'imposta Incentivi per la ricerca scientifica Art. 5, L. 449/1997".

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RS50,** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RS51, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS50 utilizzato ai fini del versamento dell'Iva, dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RS51, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS50 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS51**, **colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RS50 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RS52** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RS50 e la somma degli importi indicati al rigo RS51, colonne 1, 2 e 3, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

24.14

Credito d'imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei
(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro *del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei*.
Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n 241
Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RS53**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RS54, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RS53, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- *nel* **rigo RS54,colonna 2**, *l'importo del credito di cui al rigo RS53, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per* versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

24.15

Crediti non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso del periodo d'imposta, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.
In particolare va riportato:
- nel **rigo RS55**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RS56**, nelle rispettive colonne, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo e dei versamenti dell'Iva.

24.16

Richiesta di sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM
(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992 creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell' art. 1 del citato D.L n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo RS57**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'Efim e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1997 e in quelle relative agli anni precedenti;

- nel **rigo RS58**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RS59**, **colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS59**, **colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS60**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RS61**, la differenza tra l'importo di rigo RS57 e la somma degli importi dei righi RS58, RS59, colonne 1 e 2, e RS60.

R25 - QUADRO RT - ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

25.1 Generalità

Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge n. 449 del 1997 concernenti l'assegnazione agevolata di taluni beni ai soci nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, sono state prorogate, per effetto dell'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, prevedendo anche la possibilità di cedere a titolo oneroso ai soci i beni stessi.

Le società interessate all'assegnazione, alla cessione ed alla trasformazione, tassativamente indicate nella norma, sono le seguenti:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

Si precisa che l'eventuale presenza dello stato di liquidazione, non essendo prevista come causa ostativa, consente comunque di effettuare l'assegnazione e la cessione agevolata.

Con riferimento ai soci nei confronti dei quali la società può procedere all'assegnazione o cessione dei beni, si fa presente che, in mancanza di una specifica indicazione soggettiva, questi possono essere anche rappresentati da soggetti diversi da persone fisiche.
Circa la condizione richiesta dal comma 1 dell'art. 29, secondo la quale tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997 ovvero siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1997 si precisa che detta condizione deve essere intesa nel senso che solo i soci che rivestono tale qualifica alla predetta data del 30 settembre 1997 possono fruire delle agevolazioni previste dalla disposizione in esame. Si precisa, altresì, che l'agevolazione è applicabile anche nei casi in cui le azioni o quote dell'effettivo socio risultano intestate a società fiduciarie. In tale ipotesi la società fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci alla data del 30 settembre 1997 ed è necessario, inoltre, fornire la prova che il rapporto fiduciario tra la società ed il fiduciante sia sorto anteriormente alla predetta data.
A tale riguardo, si precisa che, fermo restando la necessaria qualità di socio all'atto dell'assegnazione del bene, la percentuale di partecipazione di cui tenere conto ai fini dell'assegnazione è quella esistente alla data dell'assegnazione medesima. Relativamente all'ipotesi di trasformazione in società semplice, l'agevolazione compete, sempre con riferimento ai beni agevolabili, soltanto se, all'atto della trasformazione, la compagine sociale è composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30 settembre 1997 a nulla influendo la circostanza che alla data di assegnazione la predetta percentuale sia variata rispetto a quella posseduta alla data del 30 settembre 1997

Con riferimento alle modalità di assegnazione agevolata ai soci, si fa presente, come sopra detto, che il predetto art. 13 della legge n. 28 del 1999, ha previsto l'applicazione delle disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997 anche nel caso in cui

i beni agevolabili vengono ceduti a titolo oneroso ai soci. Tanto premesso, si elencano di seguito le categorie di beni assegnabili o cedibili, le cui caratteristiche debbono esser verificate, ai fini di cui trattasi, nel momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione:

1. beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo periodo, del Tuir;
2. beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa;
3. quote di partecipazione in società.

Va precisato, limitatamente alla sola assegnazione dei beni, che dovendo questa essere effettuata nel rispetto delle percentuali di partecipazione dei soci nella società, ed essendo taluni beni per loro natura difficilmente divisibili (es. gli immobili), la "par condicio" relativamente all'assegnazione medesima può ritenersi soddisfatta anche se ad un socio, ad esempio, viene attribuito l'immobile agevolabile e, ad altri, somme di denaro (importi, quest'ultimi, ovviamente non suscettibili di agevolazione) che comunque rappresentino la risultante di distribuzione di utili o la restituzione di capitale.
Con riferimento ad ognuna delle tre categorie di beni sopra indicate si fa presente quanto segue:

25.2
Beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo periodo, del Tuir

Possono essere assegnati o ceduti immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte della stessa. Tale circostanza comporta che laddove la società possegga immobili strumentali per natura, vale a dire quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, i quali vengono comunque utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, non possono essere assegnati o ceduti ai soci dall'impresa medesima.
Sono, invece, assegnabili o cedibili gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè:
- quelli strumentali per natura, vale a dire quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
- quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- quelli che concorrono a formare il reddito secondo le disposizioni di cui all'art. 57 del Tuir.

Si precisa al riguardo che anche le società con attività di pura gestione immobiliare che possiedano nel proprio patrimonio immobili non destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa commerciale, ancorché concessi in locazione, possono procedere all'assegnazione o alla cessione ai soci dei beni in argomento.

25.3
Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa

La norma prevede la possibilità di assegnare o cedere ai soci i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa. Circa il concetto di strumentalità nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, restano confermate le precisazioni più volte fornite sull'argomento: trattasi di quei beni senza i quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata (rientrano, ad esempio, in tale fattispecie le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole di addestramento al volo).

25.4
Quote di partecipazione in società

Si precisa che nella nozione di quote di partecipazioni in società, ai fini di cui trattasi, sono ricomprese anche le quote di partecipazioni costituite da azioni. A tale proposito si fa presente che anche le azioni proprie possedute dalla società possono essere oggetto di assegnazioni agevolata ai soci.

25.5
Determinazione della base imponibile

La determinazione della base imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento, è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Per i beni la cui assegnazione o cessione è soggetta ad Iva, può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva in misura pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. La disposizione in argomento trova applicazione anche in ipotesi di trasformazione in società semplice.
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento.

La norma in esame detta diversi criteri di valutazione a seconda della tipologia del bene interessato all'operazione di assegnazione, cessione, o trasformazione.

25.6 Beni immobili

Su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale, in alternativa a quello di cui all'art. 9 del Tuir, può essere determinato sulla base dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero in base a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

25.7 Beni mobili iscritti in pubblici registri

Il valore normale per questi beni deve essere individuato in base alle disposizioni del comma 3 dell'art. 9 del Tuir.

25.8 Quote di partecipazione in società

Per le quote di partecipazione in società, come sopra definite, assegnate entro la data del 1° settembre 1998, ovvero possedute da società trasformate entro la predetta data, il valore normale è costituito dal maggiore valore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione al patrimonio netto contabile della società partecipata con riferimento all'ultimo bilancio approvato da quest'ultima precedentemente alla data di assegnazione o trasformazione. Si fa presente che nell'ipotesi in cui la partecipazione riguardi società di persone non tenute all'approvazione del bilancio o società in contabilità semplificata, deve farsi riferimento, in luogo del bilancio approvato, al patrimonio netto risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente quello di assegnazione o di trasformazione.
Nell'ipotesi in cui, invece, l'assegnazione del bene nonché la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal 2 settembre 1998, il predetto art. 13 della legge n. 28 del 1999, ha stabilito che il valore normale delle partecipazioni è determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, vale a dire:

- per le azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alle medie aritmetiche dei prezzi rilevati nell'ultimo mese precedente l'assegnazione, o la trasformazione;
- per le altre azioni e per le quote di società non azionarie in proporzione al valore del patrimonio netto della società. Il valore del patrimonio netto in questo caso deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché l'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quello in cui l'assegnazione è stata effettuata, ovvero la trasformazione è stata posta in essere.

Il citato art. 13 della legge n. 28 del 1999, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo 13 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 29 della legge n. 449 del 1997 è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

25.9 Trasformazione in società semplice

L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997 stabilisce che le medesime disposizioni dell'intero comma 1 dell'articolo stesso si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1° settembre si trasformano in società semplici. Il termine del 1° settembre 1998 per deliberare la trasformazione, per effetto di quanto stabilito dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, è stato rinviato al 30 giugno 1999 e, nel contempo, sono stati fatti salvi gli effetti delle eventuali trasformazioni poste in essere, in base al previgente art. 29 della legge n. 446 del

1997 dopo la data del 1° settembre 1998 e sino alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Al riguardo, si fa presente che per le trasformazioni risultano applicabili, in quanto compatibili, le considerazioni già svolte con riferimento all'assegnazione dei beni ai soci.

In presenza di trasformazione in società semplice, i beni che non possono godere dell'agevolazione in argomento, in quanto all'atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, sono assoggettati a tassazione nei modi ordinari.

25.10 Imposta sostitutiva

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap, nella misura del 10 per cento del valore imponibile sulla base delle indicazioni sopra fornite. Per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Si precisa che l'importo dell'imposta sostitutiva versata dalla società per l'assegnazione dei beni non può essere computato ai fini dell'ammontare dell'imposta di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del Tuir. Invece, l'imposta sostitutiva del 20 per cento applicata per effetto dell'annullamento delle riserve in sospensione d'imposta, può essere computata ai fini dell'ammontare dell'imposta di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir.

25.11 Versamenti dell'imposta sostitutiva

Le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Si fa presente che i nuovi termini di versamento sono applicabili nei confronti delle società che si sono avvalse delle previgenti disposizioni dell'art. 29 e che hanno, secondo quanto previsto dalla disposizione medesima, già effettuato il primo versamento.

Con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva si fa presente che è stato istituito il seguente codice tributo: 1677 Imposta sostitutiva assegnazione agevolata dei beni ai soci ai sensi art. 29 L. 449/97

25.12 Istruzioni per la compilazione del quadro RT

Tanto premesso, si forniscono le necessarie indicazione per la compilazione del quadro RT, concernente il prospetto dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Nel **rigo RT1**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione, di cessione o riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva determinato secondo le disposizioni precedentemente indicate.
Nel **rigo RT2,** deve essere indicato, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione, di cessione o riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva secondo le disposizioni precedentemente indicate.
Nel **rigo RT3,** deve essere indicato, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione, di cessione o riferite alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva secondo le disposizioni precedentemente indicate.
Nel **rigo RT4** deve essere indicata la somma degli importi dei **righi RT1, RT2 e RT3.**
Nel **rigo RT5,** deve essere indicato l'importo delle riserve in sospensione d'imposta da assoggettare all'imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento.
Nel **rigo RT6**, deve essere indicata la somma dell'imposta sostitutiva ottenuta applicando all'importo di rigo RT4 l'aliquota del 10 per cento con quella dell'imposta sostitutiva ottenuta applicando all'importo di rigo RT5 l'aliquota del 20 per cento.
Nel **rigo RT7,** deve essere indicata l'imposta sostitutiva dell'Iva, pari al 30 per cento dell'Iva *applicabile al valore normale dei beni con l'aliquota propria dei medesimi*, relativamente ai beni oggetto di assegnazione, di cessione ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, nell'ipotesi in cui la società abbia ritenuto di voler fruire di tale forma di imposizione sostitutiva.
Nel **rigo RT8,** *deve essere indicata la somma degli importi di rigo RT6 e di rigo RT7*

R26 - QUADRO RU

26.1
Generalità

Sezione I - Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, **realizzate entro il 30 giugno 1998**, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991 n. 27 convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si ricorda che le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991 da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante in caso di cessione, a partire dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81 comma 1 lett. *c)*, del Tuir, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997 n. 328, convertito dalla L. 29 novembre 1997 n. 410, si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81 comma 1 lett. *c)*, del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997
Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RU7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991
Si ricorda che l'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 81 comma 1 lett. *c-bis)*, del Tuir, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni, (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1 lett. *c)*, acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. *c)* e *c-bis)* del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc. con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir.

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con decreto 10 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quello dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991 risultante da apposita valutazione peritale.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma *1-bis*, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RU2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai **righi RU1** e **RU2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. *c)*, comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.
Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redddditi.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Modalità di compilazione della **Sezione I**

Nel **rigo RU1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RU2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.
Nel **rigo RU3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RU1** e quello del **rigo RU2**.
Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo RU3** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RU2** e quello di **rigo RU1**.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RU4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RU3**).
Nel **rigo RU5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RU3** e quello di **rigo RU4**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" **rigo RU10**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RU6**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RU5**.
Nel **rigo RU7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.
Nel **rigo RU8**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RU7** è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RU6** e l'importo di **rigo RU7**.
Se l'importo del **rigo RU7** è superiore a quello del **rigo RU6** indicare nel **rigo RU9** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RU10**, suddivise per ciascun periodo d'imposta le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994**, **1995**, **1996**, **1997** e dalla presente dichiarazione **realizzate entro il 30 giugno 1998**, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel **rigo RU3**.

☞**ATTENZIONE** In merito alle compensazioni e ai versamenti, consultare le istruzioni relative al quadro RX posto nel fascicolo base.

SEZ. II LA RIFORMA DEI REDDITI DIVERSI: IL REGIME TRANSITORIO

Il decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale provvedimento di riforma ha operato la revisione della disciplina dei redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti, di altri strumenti finanziari, nonché di valute e metalli preziosi, ha introdotto nuove norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti, ed ha inserito disposizioni di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti.
Tali nuove disposizioni si applicano, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto, recante le disposizioni di carattere transitorio, alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "*realizzati*" a partire dal 1° luglio 1998. Al riguardo, si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà del titolo e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.
L'effettiva percezione del corrispettivo può verificarsi in parte precedentemente a tale momento come nell'ipotesi di acconti ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento.
Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono percepite, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia percepito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
Secondo tali principi, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997 indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.
Non rientrano nell'ambito della nuova disciplina le plusvalenze e le minusvalenze conseguite per effetto del rimborso di titoli scaduti entro il 30 giugno 1998 anche se il rimborso è ese-

guito successivamente a tale data. Pertanto, le obbligazioni e altri titoli che scadono il 1° luglio 1998 sono suscettibili di generare redditi imponibili secondo le disposizioni recate dalla nuova disciplina.
Sulla base degli stessi principi, i contratti relativi a cessioni a termine di valuta conclusi prima del 1° luglio 1998, ma con cessione successiva al 30 giugno 1998, rientrano nell'ambito applicativo delle nuove disposizioni in quanto le plusvalenze relative a detti contratti sono realizzate al momento della cessione.
Ciò premesso, al fine di limitare gli effetti che la nuova disciplina relativa alla tassazione delle plusvalenze potrebbe produrre anche in considerazione della circostanza che per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamenti italiani, la tassazione era stata sospesa fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino dei redditi di capitale e diversi (per effetto del combinato disposto dell'articolo 7 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla L. 5 novembre 1992, n. 429 e dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito dalla L. 22 luglio 1994, n. 458) è stata prevista una disciplina speciale per le partecipazioni, titoli e diritti, posseduti al 1° luglio 1998.
Tale disciplina ha carattere opzionale e consente al contribuente di adeguare il costo di tali partecipazioni al 1° luglio 1998, assoggettando ad imposta sostitutiva, qualora sia dovuta, con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991, le eventuali plusvalenze maturate a tale data.
A tal fine, è concessa al contribuente la facoltà di determinare il costo o valore di acquisto dei titoli, quote o diritti posseduti al 1° luglio 1998 utilizzando criteri alternativi a quelli ordinari. Detti criteri sono volti a consentire di assoggettare a tassazione i maggiori valori risultanti dall'adeguamento del costo con il medesimo trattamento tributario che gli stessi avrebbero sopportato se i titoli, le quote o i diritti cui afferiscono fossero stati ceduti prima della suddetta data, senza dover procedere ad una effettiva cessione degli stessi.

☞**ATTENZIONE** *I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta in base al regime forfetario (art. 3 del D.L. n. 27 del 1991) mediante gli intermediari autorizzati, avvelendosi della disposizione contenuta nell'art. 14, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 461 del 1997 non sono obbligati all'indicazione dei predetti dati nella presente dichiarazione. La documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta sostitutiva tramite l'intermediario, nonché quella assunta ai fini della determinazione dell'imposta stessa deve essere conservata dal contribuente e deve essere esibita su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.*

Criterio del valore delle partecipazioni al 1° luglio 1998

Mediante l'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998, il comma 6 dell'articolo 14 consente di affrancare le plusvalenze e gli altri redditi diversi maturati fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 461 del 1997 assumendo come costo o valore di acquisto della partecipazione, il valore della partecipazione alla predetta data.
A tal fine, occorre distinguere le ipotesi in cui le partecipazioni, o i diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, siano negoziate o meno in mercati regolamentati e se siano qualificate o non qualificate.

Per le **partecipazioni qualificate, negoziate in mercati regolamentati italiani**, così come definite dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente al 1° luglio 1998, tale criterio consiste nell'assumere, in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese di giugno 1998, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991

Tale modalità di affrancamento si applica anche alle **partecipazioni qualificate e non qualificate**, definite tali dalle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente al 1° luglio 1998, **negoziate esclusivamente in mercati esteri**.

Per le **partecipazioni qualificate e non qualificate, non negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri**, il criterio del valore al 1° luglio 1998 consiste nell'assumere in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata da tali titoli, determinato sulla base delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio approvato prima del 1° luglio 1998, a condizione che le plusvalenze

comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991

Tale disposizione è applicabile anche alle partecipazioni in società di persone, a condizione che siano in regime di contabilità ordinaria; in tal caso si deve fare riferimento all'ultimo bilancio pur se non tecnicamente approvato.

In alternativa, il valore della frazione di patrimonio netto può essere determinato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 in relazione al valore effettivo di mercato del patrimonio della società partecipata, sulla base di una relazione di stima, redatta da soggetti abilitati ivi elencati (soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e nell'elenco dei revisori contabili). Tale relazione deve essere giurata e al redattore si applicano le disposizioni del Codice penale relative ai periti (art. 64 del Codice di procedura civile).
La prevista relazione giurata, anche se redatta su incarico dei soci, deve essere riferita all'intero patrimonio sociale della società partecipata e il valore periziato deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi della società (associazione o ente) relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia. Detta relazione giurata deve esprimere il valore effettivo di mercato della società (e non un valore minimo) e il valore da essa desunto deve essere reso noto ai soci, associati o partecipanti che ne facciano richiesta ai fini dell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'adeguamento del costo al valore effettivo al 1° luglio 1998. In presenza di più relazioni di stima, assume rilevanza quella indicata dalla società nella propria dichiarazione dei redditi.

Soltanto nel caso di partecipazioni in società non residenti, i dati relativi alla perizia e all'estensore devono essere indicati nel presente quadro dal possessore della partecipazione.

Per le **partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati italiani**, così come definite dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997 il criterio del valore al 1° luglio 1998 consiste nell'assumere in luogo dell'originario costo o valore di acquisto il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati nel mese di giugno 1998.

Per la valorizzazione di tali partecipazioni non è dovuto il pagamento dell'imposta sostitutiva in quanto, come anticipato, si tratta di plusvalenze per le quali l'imposta era stata sospesa fino al 30 giugno 1998 e non è richiesta l'indicazione del valore risultante dalla predetta media nella presente dichiarazione. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto quadro RU, compilando esclusivamente il **rigo RU11**, indicando zero nel **rigo RU13** e barrando la casella posta nel medesimo **rigo RU13**.

☞**ATTENZIONE** *I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.*

Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.L. n. 27 del 1991

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla valorizzazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998, devono essere adottati gli stessi criteri stabiliti nel citato D.L. n. 27 del 1991 Pertanto, il contribuente deve applicare il regime analitico calcolando l'imposta sostitutiva nella misura del 25 per cento sulla differenza tra il costo storico di acquisto e il valore al 1° luglio 1998 come sopra determinato per affrancare le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate; mentre può applicare il regime forfetario calcolando l'imposta sostitutiva nella misura del 2 1 per cento sull'intero valore al 1° luglio 1998 come sopra determinato per affrancare le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, salvo che non opti per il regime analitico.

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con decreto 10 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 40 del 18 febbraio 1999.

Qualora sia applicato il regime analitico, anche per opzione, il costo fiscalmente riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato D.L. n. 27 del 1991 può essere adeguato mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat. La rivalutazione tiene conto della variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra la data di acquisto e il 30 giugno 1998, sempreché siano intercorsi non meno di dodici mesi interi.
Nel caso in cui la partecipazione sia stata acquisita anteriormente al 28 gennaio 1991 può essere assunto il costo storico come sopra rivalutato o, in alternativa, il valore di mercato della partecipazione al 28 gennaio 1991 determinato sulla base di un'apposita relazione di stima rivalutato attraverso l'applicazione del predetto correttivo per l'inflazione. In quest'ultimo caso, la relazione di stima, anche se predisposta precedentemente al 1° luglio 1998, deve essere asseverata da uno dei soggetti a ciò abilitati e il valore periziato deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi della società (associazione o ente) relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia.
Inoltre, ai fini dell'individuazione del regime di applicazione dell'imposta sostitutiva in sede di affrancamento, si deve tener conto non solo delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 oggetto di affrancamento, ma anche di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi antecedenti, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, la partecipazione oggetto di affrancamento deve essere considerata qualificata quando sommata a quelle cedute in tale arco temporale rappresenti una percentuale superiore a quelle stabilite dalla norma. In tal caso l'affrancamento deve essere effettuato con il metodo analitico e dall'imposta sostitutiva dovuta può essere scomputata quella corrisposta in base al regime forfetario in occasione delle precedenti cessioni.
Qualora le partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 abbiano a tale data tutti i requisiti per poter essere considerate partecipazioni che se cedute in precedenza potevano consentire la realizzazione di plusvalenze non assoggettate a tassazione ai sensi della disciplina previgente, l'assunzione del criterio del valore al 1° luglio 1998 non è subordinato all'applicazione dell'imposta sostitutiva. A titolo di esempio, quindi, per le partecipazioni non qualificate definite tali secondo il regime previgente, possedute al 1° luglio 1998 per un periodo di tempo superiore a quindici anni, la valorizzazione alla predetta data non implica il pagamento dell'imposta sostitutiva, in quanto dette partecipazioni se fossero state cedute precedentemente avrebbero realizzato plusvalenze in esenzione d'imposta. In questi casi, non è obbligatorio indicare nella presente dichiarazione il valore assunto al 1° luglio 1998.
Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto quadro RU, compilando esclusivamente il **rigo RU11**, indicando zero nel **rigo RU13** e barrando la casella posta nel medesimo **rigo RU13**.

☞**ATTENZIONE** *I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.*

Il criterio del valore al 1° luglio 1998 può essere utilizzato anche per una parte soltanto delle partecipazioni possedute a tale data, rimanendo anche in tal caso applicabile la regola dei dodici mesi sopra ricordata. Qualora le partecipazioni che si intende valorizzare siano state acquisite in epoche diverse, va applicato, ai fini dell'individuazione dei costi delle partecipazioni valorizzate, il criterio previsto dall'art. 81 del Tuir, nella versione previgente. Ai sensi di quest'ultima norma si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite per ultime e, pertanto, ai fini dell'applicazione del regime transitorio, si devono valorizzare per prime quelle acquisite per ultime. Inoltre, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle cessioni effettuate dalla data del 1° luglio 1998, le partecipazioni così valorizzate si considerano acquisite alla data del 1° luglio 1998.
In caso di utilizzo del criterio del valore al 1° luglio 1998 per partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto, si rende applicabile il principio contenuto nella circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette del 10 maggio 1985, n. 16, in base al quale il valore delle partecipazioni deve essere ripartito, in relazione al valore della nuda proprietà e dell'usufrutto così come determinati ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 131 del 1986, facendo riferimento alla data del 1° luglio 1998 ai fini dell'individuazione dei parametri applicabili.

Qualora il maggior valore derivante dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998 sia assoggettato ad imposta sostitutiva sulla base del regime analitico, in quanto ritenuto più conveniente o perché la partecipazione è qualificata, detta plusvalenza:

- va determinata confrontando il valore della partecipazione alla predetta data con il costo fiscalmente rilevante della stessa. Tale costo deve essere calcolato secondo i criteri del D.L. n. 27 del 1991 e, quindi, può essere assunto il costo storico rivalutato attraverso l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto;
- può essere compensata con eventuali minusvalenze effettivamente realizzate fino al 30 giugno 1998 e con le eccedenze di minusvalenze riportate dai periodi d'imposta precedenti indicate nelle dichiarazioni dei redditi (compresa la presente); mentre non assumono alcuna rilevanza le eventuali minusvalenze derivanti dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998.

Criterio del valore al 28 gennaio 1991

Per le partecipazioni possedute alla data del 28 gennaio 1991 in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, nonché del valore risultante dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998 sopra descritto, può essere assunto:

- per i titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso del 1990 dalla borsa valori di Milano o, *in difetto, dalle borse cui i titoli erano negoziati in tale periodo;*
- per titoli, quote o diritti non negoziati, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società rappresentata da tali titoli, quote o diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima di tale data. Si tratta, per una società con esercizio coincidente con l'anno solare, del bilancio al 31 dicembre 1989.

Tale disposizione è applicabile anche alle partecipazioni in società di persone, a condizione che siano in regime di contabilità ordinaria; in tal caso si deve fare riferimento all'ultimo bilancio pur se non tecnicamente approvato.
In alternativa, il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote e diritti può essere determinato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in relazione al valore effettivo di mercato della partecipazione alla data del 28 gennaio 1991 determinato sulla base di apposita relazione di stima. In quest'ultimo caso la relazione di stima, anche se predisposta prima del 1° luglio 1998, deve essere comunque asseverata da uno dei soggetti a ciò abilitati e il valore periziato, unitamente ai dati relativi all'estensore della perizia deve essere necessariamente riportato nella dichiarazione dei redditi della società (ente o associazione) partecipata relativa al periodo d'imposta in corso al 1° luglio 1998.
Per tali partecipazioni il valore al 28 gennaio 1991 come sopra determinato, costituisce il valore delle stesse alla data del 1° luglio 1998 ai fini della determinazione delle plusvalenze (o minusvalenze) realizzate a partire da tale data. L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto quadro RU, compilando esclusivamente il **rigo RU11**, indicando zero nel **rigo RU13** e barrando la casella posta nel medesimo **rigo RU13**.
Per le partecipazioni in società non residenti i dati relativi alla perizia e all'estensore devono essere indicati nel presente quadro dal possessore della partecipazione.

☞**ATTENZIONE** *I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.*

Al riguardo si precisa che il predetto valore al 28 gennaio 1991 non può essere aggiornato mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat; l'adeguamento, infatti, è consentito soltanto a seguito dell'applicazione delle disposizioni relative all'affrancamento di cui al comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 nonché di quelle contenute nel comma 5 del medesimo articolo alle condizioni ivi previste.

Adeguamento del costo delle partecipazioni qualificate sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con decreto 10 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999

Tale criterio, previsto dal comma 5 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 basato sull'adeguamento del costo o valore di acquisto sulla base della variazione dei prezzi al consumo, può essere utilizzato esclusivamente da coloro che pongono in essere cessioni di partecipazioni qualificate a partire dal 1° luglio 1998, ai sènsi della nuova lettera c) dell'art. 81 del Tuir. Esso consiste nell'assumere in luogo del costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al 1° luglio 1998, il costo o valore di acquisto adeguato, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991, mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat. La rivalutazione tiene conto della variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra la data di acquisto e il 30 giugno 1998, sempreché siano intercorsi non meno di dodici mesi interi.

Con riferimento a tale criterio, si precisa che qualora la cessione effettuata successivamente al 1° luglio 1998 abbia ad oggetto una partecipazione non qualificata, il criterio in esame non si applica; qualora, invece, abbia ad oggetto sia partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 sia partecipazioni acquisite successivamente a tale data, il criterio in esame si applica solo relativamente a quelle possedute alla suddetta data e, pertanto, per le partecipazioni acquisite successivamente vanno applicati gli ordinari criteri previsti dal nuovo articolo 82 del Tuir.

L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estermi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione del criterio seguito ai fini della valorizzazione, nonché valori assunti.

Valorizzazione degli altri titoli e attività finanziarie

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), dell'articolo 81 comma 1 del Tuir, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1998, l'articolo 14, comma 10, del D.Lgs. n. 461 del 1997 fissa determinate regole per la valorizzazione di titoli, certificati di massa, valute, rapporti, metalli, strumenti finanziari o crediti detenuti al 1° luglio 1998.
Tale valorizzazione viene effettuata assumendo quale costo o valore di acquisto quello risultante dalla documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili degli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997
Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi divenuti imponibili per effètto delle nuove disposizioni, in luogo di detto costo o valore di acquisto può essere assunto:

- il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di giugno 1998, per titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari e rapporti. negoziati in mercati regolamentati italiani, ovvero quello risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni di borsa aperta del mese di giugno 1998, nel caso in cui gli stessi strumenti finanziari siano negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri. Qualora i titoli o i diritti siano espressi in valuta, è necessario effettuare prima le suddette medie aritmetiche utilizzando gli importi espressi in valuta e, successivamente, convertire in lire l'importo della media; a tal fine, deve essere utilizzato il cambio vigente alla data del 1° luglio 1998;
- il valore al 1° luglio 1998 risultante da apposita stima, che può essere effettuata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero dagli intermediari che possono applicare l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, esclusivamente nel caso in cui si tratti di titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti.

Ai fini del calcolo del suddetto costo o valore di acquisto non sono computati redditi di capitale maturati ma non riscossi.

L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed

esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare gli estremi identificativi dei titoli e delle altre attività finanziarie, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

Dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva

Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere riportato nella presente dichiarazione dei redditi. La relativa imposta deve essere versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo sulla base della medesima dichiarazione.
Tale valore deve essere indicato anche nel caso in cui, applicando le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L n. 27 del 1991 non risulti dovuta alcuna imposta.

I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti

Ai contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 461 del 1997 non è impedito di assumere il valore contabile o effettivo di mercato del patrimonio della società partecipata ai sensi dell'art. 14, commi 6, lett. c, e 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997 In questo caso, dall'imposta sostitutiva dovuta sulla base di tale maggior valore può essere dedotta quella prelevata dall'intermediario il cui importo deve essere riportato nella presente dichiarazione (**rigo RU17**).

Modalità di compilazione della Sezione II

I righi da RU11 a RU20 della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs. n. 461 del 1997, calcolata sulla base del regime analitico.

Nel **rigo RU11**, indicare il totale dei valori assunti a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Nel **rigo RU12**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.
Nel **rigo RU13**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RU11** e quello del **rigo RU12**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza non può essere in alcun modo utilizzata. In tale caso indicare zero nel **rigo RU13.**
Se il risultato è positivo, e dal prospetto contenuto nel **rigo RU10** risultano minusvalenze, nel **rigo RU14**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RU13**).
Nel **rigo RU15**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RU13** e quello di **rigo RU14**.
Le eventuali minusvalenze effettive residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" **rigo RU20**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RU16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RU15**.
Nel **rigo RU17** indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario, anche mediante un intermediario autorizzato.
Nel **rigo RU18**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RU17** è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RU16** e l'importo di **rigo RU17**
Se l'importo del **rigo RU17** è superiore a quello del **rigo RU16** indicare nel **rigo RU19** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RU20**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1994, 1995, 1996, 1997 e dalla Sezione I della presente dichiarazione realizzate entro il 30 giugno 1998 (**Rigo RU10**), che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nei **righi RU3** e **RU13**.

I righi da RU21 a RU25 della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs. n. 461 del 1997, calcolata sulla base del regime forfetario.

Nel **rigo RU21**, indicare il totale dei valori assunti a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Nel **rigo RU22**, indicare l'imposta sostitutiva dovuta ottenuta applicando il 2,1 per cento dell'importo indicato nel **rigo RU20.**
Nel **rigo RU23**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario mediante un intermediario autorizzato.
Nel **rigo RU24**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RU23**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RU22** e l'importo di **rigo RU23**.
Se l'importo del **rigo RU23** è superiore a quello del **rigo RU22** indicare nel **rigo RU25** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Prospetto delle partecipazioni in società estere

Il presente prospetto relativo alle **Partecipazioni in società estere** deve essere compilato soltanto nel caso di partecipazioni in società non residenti. In particolare, indicare il valore periziato e i dati identificativi dell'estensore della perizia e barrare l'apposita casella se, relativamente alle partecipazioni possedute alla data del 28 gennaio 1991, si assume il valore effettivo delle stesse alla predetta data, risultante da apposita perizia giurata.

ATTENZIONE *In merito alle compensazioni e ai versamenti, consultare le istruzioni relative al quadro RX.*

LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Come già anticipato, la riforma della tassazione dei redditi finanziari, che è entrata in vigore il 1° luglio 1998, ha realizzato l'ampliamento della base imponibile, attraverso l'estensione della tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria, nonché l'uniformità del prelievo, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
In particolare, per quanto riguarda le plusvalenze, la riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.
Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c) del Tuir).
Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti), e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.
Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
Alle plusvalenze appartenenti a tale categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.
Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81 comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate - tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio (art. 81 comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81 comma 1 lett. c-ter) e comma 1-ter));
- "contratti derivati" nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1 lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81 comma 1, lett. c-quinquies)).

☞ATTENZIONE *Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente in ragione della categoria alla quale appartengono. A tal fine deve essere compilata la Sez. III del presente quadro.*

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies), il presente quadro deve essere compilato dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 Al riguardo si ricorda che per i rapporti in essere al 1° luglio 1998 la predetta opzione opera di diritto, salvo revoca da parte degli interessati

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lett. da c) a *c-quinquies*) dell'art. 81, comma 1 del Tuir, sono suddividisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.
La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alle lett. *c-bis*) e *c-ter*) del citato art. 81, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81 lett. *c-bis*)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81 lett. *c-ter*)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati

(art. 81 lett. *c-quater)*) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81 lett. *c-quinquies)*).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.
Dalle plusvalenze effettivamente realizzate dal 1° luglio 1998, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni (art. 81 comma 1, lett. c) e *c-bis*) del Tuir), nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi di cui alla lett. *c-ter*) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc. ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. La nuova disposizione stabilisce tuttavia che a detti valori il contribuente deve aggiungere il valore normale dei titoli esenti dal tributo successorio ad essi attribuibile alla data di apertura della successione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lett. b)), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82, nel riprodurre il contenuto del comma 1-bis dello stesso articolo vigente fino alla data del 30 giugno 1998, stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Poiché la soppressione della disciplina contenuta nel citato D.L. n. 27 del 1991 comporta altresì la soppressione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 5, di tale decreto (la quale stabiliva che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, il costo fiscalmente riconosciuto poteva essere rivalutato in base al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano trascorsi almeno dodici mesi), ne deriva che per la tassazione delle plusvalenze secondo la nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere al predetto adeguamento (ad eccezione di quanto è stabilito per il regime transitorio).
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

I decreti ministeriali che accertano il cambio delle valute estere in ciascun mese sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione" la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto come emerge chiaramente anche dal comma 6-*bis* dell'art. 14 del Tuir tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivàti e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81 lett. *c-quater*). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni già esaminate concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. *c-quater*), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali

positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81 comma 1, lett *c-quinquies*), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie, diversamente da quanto previsto per la determinazione delle predette plusvalenze, non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Modalità di compilazione della Sezione III

I righi da RU28 a RU37 della Sezione III-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle *plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate*, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998.

Nel **rigo RU28**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
Nel **rigo RU29**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.
Nel **rigo RU30**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RU28** e quello del **rigo RU29**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto.In tale caso indicare zero nel **rigo RU30** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RU29** e quello di **rigo RU28**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze (indicate nel **rigo RU20**), nel **rigo RU31**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RU30**).
Nel **rigo RU32**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RU30** e quello di **rigo RU31**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" **rigo RU37** suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RU33**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RU32**.
Nel **rigo RU34**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario, anche mediante un intermediario autorizzato, nonchè l'imposta pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5. comma 2. del D.Lgs. n. 461 del 1997 anche mediante un intermediario.
Nel **rigo RU35**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RU34**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RU33** e l'importo di **rigo RU34**.
Se l'importo del **rigo RU34** è superiore a quello del **rigo RU33** indicare nel **rigo RU36** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RU37**, separatamente nei relativi campi, *le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti* dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994**, **1995**, **1996**, **1997** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

I righi da RU38 a RU44 della Sezione III-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati o conseguiti a decorrere dal 1° luglio 1998.

Nel **rigo RU38,** indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché i differenziali positivi e altri proventi.
Nel **rigo RU39**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli

preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RU39** indicare il 75 per cento dell'importo del **rigo RU38**.
Nel **rigo RU40**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RU38** e quello del **rigo RU39**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto.In tale caso indicare zero nel **rigo RU40** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RU39** e quello di **rigo RU38**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I, II-A e III-A, nel **rigo RU41**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RU40**).
Nel **rigo RU42**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RU40** e quello di **rigo RU41**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RU43**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RU42**.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RU44**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994**, **1995**, **1996**, **1997** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

☞**ATTENZIONE** *In merito alle compensazioni e ai versamenti, consultare le istruzioni relative al quadro RX.*

R27 - QUADRO RV - PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE

Il prospetto va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il prospetto relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.
I righi da RV1 a RV10 sono riservati ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione; i righi da RV11 a RV35 ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.
Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri prospetti utilizzando solo i righi da RV11 a RV35.

Righi da RV1 a RV10:

La sezione riguardante i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante da fusione è diverso dal dichiarante.
Nel **rigo RV5, campi 1, 2, 3** e **4**, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.
Nel **rigo RV6, colonne 1, 2** e **3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.
Nel **rigo RV7,** vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nel **rigo RV8,** va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RV9,** va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RV10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Righi da RV11 a RV35:

I dati da indicare in questi righi si riferiscono alla società incorporata o fusa.

Nel **rigo RV15** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.
Nel **rigo RV16** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei **righi da RV17 a RV21** vanno indicati, in **colonna 1** le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RV22,** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RV23,** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RV22, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997
Nel **rigo RV24,** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RV22 e l'importo di rigo RV23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.
Nel **rigo RV25,** colonne 2 e 3, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.
Nei righi da RV26 a RV29 vanno indicati:
- **in colonna 1, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente gli importi ad esse relativi.**

Nei **righi RV30 e RV31,** vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.
Nei **righi RV32 e RV33,** vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.
Nei **righi RV34 e RV35,** vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (col. 1) e il costo (col. 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV34) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RV35).

R28. QUADRO RX - COMPENSAZIONI E PROSPETTO DEI VERSAMENTI

28.1 Generalità

Il quadro RX è composto di tre sezioni:
- la prima relativa all'utilizzo dei crediti delle imposte e delle eccedenze di ritenute;
- la seconda contenente il prospetto dei versamenti effettuati dalla società in relazione alle imposte sostitutive, all'Iva ed all'Irap;
- la terza riguardante la richiesta di rateizzazione.

28.2 Utilizzo dei crediti delle imposte e delle eccedenze di ritenute

Nei **righi da RX1 a RX4**, indicare:
- in **colonna 1**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel **rigo VR4** del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 2**, l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che non viene chiesto a rimborso. Tale importo potrà essere utilizzato in compensazione.

Nel **rigo RX3** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute versate relative al periodo d'imposta 1998. Tale eccedenza comprende:
- quella maturata ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 indicata nel rigo ST22 del Mod. 770/99 se tale modello non è stato presentato separatamente;

- il credito d'imposta ai sensi della L. n. 30 del 1998, indicato nel rigo ST23 del Mod. 770/99 se tale modello non è stato presentato separatamente.

Si precisa che l'importo indicato in colonna 2 può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del del D.Lgs. n 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 i versamenti relativi al 1999, senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
In presenza di richieste di rimborso il contribuente può richiederne l'effettuazione in Euro barrando l'apposita casella posta nel rigo RX5. La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 1 Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

28.3
Prospetto dei versamenti

Vanno indicati in questo prospetto gli estremi dei versamenti riguardanti le imposte sostitutive, l'Iva e l'Irap eseguiti dal contribuente dal 1° gennaio 1998 al momento della presentazione della dichiarazione. Tali estremi sono richiesti al fine di consentire all'Aministrazione finanziaria di correggere eventuali errori di compilazione delle deleghe Mod. F24 o di acquisizione dei dati.
I versamenti relativi a contributi e ritenute non devono essere indicati in questo prospetto anche in presenza di dichiarazioni Mod. 770/99 presentate in forma unificata.
Se i righi a disposizione non sono sufficienti vanno utilizzati più quadri RX numerandoli progressivamente nella casella "Mod. N.

☞**ATTENZIONE** *Devono essere riportati gli estremi della delega Mod. F24 anche quando la delega stessa è presentata "a zero" per effetto di compensazioni.*

Nel **campo 1** indicare il codice concessione o tesoreria.
Nel **campo 2** barrare la casella in presenza di versamenti effettuati in Euro. In tal caso gli importi da indicare nel campo 7 devono essere espressi in unità di Euro.
Nel **campo 3** barrare la casella se il versamento è comprensivo del saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Se i versamenti di saldo sono stati effettuati utilizzando più deleghe modello F24 occorre barrare la casella posta nel campo 3 per tutti i versamenti comprensivi dei predetti saldi. Non è possibile cumulare gli importi dei versamenti comprensivi di tali saldi.
Nel **campo 7** riportare il totale indicato nei modelli F24 o nella modulistica prevista per i versamenti in conto fiscale. Se contestualmente al versamento dei tributi da indicare nel presente prospetto, con tali modelli è stato eseguito il versamento di altri tributi e contributi va comunque, indicato l'importo totale, comprensivo, quindi, degli altri tributi e contributi.
Ai fini della compilazione del rigo RX26, si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 10.1:

R29 - QUADRO RY - PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
L'opzione viene esercitata compilando il presente quadro.
In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione, le altre rate con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.

Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel Quadro RS.
Nel **rigo RY1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Nel **rigo RY2** *vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.*
Nel **rigo RY3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.
Nel **rigo RY4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva.
Nel **rigo RY5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.
Nel **rigo RY6**, colonna 1, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27% sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE" va indicato il numero delle rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella colonna 3, va indicato l'importo della prima rata.
Nel rigo RY7 va indicato l'importo dell'eventuale rata dell'imposta sostitutiva dichiarata nel precedente periodo d'imposta (rigo RY6, col. 3, Mod. 750/RY/98).
Nel **rigo RY8** va indicata la somma degli importi dei righi RY6 ed RY7 **che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al rigo RY9.**
Nel **rigo RY10** *va riportata la differenza tra il rigo RY8 ed il rigo RY9*
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento"
Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro in esame. Il versamento complessivo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione (imposte sostitutive, Irap, Iva) deve essere indicato unicamente nel Quadro RX.

R30 - QUADRO RZ - PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE

Il prospetto va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più prospetti
I righi da RZ1 a RZ13 sono riservati ai dati relativi alla società beneficiaria; righi da RZ14 a RZ49 ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro prospetto utilizzando solo i righi da RZ14 a RZ49.

Righi da RZ1 a RZ13:

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.
Nel **rigo RZ5, campi 1** e **2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); **nei campi 3** e **4**, va indicato, rispettivamente il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.
Nel **rigo RZ6,** la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.
Nel **rigo RZ7,** la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.
Nel **rigo RZ8,** vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.
Nel **rigo RZ9,** va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.
Nel **rigo RZ10, colonne 1, 2 e 3,** vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RZ11, colonne 1, 2 e 3,** vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nei **righi RZ12 e RZ13,** va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Righi da RZ14 a RZ49:

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RZ19** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.
Nel **rigo RZ20** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei **righi da RZ21 a RZ25,** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il codice 1 qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4,** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RZ26** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel **rigo RZ27** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RZ26, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997
Nel **rigo RZ28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RZ26 e l'importo di rigo RZ27 da assoggettare ad imposta sostitutiva.
Nella colonna 2 dei righi da RZ21 a RZ25, va indicata la differenza di cui al rigo RZ19 imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale e nella colonna 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel rigo RZ29, colonne 2 e 3, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.
Nei righi da RZ30 a RZ33 vanno indicati: in colonna 1, le voci del patrimonio netto ai quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o concambio e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente gli importi ad esse relativi.
Nel **rigo RZ34**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei **righi RZ35 e RZ36**, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.
Nel **rigo RZ37** va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei **righi RZ38 e RZ39**, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R31 - MODULO RW

31.1 Generalità

Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 **e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461,** devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 2, comma 1 e art. 5, comma 2). Nel-

l'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria **attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia,** detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione etc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri, interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992).

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste **in tutti i casi** in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso non residenti o in forma diretta, **e indipendentemente** dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato dal **D.M. 8 febbraio 1999**, pubblicato nella **G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1999.**

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli**, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro **ai certificati in serie o di massa o ai titoli** trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

AVVERTENZA: Si segnala che è stata soppressa la norma di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 167 del 1990; per cui, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli obblighi di dichiarazione sussistono anche per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell'Unione Europea nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.
Il presente modulo si compone di tre sezioni:
- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli**, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli,** effettuati attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

31.2 Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni delle presenti istruzioni;
- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es. denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il **codice 1, 2** o **3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni delle presenti istruzioni;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il **1998**, sulla base dei valori di cambio riportati nel **D.M. 8 febbraio 1999**, pubblicato nella **G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1999.**

31.3 Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni delle presenti istruzioni;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni delle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

31.4 Sezione III

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** da, verso e sull'estero, i dati seguenti:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;

- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 8 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

APPENDICE

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quelle del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera *b)* ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Canone di locazione Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:
Rendita catastale abitazione rivalutata del 5 per cento: 900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento: 100.000
Canone di locazione totale: 20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Casi particolari di presentazione della dichiarazione unificata

1) Liquidazione ordinaria: assenza di liquidatore nominato dall'autorità giudiziaria

a) Liquidazione iniziata nel 1998 e in corso al 31 dicembre

Per effetto dell'art. 5 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 22 settembre 1998, se il liquidatore non risulta nominato dall'autorità giudiziaria la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione non deve essere presentata entro quattro mesi dalla nomina, bensì entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione).
Tale dichiarazione, qualora riguardi un arco temporale compreso nell'anno 1998, ma terminato anteriormente al 31 dicembre dello stesso anno, va presentata utilizzando la modulistica del mod. 750/1998, approvata nel corso del 1998. Tale modello va presentato esclusivamente alle agenzie postali, anche in formato PC, ove ne ricorrano i presupposti, (vedere le Istruzioni generali per la compilazione del modello UNICO).
La dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra il giorno successivo alla data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione e il 31 dicembre 1998 deve, invece, essere presentata secondo le modalità e i termini previsti per la dichiarazione unificata, sempreché sussista l'ulteriore obbligo di presentazione di almeno una delle altre tre dichiarazioni che compongono la dichiarazione unificata (IVA, IRAP e sostituti di imposta qualora siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti).

b) Liquidazione chiusa anteriormente al 31 dicembre 1998

Qualora la liquidazione abbia avuto termine nel corso dell'anno 1998, antecedentemente al 31 dicembre dello stesso anno, il periodo d'imposta è da considerare un periodo non coincidente con l'anno solare in quanto concluso anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 1998. Pertanto, anche qualora sussistesse l'obbligo di presentazione di almeno due delle quattro dichiarazioni che compongono il modello UNICO, la dichiarazione dei redditi non va presentata invece in forma unificata. Tale dichiarazione va presentata in modo autonomo, nei termini ordinari e utilizzando il modello approvato nel 1998.
Ne consegue che anche le altre dichiarazioni cui il contribuente è tenuto, vanno presentate autonomamente entro il termine previsto dalla legge per ciascuna di esse.

c) Cessazione dell'attività nel corso del 1998 senza un formale procedimento di liquidazione

Qualora nel corso del 1998 sia avvenuto lo scioglimento di una società di persone senza effettuare la procedura di liquidazione, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1° gennaio data di cessazione deve essere presentata entro il 2 agosto 1999.

2) Liquidazione ordinaria: liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria

a) Liquidazione iniziata nel 1998 e in corso al 31 dicembre

Qualora il liquidatore sia stato nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria nel corso dell'anno 1998, lo stesso deve provvedere alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro quattro mesi dalla stessa. Tale dichiarazione va presentata alle agenzie postali, anche in formato PC utilizzando il mod. 750/1998, approvato nel corso dell'anno 1998.
La dichiarazione relativa al periodo compreso tra il giorno successivo alla data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione e il 31 dicembre 1998 va, invece, presentata in forma unificata, secondo le modalità e i termini previsti per la presente dichiarazione, sempreché sussista l'ulteriore obbligo di presentazione di almeno una delle altre tre dichiarazioni che compongono la dichiarazione unificata (IVA, IRAP e sostituti di imposta qualora siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti).
Esempio:
Una società, la cui deliberazione di messa in liquidazione ha avuto effetto in data 30 settembre 1998, risulta obbligata a presentare anche la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e quella ai fini dell'IRAP per l'anno solare 1998.
Il liquidatore deve provvedere a presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1° gennaio 1998 30 settembre 1998. Tale dichiarazione va compilata utilizzando il mod. 750/1998 e va presentata esclusivamente alle agenzie postali, anche in formato PC entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione. Nel presente esempio i termini di presentazione sarebbero scaduti, quindi, nel

mese di febbraio 1999. Trova, pertanto, applicazione il differimento dei termini di presentazione e la dichiarazione andrà, quindi, presentata entro il 20 luglio 1999 (vedere le "Istruzioni generali per la compilazione del Mod. UNICO").
La dichiarazione relativa al periodo 1° ottobre 1998 31 dicembre 1998 deve essere presentata in forma unificata, entro termini previsti per la presente dichiarazione, sussistendo l'obbligo di presentazione anche della dichiarazione annuale dell'Iva e dell'IRAP

b) Liquidazione chiusa anteriormente al 31 dicembre 1998

Nell'ipotesi in cui, invece, la liquidazione abbia avuto termine antecedentemente al 31 dicembre 1998, valgono le precisazioni fornite in precedenza nel punto 1 alla lettera b).

3) Trasformazione

Nel caso di trasformazione di una società, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, non soggetta all'Irpeg in società soggetta a tale imposta (o viceversa) deliberata nel corso dell'anno 1998, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Tale dichiarazione, se relativa a un periodo d'imposta che ha avuto termine antecedentemente al 31 dicembre 1998, va presentata utilizzando il modello approvato nel corso dell'anno 1998. Tale modello va presentato esclusivamente alla agenzie postali, anche in formato PC (vedere le Istruzioni generali alla compilazione del modello UNICO)
La dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra il giorno successivo alla data in cui ha avuto effetto la trasformazione e il 31 dicembre 1998 va presentato, invece, in forma unificata, secondo le modalità e i termini previsti per la presente dichiarazione, sempreché sussista l'obbligo di presentazione di almeno una delle altre tre dichiarazioni che compongono la dichiarazione unificata (IVA, IRAP e sostituti di imposta qualora siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti).
Esempio:
Società di persone che si è trasformata in società di capitali con effetto 31 ottobre 1998. La dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1° gennaio 1998 31 ottobre 1998, va presentata utilizzando il mod. 750/1998, approvato nel corso dell'anno 1998. Tale dichiarazione va presentata entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto effetto la trasformazione. Nel presente esempio i termini di presentazione sarebbero scaduti, quindi, nel mese di febbraio 1999. Trova, pertanto, applicazione il differimento dei termini di presentazione e la dichiarazione andrà presentata entro il 20 luglio 1999 (vedere le "Istruzioni generali per la compilazione del Mod. UNICO").
La dichiarazione relativa al periodo 1° novembre 1998 31 dicembre 1998 deve essere presentata in forma unificata, entro termini previsti per la presente dichiarazione, sempreché sussista l'ulteriore condizione di presentazione di almeno una delle altre tre dichiarazioni che compongono la dichiarazione unificata.

Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito del comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997
Il predetto importo, ove imputato al conto economico è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze **ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- **il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;**
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, **ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;**
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, **o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;**
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo **relativamente all'anno 1998** deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo **per il 1998, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.** Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione **(lire 5 milioni per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.**

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: **le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.**
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore)

da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Si ricorda che, per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997 per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87 comma 1 lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.
La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16.
Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento.
Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento per gli utili percepiti se derivano dalla distribuzione, di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 **e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996** o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 **e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996**.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi **percepiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998** derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al **15 per cento dei proventi stessi determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.**

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, sui proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4) Credito d'imposta per distribuzione della riserva da regolarizzazione delle scritture contabili.

Il credito di imposta spetta ai soci in misura pari all'imposta sostitutiva relativa alle somme ad essi attribuite qualora quest'ultime derivino dalla riserva da regolarizzazione di cui all'art 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5) Credito d'imposta per l'invio del questionario relativo agli studi di settore

Ai contribuenti che, in proprio o tramite terzi, trasmettono su supporto magnetico i dati richiesti con i questionari finalizzati all'elaborazione degli studi di settore, è riconosciuto un credito d'imposta di lire diecimila, da utilizzare in occasione della presentazione successiva della prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione del questionario summenzionato. Detto credito d'imposta non costituisce componente positivo di reddito, né rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

6) Credito di imposta per le nuove iniziative produttive

Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997 localizzate nelle "aree depresse" del territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno d'inizio di attività e per i due successivi, (cinque per le attività intraprese nei territori compresi nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88), un credito di imposta nella seguente misura:
50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferibile proporzionalmente al reddito di impresa;
50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete;

Detto credito non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. ed è utilizzato per il versamento della corrispondente imposta.
Il credito spetta anche con riferimento alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'art. 5 del Tuir e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria a condizione che tutti i soggetti che partecipano a tali forme abbiano tutti i requisiti sopra elencati. Il credito è attribuito in misura non eccedente lire 5 milioni ai soci o associati in quote proporzionali alle loro partecipazioni agli utili. Per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
Si precisa che il beneficio in questione spetta, indipendentemente dai parametri dimensionali dell'attività (costo complessivo dei beni materiali strumentali, volume d'affari).
Poiché il credito di imposta di cui trattasi è riferito alle nuove iniziative produttive, si deve intendere esclusa dal beneficio ogni forma di subentro o rilevazione di attività d'impresa o artistiche e professionali già avviate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1. lettera *a)*, del D.L. n. 32 del 1995, si intendono per aree depresse:
quelle individuate dalla Commissione delle Comunità Europee, ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b;
quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche;
quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione dell'Unione Europea. Dette aree e i comuni che ricadono nelle zone obiettivi 1, 2 e 5b e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, par. 3, lett. *c)*, del Trattato di Roma sono elencate nell'allegato 6 al decreto del Ministero dell'industria del 25 settembre 1996. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, avente il fine di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni (intese in senso lato economico-territoriale, non in quello ordinamentale-politico dello Stato membro), il cui sviluppo è in ritardo, le disposizioni agevolative si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

Le agevolazioni suddette si applicano ai soggetti che:
avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio

attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; deve trattarsi, cioè, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età all'atto della presentazione della dichiarazione d'inizio di attività;
indipendentemente dall'età e dall'eventuale svolgimento di precedente attività, fruiscono del trattamento d'integrazione salariale il giorno precedente alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, se non sono in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere *a)* e *b)* della L. 23 luglio 1991 n. 223, indipendentemente dall'età e dall'eventuale *svolgimento di precedente attività; si tratta* dei lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti e, inoltre, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità compilate dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 223 del 1991. *Il requisito* dell'iscrizione nelle liste di collocamento e di mobilità deve sussistere fino al giorno anteriore a quello di presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività ai fini Iva;
sono portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla L. 9 *gennaio 1991 n. 9, nel campo della raccol*ta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione e il restauro dei centri storici, per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 *marzo* 1992.
Si ricorda che per le stesse iniziative è concessa, per i medesimi periodi d'imposta, la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive, la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno.

Crediti di imposta per i canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del Tuir ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi; per calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti.
Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto:
di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
- dell'Ilor pagata fino all'anno 1992
*Ai fini del calcolo del credito d'imposta spet*tante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) *il maggior reddito imponibile rideterminato.*

Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Tuir fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti.
Nel caso in cui la società o l'ente siano soci di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.
L'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, **come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997,** prevede una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi maturati su prestiti obbligazionari emessi da società o enti, diverse dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate nei mercati regolamentati o da quote (vedere la voce "Indeducibilità degli interessi passivi" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori

1. Premessa

L'articolo 121-bis del Tuir, introdotto dall'art. 17, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi all'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore.
In particolare, le modifiche attengono al trattamento dei seguenti veicoli:
- autovetture e autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- motocicli di cui all'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992;
- ciclomotori di cui all'articolo 52 del medesimo decreto
Non sono, quindi, interessati dalle modifiche in discorso i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio: biciclette e gondole). Si precisa, inoltre che le nuove disposizioni non interessano comunque le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e ciclomotori costituenti per l'impresa beni di magazzino (anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali, come, ad esempio, le auto*vetture utilizzate dalle concessionarie per sco*pi promozionali).
Il nuovo art. 121-bis del Tuir comprende nel suo ambito applicativo anche gli aeromobili da turismo e le navi e imbarcazioni da diporto. Con riferimento a tali beni, tuttavia, le nuove disposizioni non introducono alcuna novità rispetto a quelle previgenti. Pertanto, le spese di acquisizione e gli altri componenti negativi relativi all'impiego di tali beni restano deducibili per intero solo nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa: come nel caso degli aeromobili da turismo e delle imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione.
Al di fuori di tale fattispecie, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo nonché alle navi e alle imbarcazioni da diporto sono completamente irrilevanti. Analogamente, non assumono rilevanza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di tali beni.
Le nuove disposizioni, per effetto del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 1997 sono entrate in vigore dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e riguardano anche i beni acquistati in periodi d'imposta anteriori, fermi restando gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta in applicazione delle disposizioni previgenti.

2. Regime di deducibilità integrale

Sono deducibili per intero le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di autovetture ed autocaravan di cui alle richiamate lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motocicli e ciclomotori destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si ricorda che devono considerarsi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa veicoli senza quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata (ad esempio, sono tali le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse).
Il regime di deducibilità integrale si applica, altresì, per le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli (autovetture e autocaravan, motocicli e ciclomotori) adibiti ad uso pubblico.
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato da una pubblica amministrazione che attesti tale destinazione.

Il regime in parola si applica, infine, alle spese e gli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Al riguardo, posto che tale destinazione deve essere provata attraverso idonea documentazione (ad esempio, da una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente), si osserva che la condizione temporale si intende verificata nel caso in cui la concessione in uso promiscuo si sia protratta per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro; fermo restando che nel caso di beni acquisiti o ceduti nel corso del periodo d'imposta dovrà aversi riguardo, anziché alla maggior parte del periodo d'imposta del datore di lavoro, alla maggior parte del periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio.
Si precisa, inoltre, che per la verifica della condizione temporale non è necessario che la concessione in uso promiscuo sia avvenuta in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da un unico dipendente.
Per il caso in cui l'utilizzo promiscuo non raggiunga il periodo temporale minimo richiesto, si rinvia alle precisazioni svolte nei successivi paragrafi 3 e 4.

Si ricorda che il regime di deducibilità integrale si applica, al verificarsi delle fattispecie descritte, a prescindere dal volume di cilindrata dei veicoli e senza alcuna limitazione del costo ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio.

3. Regime di deducibilità parziale

Qualora i veicoli indicati (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ovvero adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Per soggetti che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di deducibilità è elevata all'80 per cento.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, stabilisce, inoltre, che il costo sostenuto per l'acquisto ovvero per la locazione anche finanziaria o per il noleggio dei veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale rileva entro determinati limiti massimi.
In particolare, nell'ipotesi di acquisto a titolo di proprietà del veicolo, non si tiene conto della parte del costo che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori. Si precisa che debbono comprendersi nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio: I.V.A. indetraibile).
Così, ad esempio, nel caso dell'acquisto di un'autovettura di costo pari a 50 milioni, l'importo deducibile ai fini fiscali a titolo di ammortamento sarà il cinquanta per cento della quota di ammortamento stanziata nel periodo di imposta riferibile alla parte di costo rappresentato da 35 milioni. Ipotizzando che l'ammortamento sia effettuato nella misura del 25 per cento, pari al coefficiente di ammortamento prevsisto dal D.M. 31 dicembre 1988, l'importo ammesso in deduzione sarà pari a 4.375.000 (cioè al cinquanta per cento della quota di ammortamento riferibile a 35 milioni; infatti: 35.000.000 x 25 per cento x 50 per cento = 4.375.000). È il caso di aggiungere che tale modalità di calcolo della quota deducibile si applica anche nell'ipotesi di ammortamento anticipato ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.
Si ricorda che il suddetto limite di 35 milioni è elevato a 50 milioni per le autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attività di agenzia e rappresentanza di commercio.
Per il caso di veicoli utilizzati in locazione finanziaria viene disposto che non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente alla parte di costo di detti veicoli che eccede i limiti suindicati.
Si precisa al riguardo che il costo rilevante ai fini in questione è quello sostenuto dal concedente e che tale costo, qualora l'IVA afferente i canoni di locazione risulti, ai sensi dell'articolo 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indetraibile per l'utilizzatore, va assunto al lordo dell'IVA assolta dal locatore. Così, ad esempio, ipotizzando che il costo sostenuto dal concedente (comprensivo dell'IVA) per l'acquisto di un'autovettura sia pari a 60 milioni, l'importo deducibile per l'utilizzatore sarà pari al 50 per cento della quota dei canoni corrispondente al rapporto tra il suddetto limite di 35 milioni e il costo sostenuto dal concedente (60 milioni). Nell'esempio ipotizzato, dunque, l'importo deducibile è pari alla metà del 58,33 per cento dei canoni contrattuali.
Nell'ipotesi di veicoli utilizzati a titolo di noleggio o di locazione semplice, la lett. b), del comma 1, del nuovo art. 121-bis del Tuir dispone, altresì, che non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori.
Al riguardo, si precisa che nel caso di contratti di noleggio "full service" (trattasi di quei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula del contratto stesso quali, ad esempio, la manutenzione ordinaria, il pagamento dell'assicurazione, della tassa di proprietà, la sostituzione dell'autovettura in caso di guasto), i canoni suddetti vanno assunti al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie.
A tal fine, dal contratto dovrà risultare specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio riferibile alle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore.
Si precisa che i suindicati limiti (7 milioni per autovetture e autocaravan, 1,5 milioni per i motocicli e ottocentomila per i ciclomotori) sono riferiti ad un periodo di utilizzo dei beni pari a dodici mesi. Nel caso, quindi, in cui il contratto di locazione o di noleggio inizi nel corso del periodo di imposta ovvero nel caso di periodo d'imposta di durata diversa da dodici mesi (sempreché l'utilizzo si protragga per l'intero periodo) dovrà effettuarsi il ragguaglio dei limiti stessi. Così, ad esempio, nel caso di un'autovettura noleggiata per gli ultimi sei mesi nel corso di un periodo d'imposta di durata annuale, il limite massimo su cui applicare la percentuale di deduzione (50 per cento) dovrà essere ridotto a 3,5 milioni.

4. Veicoli concessi in uso ai dipendenti o agli amministratori

Il regime di limitata deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo di tempo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta (ovvero di possesso: vedi punto 2). In questo caso, tuttavia, la parte di spese e altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo al dipendente è deducibile per intero ai sensi dell'art. 62 del Tuir; ciò, anche nel caso in cui l'importo così determinato sia superiore a quello costituente reddito di lavoro per il dipendente a norma dell'art. 48, comma 4, lett. a), del Tuir. Per la deduzione al 50 per cento della restante quota delle spese e degli altri componenti negativi, dovrà tenersi conto anche dei limiti massimi sopraindicati in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o di noleggio. Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo, si renderà deducibile (al 50 per cento, o all'80 per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai suddetti limiti. Così, ad esempio, ipotizzando il caso di un autovettura di costo pari a 60 milioni, concessa in uso promiscuo per quattro mesi nel corso dell'esercizio e ammortizzata con coefficiente del 25 per cento, la parte della quota di ammortamento riferibile ai mesi di utilizzo promiscuo (un terzo di 15 milioni) è deducibile per intero; la restante parte (10 milioni) assume rilievo nei limiti del 58,33 per cento (35:60 = x :100) ed è, quindi, deducibile per un importo pari a 2.916.500 lire (5.833.000 x 50 per cento = 2.916.500).
Con riferimento ai veicoli suddetti concessi in uso promiscuo agli amministratori, la quota di spese e di altri componenti negativi interamente deducibile quale compenso all'amministratore andrà individuata sulla base del valore normale da determinarsi con le regole ordinarie (cfr. art. 9 del Tuir). Naturalmente, nell'ipotesi di concessione per uso esclusivamente personale dell'amministratore, la quota delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti dall'impresa, eventualmente eccedente l'importo costituente compenso per l'amministratore stesso, è integralmente indeducibile.

5. Veicoli con regime di deducibilità parziale e integrale nei vari periodi di imposta

I regimi di deducibilità integrale o parziale, devono essere applicati, esercizio per esercizio, sulle singole quote di ammortamento e, pertanto, se in un esercizio il veicolo viene concesso in uso promiscuo al dipendente, la quota di ammortamento trova pieno riconosci-

mento; viceversa, se in un successivo esercizio il veicolo non è destinato ad un utilizzo per cui è ammessa la deducibilità integrale delle spese ad esso afferenti, la quota di ammortamento sarà soggetta alle limitazioni sopra esaminate (vedi punto 3).

6. Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze ai fini della determinazione del reddito di impresa

Ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

7. Criteri per l'applicazione dell'articolo 67, comma 7, del Tuir

Il comma 3 dell'articolo 121-bis del Tuir dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67 del Tuir, il costo dei veicoli assoggettabili nel periodo d'imposta al regime di deducibilità parziale, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.
Pertanto, agli effetti del plafond di calcolo previsto da tale norma va assunto per detti beni il costo massimo fiscalmente rilevante ridotto al 50 per cento; conseguentemente, nel caso di un'autovettura il cui costo sia pari a 40 milioni, il costo rilevante ai fini del suddetto plafond deve essere assunto entro il limite di 17.5 milioni; analogamente, nel caso di un autovettura di costo pari a 30 milioni, l'importo rilevante è 15 milioni.
Per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, invece, la deduzione delle spese di manutenzione deve essere effettuata sulla base dei diversi limiti previsti dalla norma in esame.
Va inoltre precisato che le spese di manutenzione, riparazione, ecc. afferenti i veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale devono essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre spese della specie riguardanti la generalità dei beni ammortizzabili (ivi compresi i veicoli soggetti al regime di deducibilità integrale). L'importo di dette spese distintamente rilevato concorrerà nella misura del 50 per cento alla formazione dell'ammontare massimo deducibile nell'esercizio (cinque per cento del plafond) e dell'eccedenza deducibile per quinti nei successivi esercizi.
Si ricorda infine che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma 7 dell'art. 67 i compensi periodici pattuiti per la manutenzione dei veicoli assoggettabili al regime di deducibilità limitata sono ammessi in deduzione nell'esercizio di competenza nei limiti del 50 per cento, o dell'80 per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio, e il costo dei veicoli stessi non concorre, alla determinazione del plafond.

8. Criteri di deduzione delle spese sostenute per l'utilizzo di veicoli non disciplinati dall'articolo 121-bis del Tuir

I criteri di deduzione indicati nell'art. 121-bis del Tuir trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei beni ivi indicati. Tra questi non sono compresi gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone o cose (immatricolati sub lett. c), comma 1, dell'art. 54 del nuovo codice della strada).
Le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non indicati nell'articolo 121-bis del Tuir, sono, in via di principio, integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano esclusivamente ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi.
In caso di immatricolazione sub lett. c), comma 1, del citato art. 54 va precisato che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili integralmente se l'autoveicolo al quale esse afferiscono è effettivamente ed oggettivamente destinato al trasporto promiscuo di persone e cose.
Al fine di verificare la sussistenza dell'anzidetta condizione va fatto riferimento alla superficie dell'abitacolo dell'autoveicolo stesso.
La suddetta condizione può ritenersi soddisfatta, per gli autoveicoli diversi da quelli dotati di pianale di carico esterno all'abitacolo, quando l'abitacolo dello stesso sia riservato, almeno per la metà della sua superficie, in modo permanente al trasporto di cose.
Pertanto, ad esempio, si considerano destinati al trasporto promiscuo gli autoveicoli sprovvisti dei sedili posteriori idonei a trasportare persone, ovvero, benché dotati di sedili posteriori, la residua superficie dell'abitacolo di estensione, comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente riservata al trasporto di cose.
Mancando tali parametri, le spese e gli altri componenti negativi riferibili ai suddetti autoveicoli sono deducibili sempreché non ricorrano le ipotesi di assoggettamento al regime di deducibilità integrale considerate al precedente punto 2 nelle predette misure del 50 per cento e dell'80 per cento.

9. Decorrenza delle nuove disposizioni

Come si è detto, le disposizioni recate dal nuovo art. 121-bis del Tuir si rendono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1997 e interessano non solo i veicoli il cui utilizzo a titolo di proprietà ovvero a titolo di locazione anche finanziaria o di noleggio inizi in tale periodo d'imposta, ma anche i veicoli il cui utilizzo sia iniziato precedentemente.
Al riguardo, si precisa, con specifico riferimento ai veicoli (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) assoggettabili, nel nuovo assetto normativo, al regime di deducibilità parziale, che la determinazione degli importi ammessi in deduzione secondo le nuove regole a titolo di ammortamento ovvero a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non è influenzata dall'ammontare eventualmente già dedotto a tale titolo nei precedenti periodi di imposta.
Conseguentemente, nel caso, ad esempio, di un'autovettura il cui costo di acquisto sia stato pari a 30 milioni e per la quale siano state già dedotte in base al previgente regime fiscale quote di ammortamento pari complessivamente a 20 milioni, l'applicazione delle nuove regole comporta semplicemente la riduzione al 50 per cento delle ulteriori quote di ammortamento ammesse nonché degli altri componenti negativi afferenti il suo utilizzo. Analogamente, nel caso di un'autovettura di costo superiore al limite dei 35 milioni (ovvero dei 50 milioni per gli esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio), l'applicazione delle nuove regole comporta l'irrilevanza della parte delle ulteriori quote di ammortamento proporzionalmente riferibile al costo eccedente detto limite (vedi paragrafo 3).

Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 85, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento

L'art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti .Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati o assegnati ai soci anche in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione è escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi di imposta

successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione.
Si precisa, inoltre, che in caso di cambiamento della destinazione territoriale degli investimenti agevolati ai sensi del citato comma 85, legge n. 549 del 1995, tale operazione deve considerarsi ugualmente equiparata ad un atto di cessione; in tal caso occorre assumere il valore normale del bene da determinare in riferimento al momento del trasferimento dello stesso.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applicava il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67 comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Mod. 770

Il Mod. 770 può essere suddiviso in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una delle parti sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.
La prima deve contenere necessariamente:
- il modello base con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante;
- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione;

Può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.

La seconda parte della dichiarazione, predisposta da un altro soggetto, contiene, invece, soltanto il modello base e i restanti quadri predisposti da quest'ultimo.
Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Ciascun soggetto deve indicare, nel riquadro relativo alla presentazione della dichiarazione, quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale. Deve, altresì, riportare il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale.
In tal modo:
- la dichiarazione trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera A da inserire nell'apposito spazio) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera B da inserire nell'apposito spazio) che trasmette o consegna, gli elenchi che integrano la prima dichiarazione. Nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno comunque indicati tutti i quadri che compongono la dichiarazione.

Non è consentito l'invio separato di dichiarazioni diverse da quelle del sostituto d'imposta. Non è, pertanto, possibile inviare, nell'ambito della dichiarazione unificata, separatamente la dichiarazione ai fini dei redditi da quella ai fini dell'IVA.

Disciplina delle società non operative

1. Generalità

La disciplina delle società non operative, di cui all'art. 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stato modificato dall'art. 3, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le modifiche introdotte incidono, fra l'altro sull'ambito soggettivo della disciplina stessa (la cui applicazione viene estesa anche alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice), sui criteri di individuazione delle società non operative e, inoltre, sulle modalità di determinazione del reddito imponibile minimo. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996.
Sono definite società non operative le società e gli enti che, ove ricorrano i presupposti di carattere oggettivo, rivestano una delle seguenti forme giuridiche: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir (società di armamento e società di fatto), società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. A tali soggetti si applica la suddetta disciplina indipendentemente dal regime contabile adottato.
Sono esclusi dalla disciplina delle società non operative:
1) i soggetti ai quali per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali, come, ad esempio:
- le società finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 1993;
- i Centri autorizzati di assistenza alle imprese e ai lavoratori dipendenti e pensionati cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991;
- le società sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti professionisti, sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- le società per azioni costituite da enti locali territoriali di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

2) soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.
Si precisa che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attività quello in cui è stata svolta l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale. Pertanto, non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività:
- quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. In proposito si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente. Va, altresì, considerato periodo di normale svolgimento dell'attività quello relativo ad un esercizio di durata inferiore a quella stabilita nell'atto costitutivo a causa di modifiche che interrompono la durata dell'esercizio medesimo senza incidere sul tipo di attività svolta, come avviene, ad esempio, nei casi di trasformazione, fusione e scissione;
- quelli successivi al primo periodo d'imposta qualora la società, in tali periodi, non abbia ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale ad esempio perché: la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta - per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore -, non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; viene svolta esclusivamente una attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.

Si fa presente, inoltre, che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attività anche quello in cui la società ha affittato o concesso in usufrutto l'unica azienda posseduta ovvero ha affittato i terreni agricoli di proprietà;
3) i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta coincidente con l'apertura della partita I.V.A., a prescindere dall'inizio dell'attività produttiva;
4) le società in amministrazione controllata o straordinaria, relativamente ai periodi di imposta interessati da tali procedure;
5) le società e gli enti cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani;
6) le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
7) le società con un numero di soci non inferiore a 100.
Sono, inoltre, escluse dalla disciplina in esame le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato, le società consortili, le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Il verificarsi dei casi di esclusione sopra elencati comporta la non applicazione della normativa concernente le società non operative,

senza pertanto che occorra a tal fine fornire la prova contraria prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994.
Si ricorda che le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta possono fruire, ricorrendone le condizioni, della disciplina di scioglimento agevolato di cui ai commi 38 e seguenti dello stesso art. 3 della legge n. 662 del 1996, deliberando lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedendo la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2456 del cod. civ., *entro un anno dalla dellibera di* scioglimento.
Ne discende, che le società interessate al suddetto scioglimento sono soggette, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina delle società non operative in riferimento ai periodi d'imposta antecedenti lo scioglimento stesso (sempre che, beninteso, la società non si trovi nel primo periodo d'imposta).
Si precisa, inoltre, che la disciplina delle società non operative si applica *sia ai soggetti* che svolgono la loro attività in regime di contabilità ordinaria, sia a soggetti che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.
Sono qualificate come non operative le società che hanno conseguito un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, inferiore alla somma degli importi che risultano applicando:
a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lett. c), del TUIR, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare ovvero alla demolizione, escluse le unità da di porto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50), anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

I componenti da considerare ai fini della verifica dell'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, sono quelli desumibili dal conto economico.
In particolare, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, occorre tener conto:
a) per i ricavi, della somma degli importi risultanti dalle voci 1 e 5 dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del cod. civ., e, cioè:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- altri ricavi e proventi, compresi i contributi in conto esercizio;

b) per gli incrementi di rimanenze, della somma delle variazioni positive delle voci 2, 3 e 11 e cioè:
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Al riguardo si fa presente che l'ammontare delle predette voci va assunto quale risulta dal conto economico anche quando il relativo importo deriva dalla somma algebrica di sottovoci con opposto segno algebrico.
Per le società e gli enti non residenti che svolgono attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione si deve tener conto dei soli ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, conseguiti dalla stabile organizzazione.
c) per i proventi, i soggetti tenuti a redigere il *bilancio secondo lo schema previsto dall'articolo* 2425 del cod. civ. devono tener conto di quelli che nel conto economico vanno indicati alle C15 e C16. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole stabilite dal D.Lgs. n. 87 del 1992 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, rilevano gli importi risultanti dalle voci 10, 20, 30, 40 e 70.
Per i soggetti esonerati alla redazione del bi*lancio ai fini fiscali il valore dei ricavi*, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Le società commerciali di persone che affittano terreni agricoli devono fare riferimento al canone risultante dal conto economico ovvero, qualora non siano tenute alla redazione del bilancio, a quello risultante dalla contabi*lità semplificata*.
Per quanto riguarda l'individuazione dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) del TUIR, occorre fare riferimento alle azioni, alle quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché alle obbligazioni ed agli altri titoli in serie o di massa che devono essere presi in considerazione sia se costituiscono attivo circolante, sia se costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
In proposito, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo D.Lgs n. 127 del 1991, tali beni sono allocati, come immobilizzazioni finanziarie, nei seguenti punti dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.

- B, III, 1) - partecipazioni;
- B, III, 3) - altri titoli;
- B, III, 4) - azioni proprie;

ovvero come attivo circolante, nei seguenti punti del predetto schema di stato patrimoniale:
- C, III, 1), 2), 3) e 4) - partecipazioni;
- C, III, 5) - azioni proprie;
- C III, 6) - altri titoli.

Con riferimento alle azioni proprie, si rileva che, anche se si tratta di titoli richiamati dall'art. 53 del TUIR, esse, ai sensi dell'art. 2357-ter del c.c. non danno diritto all'utile che è attribuito proporzionalmente alle altre azioni e, pertanto, non essendo idonee a produrre proventi, non rilevano ai fini in esame.
Per quanto riguarda le quote di partecipazioni in società di persone va evidenziato che esse, non essendo ricomprese fra i beni indicati nell'art. 53 comma 1, lettera c), del TUIR, sono rilevanti ai fini della disciplina in esame come altre immobilizzazioni su cui si applica la percentuale del 15 per cento, sempreché evidentemente costituiscano immobilizzazioni finanziarie.
Si precisa, inoltre, che, con riferimento al valore dei crediti, rientrano nella base di computo i crediti derivante da operazioni di finanziamento. Non devono essere inclusi nel computo in esame i depositi bancari, in quanto i medesimi costituiscono disponibilità liquide e, come tali, vanno indicate nell'attivo circolante al punto IV, 1.
Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Ne discende che, ai fini della disciplina in esame, non si tiene conto dei crediti, in quanto gli stessi non emergono da tali scritture contabili.
Per quanto riguarda la determinazione del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'articolo 8-bis, *comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del* 1972, anche in locazione finanziaria, stante il tenore letterale della norma occorre tener conto, oltre che dei beni immobili costituiti da terreni e fabbricati, anche dei già menzionati beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Stante il tenore letterale della norma, ai fini di cui trattasi, rilevano soltanto i beni acquisiti in locazione finanziaria e non anche quelli in lo*cazione, in comodato o presi a noleggio*.
In particolare, tali beni emergono, come immobilizzazioni materiali, dalle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.

- B, II, 1) - i terreni e i fabbricati;
- B, II, 4) - i beni di cui al citato art. 8 bis.

Per i soggetti esonerati dalla redazione del bi*lancio ai fini fiscali, il valore dei beni e delle* immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Rientrano nella voce "altre immobilizzazioni" gli impianti e i macchinari (B, II, 2)), nonché le attrezzature industriali e commerciali (B, II, 3)) e gli altri beni di cui alla voce B, II, 4), diversi dalle navi, alle quali si applica la percentuale del 15 per cento.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 30 in esame, ai fini della determinazione del valore dei beni, trova applicazione l'articolo 76, comma 1, del TUIR; (quindi il costo dei beni ammortizzabili va assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi), per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto, mentre per quelli per i quali sia stata esercita l'opzione di riscatto va assunto, quale valore di riferimento, il prezzo di riscatto.
Per quanto riguarda le attività finanziarie, diverse da quelle indicate nell'art. 53, comma 1, lettera c) del TUIR (come ad esempio le partecipazioni in società personali), va precisato che esse rilevano ai fini in esame solo se

costituiscono immobilizzazioni. Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si precisa che, ai fini in questione, devono ritenersi suscettibili di produrre ricavi o proventi sia quelle rappresentate da veri e propri beni (diritti di brevetto, concessioni, licenze etc. .) sia quelle rappresentate da costi ad utilità pluriennale (quali, ad esempio, l'avviamento, i costi di impianto e di ampliamento, le spese di pubblicità etc. .). A questo ultimo riguardo l'ammontare da assumere ai fini dell'aplicazione delle percentuali previste dalla norma in esame é quello al netto degli importi già dedotti in precedenti esercizi.
Sono da considerare tra le altre immobilizzazioni anche beni strumentali di valore inferiore al milione.
Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R n. 600 del 1973.
Per quanto riguarda sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali, si precisa che vanno comunque escluse quelle "in corso" in quanto le medesime si trovano in una fase non idonea a produrre alcun tipo di provento. Analogamente non rilevano, ai fini in esame, "gli acconti"

2. Modalità di calcolo

Per verificare se la società è da considerare, o meno, non operativa occorre mettere a raffronto l'ammontare compessivo dei ricavi, dei proventi e dell'incremento delle rimanenze con quello risultante dalla somma degli importi ottenuti dall'applicazione delle previste percentuali al valore dei beni indicati nel comma 1 del citato art. 30, lett. a), b) e c).
A tal fine i ricavi, proventi e gli incrementi di rimanenze nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Nel caso in cui un bene non sia stato posseduto per l'intera durata dell'esercizio il suo valore dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Analogamente nel caso in cui l'esercizio abbia durata inferiore o superiore all'anno dovrà essere operato il ragguaglio all'anno.

3. Determinazione del reddito imponibile minimo

Il reddito imponibile minimo che, salva la prova contraria, deve essere dichiarato dalle società non operative si presume non inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai già menzionati valori delle categorie di beni posseduti nell'esercizio, delle percentuali dello 0,75 per cento (sul valore dei beni indicati nell'art. 53, comma 1 lettera c), del Tuir anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie aumentato del valore dei crediti), 3 per cento (sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, letterra a), del D.P.R.n. 633 del 1972) e del 12 per cento (sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni).
Infine, si fa presente che, in luogo della compilazione del prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo, il soggetto interessato può predisporre e conservare una attestazione, redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara di possedere i requisiti per essere considerato società operativa sulla base di quanto disposto dall'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la stessa autocertificazione può essere resa per dichiarare di non possedere i requisiti previsti dalla menzionata disposizione e, conseguentemente in quanto società non operativa di applicare la disciplina di cui al comma 3 della disposizione medesima. In tal caso deve essere barrata l'apposita casella posta nel rigo RP26.
In conformità a quanto già precisato nella circolare n. 140/E del 15 maggio 1995, si ribadisce che la disciplina delle società di comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.

4. Perdite dell'esercizio e degli esercizi pregressi

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo come sopra determinato.
In conseguenza dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma alle società in nome collettivo e in accomandita semplice - le quali, ai fini Irpef, imputano il reddito o la perdita ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno di essi la locuzione "perdite di esercizi precedenti" riguarda tutte le perdite pregresse d'impresa in contabilità ordinaria conseguite dai soci, incluse, anche quelle eventualmente derivanti dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale autonoma del socio o quelle derivanti dalla partecipazione a società di persone, anche se considerate "operative"
Conclusivamente, le perdite di esercizi precedenti, risultanti dal relativo prospetto, possono essere portate in diminuzione soltanto per la parte eccedente il totale delle quote di reddito "minimo" determinate secondo le indicazioni già fornite. Eventuali perdite dell'esercizio (evidenziate, ad esempio, nel quadro F o G ovvero nello stesso quadro H con riferimento alla partecipazione in altre società di persone) possono, invece, essere computate in diminuzione del reddito imputato al socio.

5. Prova contraria

Gli uffici delle imposte possono rettificare il reddito qualora lo stesso sia stato dichiarato in misura inferiore a quella stabilita dalla normativa in esame anche mediante l'applicazione della procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice.
A pena di nullità dell'accertamento, gli uffici devono richiedere al contribuente, anche per lettera raccomandata, chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1 del medesimo art. 30. I motivi non addotti nelle risposte non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento.
Analogamente a quanto previsto nelle altre ipotesi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche per gli accertamenti effettuati nei confronti delle società non operative per determinare il maggior reddito rispetto a quello dichiarato, gli uffici procederanno all'iscrizione provvisoria a ruolo del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.
La prova contraria, che può essere fornita dal soggetto per vincere la presunzione di non operatività, deve essere sostenuta da riferimenti ad oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di incrementi di rimanenze di ammontare almeno pari a quello presunto, il cui raggiungimento è richiesto perchè la società possa essere esclusa dalla disciplina in esame.
La prova contraria può essere fornita ogni qualvolta si verifichino situazioni di carattere straordinario da cui scaturiscono conseguenze obiettivamente riscontrabili, non suscettibili di valutazioni soggettive.
In base a tali principi si può affermare, ad esempio, che costituisce valida prova contraria:

- la circostanza, obiettivamente provata, che una società non abbia potuto conseguire maggiori ricavi, incrementi di rimanenze o proventi a causa di una crisi di settore che assume carattere straordinario. Naturalmente il contribuente deve altresì dimostrare che, in assenza di detta situazione di carattere straordinaria, avrebbe conseguito un ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non inferiore a quello presunto (facendo, ad esempio, riferimento all'ammontare degli stessi risultante dai bilanci relativi agli esercizi nei quali non sussisteva la situazione di crisi);
- la circostanza che una società finanziaria abbia conseguito minori proventi a causa della mancata distribuzione di dividendi da parte delle società controllate interessate, ad esempio, da crisi di settore, sempreché, naturalmente, si possa presumere che sarebbero stati, altrimenti, distribuiti dividendi il cui conseguimento avrebbe consentito alla società controllante di raggiungere il limite dei proventi presunti;
- la circostanza che la società abbia subito un furto che ha inciso in misura rilevante sulla entità delle rimanenze finali o sui ricavi in misura tale da impedire il raggiungimento del limite dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi minimi presunti.

Dual income tax (DIT)

1. Premessa

Con l'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo è stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo.

Con il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese" il Governo ha dato attuazione ai principi direttivi contenuti nella legge delega sopra indicata, disciplinando la nuova forma di agevolazione -definita, per brevità, "DIT"-, che si applica a quei soggetti che provvedono a capitalizzarsi in modo duraturo. La predetta capitalizzazione rileva se effettuata mediante apporti permanenti di denaro ovvero tramite la rinuncia alla distribuzione degli utili conseguiti; in tal caso, la riduzione dell'aliquota IRPEF al 19 per cento, si applica sulla parte del reddito imponibile corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento del capitale investito.

2. Ambito soggettivo di applicazione

I beneficiari delle disposizioni agevolative previste dalla DIT, per quanto d'interesse del presente modello di dichiarazione sono i seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) società in nome collettivo;
b) società in accomandita semplice.
Inoltre, per effetto del combinato disposto del comma 2, dell'art. 5 del decreto legislativo in esame e del comma 3, dell'art. 5 del TUIR, rientrano nell'ambito delle disposizioni agevolative anche:
c) le società di armamento;
d) le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
I soggetti indicati nelle predette lettere a), b), c) e d), per poter fruire dei benefici della DIT devono aver tenuto la contabilità ordinaria, anche a seguito di opzione irrevocabile.
In particolare, tale previsione normativa risulta soddisfatta nell'ipotesi in cui:
a) il soggetto abbia tenuto la contabilità ordinaria in quanto ha superato i seguenti limiti di ricavi di cui all'art. 53 del TUIR:
360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
b) il soggetto abbia tenuto la contabilità ordinaria a seguito di opzione irrevocabile per detto regime.
La "*opzione irrevocabile*" prevista nel menzionato dettato normativo va intesa, come peraltro emerge dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo, alla stregua di una opzione avente carattere permanente.

3. Esclusioni dall'ambito soggettivo di applicazione

Sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della DIT i soggetti sottoposti alle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 125 del TUIR.
Si precisa, altresì, che sono esclusi dalla possibilità di avvalersi delle disposizioni agevolative, i soggetti sottoposti a concordato fallimentare, posto che detta procedura è finalizzata alla chiusura di un fallimento già dichiarato.
Le imprese sottoposte alla liquidazione ordinaria, alla procedura di amministrazione controllata di cui al titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n.267 nonché al concordato preventivo con o senza cessione dei beni, rientrano nel novero di quelle ammesse alla agevolazione.
Trattasi, infatti, di procedure finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica allo scopo di evitare l'instaurarsi di procedure concorsuali.

4. Contenuto della disposizione agevolativa

L'agevolazione per le società di persone residenti nel territorio dello Stato, (o meglio per i soci persone fisiche delle predette società di persone) si concretizza in un assoggettamento separato ad imposizione sui redditi con l'aliquota del 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa dichiarato corrispondente alla "remunerazione ordinaria del capitale investito"
Gli elementi necessari per la quantificazione della parte di reddito assoggettabile all'aliquota ridotta sono:
a) la variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
b) la remunerazione ordinaria, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, da applicarsi alla variazione in aumento del capitale investito di cui al precedente punto a).

5. La variazione in aumento del capitale investito

In ordine alla "variazione in aumento del capitale investito" si fa presente che questa è costituita dalla differenza positiva tra:
a) gli incrementi derivanti da:
- conferimenti in denaro ad esclusione di quelli indicati nelle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in esame;
- accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1 n. 4 del codice civile;

e
b) i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a qualsiasi titolo, ai soci.

5.1 Incrementi del capitale investito derivanti da conferimenti in denaro

5.1.1 Individuazione degli incrementi

Relativamente agli incrementi derivanti da conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro; restano esclusi, pertanto, quelli effettuati in natura.
Tra i conferimenti in denaro vanno compresi, ad esempio:
i versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale;
i versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci, con esclusione quindi dei finanziamenti erogati dagli stessi che costituiscono debiti per la società, anche se per essi non sono dovuti interessi;
i versamenti dei soci per soprapprezzo quote e i versamenti a titolo di interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove quote.

Ai fini degli incrementi in argomento "restano escluse le rinunce ai crediti effettuate dai soci."

Si precisa inoltre che laddove l'incremento del capitale investito sia effettuato mediante un conferimento di azienda (o di ramo di azienda), ancorché quest'ultima, nei suoi elementi dell'attivo, contenga delle somme di denaro, il conferimento relativo alla componente denaro non configura incremento del capitale rilevante ai fini DIT. Infatti, il conferimento di azienda è da considerarsi nel suo complesso quale conferimento in natura, atteso che l'azienda costituisce una "universitas" di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici diretti a consentire l'esercizio dell'attività d'impresa.
Per lo stesso motivo, in ipotesi di fusione con cambio di quote, l'aumento del capitale della società incorporante o di quella risultante dalla fusione, commisurato al patrimonio della società fusa o incorporata che contenga nei propri elementi dell'attivo somme di denaro, non rileva quale incremento di capitale investito ai fini DIT.

5.1.1.1 Casi particolari di non rilevanza dei conferimenti in denaro

La variazione in aumento che residua dopo aver effettuato le riduzioni indicate nell'art. 2 e nell'art. 3, comma 2, di cui si dirà nel prosieguo, non ha altresì effetto fino a concorrenza:
a) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi previste;
b) dei conferimenti in denaro provenienti dai soggetti domiciliati in paesi indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998 e 16 dicembre 1998.
Relativamente alla lett. a), si sottolinea che l'obbligo -da parte del soggetto che intende fare valere i conferimenti in denaro ricevuti da soggetti non residenti- di ottenere il parere favorevole ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (cosiddetto "RULING"), riguarda esclusivamente i conferimenti di denaro provenienti da soggetti non residenti, domiciliati in stati diversi da quelli che verranno analizzati a commento della lett. b).
Si tratta, di soggetti domiciliati in paesi con i quali vigono convenzioni per lo scambio di informazioni.
Il conferimento erogato dal soggetto non residente non rileva quale incremento del capitale investito ancorché lo stesso sia controllato da un soggetto residente che non ha alcun rapporto di partecipazione con il soggetto beneficiario del conferimento stesso.

La lett. b) dispone che la variazione in aumento del capitale investito deve essere ridotta dei conferimenti in denaro provenienti dai soggetti domiciliati in paesi indicati nel decre-

to ministeriale 4 settembre 1996, come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998 e 16 dicembre 1998. Tale formulazione normativa va correttamente intesa nel senso di neutralizzare, ai fini DIT, i conferimenti fatti da "soggetti non domiciliati" nei paesi indicati nel predetto decreto ministeriale che individua gli Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni In particolare, i menzionati paesi diversi da quelli indicati nel predetto decreto ministeriale sono quelli per i quali non vigono convenzioni per lo scambio di informazioni, ivi compresi quelli con regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 24 aprile 1992 (cosiddetti "paradisi fiscali").

5.1.2 Momento di rilevanza degli incrementi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del provvedimento in esame i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento; ne consegue che gli stessi concorrono alla formazione dell'incremento in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati.
Con riguardo ai periodi d'imposta successivi a quello in cui il conferimento di denaro è stato effettuato, il conferimento stesso continua ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per il suo intero ammontare.

5.2 Incrementi del capitale investito derivanti da accantonamenti di utili a riserva

5.2.1 Individuazione degli incrementi

Il comma 4 dell'art. 1 del provvedimento in esame prevede espressamente l'esclusione della rilevanza ai fini della DIT dei soli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (cosiddetto "equity method") in applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 4), del codice civile. Pertanto, laddove alla formazione dell'utile d'esercizio accantonato a riserva abbiano concorso plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il predetto metodo, la quota di utile derivante da tale plusvalenza, ancorché accantonata a riserva, non rileva ai fini della variazione in aumento del capitale investito.
Ad eccezione di tale ipotesi, tutti gli altri accantonamenti a riserva, sia disponibile che indisponibile, dell'utile d'esercizio, effettuati in sede assembleare, rilevano ai fini dell'incremento del capitale investito.
Le riserve del patrimonio netto interessate da tali accantonamenti di utile sono, ad esempio:

- riserva statutaria o straordinaria;
- riserva per ammortamenti anticipati ex art. 67 del TUIR;
- riserva ex art. 55, comma 3, lett b) del TUIR.

L'accantonamento di utili a riserva per contributi e liberalità ex. art. 55 del TUIR, rileva esclusivamente se effettuato con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1998.

5.2.2 Momento di rilevanza dell'incremento

Gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale tali riserve si sono formate. L'utile dell'esercizio 1997 rileverà, quale incremento di capitale ai fini DIT, a partire dal primo giorno dell'esercizio 1998.
Con riguardo agli esercizi successivi, i predetti accantonamenti di utile continuano ad avere rilevanza, ai fini dell'incremento del capitale investito, per l'intero importo.

5.3 Decrementi del capitale investito derivanti dalla riduzione con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci del patrimonio netto.

5.3.1 Individuazione dei decrementi

Tra i decrementi rilevanti ai fini della determinazione della variazione del capitale investito, si comprendono:
la distribuzione ai soci di riserve comunque costituite;
la riduzione del capitale sociale con conseguente attribuzione dello stesso ai soci o ai partecipanti;
la riduzione, con contestuale attribuzione ai soci delle voci di patrimonio netto assimilate al capitale sociale, quali ad esempio:
- la riserva per "sovrapprezzo quote";
- la riserva "per interessi di conguaglio" versati dai sottoscrittori di nuove quote;
- la riserva "per versamenti di denaro a fondo perduto" o "in conto capitale" eseguiti dai soci;

Tutti decrementi sopra indicati costituiscono diminuzioni del capitale investito ai fini della DIT, sia se effettuati mediante versamento di denaro, sia se effettuati mediante l'assegnazione di beni.

5.3.2 Momento di rilevanza del decremento

Le riduzioni del patrimonio netto sopra individuate rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate.
Ad esempio, qualora un soggetto il cui esercizio coincide con l'anno solare abbia effettuato il 30 giugno 1998 una riduzione del capitale sociale con attribuzione ai soci di 100, l'attribuzione stessa rileverà, ai fini della riduzione del capitale investito, a partire dal 1° gennaio 1998.
Detti decrementi rileveranno per l'intero ammontare anche per gli esercizi successivi a quello nel quale le riduzioni si sono verificate.

6. Il limite non superabile del patrimonio netto

L'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 1 prevede una limitazione alla rilevanza della variazione in aumento del capitale investito, in quanto dispone che in ciascun esercizio la predetta "variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del medesimo periodo."
Nell'ipotesi, pertanto, in cui detta variazione in aumento costituita dal risultato positivo della somma algebrica di incrementi e decrementi del capitale investito sia superiore all'importo del patrimonio netto diminuito dell'utile dell'esercizio risultante alla data di chiusura dell'esercizio, l'eccedenza non sarà utilizzabile ai fini del computo dell'agevolazione in argomento.

Esempio:

Variazione in aumento rilevante ai fini DIT del capitale investito:	L. 444
Patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio al netto del relativo utile:	L. 400
Eccedenza non utilizzabile:	L. 44

Le perdite dell'esercizio e quelle di esercizi precedenti non costituiscono decrementi ai fini DIT. I conferimenti in denaro rilevano comunque ai fini agevolativi ancorchè gli stessi siano effettuati per far fronte alle predette perdite.
Relativamente alla nozione di patrimonio netto occorre fare riferimento a quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui si intende calcolare l'agevolazione in argomento.
I soggetti che presentano la dichiarazione ancorchè non obbligati alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di cui al citato art. 2424 del codice civile, devono, comunque, fare riferimento alle corrispondenti voci classificabili secondo lo schema contenuto nel predetto art. 2424. e, in particolare, ai seguenti elementi:

I Capitale sociale;
II Riserve da rivalutazioni;
VI - Riserve statutarie;
VII Altre riserve distintamente indicate;
VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo;
IX - Perdite dell'esercizio.

Resta escluso, in quanto espressamente previsto dalla norma, l'utile dell'esercizio.

Ai fini del calcolo di cui sopra, nel computo del patrimonio netto da porre a raffronto alla fine di ogni esercizio, si comprendono le riserve per contributi ex art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, nonché le riserve per ammortamento anticipato di cui all'art. 67 comma 3, dello stesso TUIR, se facenti parte del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio.
Si ricorda, come in precedenza rilevato, che le riserve per contributi ex art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, sono da includere nel patrimonio netto esclusivamente se costituite con riferimento ai contributi incassati non oltre l'esercizio 1997

7. Riduzioni della variazione in aumento del capitale investito

Gli artt. 2 e 3, comma 3, lett. c), del decreto legislativo in esame elencano talune fattispecie che danno luogo ad un disconoscimento della variazione in aumento del capitale investito.
Le fattispecie in commento riducono la base DIT successivamente alla verifica del limite non superabile del patrimonio netto di cui al precedente paragrafo 6.

7.1 Riduzione della base DIT derivante dall'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari

L'ammontare della variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuto fino a

concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.
Relativamente ai "titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni" si precisa che sono tali quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo (cfr. art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR in vigore dal 1° luglio 1998)

7.2 Riduzione della base DIT derivante dal corrispettivo pagato per l'acquisto di aziende

La variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuta fino a concorrenza del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico. Al riguardo si precisa che il corrispettivo non deve essere necessariamente in denaro; pertanto, anche il corrispettivo in natura *riduce la variazione in aumento del capitale investito*.
Ai fini della individuazione della nozione di controllo e di soggetto economico, non può che farsi riferimento alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con la precisazione che il predetto riferimento deve necessariamente estendersi anche ai soggetti diversi dalle società di capitali (persone fisiche e società di persone).

7.3 Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a favore di società o enti del gruppo e incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti

I soggetti interessati alle operazioni di seguito descritte sono soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett a) e b), del TUIR, che rivestono, in base all'art. 2359 del Codice Civile, sia la qualità di controllanti che di controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante.
L'anzidetta disposizione si applica anche *qualora una o più società interessate al rapporto di controllo di cui sopra sia soggetto non residente.*

7.3.1 Riduzione della base DIT derivante dai conferimenti in denaro a favore di società o enti del gruppo

La variazione in aumento del capitale investito è ridotta di un importo pari ai "conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione, prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio."
Si precisa che la condizione del controllo che comporta la riduzione della base DIT, deve sussistere all'atto del conferimento e può essere anche una conseguenza del conferimento stesso laddove il predetto controllo si realizzi per effetto delle azioni o quote ricevute a seguito del medesimo conferimento e rileva ancorché il controllo stesso si sia verificato anche per un solo giorno del periodo di imposta.
Resta inteso che, qualora conferimenti effettuati anteriormente a quello che ha determinato la situazione di controllo siano riconducibili ad un unico disegno diretto all'acquisizione del controllo stesso, realizzato tuttavia con conferimenti effettuati in tempi diversi al fine di eludere la portata della norma in commento, si renderà applicabile, sussistendone i presupposti, la disposizione contenuta nell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 in forza del richiamo che a quest'ultima norma fa l'art. 6 del provvedimento in esame.
Infine, si fa presente che una volta ridotta la base DIT per effetto del conferimento in denaro, la riduzione stessa permane anche *laddove il controllo venga meno.*

7.3.2 Riduzione della base DIT derivante dall'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti

La variazione in aumento del capitale investito non ha effetto fino a concorrenza "dell'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996."
Ciò premesso, relativamente alla individuazione dei crediti da finanziamento in parola occorre far riferimento all'art. 2424 del codice civile e, in particolare, alle seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale; lettera B) Immobilizzazioni, sub III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, numero 2 crediti lettere a) verso imprese controllate, c) verso controllanti. Inoltre, rientra nella nozione di crediti da finanziamento ogni altro credito derivante da operazioni di finanziamento ancorchè non *iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie.*
Per verificare l'obbligo della riduzione della base DIT è quindi necessario porre a raffronto l'importo complessivo dei crediti da finanziamento in bilancio alla fine dell'esercizio per il *quale si è calcolata la variazione in aumento* del capitale investito, con l'importo complessivo dei crediti da finanziamento risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. L'eventuale maggior valore del primo importo rispetto al secondo determinerà una riduzione della variazione in aumento del capitale investito.

8. Remunerazione ordinaria del capitale investito

La remunerazione ordinaria da applicare all'incremento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, al fine di individuare l'importo della parte del reddito imponibile complessivo da assoggettare ad aliquota d'imposta ridotta, è determinata, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi con riferimento a ciascun esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio.
Tale coefficiente deve essere applicato alla base DIT determinata secondo le indicazioni fornite nei paragrafi da 5 a 7

9. Eccedenza della parte di reddito che fruisce dell'aliquota ridotta rispetto al reddito complessivo netto

Qualora la quota del reddito imponibile complessivo netto assoggettabile all'aliquota ridotta, *risulti superiore all'intero reddito imponibile*, l'eccedenza è inutilizzabile ai fini dell'agevolazione e conseguentemente è definitivamente persa.

Esempio:

Quota di reddito imponibile da assoggettare ad aliquota agevolata per il periodo d'imposta 1998:	L. 50
Reddito imponibile complessivo conseguito nel periodo d'imposta 1998:	L. 10
Quota del reddito agevolato non utilizzabile:	L. 40

10. Applicazione della DIT ai redditi delle società di persone commerciali residenti nel territorio dello Stato

La metodologia della determinazione dell'incremento del capitale investito applicabile alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice, tutte in contabilità ordinaria anche per opzione irrevocabile, prevede che la variazione in aumento del capitale investito, come sopra determinata, rileva ai fini del computo dell'agevolazione, fino a concorrenza:
a) della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, *esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al* 30 settembre 1996;
b) del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli art. 67 e 68 del TUIR, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio successivo a quello sopra citato.

10.1 Riconoscimento della base DIT nei limiti della riduzione dei debiti da finanziamento al netto dei crediti da finanziamento

Tenuto conto che i soggetti diversi dalle società di capitale non hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e seguenti del codice civile, l'individuazione dei crediti e dei debiti da finanziamento deve essere comunque operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nei predetti articoli del codice civile e, in particolare, per i debiti, deve essere effettuata con riferimento al passivo dello stato patrimoniale, lettera D) - Debiti, nn. 3) debiti verso banche, 4) debiti verso altri finanziatori, 7) debiti rappresentati da titoli di credito, 8) 9) e 10) debiti, rispettivamente, verso imprese controllate, collegate e controllanti. Relativamente ai predetti nn. 7), 8), 9) e 10), è necessario precisare che gli stessi rilevano ai fini dell'agevolazione solo se aventi natura finanziaria.

La destinazione della variazione in aumento del capitale investito a riduzione dei debiti da finanziamento rileva ai fini dell'agevolazione ancorché la predetta riduzione si riferisca a debiti verso società controllate e controllanti.
Relativamente ai crediti da finanziamento, l'individuazione deve essere operata con riferimento alle voci patrimoniali classificabili nell'art. 2424 del codice civile e, in particolare, all'attivo, III immobilizzazioni finanziarie, n. 2) -crediti: a) b) c) e d) rispettivamente verso imprese controllate, collegate, controllanti e verso altri. Rientrano inoltre nella nozione di crediti da finanziamento quelli afferenti ad operazioni di natura finanziaria ancorché non costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Nella nozione "crediti da finanziamento" non devono essere ricompresi quelli destinati alla concessione di finanziamenti a società controllate e controllanti, in quanto questi hanno già generato una riduzione della base DIT in virtù di quanto indicato nel paragrafo 7.3.

Il computo annuale della riduzione dell'importo complessivo dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, deve avvenire con riguardo alla situazione debitoria e creditoria esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1996.

10.2 Riconoscimento della base DIT nei limiti della acquisizione di beni strumentali nuovi

Per quanto attiene ai beni strumentali di cui agli art. 67 e 68 del TUIR, si precisa che gli stessi debbono essere necessariamente "nuovi" cioè acquistati dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore, restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche in locazione o comodato.
In ordine alla nozione di "beni strumentali nuovi", la scrivente ha fornito chiarimenti al punto 3.5 della circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994 e nella voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" dell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi 1996.
Gli acquisti dei suddetti beni devono avvenire a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996.
Il valore dei suddetti beni va assunto al lordo delle quote di ammortamento e in proporzione al loro periodo di possesso nell'esercizio.
Pertanto, in caso di acquisto e cessione dei suddetti beni in corso d'anno, il valore degli stessi dovrà essere necessariamente ragguagliato al periodo di possesso, espresso in giorni nell'esercizio.
Per quanto concerne i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi sostenuto dal concedente; a tal fine il predetto costo va assunto al netto dell'IVA nei casi in cui questa sia detraibile e non ha alcun rilievo il prezzo di riscatto.
Per i beni fungibili, il valore deve essere assunto con il metodo "primo entrato, primo uscito".
Tale ultima metodologia comporta che in caso di estromissione del bene dall'impresa per qualunque causa (ad esempio, cessione, assegnazione ai soci, eliminazione, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) nel corso del periodo in cui il bene rileva ai fini dell'agevolazione, deve considerarsi uscito per primo il bene acquisito per primo.
Con riferimento alla suddetta metodologia di calcolo, si fa presente che i beni acquistati ed in precedenza detenuti in base a contratti di locazione finanziaria si considerano "entrati" nel momento del loro riscatto, non rilevando pertanto la consegna del bene avvenuta all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria.
Con riferimento alla nozione di beni fungibili si ritiene che questi, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con "sentenza n. 5113 del 1977" siano individuabili nei beni che, nella "valutazione sociale, vengono considerati sostanzialmente uguali, per l'identità dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione, anche se ciascuno di essi è provvisto di ulteriori caratteristiche individualizzanti, le quali sono però considerate non essenziali, così da essere sostituibili e surrogabili fra loro".
Il valore dei beni rileva sino all'esercizio in cui lo stesso risulta integralmente ammortizzato in base ai coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.
Per valore del bene deve intendersi quello fiscalmente riconosciuto. Ne consegue che nel caso di acquisto, ad esempio, di autovetture soggette alle limitazioni di deducibilità contenute nel nuovo art. 121-bis del Tuir, il valore dell'acquisizione dei suddetti beni, ai fini dell'agevolazione in argomento, rileverà nei limiti in esso indicati. La condizione sopra posta è riferibile anche ai beni che sono stati acquisiti in locazione finanziaria; al riguardo si rammenta che affinché l'acquisizione dei beni in leasing rilevi ai fini DIT il contratto di locazione finanziaria deve avere durata almeno pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1998 mentre, per i beni immobili, il contratto deve avere una durata non inferiore a otto anni.
Con riguardo, inoltre, ai beni acquisiti in proprietà, si deve prescindere dalle modalità di deduzione delle quote di ammortamento ("ridotte" "anticipate" "accelerate" o deduzione integrale per beni di costo unitario inferiore ad un milione), di fatto adottate dal soggetto, in quanto il valore del bene rileva, ai fini dell'agevolazione, fino all'esercizio in cui lo stesso risulta ammortizzabile in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti con il predetto D.M. 31 dicembre 1988.
Le eventuali cessioni di beni strumentali di cui all'art. 67 e 68 del TUIR, prima del loro completo ammortamento, comporta, come già precisato, la rilevanza del valore del bene ceduto ai fini del computo dell'agevolazione prevista dal decreto legislativo in commento in relazione ai giorni di possesso.

11. Ragguaglio temporale della variazione in aumento

Qualora l'impresa sia iniziata in corso d'anno l'importo della variazione in aumento deve essere ragguagliato alla durata del periodo stesso rispetto all'intero anno, atteso che la remunerazione ordinaria, stabilita con apposito decreto ministeriale, è riferita all'anno solare.

12. Passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria anche per opzione irrevocabile

Se l'obbligo per la tenuta della contabilità ordinaria, anche per effetto di esercizio di opzione irrevocabile, decorre da un periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996, è necessario fare riferimento, ai fini delle variazioni in aumento del capitale investito e delle riduzioni dei debiti, agli elementi patrimoniali di apertura risultanti all'inizio del periodo d'imposta in cui sorge l'obbligo medesimo nonché ai beni strumentali acquisiti a decorrere dell'esercizio stesso. Al riguardo, si fa presente che predetti elementi risultanti dalla situazione patrimoniale da redigere con riferimento all'inizio del periodo d'imposta, dovranno essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, che disciplina le modalità di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria.

13. Determinazione dell'imposta sostitutiva IRPEF per i soggetti di cui all'art 5 del decreto legislativo

Il reddito d'impresa dichiarato dai soci persone fisiche delle società di persone può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento, sulla parte del predetto reddito d'impresa corrispondente all'ammontare agevolato determinato con criteri indicati nei precedenti paragrafi.
Alle società di persone ed enti equiparati esercenti attività commerciale, non si applica nè la disposizione relativa all'aliquota media minima del 27 per cento nè quella secondo la quale l'eventuale parte del reddito d'impresa dichiarato che non può fruire dell'imposta separata del 19 per cento, in quanto eccedente il reddito agevolato, è computata in aumento del reddito d'impresa assoggettabile ad imposta agevolata dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
Nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone, finalizzata ad ottenere la non applicazione della limitazione relativa all'aliquota media minima del 27 per cento, è applicabile la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tutto ciò posto, si rileva che l'espressione "assoggettato separatamente" contenuta nel comma 2 dell'art. 5, comporta, nella sostanza, l'applicazione di un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è fissata nella misura del 19 per cento.
Tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche esercenti attività d'impresa e dei soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR.
In sostanza, ai fini della formazione degli scaglioni di cui all'art. 11 del TUIR per la determinazione dell'Imposta IRPEF, il reddito d'impresa agevolato, in presenza di altri redditi imponibili, concorrerà alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino

a concorrenza del suo intero ammontare; pertanto, gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungeranno a quello agevolato ai fini della formazione degli scaglioni successivi.

14. Società ed enti di nuova costituzione

Le disposizioni relative alle agevolazione in esame si applicano anche alle società ed enti che si sono *costituiti successivamente al* 30 settembre 1996, cioè alle società e agli enti di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del TUIR.
Per il richiamo effettuato dal comma 1 dell'art. 5 all'articolo 4 in esame, la disposizione, inoltre, si applica anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
Ai fini della variazione in aumento del capitale investito, l'art. 4 dispone che deve essere computato anche il patrimonio di costituzione. Si sottolinea al riguardo che, ai fini dell'agevolazione DIT, il patrimonio di costituzione rileva solo per la parte corrispondente ai versamenti in denaro.

15. La DIT nelle operazioni di fusione, scissione, trasformazione

Per quanto concerne l'ipotesi di trasformazione da società soggetta all'IRPEG a società non soggetta a tale imposta, o viceversa, la *variazione in aumento del capitale investito*, nei periodi d'imposta successivi alla trasformazione stessa, rileverà secondo le regole disposte dal decreto legislativo in esame con riferimento al nuovo tipo di società anche per le variazioni in aumento del capitale investito formatesi prima della trasformazione stessa.
Nell'ipotesi di trasformazione finalizzata ad ottenere vantaggi collegati alla diversa appli*cazione della disciplina della DIT, è applica*bile la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Per quanto concerne l'ipotesi di fusione, si ritiene che la società risultante dalla fusione o quella incorporante, possa, a partire dalla data in cui ha effetto la fusione, determinare l'incremento del proprio capitale investito, assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito *delle società fuse o incorporate*.
Relativamente, infine, all'ipotesi di scissione sia totale che parziale, di società, il criterio in base al quale deve essere effettuata la ripartizione della variazione in aumento del capitale investito, è individuabile nella disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 123-bis del TUIR, nel senso che la predetta variazione deve essere ripartita esclusivamente *in proporzione alle rispettive quote di* patrimonio netto contabile trasferite o rimaste nella società scissa.

GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia tenuto alla presentazione del Mod. 750, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).
Pertanto il Mod. 750, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.
Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro RA, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro 750/R.

L'imponibile, determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con inter*venti di manutenzione) è possibile attivare* una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione (categoria) del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale. Ciò naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale denuncia va presentata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. In tal caso, oltre ad indicare il codice 3 nella casella 6 relativa ai casi particolari, deve essere indicata la nuova *rendita attribuita dall'UTE e, in man*canza, la rendita presunta.
Qualora non sia stata posta in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato ad imposizione secondo i criteri ordinari.

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° *giugno 1939, n. 1089 e successive mo*dificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 4.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

Immobili strumentali dell'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), *e nella categoria A/10 (uffici e studi privati)*, a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Si precisa che, ai sensi del comma 1 dell'art. 77 del Tuir, gli immobili strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del cod. civ. o, per i soggetti indicati *nell'art. 79 del Tuir, nel registro dei beni am*mortizzabili.
La citata disposizione si applica, per gli immobili strumentali per destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992.
Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente a tale data, per i quali non sia stata esercitata l'op*zione per la loro esclusione dal patrimonio* dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 413 del 1991, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa, a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili. Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento del*l'imposta sostitutiva prevista dal citato art. 58*.
Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R.23 dicembre 1974, n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato D.P.R. n. 689 del 1974, da *iscrivere tra le attività relative all'impresa nel*l'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono deducibili a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.

Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988, il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data.
Se i predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 e **l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.**

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7 della citata legge n. 413 del 1991.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del TUIR, in quanto non conseguite nell'attività d'impresa.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967 ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art 18 della legge 28 febbraio 1985, n 47 che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

• *Oneri deducibili*

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:
- l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;
- le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987 n. 49, operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Non si può fruire di questo onere deducibile se per la stessa somme si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

• *Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta*

Dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 19 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società semplice:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R 30

settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione dei redditi;

d) **il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonchè le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;**

e) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

f) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte;

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaio, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso);

h) mutui contratti per interventi di recupero edilizio. L'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, ha disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a cinque milioni di lire, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della U.E. ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che nel 1997 sia stato stipulato un contratto di mutuo, come definito dall'art. 1813 del c.c., con lo specifico scopo di finanziare predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, o ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono, invece, ammessi altri tipi di finanziamento (come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).
La detrazione in questione spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del soggetto privato, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal soggetto privato sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge sopra citata) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il soggetto privato conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

ATTENZIONE La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 o negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per l'anno 1997 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati quali "imposte ed oneri rimborsati" da assoggettare a tassazione separata nella II Sezione del Quadro RI.

Operazioni di riorganizzazione dell'attività produttiva

1. Premessa

Il decreto legislativo 8 ottobre 1997 n.358, in vigore dall'8 novembre 1997 contiene una particolare disciplina riguardante le operazioni che ordinariamente vengono utilizzate per riorganizzare l'attività produttiva.
I procedimenti di riorganizzazione interessati dal citato decreto legislativo sono i seguenti:
a) cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento;
b) conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento;
c) scambi di partecipazioni;
d) fusioni e scissioni.

2. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento

In particolare, con l'articolo 1 del decreto legislativo in esame è stata istituita un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 27 per cento, sulle plusvalenze derivanti da:
1) cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni (comma 1);
2) cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci (comma 3).

L'imposta sostitutiva è dovuta dalla società dichiarante a titolo definitivo. In considerazione di ciò i redditi ad essa assoggettati non concorrono a formare il reddito complessivo dei soci.
Tale disposizione trova applicazione per le cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento poste in essere dalla data dell'8 novembre 1997

2 1 Plusvalenze da cessione di azienda

2. 1. 1 Ambito soggettivo

La norma stessa si riferisce a tutti i soggetti che realizzano una plusvalenza, determinata ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, esclusi i casi di realizzo nel corso di una procedura concorsuale. Ne consegue che il regime agevolativo in esame si rende applicabile nelle ipotesi di plusvalenze per cessioni di aziende realizzate in caso di liquidazione ordinaria.
La norma agevolativa si rivolge ai soggetti che conseguono la plusvalenza nell'esercizio di attività commerciali sia in regime di contabilità ordinaria sia in regime di contabilità semplificata.

2. 1.2 Ambito oggettivo

Con riferimento alle cessioni di aziende, va precisato che nel termine "cessione" si comprendono solo le cessioni a titolo oneroso, mentre ne sono escluse quelle a titolo gratuito.
Ai fini dell'individuazione della nozione di cessione, si precisa che la norma intende agevolare esclusivamente le ipotesi di trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell'azienda; conseguentemente non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione stessa gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, quali, ad esempio, l'usufrutto dell'azienda.
Rientrano nella nozione di cessione anche le ipotesi di assegnazione, di conferimento e di permuta dell'azienda.
Con riferimento al termine "aziende" si precisa che esso va inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa.
Con riferimento al requisito del possesso per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, si precisa che tale termine va computato, ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, avendo riguardo al giorno in cui l'azienda è stata acquisita o l'impresa si è costituita indipendentemente dall'acquisto dei singoli beni che concorrono alla formazione dell'azienda.
Così, ad esempio, nel caso in cui un'impresa acquisti il 30 giugno 1996 un macchinario per la propria azienda, costituita il 10 maggio 1994, e ceda l'azienda il 30 novembre 1997, egli potrà avvalersi della disposizione agevolativa in commento.
Si fa presente, inoltre, che in caso di cessione di azienda precedentemente concessa in affitto o in usufrutto, ai fini della sussistenza del requisito triennale, si tiene conto anche del periodo in cui l'azienda è stata concessa in affitto o in usufrutto.

2. 2. Plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento

2. 2. 1 Ambito soggettivo

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Condizione per l'applicazione di tale regime è che tali partecipazioni, risultino iscritte negli ultimi tre bilanci come partecipazioni di controllo o di collegamento tra le immobilizzazioni finanziarie.
La norma si rivolge solo ai soggetti che conseguono la plusvalenza nell'esercizio di attività commerciali in regime di contabilità ordinaria.

2. 2. 2 Ambito oggettivo

Per quanto riguarda il termine "cessione" valgono le considerazioni svolte relativamente alla cessione di aziende.
La nozione di "controllo o di collegamento" è quella che risulta dall'articolo 2359 del codice civile.

Tanto premesso, occorre rilevare che la norma in commento riferisce la situazione di controllo o di collegamento esclusivamente alle partecipazioni oggetto di cessione e prescinde quindi dal controllo o collegamento realizzati su altri presupposti.
In considerazione di ciò, non rilevano ai fini in esame:
- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate non mediante una partecipazione al capitale di rischio ma esclusivamente per effetto di particolari vincoli contrattuali;
- le partecipazioni che non danno diritto di voto (come, ad esempio, quelle rappresentate da azioni di risparmio o privilegiate);
- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate anche per effetto del possesso di diritti di usufrutto sulle azioni.

Per quanto riguarda il requisito della iscrizione delle suddette partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci dell'impresa cedente va precisato che l'iscrizione delle partecipazioni in esame deve risultare dagli ultimi tre bilanci degli esercizi precedenti quello in cui si è verificata la cessione.
Le partecipazioni cedute possono non essere detenute ininterrottamente nel periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo ed il terz'ultimo bilancio precedente quello in cui si è verificata la cessione.

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dall'articolo 2424 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, la condizione della iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni di controllo o di collegamento risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Si precisa che il rispetto delle suddette condizioni presuppone il concorso dei seguenti requisiti:
- chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una partecipazione;
- il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato interamente attraverso la partecipazione;
- il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della cessione;
- per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento;
- nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta può anche non essere oggettivamente una quota di controllo purché mediante essa il cessionario acquisisca il controllo tenendo conto anche dell'eventuale partecipazione già in possesso del cessionario medesimo;
- nel caso di partecipazioni di collegamento la quota ceduta deve essere anche oggettivamente di collegamento;
- i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione.

Il controllo detenuto attraverso i voti esercitabili nell'assemblea ordinaria può essere anche indiretto; in tal caso le cessioni di partecipazioni mediante le quali nell'ambito dei gruppi si possiede il cosiddetto controllo indiretto, non possono fruire del trattamento agevolato.

Relativamente al caso in cui la partecipazione ceduta sia stata iscritta con diversa consistenza negli ultimi tre bilanci precedenti alla cessione (ferma restando naturalmente la posizione di controllo o di collegamento che deve sussistere in ognuno dei tre bilanci), la disciplina agevolativa si renderà applicabile con riferimento all'intero ammontare delle partecipazioni cedute.
In proposito valga il seguente esempio.
Si ipotizzi il caso in cui il collegamento nella società A sia assicurato dal possesso di una partecipazione pari al 20 per cento del suo capitale sociale.
Se la società B ha iscritto la predetta partecipazione nella misura del 20 per cento nel terzo e nel secondo bilancio antecedente alla cessione e nella misura del 51 per cento nel bilancio immediatamente antecedente alla cessione medesima, quest'ultima anche per la parte eccedente il 20 per cento darà luogo all'applicazione del regime agevolato.

2.3 Regimi di tassazione applicabili

Con riferimento alle cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento per le quali sussistano i requisiti temporali previsti dalle disposizioni in esame si possono configurare due regimi di tassazione delle relative plusvalenze:
- quello ordinario, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 54 del Tuir;
- quello opzionale, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo in esame.

2.3.1 Regime ordinario

In caso di tassazione ordinaria, la plusvalenza è realizzata ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lett. a), del Tuir ed è determinata ai sensi del successivo comma 2.
Detta plusvalenza concorre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, a formare il reddito imponibile, a scelta del contribuente, nell'esercizio del realizzo ovvero se sussistono i presupposti temporali ivi previsti per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

2.3.2 Regime sostitutivo

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è un regime opzionale di tassazione al quale si accede compilando il prospetto di liquidazione dell'imposta sostitutiva contenuto nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate.
La disposizione in esame prevede che qualora in un periodo di imposta sono poste in essere più operazioni, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata relativamente ad ogni singola operazione.
Per singola operazione deve intendersi un'operazione di cessione avente le caratteristiche indicate ai commi 1 e 3 dell'articolo in esame e, pertanto, avere ad oggetto un'azienda posseduta per un periodo non inferiore a tre anni ovvero una partecipazione di controllo o di collegamento iscritta come tale nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci.

3. Il regime fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento

3.1 Premessa

L'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997 contiene la disciplina fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Le operazioni di conferimento disciplinate dall'art. 3 del provvedimento in esame sono quelle aventi ad oggetto aziende e partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Per quanto riguarda il conferimento di azienda bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l'azienda stessa sia situata all'estero.
Nel caso in cui l'azienda sia situata all'estero i conferimenti sono rilevanti ai fini in esame solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali.
Nel caso, invece, in cui l'azienda sia situata in Italia conferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 in esame, sono rilevanti anche se il conferente e/o il conferitario è un soggetto non residente.

Per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, va precisato che gli stessi rilevano ai fini in esame se effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali.
L'operazione di conferimento è rilevante anche quando la partecipazione ricevuta riguarda una società o un ente non residente.

Per quanto riguarda la nozione di azienda si rinvia a quanto precisato a proposito delle cessioni di aziende.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997 il regime previsto dal citato art. 3, si applica alle succitate operazioni di conferimento poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).

3.2 La disciplina applicabile ai conferimenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997

3.2.1 Modalità di determinazione della plusvalenza imponibile

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, nelle ipotesi di conferimento sopra evidenziate, ai fini dell'applicazione dell'art. 54 del Tuir, la plusvalenza derivante dal conferimento stesso deve essere determinata assumendo come valore di realizzo il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda, in caso di conferimento di azienda, o alle partecipazioni, in caso di conferimento di partecipazioni, nelle scritture contabili del conferitario.
In considerazione di quanto sopra, la plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza tra il valore di realizzo, e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto, rispettivamente, dell'azienda o della partecipazione conferita.
Tale modalità di individuazione costituisce, relativamente alle operazioni in questione, una implicita deroga alla regola posta in via generale dall'articolo 9 del Tuir.
Nel caso di operazioni di conferimento non aventi le caratteristiche in precedenza illustrate (come ad esempio il conferimento di singoli beni), la plusvalenza imponibile continua ad essere determinata avendo riguardo alla nozione di valore normale, delineata dall'articolo 9 del Tuir. Inoltre, considerato l'espresso richiamo all'articolo 54 del Tuir, contenuto nella norma in esame, ne deriva che quest'ultima non trova applicazione con riferimento alle eventuali minusvalenze da conferimento, per le quali, quindi, rimane applicabile la disciplina dettata dagli articoli 9 e 66 del Tuir.
Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto un'azienda, l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'azienda conferita.

3.2.3. Regimi di tassazione applicabili

Per le operazioni di conferimento i regimi di tassazione applicabili sono quindi i seguenti:
- quello ordinario, secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d'impresa;

quello opzionale, consistente nell'applicazione alle predette plusvalenze da conferimento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, qualora ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell'azienda ovvero dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento.
In proposito, salvo quanto già precisato con riferimento alla determinazione delle plusvalenze che avviene assumendo come valore di realizzo il maggiore tra quello attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute e quello attribuito dal conferitario all'azienda o alle partecipazioni conferite, valgono, relativamente ai regimi di tassazione applicabili alle suddette plusvalenze, le precisazioni già fornite in merito alle cessioni di aziende e di partecipazione di controllo o di collegamento.
Anche nell'ipotesi in esame, l'imposta sostitutiva è dovuta dalla società dichiarante a titolo definitivo. In considerazione di ciò i redditi ad essa assoggettati non concorrono a formare il reddito complessivo dei soci

4. La disciplina applicabile agli scambi di partecipazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997

4.1 Premessa

Ai fini del provvedimento in esame, sono considerati scambi di partecipazioni le seguenti operazioni:
la permuta, con la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87 comma 1, lettere a) e b) del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie (comma 1);
i conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1. del c.c. (comma 2).
Il regime previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997 si applica alle operazioni poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).

4.2 Lo scambio di partecipazioni

4.2.1 Lo scambio di partecipazioni realizzato tramite permuta

Il comma 1 dell'articolo in esame considera come scambio di partecipazioni la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lett. a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir.
Ai fini della definizione dei soggetti che intervengono nell'operazione, si indica di seguito come:
1) società acquirente, la società che intende acquisire o integrare il controllo;
2) società scambiata, la società della quale si intende acquisire il controllo;
3) soggetti scambianti, soci della società scambiata.

Sia la società acquirente che la società scambiata devono essere entrambe società od enti soggetti all'IRPEG, residenti nel territorio dello Stato, mentre i soggetti scambianti non è necessario che abbiano la qualifica di imprenditori.
Sotto il profilo oggettivo, invece, è richiesto che lo scambio abbia ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.
Va inoltre sottolineato, sul piano dei requisiti oggettivi, che l'operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta è rilevante ai fini dell'articolo in esame indipendentemente dall'ammontare del conguaglio in denaro eventualmente pattuito dalle parti contrattuali sempreché, sul piano civilistico, l'entità del conguaglio in denaro non sia tale da snaturare l'operazione di permuta.

Con riguardo al requisito del controllo, valgono le medesime considerazioni svolte in merito alle operazioni di cui all'articolo 1 nel senso che il requisito del controllo deve sussistere in relazione alle partecipazioni acquisite a seguito dell'operazione di permuta.
L'operazione non deve necessariamente aver ad oggetto una partecipazione che di per sé sia di controllo, ma può riguardare anche una partecipazione che, unitamente a quella già posseduta, consenta al soggetto acquirente di avere una partecipazione di controllo.
Rientra nella disposizione in commento anche l'acquisto effettuato mediante la cessione da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l'operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo.
Non sono riconducibili nel regime previsto dalla norma in commento le operazioni che hanno ad oggetto l'acquisizione di partecipazione che non consentono il controllo ovvero quelle che si aggiungono a partecipazioni possedute le quali ultime di per sé consentono il controllo.

4.2.2 Lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento

Lo scambio di partecipazioni può essere attuato anche mediante operazioni di conferimento nella società acquirente da parte dei soci imprenditori che detengono partecipazioni nella società scambiata.

4.2.3 Regimi applicabili

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percepiente.
In proposito si rileva che il riferimento al "costo" delle azioni o quote previsto dal citato articolo, è da intendersi come "valore fiscale" delle predette partecipazioni.
Nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate ad un valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date in cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma in esame e, pertanto, l'operazione di permuta non potrà beneficiare del suddetto regime di neutralità e sarà, quindi, sottoposta al regime ordinario stabilito per la cessione di beni.

Il regime fiscale attribuito alle operazioni di conferimento di partecipazioni è diverso da quello previsto per le operazioni di permuta.
In sostanza, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento sono valutate in misura proporzionalmente corrispondente al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento.
L'adozione di tale criterio può, comportare la evidenziazione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente.
Nel caso infatti in cui la conferitaria dovesse iscrivere la partecipazione ricevuta ad un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto alla stessa presso la conferente, la conferente medesima è tenuta a rilevare una plusvalenza pari alla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione conferita presso la conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione stessa presso di essa.

In proposito valga il seguente esempio:
Si ipotizzi che una partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata dopo il conferimento iscritta al medesimo valore nella contabilità della conferitaria.
In tal caso non emerge alcuna plusvalenza in capo alla conferente in quanto la stessa assume le partecipazioni ricevute allo stesso valore fiscale attribuito alle partecipazioni acquisite dalla conferitaria.
Si ipotizzi viceversa che la suddetta partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata iscritta nella contabilità della conferitaria al valore di stima di 100.
In tal caso in capo alla conferente emerge una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore delle partecipazioni iscritte presso la conferitaria (100) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (80) presso la conferente.
D'altra parte le partecipazioni ricevute dalla conferente assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari all'incremento di patrimonio netto formato dalla conferitaria a seguito del conferimento (nell'esempio 100).

Si rileva infine che le plusvalenze emergenti dallo scambio di partecipazioni possono essere assoggettate sia al regime ordinario di tassazione che a quello sostitutivo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 358 del 1997, ove ricorrono i presupposti.
In caso di applicazione del regime sostitutivo previsto dal citato art. 1, l'opzione va effettuata compilando il modello per la liquidazione dell'imposta sostitutiva.

5. Il regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione e di scissione di società

5.1 Il regime ordinario

Ai sensi dell'art. 123 del Tuir, nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, non si tiene conto, tra l'altro, delle plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate, annullate per effetto della fusione, e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili (cosiddetto "disavanzo da annullamento").
Con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono state apportate delle modifiche al predetto regime. In particolare, l'articolo 27 di detta legge ha previsto che "le fusioni e le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali.
Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate"
L'irrilevanza fiscale dell'utilizzo del disavanzo rende necessaria la compilazione del modello per la riconciliazione dei dati esposti in bilancio e dei valori fiscalmente riconosciuti.

5.2 Il regime sostitutivo

L'articolo 6 in esame, al comma 1, detta un regime che consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio, a condizione però che tali maggiori valori vengano assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'articolo 1 del decreto legislativo in commento.
Inoltre, lo stesso art. 6, al comma 2, individua i casi in cui l'iscrizione in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo è riconosciuta ai fini fiscali senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 in commento, i soggetti che intendono avvalersi delle richiamate disposizioni dei commi 1 e 2, devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione.
Tale richiesta si intende effettuata compilando il modello per la liquidazione dell'imposta sostitutiva.
Tanto premesso, nell'esaminare la disciplina contenuta nel citato comma 1 dell'articolo 6, occorre distinguere l'ipotesi del disavanzo da concambio da quella da annullamento.

5.2.1 Il disavanzo da concambio

Il riconoscimento anche fiscale, in tutto o in parte, dei valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo può essere ottenuto a fronte dell'assoggettamento dei maggiori valori iscritti per effetto del disavanzo all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1 del provvedimento in esame nella misura del 27 per cento.

5.2.2 Il disavanzo da annullamento

Se in via ordinaria il riconoscimento del disavanzo può essere ottenuto, in tutto o in parte, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, maggiori valori iscritti in bilancio a fronte del disavanzo stesso è riconosciuto fiscalmente in franchigia d'imposta fino a concorrenza dell'importo complessivo netto:
a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991 n. 102 o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del decreto legislativo in esame. Per effetto della modifica recata dall'art. 7 comma 4, lett. b), del D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, all'art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, vanno, altresì, considerate le plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, determinate secondo criteri stabiliti dall'art. 82 del Tuir, assoggettate ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 27 per cento;
b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;
c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo.

L'ipotesi sub a) fa riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze conseguite da soggetti che hanno ceduto le partecipazioni medesime mediante operazioni realizzate fuori dall'esercizio di imprese commerciali, assoggettate ad imposta sostitutiva secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 convertito dalla legge 2 marzo 1991 n. 102
In proposito va però precisato che l'esistenza di una plusvalenza assoggettata a tassazione in via forfetaria ai sensi dell'art. 3 del citato Dl n. 27 del 1991 convertito dalla legge n. 102 del 1991 non comporta l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento del disavanzo da annullamento, delle plusvalenze e delle minusvalenze assoggettate a tassazione ai sensi del citato art. 2 del Dl n. 27 del 1991 manifestatesi prima o dopo quella tassata in via forfetaria.
Così ad esempio nel caso di una partecipazione, avente un valore iniziale di 1000, ceduta una prima volta a 1200 con assoggettamento della relativa plusvalenza di 200 ad imposta sostitutiva ai sensi del citato art. 2 del Dl n. 27 del 1991, ulteriormente ceduta a 1400 con assoggettamento della relativa plusvalenza di 200 (1400 - 1200) ad imposta sostitutiva in misura forfetaria, oggetto di una terza cessione a 2000, con assoggettamento della relativa plusvalenza di 600 (2000 - 1400) ad imposta sostitutiva ai sensi del citato art. 2 del D.l. n. 27 del 1991, l'eventuale disavanzo derivante dall'annullamento di tale partecipazione può essere fiscalmente riconosciuto, senza pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo (800) delle plusvalenze rilevanti ai fini in esame.

L'ipotesi sub b) riguarda le operazioni di cessione delle predette partecipazioni realizzate nell'esercizio d'impresa e i maggiori o minori valori rispetto a quelli di acquisizione rilevano per il solo fatto di aver concorso alla formazione del reddito d'impresa, indipendentemente da un versamento di imposta
Rilevano anche i maggiori o minori valori, rispetto a quelli di acquisizione, derivanti da cessioni che abbiano concorso a formare il reddito della stabile organizzazione in Italia di un'impresa non residente.
L'ipotesi sub c) riguarda i maggiori o minori valori rispetto a quelli di acquisizione delle medesime partecipazioni di cui alla lettera precedente, che hanno concorso a formare il reddito d'impresa non a seguito di operazioni di realizzo bensì per effetto di rivalutazioni o svalutazioni.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 6 in esame, la possibilità di non assoggettare il disavanzo all'imposta sostitutiva, fino a concorrenza della somma algebrica dei maggiori e dei minori valori di cui alle precedenti lettere sub a), sub b) e sub c), è condizionata alla dimostrazione, mediante idonea documentazione, da parte della società incorporante o beneficiaria, dei componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori. Si precisa che l'obbligo previsto dal legislatore di documentare i predetti componenti reddituali può essere assolto anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il rispetto della richiamata condizione impone alla società che intende avvalersi della suddetta previsione normativa di dare dimostrazione di tutte le operazioni eseguite per tutto il periodo precedente fino a risalire alla originaria acquisizione della partecipazione e, quindi, al momento di emissione della stesso.
Al riguardo, tenuto conto della onerosità della prova, specialmente in sede di prima applicazione della norma, con disposizione transitoria contenuta nel successivo articolo 9, viene stabilito, al comma 4, che "per le azioni o quote già esistenti alla data del 30 aprile 1997, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo. 6, comma 2, la documentazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo può riguardare soltanto i componenti positivi e negativi di reddito del soggetto possessore delle azioni o quote alla data anzidetta e dei possessori successivi, nonché la plusvalenza o la minusvalenza conseguita dal soggetto che ha ceduto le azioni o le quote al predetto possessore alla data del 30 aprile 1997"
In altri termini, ai fini dell'assolvimento dell'onere imposto dalla suddetta condizione, la società incorporante o beneficiaria dovrà dare dimostrazione degli elementi positivi e negativi che rilevano ai fini dell'art. 6, comma 2, del provvedimento in esame, ad iniziare dall'operazione di cessione effettuata nei confronti del soggetto che risulta possessore alla data del 30 aprile 1997

Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta **1998 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri, individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.**

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1998 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare supporti magnetici contenenti programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo **http//www. finanze.it.**

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.

Per rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (vedere il paragrafo "Studi di settore" nella Novità della disciplina del reddito d'impresa).

Non si applicano, altresì:

- nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione dei parametri: tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996;
- ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996.

Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997 le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre 1997).

La disciplina in essa contenuta si applica anche ai soggetti che alla suddetta data dell'8 novembre 1997 si trovano nel primo periodo d'imposta ovvero in uno dei primi tre periodi dalla loro costituzione.

Così, ad esempio, nel caso di un soggetto il cui periodo d'imposta sia coincidente con l'anno solare e che si sia costituito nel corso del 1996, rientrano nel beneficio in esame le perdite conseguite nei periodi d'imposta 1997 e 1998, mentre si applica la disciplina del riporto in cinque periodi d'imposta, relativamente alle perdite realizzate nel periodo d'imposta 1996.

Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997: esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art.2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method" per le quali il comma 2-bis dell'art.54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art.59 del Tuir, in virtù del rinvio ad esso operato dall'art.66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett.c) del comma 1 dell'art.76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

Quote di partecipazione agli utili

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico e da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione, da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, etc. .) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. 750/99"
La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intemediario fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. *Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.*

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al 5 per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2. *Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze).*

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato e da presentare all'Amministrazione finanziaria.
L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un sesto del minimo (lire 83.333, pari ad 1/6 di lire 500 mila).

3. *Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.*

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4. *Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.*

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500 (pari ad 1/8 di lire 500 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi, percepiti a decorrere dal 1997 sono soggetti, al pagamento di un'imposta sostituiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997 n. 449).
Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari;
b) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
c) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;

d) proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;

e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998,

f) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;

g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari

Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.
La modifica in questione riguarda contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

Regolarizzazione delle società semplici in agricoltura

L'art. 3, comma 75, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la regolarizzazione, ai soli fini fiscali, delle società semplici operanti in agricoltura applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 68 a 74 del medesimo articolo
A seguito dell'intervenuta regolarizzazione, ai fini della dichiarazione dei redditi, la società semplice compila il Mod. 750, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne sia anche proprietaria.
La regolarizzazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e pertanto nel quadro RD in questi casi, in linea di massima, deve essere compilato un solo rigo.
Lo stesso art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come inserito dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997 n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto esercenti attività indicate dall'art. 2135 del c.c. In questi casi non deve essere utilizzato questo modello, ma il Mod. UNICO 98, relativo alle persone fisiche. Anche la modificazione, infatti, ha effetto per l'intero periodo d'imposta.

Riduzione del reddito dei terreni

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale. In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e, nella colonna 7 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se non ricorre invece tale condizione, nella colonna 7 indicare la quota spettante del reddito dominicale.

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 6 il codice 1 e nella colonna 7 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 8. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8 e nella colonna 6 va indicato il codice 2.

Rimborsi per trasferte [art. 62, comma 1-ter, del Tuir]

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenute di scritture contabili.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o da un rappre-

sentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. *La nullità è sanata se si provvede alla sottoscrizione* entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila a lire 2 milioni, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 4 milioni. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione o del controllo formale operati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni *dal ricevimento della comunicazione dell'esito* del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 4 milioni.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200 mila a lire 4 milioni.
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente *omissione di dichiarazione del relativo reddito*, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni.
In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce *reato, punito* con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Costituisce, altresì, reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di questo ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 516/82, prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nella scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o *corrispettivi siano compresi nella dichiarazione* dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni

Vengono riportate in questa voce di appendice le informazioni di base riguardanti il funzionamento del Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni. Per maggiori approfondimenti si consiglia di consultare il materiale divulgativo predisposto dall'Amministrazione finanziaria e diffuso anche tramite le associazioni rappresentative dei professionisti e le associazioni di categoria delle imprese. In particolare, potrà essere utilizzato il CD

ROM dimostrativo che contiene anche la simulazione delle principali applicazioni che consentiranno agli utenti del servizio:
- la generazione delle chiavi di autenticazione;
- la predisposizione del file di dichiarazioni da trasmettere;
- l'invio del file;
- la ricezione e la stampa delle ricevute.

Informazioni costantemente aggiornate sono, inoltre, reperibili sul sito Internet del Ministero delle Finanze.

1. Informazioni generali

Con il primo gennaio 1999, vengono unificate tutte le dichiarazioni e razionalizzate le modalità di presentazione, prevedendo che la presentazione stessa avvenga unicamente:
- direttamente da parte del contribuente che ha compilato il modello cartaceo, alle banche e agli uffici postali e agli intermediari autorizzati, che provvederanno all'acquisizione dei dati e alla loro trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria;
- in via telematica da parte delle società ed enti di rilevanti dimensione;
- in via telematica da parte di alcune categorie di soggetti (professionisti, associazioni di categoria, Caf ed altri intermediari) individuati dall'art.3 del D.P.R. n. 322/98 che hanno predisposto ovvero ricevuto dai contribuenti le dichiarazioni.

Il processo descritto, iniziato già nel 1998, ha permesso di acquisire, senza alcuna lavorazione di tipo manuale e nel giro di pochi mesi, dati e informazioni che in precedenza pervenivano dopo anni.

Sono evidenti i vantaggi per l'Amministrazione finanziaria in termini di tempestività e migliore qualità dei dati, ma sono notevoli anche i vantaggi per i contribuenti, in quanto:
- si evitano possibili errori di acquisizione dei dati al momento della loro rilevazione dal modello cartaceo;
- i soggetti abilitati possono verificare la correttezza formale della dichiarazione che il contribuente sta presentando utilizzando i programmi di controllo predisposti dall'Amministrazione finanziaria;
- chi si avvale di tale modalità di presentazione ha la certezza di aver assolto agli obblighi verso l'Amministrazione finanziaria, in quanto riceverà dalla stessa l'attestato dell'avvenuta ricezione della dichiarazione;
- la disponibilità in tempi brevi delle dichiarazioni permette di informare il contribuente sulle eventuali irregolarità entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, evitandone la ripetizione.

I dati che pervengono in via telematica sono «protetti» e viaggiano attraverso la rete in modo tale da poter essere letti esclusivamente da chi ha compilato la dichiarazione telematica e dall'Amministrazione cui la dichiarazione viene presentata.

L'adozione di particolari tecniche di «autenticazione» dei dati permette, infine, di individuare con certezza da chi provengono e, quindi, di contestare le eventuali irregolarità commesse all'effettivo responsabile.
L'evoluzione delle tecnologie Internet e l'imminente approvazione delle regole nazionali in materia di firma digitale consentiranno in tempi brevi di estendere questa modalità di presentazione anche a coloro che compilano autonomamente la dichiarazione evitando così ai contribuenti che utilizzeranno questa opportunità l'onere di compilazione e presentazione del modello cartaceo.

Oltre al Decreto legislativo che ha introdotto il servizio telematico, le norme che disciplinano la materia sono le seguenti:
- D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 (G.U. n. 208 del 7 settembre 1998) Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
- Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998): concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
- Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999: (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999): concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

2. Come si svolge il servizio

Le modalità tecniche e organizzative su cui si basa il servizio telematico sono disciplinate dal Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni

Per accedere al servizio, è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il software necessario per lo svolgimento del servizio e le relative istruzioni sono distribuiti gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria; non è previsto alcun costo a carico degli intermediari anche per la trasmissione dei dati e per l'accesso alle informazioni disponibili attraverso il sito WEB del servizio telematico.

L'unico costo è rappresentato dalla postazione (PC, modem e stampante) necessaria per lo svolgimento del servizio. Possono essere utilizzate anche postazioni non di proprietà dell'intermediario.

3. Cosa fanno i soggetti coinvolti

Gli intermediari e le società ed enti che presenteranno telematicamente le proprie dichiarazioni:
- a partire dal mese di gennaio 1999 presentano agli uffici finanziari una richiesta di abilitazione;
- predispongono la dichiarazione utilizzando prodotti software disponibili sul mercato;
- compilano la dichiarazione telematica, conforme alle specifiche tecniche pubblicate in G.U., per ciascun modello di dichiarazione;
- presentano la dichiarazione attraverso il servizio telematico;
- ottengono, al massimo entro 5 giorni dalla presentazione, le ricevute che attestano l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione. Tale ricevuta può essere richiesta dal contribuente all'intermediario che ha curato la trasmissione telematica o, dopo 30 giorni dall'invio, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che compila autonomamente la dichiarazione la presenta:
- ad un ufficio postale o ad una banca che rilasciano contestualmente la ricevuta;
- o, in alternativa, ad un intermediario autorizzato, che gli restituisce una copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa.
  Riceverà dall'ufficio postale, dalla banca, dall'intermediario o dall'Amministrazione finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Chi si avvale di un intermediario per la compilazione della dichiarazione:
- riceve dall'intermediario copia della dichiarazione predisposta contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa;
- riceverà dall'intermediario e dall'Amministrazione finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria:
- abilita gli intermediari alla trasmissione telematica;
- distribuisce via rete il software necessario;
- riceve ed elabora le dichiarazioni;
- predispone le ricevute autenticate che ciascun utente del servizio scarica, via rete, sul proprio PC

4. Chi può presentare la domanda di abilitazione al servizio telematico

L'accesso al servizio telematico è riservato a:
- società di cui all'art. 87 comma 1, lett. *a)* del Tuir con capitale sociale superiore a cinque miliardi nonché gli enti di cui al comma 1, lett. *b)*, del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire;
- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere

di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* del D.Lgs. n. 241 del 1997:
- centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche convenzionate e le Poste italiane possono avvalersi per la trasmissione telematica di soggetti delegati.

Possono essere abilitati alla trasmissione telematica anche i seguenti soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati:
- associazioni e società semplici costituite, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. *a)* e *b)*, del citato D.P.R. n. 322 del 1998;
- società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. *a)* e *b)*, del citato D.P.R. n. 322 del 1998.
- società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni;
- consorzi e società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-*ter* c.c., i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. 1997 n. 241 del 1997 e soci delle predette associazioni;
- associazioni di cui all'art. 36 c.c. costituite fra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997 e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lett. *c)*, del menzionato art. 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub categoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

5. Hardware e software necessario

Per accedere al servizio e utilizzare i prodotti software distribuiti dall'Amministrazione finanziaria è necessario dotarsi di un PC con:
- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, '98 o NT o Macintosh 8.0;
- Almeno 16MB di RAM;
- Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer versione 4.X o equivalenti);
- un MODEM e una linea telefonica (commutata o ISDN);
- una stampante.

Per il PC, sono consigliate le seguenti ulteriori caratteristiche:

Processore Pentium 100 MHz o superiore;
Scheda grafica compatibile SVGA;
Monitor 14" 800 x 600 a 65536 colori.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nelle istruzioni consegnate al momento del rilascio dell'autorizzazione.

6. Chiavi di autenticazione da utilizzare per la trasmissione dei documenti

Nella realizzazione del servizio telematico, tenuto conto che la presentazione in via telematica sostituisce per i soggetti incaricati il modello cartaceo, sono stati adottati gli strumenti informatici che consentono:
- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti permettono di identificare in modo «certo e non contestabile» chi è «responsabile» della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che la dichiarazione sia dotata di un codice di autenticazione determinato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è «privata» e nota solo al titolare, mentre l'altra è «pubblica» ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i suoi documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario che legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

Sulla base della documentazione consegnata dall'ufficio al momento della richiesta di abilitazione e utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, ciascun utente provvede a creare l' «Ambiente di sicurezza», che consiste nel:
- generare la chiave pubblica e la chiave privata;
- generare la richiesta di iscrizione nel registro degli utenti, che contiene, oltre alla chiave pubblica, gli elementi utili ad identificare il suo possessore;
- trasmettere, utilizzando il servizio telematico, la richiesta di iscrizione.

L'Amministrazione finanziaria, utilizzando il sistema di validazione, al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico, verifica:
- tramite il PINCODE, la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- che l'utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'esito negativo dei controlli, che comportano l'impossibilità di iscrivere l'utente nel registro, vengono comunicati tramite il servizio telematico
A carico dell'utente è la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono infatti associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta debba essere effettuata la trasmissione mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a recarsi presso lo stesso ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione delle Entrate o Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà a consegnare una nuova busta che consentirà all'utente di ripristinare la situazione, ricreando l'«ambiente di sicurezza».

La generazione delle chiavi è effettuata una sola volta al momento della abilitazione. Le chiavi così generate vengono utilizzate tutte le volte che si deve provvedere alla trasmissione di un documento. La procedura di generazione non deve essere, pertanto, ripetuta all'atto della trasmissione dei singoli documenti.

7. Predisposizione della dichiarazione telematica

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione

in tracciato conforme alle specifiche tecniche previste per ciascun modello di dichiarazione.

Con il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, l'utente provvede a:
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche;
- autenticare la dichiarazione, predisponendo il file in formato «trasmissibile».

L'utilizzo del software di controllo non è obbligatorio; è una garanzia per l'utente, in quanto provvede a segnalare gli errori «gravi», che impediscono l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al contrario, è obbligatorio l'utilizzo del software che:
- sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
- contrassegna il riassunto del file sfruttando algoritmi matematici che utilizzano la chiave privata, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione, che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.

Lo stesso software che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici che utilizzano una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria, in modo da garantirne la riservatezza.

8. Presentazione della dichiarazione

Per presentare la dichiarazione e, cioè, per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve
- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB.

La rete che viene utilizzata è una «Rete Privata Virtuale» vale a dire una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'attestazione.

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando
- la distribuzione per regione degli utenti attesi;
- una probabile concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante trasmettere file non appena i dati sono completi e formalmente corretti, evitando la trasmissione negli ultimi giorni. È nell'interesse di ciascuno trasmettere tempestivamente le dichiarazioni, in tal modo:
- si ha la possibilità di correggere dichiarazioni inviate per errore o che contengono irregolarità, senza incorrere in alcuna sanzione;
- si evita l'introduzione di «calendari di trasmissione», che, di fatto, si tradurrebbero, per la loro intrinseca rigidità, in un minor tempo a disposizione per l'invio telematico.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio di conferma che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

9. Elaborazione delle dichiarazioni

Il file, appena completata la ricezione, viene «letto» dai sistemi di elaborazione, che provvedono a svolgere le seguenti attività:

- Memorizzazione del file su supporto ottico;
- Controllo del codice di autenticazione;
- Controllo di univocità del file;
- Controllo di conformità del file alle specifiche tecniche.

Il controllo del codice di autenticazione, in particolare, consiste:
1. nella decodifica del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file è proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
2. nel ricalcolo del riassunto del file. Se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'utente, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Se l'elaborazione termina correttamente (non vengono cioè intercettati errori che provocano lo scarto del file), le dichiarazioni contenute nel file vengono trasferite nei data base utilizzati dagli uffici finanziari.

Contestualmente vengono prodotte le ricevute, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria con le modalità seguenti:
1. il file viene sottoposto ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
2. il riassunto del file viene «contrassegnato» con la chiave privata del servizio telematico.

Il codice di autenticazione viene trasmesso unitamente al file contenente le ricevute.
Quando l'elaborazione è stata completata, l'utente trasferisce sul proprio PC le ricevute, munite del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che attestano la corretta esecuzione degli adempimenti.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle ricevute risulta, a regime, di pochi minuti. Può tuttavia, diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificheranno presumibilmente in prossimità delle scadenze.

Al massimo, le ricevute vengono restituite entro 5 giorni dall'invio del file.

10. Ricevute fornite dal Servizio telematico

L'utente può trasferire sul proprio PC i file contenenti le ricevute e, disponendo del software che permette il riconoscimento del codice di autenticazione, può effettuare le seguenti operazioni:
1. decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica del servizio telematico. Se l'operazione va a buon fine, è certa l'origine del file;
2. ricalcolo del riassunto del file. Se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte del servizio telematico, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Al termine dell'operazione, l'utente ha la certezza di aver completato i propri adempimenti. Può visualizzare e stampare le ricevute così ottenute.

La ricevuta relativa al file elaborato viene prodotta per tutti gli utenti ed indipendentemente dal modello di dichiarazione riporta le informazioni seguenti
1. la data e l'ora di ricezione del file;
2. l'identificativo del file attribuito dall'utente;
3. il protocollo attribuito al file dal sistema di validazione all'atto della sua ricezione;
4. il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;
5. il numero ed il progressivo, all'interno del file, delle eventuali dichiarazioni respinte in quanto non conformi alle specifiche tecniche previste dai decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.

Per ciascuna dichiarazione, vengono riportate le seguenti informazioni:
1. la data di ricezione della dichiarazione;
2. i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
3. l'anno e il modello di dichiarazione;
4. il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all'atto della ricezione da parte dell'intermediario e del sistema telematico
5. i dati identificativi dell'utente che ha autenticato il file;
6. i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.

I file contenenti le ricevute rimangono a disposizione degli utenti per un periodo di circa 30 giorni.

11. Assistenza agli utenti

Per facilitare l'accesso da parte degli utenti, è previsto uno specifico servizio di assistenza telefonica, attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.
In prossimità di una scadenza fiscale (di presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19.
Il servizio, che è riservato alla soluzione dei problemi connessi al servizio telematico, pre-

vede l'utilizzo di dispositivi automatici per la gestione e l'instradamento della chiamata verso un operatore.
Il numero telefonico che permette l'accesso al servizio viene comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si fa presente, altresì, che nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra la Telecom Italia S.p.A. e la Società EIS Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.A. il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro ed ai passi procedurali necessari alla connessione alla rete.
Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I. e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:
- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro i 2 giorni lavorativi dalla richiesta;
- il prezzo concordato per entrambe le suddette tipologie di intervento è di L. 95.000.

In alternativa, è possibile, fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, indicati in un elenco che verrà reso pubblico tramite il Servizio telematico non appena disponibile.

Si fa presente che tali produttori si sono esplicitamente impegnati a:
- diffondere gratuitamente ai propri aderenti le informazioni e il materiale fornito dall'Amministrazione finanziaria;
- collaborare attivamente con l'Amministrazione finanziaria, attraverso proprie iniziative per agevolare il corretto utilizzo del servizio telematico da parte degli utenti finali;
- organizzare corsi e fornire il servizio di assistenza software ai loro clienti, al fine di assistere ed addestrare gli stessi nell'utilizzazione del sistema telematico, riducendo al minimo i costi per i detti clienti;
- contenere ai soli maggiori costi sostenuti l'onere per l'eventuale adeguamento delle procedure alle esigenze della trasmissione telematica.

Il rispetto dell'impegno assunto dai produttori di software che aderiscono a tale accordo verrà valutato anche sulla base di appositi questionari distribuiti agli utenti attraverso il servizio telematico.

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7 lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67 comma 7 del Tuir.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, prevede la detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di 150 milioni e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. La detrazione in questione, secondo quanto disposto dall'art. 13 della L. 15 dicembre 1998, n. 441, si applica anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2000, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denuncie di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
Relativamente alle spese sostenute nell'anno d'imposta 1998, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1998. Per poter fruire della detrazione in questa ipotesi è necessario che:
- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97 per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli

del bonifico bancario. Fanno eccezione altresì, alla condizione in base alla quale per fruire della dichiarazione é necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonchè ogni altra prevista documentazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997 anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno:

1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;

1997 la detrazione spetta per l'importo relativo alla seconda rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997 il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove é sito il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)

Ai sensi dell'art. 20-bis del Tuir, il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Unità immobiliari a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzate come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o adibite all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicino nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

STUDI DI SETTORE

Settore	Studi	Attività	Descrizione
MANIFATTURE	SD01A	15.52.0	Fabbricazione di gelati
		15.82.0	Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
		15.84.0	Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
	SD01B	15.81.2	Fabbricazione di pasticceria fresca
	SD02U	15.85.0	Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
	SD03U	15.61.1	Molitura dei cereali
		15.61 2	Altre lavorazioni di semi e granaglie
	SD04A	26 70 2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
	SD04B	14.11 1	Estrazione di pietre ornamentali
		14.11.2	Estrazione di altre pietre da costruzione
		14 13.0	Estrazione di ardesia
	SD04D	14.12.1	Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
		14.12 2	Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
		14.22.0	Estrazione di argilla e caolino
		14.50.1	Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi
		14.50.3	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo quarzite, sabbie silicee ecc.)
	SD04E	26.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
		26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
	SD08U	19.30.	Fabbricazione di calzature non in gomma
		19 30 2	Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
		19.30.3	Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica
	SD09A	36.11.1	Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli navi e treni
		36.12.2	Fabbricazione mobili non metallici per uffici negozi ecc
		36.13 0	Fabbricazione di altri mobili per cucina
		36.14.1	Fabbricazione di altri mobili di legno
		36.14 2	Fabbricazione di mobili in giunco vimini ed altro materiale simile
	SD09B	36 11.2	Fabbricazione di poltrone e divani
	SD10A	17.11.0	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
		17 14 0	Preparazione e filatura di fibre tipo lino
		17 21 0	Tessitura di filati tipo cotone
	SD10B	17 40.1	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l arredamento
	SD12U	15.81.1	Fabbricazione di prodotti di panetteria
SERVIZI	SG31U	50 20 1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
	SG32U	50.20 3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
	SG33U	93 02 3	Servizi degli istituti di bellezza
	SG34U	93.02 1	Servizi dei saloni di barbiere
		93.02.2	Servizi dei saloni di parrucchiere
	SG35U	55 30 2	Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione
	SG36U	55.30.1	Ristoranti, trattorie pizzerie, osterie e birrerie con cucina
	SG37U	55.40.1	Bar e caffè
		55.40.2	Gelaterie
	SG39U	70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare
	SG43U	50.20.2	Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
	SG46U	29.31.2	Riparazioni di trattori agricoli
	SG47U	50.20.4	Riparazione e sostituzione di pnemautici
	SG49U	50.40.3	Riparazioni di motocicli e ciclomotori

Settore	Studio	Attività	Descrizione
	SG50U	45.41.0	Intonacatura
		45.43.0	Rivestimento di pavimenti e muri
		45 44.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate
	SG51U	74.84.A	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
	SG61A	51.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
	SG61B	51.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
	SG61C	51.16.0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio
	SG61D	51 18.0	Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.
		51 19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
	SG68U	60.25.0	Trasporto di merci su strada
	SG70U	74.70.1	Servizi di pulizia
COMMERCIO	SM01U	52.11 2	Commercio al dettaglio dei supermercati
		52 11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati
		52 11 4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi
		52 27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande
	SM02U	52 22 1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine
		52 22 2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione
	SM03A	52 62 1	Commercio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
		52 63 3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande
	SM03B	52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti
		52 62 3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento
		52 63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento
	SM03C	52 62 5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico
		52 62 6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati
		52.62 7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a
		52.63 5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile
	SM03D	52.62 4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletteria
	SM05A	52.42	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
		52 42 2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
		52.42 3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
	SM05B	52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
		52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami
		52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
	SM06A	52.44 3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario
		52 45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici
		52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori
		52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri
		52.45 5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria
	SM06B	52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
	SM06C	52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame
		52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico

originale

055

UNICO 99
Società di persone ed equiparate

Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

U50

RAGIONE SOCIALE

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

QB1

064

Tipo dichiarazione (barrare la relativa casella)

Redditi | Irap | Iva | Integrativa | Eventi eccezionali

Sostituti | Modulo RW | Barrare la casella se gli importi dichiarati sono espressi in Euro

Dati relativi alla società o associazione

Sede legale — Comune — Provincia (sigla)

mese — anno — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — Comune — Provincia (sigla)

mese — anno — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Stato vedere Tab. A — Natura giuridica vedere Tab. B — Imprese artigiane (barrare la casella) — Situazione vedere Tab. C — Telefono prefisso numero

Se il periodo di imposta è inferiore all'anno indicarne le date — dal giorno mese anno — al giorno mese anno

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale della società incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello della società beneficiaria designata

Partita Iva

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Codice fiscale (obbligatorio) — Codice carica — Data carica giorno mese anno

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) — Nome (senza abbreviazioni) — Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale (da compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1997) — Comune — Telefono prefisso numero

Frazione, via e numero civico — Provincia (sigla) — C.a.p.

Firma della dichiarazione

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RP RR RS RT RU RV RX RY RZ

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW

Studi di settore

Le caselle relative all'Iva sono poste in calce ai quadri VH - VL — FIRMA DEL DICHIARANTE

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Riservato:

- **all'intermediario per il rilascio della ricevuta e l'assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione**
- **al contribuente solo nel caso di consegna o trasmissione diretta di alcuni dei quadri compilati in qualità di sostituto d'imposta**

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione — N. iscrizione all'albo dei Caf

Ricevuta di presentazione della dichiarazione Data giorno mese anno — Numero di protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

(indicare A o B, vedere istruzioni) — Si attesta che per il Mod. 770 l'impegno a presentare o a trasmettere la dichiarazione riguarda i quadri di seguito indicati

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW

I restanti quadri del Mod. 770 sono stati:

- trasmessi dall'intermediario identificato dal codice fiscale — FIRMA
- trasmessi direttamente o consegnati a banche o posta dal contribuente (barrare la casella)

Visto di conformità

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.

Dichiarazione non compilata — Dichiarazione non firmata — Dichiarazione incompleta

QB2

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RA

Redditi di impresa in contabilità ordinaria

Mod. N.

	Rigo	Descrizione	Importo
	RA1	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)	A / B / C
Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	RA2	**A)** Utile risultante dal conto economico	.000
	RA3	**B)** Perdita risultante dal conto economico	.000
Variazioni in aumento	RA4	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
	RA5	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b))	.000
	RA6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
	RA7	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	.000
Quadro di determinazione del reddito (barrare la casella) ☐	RA8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RA7 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RA9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore .000)	.000
	RA10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
	RA11	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
	RA12	Interessi passivi indeducibili	.000
	RA13	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
	RA14	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
	RA15	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
	RA16	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
	RA17	Erogazioni liberali	.000
	RA18	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste dall'art. 66	.000
	RA19	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 67, 68 e 69)	.000
	RA20	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
	RA21	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
	RA22	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
	RA23	b) per rischi su crediti (art. 71)	.000
	RA24	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
	RA25	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	.000
	RA26	Altre variazioni in aumento	.000
	RA27	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
Variazioni in diminuzione	RA28	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art 55, comma 2)	.000
	RA29	Plusvalenze da cessione o conferimento di aziende o di partecipazione di controllo o di collegamento (art. 1-3 D.Lgs. n. 358/97)	.000
	RA30	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	RA31	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RA6, se imputati al conto economico	.000
	RA32	Perdite fiscali derivanti dalle partecipazioni in società di cui al rigo RA6	.000
	RA33	Proventi degli immobili di cui al rigo RA7	.000
	RA34	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
	RA35	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	RA36	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
	RA37	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	.000
	RA38	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi e per le imprese distributrici di carburanti	.000
	RA39	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	RA40	Altre variazioni in diminuzione	.000
	RA41	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
	RA42	**C)** Differenza tra variazioni in aumento ed in diminuzione	.000
	RA43	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (somma algebrica tra A) o B) e C))	.000
	RA44	*A dedurre*: Erogazioni liberali	.000
	RA45	**REDDITO O PERDITA** (da riportare nel quadro RL, rigo RL1, colonna 2)	.000
	RA46	**PERDITA** al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5 bis (da riportare nel quadro RL, rig. RL1, colonna 2)	.000

RA 1

064

Dati di bilancio

RA47	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	[1] .000	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	[2] .000
RA48	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)	.000	Immobilizzazioni immateriali (saldo finale)	.000
RA49	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000	Altri oneri di produzione e vendita	.000
RA50	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	.000	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	.000
RA51	Debiti verso fornitori	.000	Crediti verso i clienti	.000

Crediti

		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale
RA52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	[1] .000	[2] .000	[3] .000	[4] .000
RA53	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RA54	Differenza (Rigo RA53 – Rigo RA52; indicare zero se negativo)		.000		.000
RA55	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RA56	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
RA57	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

Dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri e degli studi di settore

Numero progressivo *dell'unità produttiva* ai fini dello studio di settore ☐

Condizioni di inapplicabilità degli studi di settore ☐

RA58	Ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b) del Tuir (di cui con emissione di fattura	.000)	.000
RA59	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d)	.000)	.000
RA60	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
RA61	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5	.000)	.000
RA62	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
RA63	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5	.000)	.000
RA64	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
RA65	Costi per la produzione di servizi		.000
RA66	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
RA67	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro	n. mesi	.000
RA68	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento .000 per ammortamento di immobili	.000)	.000
RA69	Quote di ammortamento anticipato		.000
RA70	Quote di ammortamento accelerato		.000
RA71	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari	.000)	.000
RA72	Spese per acquisti di servizi		.000
RA73	Valore dei beni strumentali	[1] .000	[2] .000 [3] .000

Attività secondarie

	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi
RA74	[1]	[2] %	[3]	[4] %	[5]	[6] %

RA2

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB

Redditi di impresa in contabilità semplificata

Mod. N.

Determinazione del reddito da imputare ai soci

Quadro di determinazione del reddito (barrare la casella)

Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore

Rigo	Descrizione		Importo
RB1	Valore dei beni strumentali	[1] .000 [2] .000 [3] .000	
RB2	Ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b) del Tuir (di cui con emissione di fattura [1] .000 per attività di agriturismo [2] .000)		[3] .000
RB3	Altri proventi considerati ricavi	(di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir [1] .000)	[2] .000
RB4	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili	(di cui per adeguamento ai parametri o studi di settore .000)	.000
RB5	Plusvalenze patrimoniali		.000
RB6	Sopravvenienze attive		.000
RB7	Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati, di servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti [1] .000)	[2] .000
RB8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5 .000)	.000
RB9	Altri componenti positivi		.000
RB10	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo RB2 a rigo RB9)		.000
RB11	Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati di servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti [1] .000)	[2] .000
RB12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5 .000)	.000
RB13	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
RB14	Costi per la produzione di servizi		.000
RB15	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente		.000
RB16	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro [1] .000)	N. mesi [2]	[3] .000
RB17	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento [1] .000 per ammortamento degli immobili [2] .000)		[3] .000
RB18	Quote di ammortamento anticipato		.000
RB19	Quote di ammortamento accelerato		.000
RB20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	(di cui per oneri finanziari [1] .000)	[2] .000
RB21	Spese per acquisti di servizi		.000
RB22	Altri componenti negativi	(di cui per attività di agriturismo [1] .000)	[2] .000
RB23	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo RB11 a rigo RB22)		.000
RB24	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (differenza tra l'importo di rigo RB10 e quello di rigo RB23)		.000
RB25	a dedurre: Erogazioni liberali		.000
RB26	**REDDITO** (o perdita) (da riportare nel quadro RL, rigo RL2, col. 2)		.000

Studi di settore

Rigo						
RB27	Condizioni di inapplicabilità degli studi di settore					
RB28 (Attività secondarie)	Codifica [1]	Incidenza sui ricavi [2] %	Codifica [3]	Incidenza sui ricavi [4] %	Codifica [5]	Incidenza sui ricavi [6] %

RB1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RC

Redditi di lavoro autonomo

Mod. N.

Dati relativi alla attività

RC1	DESCRIZIONE	CODICE ATTIVITÀ 2 — Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) 3
RC2	Valore dei beni strumentali 1	.000 2 .000

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

RC3	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	.000
RC4	Altri proventi lordi	.000
RC5	Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
RC6	**TOTALE COMPENSI** (sommare gli importi da rigo RC3 a rigo RC5)	.000
RC7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
RC8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili (di cui per oneri finanziari .000)	.000
RC9	Canoni di locazione e/o di noleggio diversi da quelli di cui al rigo precedente	.000
RC10	Spese relative agli immobili	.000
RC11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
RC12	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	.000
RC13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	.000
RC14	Altre spese per prestazioni di lavoro	.000
RC15	Interessi passivi	.000
RC16	Consumi	.000
RC17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RC6)	.000
RC18	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RC6)	.000
RC19	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	.000
RC20	Altre spese documentate	.000
RC21	**TOTALE SPESE** (sommare gli importi da rigo RC7 a rigo RC20)	.000
RC22	**REDDITO O PERDITA** (RC6 – RC21) (da riportare nel quadro RL, rigo RL3, col. 2)	.000

RC1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RD

Redditi dei terreni

Mod. N.

Variazioni dei redditi dei terreni

	REDDITO DOMINICALE (1)	TITOLO (2)	REDDITO AGRARIO (3)	POSSESSO GIORNI (4)	POSSESSO % (5)	CASI PARTICOLARI (6)	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE (7)	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO (8)
RD1	.000		.000				.000	.000
RD2	.000		.000				.000	.000
RD3	.000		.000				.000	.000
RD4	.000		.000				.000	.000
RD5	.000		.000				.000	.000
RD6	.000		.000				.000	.000
RD7	.000		.000				.000	.000
RD8	.000		.000				.000	.000
RD9	.000		.000				.000	.000
RD10	.000		.000				.000	.000
RD11	.000		.000				.000	.000
RD12	.000		.000				.000	.000
RD13	.000		.000				.000	.000
RD14	.000		.000				.000	.000
RD15	.000		.000				.000	.000
RD16	.000		.000				.000	.000
RD17	.000		.000				.000	.000
RD18	.000		.000				.000	.000
RD19	.000		.000				.000	.000
RD20	.000		.000				.000	.000
RD21	.000		.000				.000	.000
RD22	.000		.000				.000	.000
RD23	.000		.000				.000	.000
RD24	.000		.000				.000	.000
RD25	.000		.000				.000	.000
RD26	.000		.000				.000	.000
RD27	.000		.000				.000	.000
RD28	.000		.000				.000	.000
RD29	.000		.000				.000	.000
RD30	.000		.000				.000	.000
RD31	.000		.000				.000	.000
RD32	.000		.000				.000	.000
RD33	.000		.000				.000	.000
RD34	.000		.000				.000	.000
RD35	.000		.000				.000	.000
RD36	.000		.000				.000	.000
RD37	.000		.000				.000	.000
RD38	.000		.000				.000	.000
RD39	.000		.000				.000	.000
RD40	.000		.000				.000	.000
RD41	.000		.000				.000	.000
RD42	.000		.000				.000	.000
RD43	.000		.000				.000	.000
RD44	.000		.000				.000	.000
RD45	.000		.000				.000	.000
RD46	.000		.000				.000	.000
RD47	.000		.000				.000	.000
RD48	.000		.000				.000	.000
RD49	.000		.000				.000	.000
RD50	.000		.000				.000	.000
RD51	.000		.000				.000	.000
RD52	**TOTALE** (da riportare nel rigo RL4 colonna 2, del quadro RL)						.000	.000

RD1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE
Redditi dei fabbricati

Mod. N.

REDDITI DEI FABBRICATI

	RENDITA	POSSESSO GIORNI	POSSESSO %	CANONE DI LOCAZIONE	UTILIZZO	CASI PARTICOLARI	IMPONIBILE
	1	2	3	4	5	6	7
RE1	.000			.000			.000
RE2	.000			.000			.000
RE3	.000			.000			.000
RE4	.000			.000			.000
RE5	.000			.000			.000
RE6	.000			.000			.000
RE7	.000			.000			.000
RE8	.000			.000			.000
RE9	.000			.000			.000
RE10	.000			.000			.000
RE11	.000			.000			.000
RE12	.000			.000			.000
RE13	.000			.000			.000
RE14	.000			.000			.000
RE15	.000			.000			.000
RE16	.000			.000			.000
RE17	.000			.000			.000
RE18	.000			.000			.000
RE19	.000			.000			.000
RE20	.000			.000			.000
RE21	.000			.000			.000
RE22	.000			.000			.000
RE23	.000			.000			.000
RE24	.000			.000			.000
RE25	.000			.000			.000
RE26	.000			.000			.000
RE27	.000			.000			.000
RE28	.000			.000			.000
RE29	.000			.000			.000
RE30	.000			.000			.000
RE31	.000			.000			.000
RE32	.000			.000			.000
RE33	.000			.000			.000
RE34	.000			.000			.000
RE35	.000			.000			.000
RE36	.000			.000			.000
RE37	.000			.000			.000
RE38	.000			.000			.000
RE39	.000			.000			.000
RE40	.000			.000			.000
RE41	.000			.000			.000
RE42	.000			.000			.000
RE43	.000			.000			.000
RE44	.000			.000			.000
RE45	.000			.000			.000
RE46	.000			.000			.000
RE47	.000			.000			.000
RE48	.000			.000			.000
RE49	.000			.000			.000
RE50	.000			.000			.000
RE51	.000			.000			.000
RE52	**TOTALE** (da riportare nel rigo RL6 colonna 2, del quadro RL)						.000

RE1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

REDDITI

QUADRO RF

Redditi di capitale

111

CODICE FISCALE

Mod. N.

Sezione I
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

	Tipo di dividendo	Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
RF1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73% (1)	.000	.000	.000
RF2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi (1)	.000	.000	.000
RF3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25% (1)	.000	.000	.000
RF4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata (2)	.000	.000	.000
RF5	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	.000		.000
RF6	**Totali** (sommare gli importi da rigo RF1 a RF5) (3) (4)	.000		.000
RF7	Credito d'imposta di cui al rigo RF2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir (5)		.000	

Sezione II
Altri redditi di capitale

	Tipo di reddito	Redditi	Ritenute
RF8	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	.000	.000
RF9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	.000	.000
RF10	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000	.000
RF11	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	.000	.000
RF12	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	.000	.000
RF13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	.000	.000
RF14	**Totali** (sommare gli importi da rigo RF8 a RF13) (3) (4)	.000	.000

(1) Sommare l'importo di colonna 2, dei righi RF1, RF2, RF3 e riportare il totale nel quadro RL, rigo RL7, colonna 5.
(2) Riportare l'importo di rigo RF4, colonna 2, nel quadro RL, rigo RL7, colonna 6.
(3) Sommare l'importo di rigo RF6, colonna 3, con l'importo di rigo RF14, colonna 2 e riportare il totale nel quadro RL, rigo RL7, colonna 3.
(4) Sommare l'importo di rigo RF6, colonna 1, e l'importo di rigo RF14, colonna 1 e riportare il totale nel quadro RL, rigo RL7, colonna 2.
(5) Riportare l'importo di rigo RF7, nel quadro RL, rigo RL14.

RF1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RG

Redditi di partecipazione in società di persone

Mod. N.

Dati della società o associazione partecipata

	CODICE FISCALE (1)	CODICE ATTIVITÀ (2)	TIPO (3)	REDDITO TOTALE (O PERDITA) (4)	PERDITE ILLIMITATE (5)
RG1				.000	
RG2				.000	
RG3				.000	
RG4				.000	
RG5				.000	
RG6				.000	
RG7				.000	
RG8				.000	
RG9				.000	
RG10				.000	
RG11				.000	
RG12				.000	
RG13				.000	

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

	QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE					
	REDDITO (O PERDITA) (6)	REDDITO MINIMO SOCIETÀ NON OPERATIVE (7)	RITENUTA D'ACCONTO (8)	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO (9)	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO (10)	ALTRI CREDITI D'IMPOSTA (11)
RG1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG2	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG3	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG4	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG5	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG6	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG7	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG8	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG9	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG10	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG12	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG13	.000	.000	.000	.000	.000	.000
RG14 **TOTALI**		.000	.000	.000	.000	.000

RG15	Redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria	.000
RG16	Reddito (o perdita) di partecipazione in società semplici e perdite di partecipazioni in imprese in contabilità semplificata	.000
RG17	**TOTALE REDDITI DI PARTECIPAZIONE** (da riportare nel quadro RL, rigo RL8, colonna 2)	.000

RG1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RH

Redditi diversi

Mod. N.

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

RH1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
RH2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
RH3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
RH4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
RH5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
RH6	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
RH7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
RH8	**AMMONTARE LORDO**	.000
RH9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RH1	.000
RH10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RH2	.000
RH11	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RH3	.000
RH12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RH6	.000
RH13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RH7	.000
RH14	**TOTALE COSTI E ONERI**	.000
RH15	**REDDITO NETTO** (riportare nel quadro RL, rigo RL9, colonna 2)	.000

RH1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RI

Redditi soggetti a tassazione separata ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera

Mod. N.

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Sez. I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere d), e), f), g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

	TIPO DI REDDITO (1)	ANNO (2)	REDDITO O INDENNITÀ (3)	RITENUTA D'ACCONTO (4)
RI1			.000	.000
RI2			.000	.000
RI3			.000	.000
RI4			.000	.000
RI5			.000	.000
RI6			.000	.000

Sez. II - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir

		ANNO (1)	SOMME PERCEPITE (2)
RI7	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta		.000
RI8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		.000

Sez. III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO (1)	REDDITO (2)	RITENUTA D'ACCONTO (3)	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI (4)
RI9		.000	.000	.000
RI10		.000	.000	.000

Sez. IV - Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter del Tuir

	TIPO DI REDDITO (1)	CODICE STATO ESTERO (2)	REDDITO (3)	ALIQUOTA (4)
RI11			.000	, %
RI12			.000	, %

		CODICE STATO ESTERO (1)	AMMONTARE (2)
RI13	PLUSVALENZE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA		.000

Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

	REDDITO (1)	ALIQUOTA (2)	(3)
RI14	.000	, %	.000
RI15	.000	, %	.000
RI16 TOTALE			.000

Proventi derivanti da depositi in garanzia

	AMMONTARE (1)	IMPORTO DOVUTO (2)
RI17	.000	.000

Sommare i redditi delle sezioni da I a IV e riportare il risultato nel quadro RL, rigo RL13, colonna 2
Sommare le ritenute d'acconto delle sezioni da I a IV e riportare il risultato nel quadro RL, rigo RL13, colonna 3
Sommare gli importi della colonna 4 sezione III e riportare il risultato nel quadro RL, rigo RL13, colonna 5

RI1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RJ

Redditi di allevamento di animali

Mod. N.

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir			
	RJ1	Numero dei capi normalizzati	
	RJ2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir (Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000)	
	RJ3	Numero dei capi eccedenti (rigo RJ1 - rigo RJ2)	
	RJ4	Reddito di allevamento eccedente (rigo RJ3 x 113,34)	.000
	RJ5	Sopravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, della L. 28 dicembre 1995, n. 549	.000
	RJ6	**REDDITO** (rigo RJ4 + rigo RJ5)	.000
	RJ7	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RJ6	.000
	RJ8	**REDDITO** (rigo RJ6 - rigo RJ7) (da riportare nel quadro RL, rigo RL5, col. 2)	.000

RJ1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RK
Prospetto di riconciliazione

Mod. N.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE (operazioni di fusione e scissione, art. 3, c. 105, L. 549/95, conferimenti di aziende, art. 4 D.Lgs 358/97, conferimenti ex L. n. 218/90)

		VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE FINALE	VALORE DI REALIZZO
RK1	TIPO DI BENI					
	di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	fiscale	.000	.000	.000	.000	
RK2	TIPO DI BENI					
	di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	fiscale	.000	.000	.000	.000	
RK3	TIPO DI BENI					
	di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	fiscale	.000	.000	.000	.000	
RK4	TIPO DI BENI					
	di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	fiscale	.000	.000	.000	.000	
RK5	TIPO DI BENI					
	di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	fiscale	.000	.000	.000	.000	
RK6	TIPO DI BENI					
	di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	fiscale	.000	.000	.000	.000	
RK7	TIPO DI BENI					
	di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	fiscale	.000	.000	.000	.000	

RK1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RL

Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati

Rigo	Descrizione	REDDITO O PERDITA (1)	RITENUTE D'ACCONTO	IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO	ALTRI CREDITI D'IMPOSTA
RL1	Impresa in contabilità ordinaria – di cui per [1] ,000	[2] ,000	[3] ,000	[4] ,000	[5] ,000	[6] ,000	[7] ,000
RL2	Impresa in contabilità semplificata	,000	,000	,000	,000	,000	,000
RL3	Lavoro autonomo	,000	,000	,000			
RL4	Terreni	,000	,000				,000
RL5	Allevamento	,000	,000				
RL6	Fabbricati	,000					
RL7	Capitale	,000	,000	,000	,000	,000	
RL8	Partecipazione	,000	,000	,000	,000	,000	,000
RL9	Diversi	,000	,000	,000			
RL10	Riserve costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	,000			,000	,000	
RL11	**TOTALE**	,000	,000	,000	,000	,000	,000
RL12	Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art. 102, comma 1) ,000 — Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art. 102, comma 1-bis) ,000						
RL13	Soggetti a tassazione separata	,000	,000		,000	,000	
RL14	Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'articolo 96-bis						,000

SEZ. I – Oneri deducibili delle società semplici e dei soggetti equiparati

Rigo	Descrizione		
RL15	INVIM	[2] ,000	
RL16	INVIM da partecipazione	,000	
RL17	Altri oneri deducibili	,000	
RL18	TOTALE ONERI DEDUCIBILI		[3] ,000

SEZ. II – Oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta

Rigo	Descrizione		
RL19	Oneri per cui spettano le detrazioni	,000	
RL20	Oneri da partecipazione per cui spettano le detrazioni	,000	
RL21	TOTALE ONERI PER CUI SPETTANO LE DETRAZIONI		,000

Sezione III – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41%

Rigo	Anno	Codice fiscale	Importo
RL22			,000
RL23			,000
RL24	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (RL22 + RL23)		,000

RL1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RP

Prospetti comuni ai Quadri RA, RB e RJ

Mod. N.

Dati relativi all'attività

RP1	DESCRIZIONE		
	Codice attività	Quadro di riferimento	
RP2	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella)	Lavorazione per conto terzi (% dei ricavi)	Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e oggi ,000

Riserve formate prima della trasformazione della società soggetta all'Irpeg in società di persone

		SALDO INIZIALE	DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	ALTRI DECREMENTI	SALDO FINALE
RP3	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria	,000	,000	,000	,000
RP4	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi RP6 e RP7	,000	,000	,000	,000
RP5	Riserve e fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi RP6 e RP7	,000	,000	,000	,000
RP6	Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione	,000	,000	,000	,000
RP7	Riserve e fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione	,000	,000	,000	,000
RP8	Altre riserve e fondi diversi da quelli precedenti	,000	,000	,000	,000

		SALDO INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	SALDO FINALE
RP9	Ammontare del credito di imposta di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del Tuir	,000	,000	,000	,000
RP10	Ammontare del credito di imposta di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir	,000		,000	,000

Conferimenti agevolati

		CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
RP11	Società concentrataria		

RP12	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	,000
RP13	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	,000
RP14	Realizzo della partecipazione nell'esercizio	,000

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RP15	Importo complessivo da rateizzare a termini degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del Tuir	,000
RP16	Quota costante dell'importo di rigo RP15	,000
RP17	Importo complessivo da rateizzare a termini dell'art. 55, comma 3, lettera b) del Tuir	,000
RP18	Quota costante dell'importo di rigo RP17	,000

Sopravvenienza relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (Art. 3, comma 89, L. n. 549/95)

RP19	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati	,000
RP20	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti indicati nell'art. 3, comma 85, della L. 549/95	,000
RP21	Sopravvenienza attiva	,000

Patrimonio sociale Art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461/97

		Codice fiscale	Cognome e nome	Valore al 28-1-1991
RP22	Estensore della perizia			,000
		Codice fiscale	Cognome e nome	Valore al 1-7-1998
RP23				,000
		Codice fiscale	Cognome e nome	Valore al 28-1-1991
RP24	Estensore della perizia			,000
		Codice fiscale del soggetto estinto		Valore al 1-7-1998
				,000
		Codice fiscale	Cognome e nome	Valore al 28-1-1991
RP25	Estensore della perizia			,000
		Codice fiscale del soggetto estinto		Valore al 1-7-1998
				,000

VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI NON OPERATIVI

RP26 Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività

		VALORE MEDIO		RICAVI PRESUNTI	RICAVI EFFETTIVI	VALORE DELL'ESERCIZIO	REDDITO PRESUNTO
RP27	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	,000	1%			,000	0,75%
RP28	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	,000	4%			,000	3%
RP29	Altre immobilizzazioni	,000	15%			,000	12%
RP30	TOTALE			,000	,000		,000

RP31	Importo complessivo dei redditi e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di disposizioni agevolative	,000

RP1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RR

Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466/97

Sezione	Rigo	Descrizione		Importo
Variazione in aumento del capitale investito	**RR1**	Incrementi del capitale investito		.000
	RR2	Decrementi del capitale investito		.000
	RR3	Differenza tra rigo RR1 e rigo RR2		.000
	RR4	Patrimonio netto escluso l'utile dell'esercizio		.000
	RR5	Minor importo tra rigo RR3 e rigo RR4		.000
	RR6	Corrispettivo per l'acquisizione di aziende e ammontare dei conferimenti a soggetti controllati		.000
	RR7	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari nonché dei crediti da finanziamento		.000
	RR8	Variazione in aumento rilevante ai fini DIT (RR5 – RR6 – RR7; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
	RR9	Valore di acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir		.000
	RR10	Riduzione dei debiti di finanziamento al netto dei crediti di finanziamento		.000
	RR11	**Totale** (sommare gli importi dei righi RR9 e RR10)		.000
Reddito agevolabile ai fini DIT	**RR12**	Variazione in aumento del capitale investito	1 .000 — Coefficiente di remunerazione del 7%	2 .000
	RR13	Reddito imponibile (riportare l'importo di rigo RL1, colonna 2 del Quadro RL)		.000
	RR14	Reddito agevolato ai fini DIT (indicare il minore tra il rigo RR12 colonna 2 e RR13)		.000

RR1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

REDDITI
QUADRO RS
Crediti d'imposta

111

CODICE FISCALE

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. 317/1991)

		1996	1996	1997	1998
RS1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000	,000	,000	
RS2	Credito d'imposta concesso nel periodo				,000
RS3	Credito utilizzato ai fini Iva	,000	,000	,000	
RS4	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,000	,000	,000	,000
RS5	Credito utilizzato in compensazione D.lgs. 241/97	,000	,000	,000	,000
RS6	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,000	,000	,000

Spese di ricerca (art. 8, L. 317/1991)

		1995	1996	1997	1998
RS7	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000	,000	,000	
RS8	Credito d'imposta concesso nel periodo				,000
RS9	Credito utilizzato ai fini Iva	,000	,000	,000	
RS10	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,000	,000	,000	,000
RS11	Credito utilizzato in compensazione D.lgs. 241/97	,000	,000	,000	,000
RS12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000	,000	,000	,000

Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. 331/1993)

		Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RS13	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,000
RS14	Credito d'imposta concesso nel periodo					,000
RS15	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000	
RS16	Differenza					,000
RS17	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta					,000
RS18	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,000

Premio di assunzione (art. 2, D.L. 357/1994)

		Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RS19	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,000
RS20	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000	
RS21	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,000

Nuove assunzioni (art. 4, L. n. 449/1997)

		Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RS22	Credito d'imposta concesso nel periodo				,000
RS23	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	
RS24	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				,000

Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L. n. 449/1997)

		Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RS25	Credito d'imposta concesso nel periodo			,000
RS26	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	
RS27	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			,000

Strumenti per pesare (art. 1, L. n. 77/1997)

		Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RS28	Credito d'imposta concesso nel periodo			,000
RS29	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	
RS30	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			,000

Promozione imprenditoria femminile (art. 5, L. 215/1992)

		1997	1998
RS31	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,000	
RS32	Credito d'imposta concesso nel periodo		,000
RS33	Credito utilizzato ai fini Iva	,000	
RS34	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,000	,000
RS35	Credito utilizzato in compensazione D.lgs. 241/97	,000	,000
RS36	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,000	,000

Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997)

		Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RS37	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,000
RS38	Credito d'imposta concesso nel periodo					,000
RS39	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000	
RS40	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,000

RS1

064

Sezione	Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	Importo
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)	**RS41**	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RS42	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000	
	RS43	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	**RS44**	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RS45	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000	
	RS46	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Attrezzature informatiche (art. 6, L. n. 449/1997)	**RS47**	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RS48	Credito utilizzato ai fini		.000	.000	.000	
	RS49	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	**RS50**	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RS51	Credito utilizzato ai fini		.000	.000	.000	
	RS52	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000
Area archeologica di Pompei (art. 9, L. n. 352/1997)	**RS53**	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	RS54	Credito utilizzato ai fini			.000	.000	
Altri crediti d'imposta non più in vigore	**RS55**	Importo residuo					.000
	RS56	Importo utilizzato ai fini	.000	.000			
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 265/1995)	**RS57**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione					.000
	RS58	Credito rimborsato					.000
	RS59	Sospensione	.000	.000			
	RS60	Sospensione per iscrizione a ruolo					.000
	RS61	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000

RS2

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RT

Prospetto assegnazione agevolata dei beni ai soci

Mod. N.

		Imponibile
RT1	Beni immobili	.000
RT2	Beni mobili registrati	.000
RT3	Quote di partecipazione in società	.000
RT4	Totale imponibile soggetto ad aliquota del 10% (RT1 + RT2 +RT3)	.000
RT5	Riserve in sospensione d'imposta soggette ad aliquota del 20%	.000
RT6	Imposta sostitutiva imposte dirette ed Irap	.000
RT7	Imposta sostitutiva Iva	.000
RT8	**Totale imposta sostitutiva** (RT6 + RT7)	.000

RT1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RU

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Mod. N.

Sezione I
Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

RU1	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
RU2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
RU3	Plusvalenze imponibili (RU1 - RU2; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RU4	Eccedenza delle minusvalenze relative agli anni precedenti	.000
RU5	Differenza (RU3 - RU4)	.000
RU6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RU5)	.000
RU7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)	.000
RU8	Imposta sostitutiva a debito (RU6 - RU7)	.000
RU9	Imposta sostitutiva a credito (RU7 - RU6)	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	
RU10	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

Disposizioni transitorie (art. 14, comma 7, D.Lgs. 21/11/97, n. 461)

Sezione II-A
Regime analitico

RU11	Valori al 1° luglio 1998	.000
RU12	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
RU13	Plusvalenze imponibili (RU11 - RU12; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RU14	Eccedenza delle minusvalenze	.000
RU15	Differenza (RU13 - RU14)	.000
RU16	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RU15)	.000
RU17	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 14, comma 7-bis, D.Lgs. 461/97)	.000
RU18	Imposta sostitutiva a debito (RU16 - RU17)	.000
RU19	Imposta sostitutiva a credito (RU17 - RU16)	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Minusvalenze al 30/6/98
RU20	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

Sezione II-B
Regime forfetario

RU21	Valori al 1° luglio 1998	.000
RU22	Imposta sostitutiva (2,1% dell'importo di rigo RU21)	.000
RU23	Imposta sostitutiva versata (art. 14, comma 7-bis, D.Lgs. 461/97)	.000
RU24	Imposta sostitutiva a debito (RU22 - RU23)	.000
RU25	Imposta sostitutiva a credito (RU23 - RU22)	.000

Partecipazioni in società estere

RU26
- Valori al 1° luglio 1998 (barrare la casella se il valore è riferito al 28 gennaio 1991) 1 2 .000
- Codice fiscale attestatore della persona 3 — Cognome 4 — Nome 5
- Data di nascita 6 — Comune di nascita 7 — Provincia di nascita 8

RU27
- Valori al 1° luglio 1998 (barrare la casella se il valore è riferito al 28 gennaio 1991) .000
- Codice fiscale attestatore della persona — Cognome — Nome
- Data di nascita — Comune di nascita — Provincia di nascita

Sezione III-A
Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)

RU28	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
RU29	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
RU30	Plusvalenze imponibili (RU28 - RU29; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
RU31	Eccedenza delle minusvalenze	.000
RU32	Differenza (RU31 - RU32)	.000
RU33	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RU32)	.000
RU34	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)	.000
RU35	Imposta sostitutiva a debito (RU33 - RU34)	.000
RU36	Imposta sostitutiva a credito (RU34 - RU33)	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998
RU37	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

Sezione III-B
Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98

RU38	Totale dei corrispettivi	.000
RU39	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
RU40	Plusvalenze imponibili	.000
RU41	Eccedenza delle minusvalenze	.000
RU42	Differenza (RU40 - RU41)	.000
RU43	Imposta sostitutiva a debito (12,50% dell'importo di rigo RU42)	.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1994	Eccedenza relativa al 1995	Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998
RU44	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000

RU1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RV

Prospetto relativo alle operazioni di fusione

Mod. N.

Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione

RV1 Denominazione

RV2 DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — Cap

Dati relativi alla attività

RV3 Descrizione

RV4 Codice attività — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO — ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ

Dati relativi alla operazione

RV5 TIPO DI OPERAZIONE: Fusione propria — Incorporazione — Numero soggetti fusi o incorporati — Data atto di fusione (giorno mese anno)

Patrimonio netto

RV6 Data (giorno mese anno)

RV7 Patrimonio netto ,000 ,000 ,000

Altri dati

RV8 Aumento capitale per concambio ,000

Partecipazione al capitale sociale

RV9 Nuovo capitale sociale ,000

RV10 Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante %

Società incorporata o fusa

RV11 Codice fiscale — Denominazione

RV12 DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — Cap

Dati relativi alla attività

RV13 Descrizione

RV14 Codice attività — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO — ANNO INIZIO ATTIVITÀ — DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI

Disavanzo da annullamento e da concambio

RV15 Ammontare del disavanzo di fusione ,000

RV16 Imputato al conto economico ,000

RV17–RV21 IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO ,000 ,000

RV22 Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente ,000

RV23 Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva ,000

RV24 Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva ,000

Avanzo da annullamento e da concambio

RV25 Ammontare dell'avanzo di fusione — DA ANNULLAMENTO ,000 — DA CONCAMBIO ,000

RV26–RV29 IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO ,000 ,000

Riserve e fondi in sospensione di imposta
Tassabili solo in caso di distribuzione

IMPORTO

RV30 Ricostituiti ,000

RV31 Non ricostituiti ,000

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

RV32 Ricostituiti ,000

RV33 Non ricostituiti ,000

Altri dati

QUOTA — COSTO

RV34 Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante % ,000

RV35 Partecipazioni annullate in possesso di altre % ,000

RV1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX

Compensazioni e prospetto dei versamenti

Mod. N.

UTILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPOSTE E DELLE ECCEDENZE DI RITENUTE (vedere istruzioni)

		Importo di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
RX1	Iva	1 .000	2 .000
RX2	Irap	.000	.000
RX3	Eccedenze di versamenti di ritenute	.000	.000
RX4	Imposta sostitutiva o credito da quadro RU	.000	.000
RX5	Barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in EURO		

PROSPETTO DEI VERSAMENTI (indicare gli estremi dei versamenti imposte sostitutive, IVA e IRAP)

	Codice concessione o Tesoreria	Barrare la casella se espressa in Euro	Barrare la casella se saldo 1998	Data	Banca/Poste Cod. azienda	Cab	Importo
RX6	1	2	3	4	5	6	7 .000
RX7							.000
RX8							.000
RX9							.000
RX10							.000
RX11							.000
RX12							.000
RX13							.000
RX14							.000
RX15							.000
RX16							.000
RX17							.000
RX18							.000
RX19							.000
RX20							.000
RX21							.000
RX22							.000
RX23							.000
RX24							.000
RX25							.000

Rateizzazioni dei versamenti di saldo 1998 e degli acconti 1999

RX26	INDICARE IL NUMERO DELLE RATE	IVA	1
		ALTRE IMPOSTE	2

RX1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RY
Imposta sostitutiva D.Lgs. 358/97

Mod. N.

Determinazione dell'imposta sostitutiva

Rigo	Descrizione			Importo
RY1	Plusvalenze da cessione di aziende, di partecipazioni di controllo o di collegamento			.000
RY2	Plusvalenze da conferimenti di aziende, di partecipazioni di controllo o di collegamento			.000
RY3	Plusvalenze da scambi di partecipazioni			.000
RY4	Maggiori valori iscritti per imputazioni di disavanzi			.000
RY5	**Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori**			.000
RY6	**Imposta sostitutiva**	1 .000	N. RATE 2	.000
RY7	Rata dell'imposta sostitutiva del periodo di imposta precedente (Rigo RY6, col. 3, Mod. 750/RY/98)			.000
RY8	**Totale dell'imposta sostitutiva**			.000
RY9	Crediti d'imposto concessi alle imprese			.000
RY10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE			.000

RY1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

MODULO RW

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

Mod. N.

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento		Paese estero di residenza	Trasferimento da o verso l'estero (*)
	1 cognome o denominazione	2 nome	3	4
RW1				
RW2	1	2	3	4
RW3	1	2	3	4
RW4	1	2	3	4
RW5	1	2	3	4
RW6	1	2	3	4
RW7	1	2	3	4
RW8	1	2	3	4
RW9	1	2	3	4
RW10	1	2	3	4
RW11	1	2	3	4
RW12	1	2	3	4

	Paese estero del trasferimento		Mezzo di pagamento		Causale	Data	Importo
	5 descrizione	6 codice	7 descrizione	8 codice (*)	9 codice (*)	10	11
RW1							.000
RW2	5	6	7	8	9	10	11 .000
RW3	5	6	7	8	9	10	11 .000
RW4	5	6	7	8	9	10	11 .000
RW5	5	6	7	8	9	10	11 .000
RW6	5	6	7	8	9	10	11 .000
RW7	5	6	7	8	9	10	11 .000
RW8	5	6	7	8	9	10	11 .000
RW9	5	6	7	8	9	10	11 .000
RW10	5	6	7	8	9	10	11 .000
RW11	5	6	7	8	9	10	11 .000
RW12	5	6	7	8	9	10	11 .000

(*) Vedere istruzioni

RW1

originale

UNICO 99

Società di persone ed equiparate

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

111

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RZ

Prospetto relativo alle operazioni di scissione

Mod. N.

Dati relativi alla società beneficiaria

RZ1 Denominazione

RZ2 DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — Cap

Dati relativi alla attività

RZ3 Descrizione

RZ4 Codice attività — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO — ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ

Dati relativi alla operazione

RZ5 TIPO DI OPERAZIONE: TOTALE — PARZIALE — Numero soggetti beneficiari — Data atto di scissione (giorno mese anno)

RZ6 Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria %

RZ7 Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa %

Beni acquisiti

RZ8 Aziende o complessi aziendali — Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali — Altri beni

Soci concambianti

RZ9 Mantenimento delle proporzioni di partecipazione — SI — NO

Patrimonio netto

RZ10 Data (giorno mese anno)

RZ11 Patrimonio netto ,000 ,000 ,000

Altri dati

RZ12 Aumento di capitale sociale per concambio ,000

RZ13 Nuovo capitale sociale ,000

Società scissa

RZ14 Codice fiscale — Denominazione

RZ15 DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia (sigla) — Frazione, via e numero civico — Cap

Dati relativi alla attività

RZ16 Descrizione

RZ17 Codice attività — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio — Anno inizio attività — Data decorrenza effetti fiscali (giorno mese anno)

RZ18 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita %

Disavanzo da annullamento e da concambio

RZ19 Ammontare del disavanzo di scissione ,000

RZ20 Imputato al conto economico ,000

RZ21–RZ25 Imputato alle voci dell'attivo ,000 ,000

RZ26 Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente ,000

RZ27 Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva ,000

RZ28 Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva ,000

Avanzo da annullamento e da concambio

DA ANNULLAMENTO — DA CONCAMBIO

RZ29 Ammontare dell'avanzo di scissione ,000 ,000

RZ30–RZ33 Imputato alle voci dell'attivo ,000 ,000

RZ1

064

Riserve e fondi in sospensione di imposta
Tassabili solo in caso di distribuzione

RZ34 Da ricostituire .000
RZ35 Ricostituiti pro-quota .000
RZ36 Ricostituiti per intero .000

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

RZ37 Da ricostituire .000
RZ38 Ricostituiti pro-quota .000
RZ39 Ricostituiti per intero .000

Altre società beneficiarie

RZ40 Codice fiscale 1 Denominazione 2
RZ41 DOMICILIO FISCALE Comune 1 Provincia (sigla) 2 Frazione, via e numero civico 3 Cap 4
RZ42 Descrizione 1
RZ43 Codice attività 1 Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 Anno inizio attività 3 Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
RZ44 Quota di patrimonio netto contabile non trasferito %
RZ45 Codice fiscale 1 Denominazione 2
RZ46 DOMICILIO FISCALE Comune 1 Provincia (sigla) 2 Frazione, via e numero civico 3 Cap 4
RZ47 Descrizione 1
RZ48 Codice attività 1 Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 Anno inizio attività 3 Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
RZ49 Quota di patrimonio netto contabile non trasferito %

99A2834

RZ2

DECRETO 1° aprile 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli di dichiarazione «UNICO 99 - Enti non commerciali ed equiparati» che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1999 dagli enti soggetti alle predette imposte.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti locali non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 1999, che ha anticipato all'anno 1999 il termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto 18 dicembre 1998, di approvazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto 2 marzo 1999, di approvazione del Mod. 770/1999 concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello «UNICO 99 - Enti non commerciali ed equiparati» da presentare nell'anno 1999 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati. Il modello, che deve essere prodotto in due esemplari identici, è composto:

a) dal frontespizio e dai quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RN, RO, RP, RR, RS, RU, RV, RX, RY, RZ concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché dal modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, approvati con il presente decreto;

b) dai quadri VA, VB, VE, VF, VG, VH, VK, VL, VO e VU, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, approvati con il decreto 18 dicembre 1998;

c) dai quadri SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomìni nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, agli uffici postali e agli intermediari abilitati dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille, approvati con il decreto 2 marzo 1999;

d) dei quadri riguardanti la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998, da approvare con successivo decreto.

2. Con successivo decreto saranno approvati i modelli da utilizzare per l'indicazione dei dati, diversi da quelli contabili, necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi sulla base degli studi di settore e verranno individuati gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti agli stessi fini oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1, devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche contenute:

nell'allegato 1 al presente decreto, per i quadri indicati all'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

nei relativi decreti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati all'art. 1, comma 1, lett. *b)* e *c)*. Per tali ultimi modelli si deve tener conto anche di quanto indicato nei paragrafi «Struttura e formato dei modelli» e «Colori», contenuti nell'allegato 1 al presente decreto, relativamente alla predisposizione dei modelli su moduli meccanografici e l'utilizzo di stampanti laser e di altri tipi di stampanti consentite.

2. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di cui all'art. 1 alle banche convenzionate e agli uffici postali, devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale I.V.A.

Art. 3.

1. È autorizzato l'utilizzo dei modelli di cui al precedente art. 1, prelevati dai siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dall'art. 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riduarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice,
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (un) decimo di pollice,
altezza: 1 (un) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «COURIER», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082 devono riportare stampate, con tipo di carattere «COURIER» o, in assenza di esso, con un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal primo decimo di pollice dell'area grafica;

il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal ventesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella «Mod. N.» della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per la seconda facciata del frontespizio e per il quadro RR).

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», alla «Denominazione», al «Codice fiscale» e al «Mod. N.» devono essere stampate in colore giallo oro (pantone n. 110 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in colore giallo oro (pantone n. 110 U).

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Denominazione», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 22 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 091, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 133, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del frontespizio e dei quadri, descritte, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 082, devono essere continue, di coloro nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto deve essere utilizzato il colore giallo oro (pantone n. 110 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che ne cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa laser e gli estremi del presente decreto.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
Frontespizio (prima pagina)	091	■ □ □ ■ ■
Quadri: RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN/RP/RJ, RO, RR, RS, RU, RV, RX, RY, RZ, modulo RW	133	■ ■ □ ■ ■
Frontespizio (seconda pagina) Quadri: RA, RR, RZ, modulo RW (seconda pagina)	082	■ □ □ □ ■

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI EQUIPARATI SOGGETTI ALL' IRPEG

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INDICE

I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

1. LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

A partire da quest'anno anche per la generalità dei soggetti all'Irpeg viene introdotto il sistema di unificazione delle dichiarazioni: in luogo della presentazione di autonome dichiarazioni con scadenze diverse ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP ed in qualità di sostituto di imposta, tali soggetti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sono tenuti alla presentatazione di una sola dichiarazione (modello UNICO '99 degli enti non commerciali ed equiparati). Inoltre, a prescindere dalla unificazione delle dichiarazioni, tutti i soggetti all'Irpeg sono da quest'anno ammessi alla compensazione tra debiti e crediti di imposta, contributi, premi assicurativi nonché interessi per pagamenti rateali relativi alle imposte, ai contributi e ai premi assicurativi.

2. LE ALTRE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO

Un'altra importante novità riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione. I modelli di dichiarazione devono pervenire, infatti, all'Amministrazione finanziaria mediante il Servizio telematico:
- tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf altri soggetti);
- tramite il sistema bancario o postale a cui affluiscono le dichiarazioni cartacee che i contribuenti presentano ad uno dei rispettivi sportelli.

Queste innovazioni consentiranno di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.

Maggiori informazioni sulle caratteristiche di tale servizio sono contenute in **Appendice** alla voce "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni"

Nel seguito di queste istruzioni sono descritte le parti che compongono il presente modello UNICO e illustrate le modalità di compilazione. Per distinguere meglio le varie parti del modello, quelle che si riferiscono alla stessa imposta sono stampate con lo stesso colore.

Per non appesantire il testo delle istruzioni, gli approfondimenti, gli esempi e i casi particolari sono raccolti nell'**Appendice**.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il modello UNICO contiene i modelli da utilizzare per redigere la dichiarazione:
- dei redditi. Questa parte del modello deve essere utilizzata per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. Qualora sia stato utilizzato il modello 760BIS/98 approvato nel corso del 1998 per dichiarare redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, la dichiarazione va presentata nuovamente utilizzando il presente modello;
- dell'IVA;
- del sostituto di imposta;
- dell'IRAP.

I modelli riguardanti la dichiarazione Iva e del sostituto di imposta da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
Per la compilazione della dichiarazione IVA compresa nel modello UNICO '99 **non** si deve tenere conto delle istruzioni concernenti il frontespizio in quanto questo non deve essere compilato poiché i dati in esso richiesti sono presenti nel modello UNICO '99 In particolare si precisa che il quadro VX è stato sostituito dal quadro RX.
Inoltre, **non** vanno considerate le istruzioni particolari riguardanti gli enti partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali enti

non possono comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO '99 ma sono tenuti a presentarla in via autonoma.
Si evidenziano, inoltre, le seguenti particolarità:
- per l'indicazione dei versamenti periodici e del versamento dell'acconto dell'IVA non sono previsti appositi righi. ma questi devono essere compresi nel "prospetto dei versamenti" del quadro RX;
- anche chi presenta la dichiarazione IVA mediante il modello UNICO '99 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il modello VR con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tal riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 1 del rigo RX3;
- la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RX3 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL19.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che devono presentare due o più delle seguenti quattro dichiarazioni:
- dei redditi;
- dell'IVA;
- dei sostituti di imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- dell'Irap.

È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni a condizione, però, che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, ente costituito in data 1° luglio 1998 ed il cui primo esercizio abbia termine, appunto, il 31 dicembre 1998).
I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando sono tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni

Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, in presenza dei quali non è possibile presentare la dichiarazione unificata, non solo quelli cosiddetti a cavallo di due anni solari, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 1998 al mese di febbraio 1999 ovvero dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1998), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 1998.

Per i periodi di imposta che, ai fini dell'IRPEG, sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 1998 (anche se iniziati nel corso del 1997) si applicano le seguenti regole:
- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata utilizzando il modello 760BIS/98 approvato nel corso del 1998. Tale modello deve essere presentato esclusivamente agli uffici postali, anche in formato PC qualora sia stato predisposto con strumenti informatici Tale dichiarazione non può essere presentata tramite gli sportelli bancari o gli intermediari del servizio telematico. Si precisa, altresì, che in tali casi, qualora il modello 760BIS/98 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 1999, questi ultimi dovranno essere forniti all'Amministrazione finanziaria, qualora richiesti;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando i nuovi modelli approvati con decreto 18 dicembre 1998, relativamente al 1998;
- la dichiarazione del sostituto di imposta va presentata utilizzando i nuovi modelli approvati il 2 marzo 1999, relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 1998;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il prospetto approvato nel corso del 1998 nel caso in cui il contribuente sia tenuto al versamento dell'acconto ovvero utilizzando il nuovo modello approvato nel corso del 1999 qualora sia tenuto al versamento dell'Irap a saldo.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata gli enti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dall'ultimo comma dell'art 73 del D.P.R. n. 633/1972 a condizione che debbano presentare almeno due delle seguenti dichiarazioni:
- dei redditi;
- dell'Irap;
- del sostituto di imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti.

Tali enti sono, invece, tenuti a presentare la dichiarazione annuale dell'IVA in forma autonoma.

Se il contribuente, tenuto a presentare la dichiarazione unificata, ha effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti presenterà entro il mese di maggio (ovvero entro il mese di settembre se tenuto alla trasmissione telematica) il tradizionale modello 770 e nel modello UNICO non inserirà i quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti, fermo restando, per le altre dichiarazioni, l'obbligo di unificazione.

Per le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti vedere in **Appendice** la voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del modello 770/99"

4. COME È COMPOSTO IL MODELLO UNICO

Il modello UNICO è composto di 2 fascicoli.
Il primo fascicolo, oltre al frontespizio, che va compilato sempre, contiene i quadri da utilizzare:
- per la dichiarazione dei redditi, di colore oro e contrassegnati dalla lettera R;
- per la dichiarazione IVA, di colore blu e contrassegnati dalla lettera V. Tali quadri sono identici a quelli che si utilizzano per presentare autonomamente la dichiarazione Iva;
- per la dichiarazione IRAP, di colore arancio e contrassegnati con la lettera I.

Il secondo fascicolo, acquistabile separatamente, è lo stesso che viene utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in forma non unificata. Vanno utilizzati i soli quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione in forma unificata nella quale non dovrà essere, ovviamente, inserito il frontespizio contenuto in tale fascicolo in quanto i dati identificativi del sostituto e quelli riepilogativi della dichiarazione devono essere riportati nel frontespizio del modello UNICO.

5. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:
- originale;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un ufficio postale la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1999.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

A partire da quest'anno gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti) che predispongono le dichiarazioni per conto del contribuente o le ricevono per il successivo inoltro all'Amministrazione finanziaria devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica. Non è più possibile presentare il modello sintetico (denominato nel 1998 Mod. 760BISPC) per coloro che compilano con strumenti informatici la dichiarazione utilizzando i modelli approvati nel 1999.

6. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:
- ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). Per coloro che compilano con strumenti informatici la dichiarazione utilizzando i modelli approvati nel 1998 è possibile presentare il modello sintetico PC agli uffici postali

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra sul frontespizio corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate, se intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.
I CAF per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Tuir.
I CAF per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'articolo 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997
I CAF per lavoratori dipendenti e CAF per le imprese possono però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.
Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1 lett. a), b) e c), del D.Lgs. n 241 del 1997
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono, altresì, obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le società di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati è costituita da soggetti abilitabili o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per una puntuale individuazione di tali soggetti consultare in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione della dichiarazione"

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
In tal modo le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo:http//www.finanze.it) nel quale verrà riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

SOGGETTI INCARICATI NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia possiede, rispettivamente, un capitale sociale o un patrimonio netto superiore ai 5 miliardi, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei predetti requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o società controllante e le società da questo controllate e si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale. Inoltre, si considerano, in ogni caso, appartenenti al gruppo le società e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992 e nell'elenco di cui all'allegato VI, parte A, n. 1, del D.Lgs. n. 173 del 1997 Si tratta della medesima nozione di gruppo contenuta nell'art. 43 ter del D.P.R. n. 602 del 1973 con riferimento alla cessione delle eccedenze nell'ambito dei gruppi.
La società (o l'ente) o le società (o gli enti) che all'interno del gruppo vengono incaricati della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società o enti del gruppo non obbligati ad effettuare direttamente la trasmissione telematica. Tale trasmissione può riguardare esclusivamente le dichiarazioni delle società e degli enti che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.
È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società o enti del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società o ente del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione la società o ente deve consegnare la sua dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta alla società o ente che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione indicando il codice fiscale della società o ente incaricata della trasmissione e barrando la casella relativa all'Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente. La dichiarazione sottoscritta dalla società o ente dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla deve essere conservata da tale ultima società o ente, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti
La copia del modello su cui sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal contribuente in quanto prova dell'avvenuta presentazione della stessa.

DOCUMENTAZIONE CHE L'INTERMEDIARIO DEVE RILASCIARE AL CONTRIBUENTE IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN VIA TELEMATICA

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti sia la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.
L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.
Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute. Conseguentemente, ad esempio, non dovranno essere indicati nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario, o gli estremi di versamento delle deleghe

Mod. F24 relative alle eventuali rate pagate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione all'intermediario.
Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prestampato l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e sono previsti appositi spazi per l'indicazione della data di rilascio e del numero di protocollo attribuito alla ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché per l'apposizione della firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.
Il numero di protocollo deve essere così costituito:
- quattro caratteri per individuare la sede che esegue la protocollazione o i distinti protocolli eventualmente in essa istituiti. Nel caso in cui venga effettuata un'unica protocollazione, per l'unica sede o per tutte le sedi, in tale spazio deve essere indicato il valore 0001;
- sette caratteri per l'indicazione del progressivo di numerazione.

A partire dal 1° maggio 1999, nella formazione del numero di protocollo si deve tenere conto anche dei criteri di seguito illustrati.
L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoco, va effettuata tenendo conto che in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più protocolli Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazione in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.
L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

I numeri di protocollo devono essere emessi in ordine progressivo annuale senza lasciare numeri vuoti e rispettando la continuità della numerazione anche cronologicamente. Ferme restando le regole organizzative sopra dette, la progressività può essere rispettata anche in relazione alla consegna o predisposizione di differenti tipologie di dichiarazioni. Ad esempio, se si utilizza un unico protocollo e vengono consegnati undici modelli UNICO persone fisiche in data 24 maggio attribuendo all'ultimo di essi il numero 890, al primo modello di dichiarazione ricevuto o predisposto il 25 maggio deve essere attribuito il numero 891 anche se si riferisce ad un modello UNICO delle società di capitali.
Qualora un numero di protocollo sia stato assegnato ad una dichiarazione che l'intermediario non debba trasmettere (ad esempio perché il contribuente revoca l'incarico di effettuare la trasmissione della dichiarazione o perché, a seguito della elaborazione della stessa, il contribuente risulti esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero perché il numero di protocollo è stato attribuito per mero errore materiale) l'intermediario dovrà conservare la documentazione che giustifica la successiva mancata presentazione della dichiarazione.
Le regole di formazione del protocollo precedentemente indicate devono essere osservate a partire dal 1° maggio 1999
La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal contribuente in quanto prova della presentazione della stesso.
Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.
Gli intermediari che appartengono ad una delle categorie che possono essere abilitate alla trasmissione telematica sono obbligati a trasmettere in via telematica le dichiarazioni che predispongono.
Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un ufficio postale o a uno degli intermediari abilitati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.
Gli intermediari, le banche e la Poste italiane S.p.A. possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:
- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - 00100 Roma Italia - e deve recare scritto, a carattere evidente:
- Denominazione dell'ente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 99 degli enti non commerciali ed equiparati"

7. QUANDO SI PRESENTA

Il modello UNICO 99 si presenta agli uffici postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati ed alle società del gruppo che ne curano la presentazione entro:
- un mese dall'approvazione del bilancio, per gli enti tenuti all'approvazione dello stesso;
- sei mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.

Le dichiarazioni unificate nonché le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni Irap da presentare autonomamente con termine di presentazione che scade dal 1° gennaio 1999 al 20 luglio 1999 devono essere presentate entro il 20 luglio.
Le altre dichiarazioni da presentare autonomamente devono essere consegnate agli uffici postali, agli sportelli bancari ed agli altri soggetti precedentemente indicati:
- dal 1° febbraio al 31 marzo, se trattasi di dichiarazione Iva;
- nel mese di maggio per quanto riguarda la dichiarazione modello 770.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale, di uno dei soggetti incaricati di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 o della società del gruppo incaricata della trasmissione telematica della dichiarazione.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale, a uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica o alla società del gruppo incaricata della trasmissione.
Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica e le società del gruppo incaricati della trasmissione stessa sono tenuti all'invio telematico delle dichiarazioni entro:
- due mesi dall'approvazione del bilancio, per gli enti tenuti all'approvazione dello stesso;
- sette mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.

La trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, anche in forma unificata, i cui termini di trasmissione scadono entro il mese di settembre 1999 è effettuata entro lo stesso mese. Al riguardo si forniscono i seguenti esempi:
1 ente con esercizio coincidente con l'anno solare tenuto all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e che abbia approvato il bilancio in data 30 aprile. La trasmissione telematica che sarebbe dovuta avvenire entro giugno (due mesi dall'approvazione del bilancio) può essere effettuata entro settembre;
2 ente con esercizio coincidente con l'anno solare il cui bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di approvazione in data 30 giugno, la trasmissione che sarebbe dovuta avvenire entro agosto (due mesi dall'approvazione del bilancio) può essere effettuata entro settembre.

La dichiarazione IVA e quella del sostituto d'imposta da presentare in forma non unificata devono essere sempre trasmesse entro il mese di settembre.

8. I VERSAMENTI

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, agli sportelli bancari e agli intermediari abilitati che ne curano la presentazione.

I versamenti relativi alle dichiarazioni unificate, nonché alle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap da presentare autonomamente, con termine di presentazione ordinariamente scadente nel periodo 1° gennaio 31 maggio sono stabiliti al 31 maggio. Tale termine è stato differito e, pertanto, i predetti versamenti possono essere effettuati:
- entro il 21 giugno senza applicazione di maggiorazioni;
- dal 22 giugno al 20 luglio con una maggiorazione pari allo 0,40%.

I versamenti relativi alle dichiarazioni unificate, dei redditi e dell'Irap da presentare autonomamente con termine di presentazione ordinario compreso tra il 1° giugno ed il 20 luglio vanno effettuati, non oltre la predetta data del 20 luglio:
- entro il 20° giorno successivo al termine di presentazione senza applicazione di maggiorazioni;
- a partire dal 21° giorno successivo con una maggiorazione pari allo 0,40%.

Ad esempio:
1 Ente con esercizio coincidente con l'anno solare tenuto all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e che abbia approvato il bilancio in data 20 aprile. L'ente può presentare la dichiarazione entro il 20 luglio ed effettuare i versamenti:
- entro il 21 giugno senza applicazione di alcuna maggiorazione;
- dal 22 giugno al 20 luglio con una maggiorazione pari allo 0,40%;

2. Ente con esercizio coincidente con l'anno solare il cui bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di approvazione in data 8 maggio, l'ente può presentare la dichiarazione entro il 20 luglio ed effettuare i versamenti:
- entro il 28 giugno senza applicazione di alcuna maggiorazione;
- dal 29 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 %;

3. Ente con esercizio "a cavallo" 1° marzo 1998-28 febbraio 1999 che approva il bilancio *in data 19 giugno. L'ente deve presentare la dichiarazione ed effettuare i relativi versamenti* entro il 20 luglio senza applicazione di maggiorazioni.

Gli enti che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per la effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese. Se i versamenti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap risultanti dal modello UNICO vengono effettuati con la maggiorazione dello 0,40%, la stessa maggiorazione si applica anche al saldo dell'Iva aumentato dell'importo dovuto a titolo di maggiorazione dal 16 marzo al termine in cui poteva essere effettuato il versamento delle imposte risultanti da UNICO senza applicazione dello 0,40%.

Pertanto:
- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 17 maggio, all'1 20% se effettuato entro il 16 giugno, all'1,60% se effettuato dal 17 al 21 giugno. Se la società intende effettuare il versamento del saldo Iva dal 22 giugno al 20 luglio è dovuta, invece, una ulteriore maggiorazione dello 0,40% sull'importo originario maggiorato dell'1,60%;
- nell'esempio n. 2, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 17 maggio, all'1 20% se effettuato entro il 16 giugno, all'1,60% se effettuato dal 17 al 28 giugno Se la società intende effettuare il versamento del saldo Iva dal 29 giugno al 20 luglio. è dovuta una ulteriore maggiorazione dello 0,40% sull'importo originario maggiorato dell'1,60%;
- nell'esempio n. 3 il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effet-

tuato entro il 16 giugno, all'1,60% se effettuato entro il 16 luglio, al 2% se effettuato entro il 20 luglio. Non è dovuta alcuna ulteriore maggiorazione.

ATTENZIONE I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, diverse dall'Iva, da versare a saldo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

Il modello di pagamento si compone di cinque sezioni. Nella colonna "importi a debito versati" di ogni sezione devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento; nella colonna "periodo di riferimento" occorre indicare il periodo di riferimento nella forma: anno o mese/anno o anno/anno.
Le imposte risultanti dalla dichiarazione possono essere versate sia unitamente ai versamenti periodici da effettuarsi entro il 17 maggio (il 16 maggio, infatti, cade in giorno festivo), il 16 giugno e il 16 luglio sia separatamente da questi ultimi.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di sé stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tenere presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne «importi a debito» e «importi a credito». Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. legge n. 121 del 1986), pari a lire 2000;
- il contribuente che fruisce della facoltà di versare le imposte risultanti dalla dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40% o che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% ed effettua la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 21 giugno e dal 22 giugno al 20 luglio gli interessi nella misura dell'1,50% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n. 633 del 1972 e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna «importi a debito da versare» della sezione «Erario».

9. LA COMPENSAZIONE

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compen-

sazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti

I crediti risultanti dal modello UNICO 99 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).
Nel modello di pagamento F24, per ogni credito utilizzato in compensazione, occorre indicare: 1) nella colonna "importi a credito" l'ammontare del credito; 2) nella colonna "periodo di riferimento" il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito (1998 per le eccedenze di crediti risultanti da UNICO 99); 3) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo" il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è scaturito il credito, nonché gli altri dati previsti per le sezioni INPS, altri enti ed INAIL.

☞**ATTENZIONE** Il modello di pagamento consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000. Nessuna penalità è dovuta nel caso di modello F24 con saldo zero presentato spontaneamente entro tre mesi dal termine originario.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni per ciascun anno solare (art 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997 n. 449).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È compensabile l'Iva dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato alle risultanze dei parametri e degli studi di settore.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:
- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 1 dei righi da RX1 a RX6 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righi da RX1 a RX6 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Ad esempio:
- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 1999 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 1999 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega modello F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello UNICO può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati" il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati" andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX3, colonna 2, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare il credito Irpeg per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati" il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito Irpeg per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati" andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1 colonna 2, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati in compensazione senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 non rileva ai fini del limite massimo di 500 milioni annui per la rimborsabilità in conto fiscale o la compensabilità ai sensi del citato decreto n 241

☞**ATTENZIONE** I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del detto decreto n. 241

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1998/1999 (in scadenza al 16 febbraio 1999) potrà essere utilizzato per compensazione dal 16 febbraio 1999 fino al 15 febbraio 2000. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 15 febbraio 2000 sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere *utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti* i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

10. LA RATEIZZAZIONE

10.1 Come si effettua

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo o di acconto (compresa l'Irap e tenuto conto di quanto successivamente precisato in relazione all'Iva).
Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX28 del quadro RX). Tale numero non può conseguentemente variare in caso *di versamenti dell'Irap effettuati a favore di differenti regioni.*

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, *per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in* acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa. Ad esempio, se è stato rateizzato il saldo dell'Iva annuale (il numero di rate va indicato nella casella 1 del rigo RX28) è possibile effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero *di rate (tale numero va indicato nella casella 2 del suddetto* rigo RX28).

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 21 giugno (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio 31 maggio 1999), *la seconda scade il successivo* 16 luglio. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula C·i·t/36000 in cui t è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 25 giorni). *Il risultato va arrotondato* alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

☞ATTENZIONE Se il *versamento della prima rata è eseguito dal* 22 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per mese sull'intero debito da rateizzare al netto delle eventuali compensazioni, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, diviso per *il numero delle rate scelto.*

Gli interessi per la rateazione sono del 6% annuo, pari allo 0.50% mensile.
Così, ad esempio, nel caso di versamento della prima rata entro il 21 giugno:
- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,42% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 22 giugno al 16 luglio;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,92% (0,42%+0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 luglio al 16 agosto.

	versamento della 1ª rata entro il 21 giugno		**versamento della 1ª rata dal 22 giugno al 20 luglio**	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	21/6	0	20/7	0
2ª	16/7	0,42	16/8	0,43
3ª	16/8	0,92	16/9	0,93
4ª	16/9	1,42	18/10	1,43
5ª	18/10	1 92	16/11	1,93
6ª	16/11	2,42		

In riferimento al secondo degli esempi contenuti nel paragrafo 8, nel quale il bilancio risulta approvato in data 8 maggio, e l'ente può presentare la dichiarazione entro il 20 luglio ed effettuare i versamenti entro il 28 giugno senza applicazione di alcuna maggiorazione o dal 29 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, l'ente può effettuare il versamento della prima rata:

- entro il 28 giugno senza applicazione di alcuna maggiorazione. La seconda rata (il cui importo, uguale a quello della prima, è costituito dal debito diviso per il numero delle rate prescelto) dovrà essere versata entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,30%; le successive rate saranno maggiorate di un ulteriore 0,50% per ogni rata;
- entro il 20 luglio con applicazione della maggiorazione per il differimento del termine di effettuazione del versamento. La seconda rata (il cui importo, uguale a quello della prima, è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, diviso per il numero delle rate prescelto) dovrà essere versata entro il 16 agosto con una maggiorazione dello 0,43%, le successive rate saranno maggiorate di un ulteriore 0,50% per ogni rata.

In riferimento al terzo degli esempi contenuti nel paragrafo 8, nel quale il bilancio risulta approvato in data 19 giugno, considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei relativi versamenti viene a scadere il 20 luglio l'ente può versare la prima rata entro tale data. La seconda rata (il cui importo, uguale a quello della prima, è costituito dal debito diviso per il numero delle rate prescelto) dovrà essere versata entro il 16 agosto con una maggiorazione dello 0,43%, e le successive rate saranno maggiorate di un ulteriore 0,50% per ogni rata.

II - ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Generalità

Il Mod. UNICO - Enti non commerciali ed equiparati deve essere presentato - utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze - dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

1) enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
2) **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (ivi comprese le cooperative sociali);**
3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
4) società non residenti **diverse da quelle di cui al numero 3** che non hanno esercitato attività **nel territorio dello Stato** mediante stabili organizzazioni;
5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di seguito indicati, devono, invece, compilare il Mod. UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati:

- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, **ivi comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e le cooperative sociali, società** di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società di ogni tipo non residenti (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione;
- enti commerciali non residenti.

Enti non commerciali residenti in Italia

Qualificazione

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, **dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi,** delle comunità montane, delle province e delle regioni.
L'art. 87 comma 1 del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendo per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.
Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.
Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.
Se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari non è commerciale, l'ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali.
Diversamente l'ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir (vedere la voce "Definizione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente non commerciale e perdita della qualifica" nelle "Novità introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 Enti non commerciali").

Reddito complessivo

Il reddito complessivo **degli enti non commerciali** è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RE e/o RF), di capitale (da dichiarare nel quadro RG), di impresa (da dichiarare nel quadro RA o RC o RD o RM) e diversi (da dichiarare nel quadro RL) ovunque prodotti **e quale ne sia la destinazione,** con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l'ente sia socio, devono essere dichiarati nel quadro RH.
Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il quadro RP. Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991 convertito dalla legge n. 102 dello stesso anno ed al D.Lgs n. 461 del 1997, deve essere compilato il quadro RO.
Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.
Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir non costituiscono attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir, non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (vedere la voce "Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche" nelle "Novità introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Enti non commerciali").

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4 bis e seguenti, del Tuir (vedere la voce "Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali di tipo associativo" nelle "Novità introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Enti non commerciali").

Contabilità separata e regimi forfetari

Gli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, **hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata (vedere la voce "Obbligo della contabilità separata" nelle "Novità introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - 1-A) Enti non commerciali").**

Detti enti devono determinare il reddito di impresa prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RA, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir.

Sono esonerati dalla redazione del bilancio gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a 360 milioni di lire, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario. Detti soggetti determinano il reddito di impresa nel quadro RD.

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 600 del 1973, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir nell'ambito del quadro RD (vedere la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito" nelle "Novità introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Enti non commerciali").

3 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Requisiti

Le ONLUS, disciplinate dal D.Lgs. n. 460 del 1997, costituiscono una nuova autonoma e distinta categoria di enti destinataria di un regime tributario di favore.

Possono assumere la qualifica di ONLUS i seguenti enti:

- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- società cooperative;
- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Non possono, invece, assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:

- enti pubblici;
- società commerciali, diverse da quelle cooperative;
- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni di categoria.

Non possono, altresì, assumere la qualifica di ONLUS i consorzi di cooperative e gli enti non residenti.

Gli statuti o atti costitutivi delle ONLUS devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e devono espressamente prevedere le seguenti clausole:
a) lo svolgimento di attività in uno o più degli undici settori di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, elencati nella TABELLA D, riportata sub R3 "Compilazione del frontespizio".
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

Le disposizioni di cui alla lett. h) non si applicano alle fondazioni e quelle di cui alle lettere h) ed i) non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
L'elencazione dei settori recata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è tassativa e, pertanto, in via generale non possono assumere la qualifica di ONLUS i soggetti che operano al di fuori dei suddetti settori.
Inoltre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In relazione alle attività di promozione della cultura e dell'arte si evidenzia che si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nelle ipotesi in cui alle medesime attività siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività

Il divieto di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente elencati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997, nonché da quelle ad esse direttamente connesse, non si applica ai seguenti soggetti:
1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione, a condizione che per tali attività:
a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del DPR n. 600 del 1973;
b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Enti considerati in ogni caso ONLUS

Non sono tenuti ad adeguare gli statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l'uso nella denominazione della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"), i seguenti soggetti, per i quali l'art. 10, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 460 del 1997, come integrato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, ha sancito l'automatica qualificazione come ONLUS:
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Si ricorda che le cooperative sociali nonché i consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991 che si qualificano automaticamente ONLUS devono compilare il Mod. UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Comunicazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, devono effettuare la comunicazione prevista dall'art. 11, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997, mediante la presentazione del modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella G. U. n. 17 del 22 gennaio 1998, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. L'effettuazione della comunicazione è condizione necessaria per beneficare delle agevolazioni recate dal D.Lgs. n. 460 del 1997 a favore delle ONLUS.

I benefici fiscali ai fini IRPEG sono applicabili, per l'intero periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997, alle ONLUS che abbiano provveduto, entro la fine dello stesso periodo d'imposta, all'effettuazione della comunicazione e all'adeguamento degli statuti.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione gli enti considerati in ogni caso ONLUS.

Trattamento fiscale

Le attività istituzionali svolte dalle ONLUS nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituiscono esercizio di attività commerciali, in forza dell'art. 111-ter, comma 1, del Tuir.

I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del medesimo art. 111-ter, comma 2, del Tuir (vedere la voce "*Distinzione fra attività istituzionali e attività connesse - Nozione di attività connesse*" nelle "Novità introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale").

Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione.

Parimenti non devono essere dichiarati i redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Tuir percepiti dalle ONLUS. Detti redditi, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e sui medesimi non si applica l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Pertanto, le ONLUS sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto in presenza di redditi fondiari da dichiarare nel quadro RE e/o quadro RF e di redditi diversi da dichiarare nel quadro RL. Si ricorda che le disposizioni dell'art. 111-ter del Tuir non si applicano alle cooperative, ivi comprese le cooperative sociali (che compilano il modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati) per le quali resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del Tuir, fatta salva l'applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal Titolo III del DPR n. 601 del 1973 e dell'art. 12 della legge n. 904 del 1977.

Si precisa che i soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività devono dichiarare eventuali redditi derivanti da attività commerciali, diverse da quelle proprie dei settori ONLUS e da quelle direttamente connesse, nei quadri RA o RD.

Società ed enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato

Le società e gli enti non commerciali di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o quella dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile).
Il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati deve essere presentato dai seguenti soggetti non residenti:
- enti non commerciali;
- società che non hanno esercitato attività commerciali in Italia con stabili organizzazioni;
- società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica.

I predetti soggetti devono presentare la dichiarazione per i redditi prodotti nel territorio dello Stato e, in ogni caso, se hanno esercitato attività commerciale con stabile organizzazione nel territorio stesso.
Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi nonché dai redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, derivante dall'esercizio da parte di un ente non commerciale non residente di attività commerciale svolta in Italia, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché degli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1 lett. f), del Tuir.
Deve essere predisposto e conservato l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato di una situazione patrimoniale, se l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a 360 milioni di lire, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, se hanno avuto per oggetto altre attività o se è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario.
Il predetto conto economico e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito su richiesta del competente ufficio finanziario.
Nella dichiarazione vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il quadro RD devono – ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 così come modificata dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996, concernente la disciplina delle società di comodo – predisporre e conservare un prospetto da cui risultino i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alla stabile organizzazione, indicati nel comma 1 del citato art. 30, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni al prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.
Si fa presente che i predetti soggetti possono avvalersi della possibilità di predisporre e conservare in luogo del predetto prospetto, la dichiarazione, sostitutiva attestante il possesso, o meno, dei requisiti di "operatività".

22 - LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460

Generalità

Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, ha operato il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali ed ha disciplinato una nuova categoria di enti denominati "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (ONLUS). Le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 460 del 1997 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Enti non commerciali

Le novità più rilevanti introdotte in materia di enti non commerciali sono le seguenti:

- definizione dell'oggetto esclusivo e principale dell'ente non commerciale e perdita della qualifica;
- agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche;
- obbligo della contabilità separata;
- regime forfetario di determinazione del reddito;
- modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali di tipo associativo;
- nuovi adempimenti contabili.

1. Definizione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente non commerciale e perdita della qualifica

L'art. 1 del D.Lgs. n. 460 del 1997 ha modificato il comma 4 dell'art. 87 del Tuir ed ha aggiunto allo stesso articolo il comma 4-bis. Le novità più rilevanti introdotte dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 nonché dal successivo comma 4-bis sono le seguenti.
Sono stati differenziati i criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, a seconda che l'ente sia o meno residente nel territorio dello Stato.
Per gli enti non commerciali residenti l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata e, solo in mancanza delle predette forme, in base all'attività effettivamente esercitata.
Per gli enti non commerciali non residenti l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura della attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l'ente medesimo assume nell'ordinamento del paese di appartenenza.
Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 87 del Tuir introduce, inoltre, la definizione dell'oggetto principale dell'attività, non contenuta nel previgente testo.
Secondo tale disposizione per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 460 del 1997 ha introdotto nel Tuir l'art. 111-bis che sancisce normativamente la necessità di verificare in termini di effettività la natura dell'ente dichiarata nell'atto costitutivo o nello statuto.
Il comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir contiene, in particolare, una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'art. 51 del Tuir) per un intero periodo d'imposta.
Il comma 2 dell'art. 111-bis indica, inoltre, alcuni parametri, che costituiscono indici di commercialità, i quali non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull'attività effettivamente esercitata.
I parametri indicati dal comma 2 dell'art. 111-bis del Tuir sono i seguenti:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
Il verificarsi di uno o più degli anzidetti parametri non comporta automaticamente il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale.
Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo d'imposta", contenuta nel comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir, si precisa che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell'attività dell'ente, essendo poi sufficiente,

per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d'imposta.
Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d'imposta, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo.
Il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall'inizio del periodo d'imposta in cui lo stesso si verifica.
Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall'art. 87 del Tuir. In ogni caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta da tali enti, si applicano le disposizioni in materia di reddito d'impresa.

2. *Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche*

L'art. 2 del D.Lgs. n. 460 del 1997 ha introdotto nell'art. 108 del Tuir il comma 2-bis.
Alla lett. a) del comma 2-bis citato è previsto che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali alle seguenti condizioni:
deve trattarsi di iniziative occasionali;
la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.
Alla lettera b) del comma 2-bis dell'art. 108 del Tuir è disposto che i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.

3. *Obbligo della contabilità separata*

L'art. 3 del D.Lgs. n. 460 del 1997 ha modificato l'art. 109 del Tuir, prevedendo, tra l'altro, per gli enti non commerciali, l'obbligo di tenere la contabilità separata per l'attività commerciale eventualmente esercitata.
Tale obbligo si estende agli enti non residenti per l'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato.
L'obbligo di tenere la contabilità separata non si applica agli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

4. *Regime forfetario di determinazione del reddito*

L'art. 109-bis del Tuir, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n.460 del 1997, ha previsto un regime forfetario per la determinazione del reddito d'impresa, esteso a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n.600.
Ai sensi del citato art. 109-bis il reddito d'impresa si determina forfetariamente applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.
I coefficienti di redditività sono i seguenti:

a) Attività di prestazioni di servizi:

fino a lire 30.000.000 di ricavi	15%
da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000	25%

b) Altre attività:

fino a lire 50.000.000 di ricavi	10%
da lire 50.000.001 fino a lire 1.000.000.000	15%

Qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito.
Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del Tuir.

5. Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali di tipo associativo

L'art. 111 del Tuir, che disciplina gli enti non commerciali di tipo associativo, è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. n.460 del 1997.
In particolare l'art. 5 del menzionato decreto legislativo ha modificato il comma 3 dell'art. 111 del Tuir e ha aggiunto allo stesso articolo gli ulteriori commi da 4-bis a 4-sexies.
Nella nuova formulazione il comma 3 dell'art. 111 del Tuir ha esteso la disposizione agevolativa recata dal primo periodo del previgente comma 3 a nuove tipologie associative.
In sintesi, le associazioni destinatarie del regime agevolativo del comma 3 dell'art. 111 del Tuir sono le seguenti: associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.
Le disposizioni dei commi 4-bis, 4-ter, e 4-quater, aggiunti all'art. 111 del Tuir, riguardano solo alcune specifiche tipologie di associazioni.
In particolare, per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287 (cioè gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno) non è considerata commerciale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale. Deve trattarsi di attività resa nei confronti dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 111 del Tuir (iscritti, associati, partecipanti, ecc.) e strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Per le stesse associazioni di promozione sociale nonché per le associazioni politiche, sindacali, di categoria e per le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, non è considerata commerciale l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici qualora i destinatari della stessa siano gli stessi soggetti del comma 3 dell'art. 111 del Tuir e l'attività sia strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Per le associazioni sindacali e di categoria non sono considerate commerciali le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, anche se le anzidette pubblicazioni sono cedute prevalentemente a terzi, a condizione che i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione.
Nei confronti delle medesime associazioni sindacali e di categoria non si considera effettuata nell'esercizio di attività commerciale l'assistenza in materia di applicazione di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro, a condizione che l'attività sia prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti e i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione.
Il comma 4-quinquies dell'art. 111 del Tuir consente l'applicabilità del trattamento di favore recato dai precedenti commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater, a condizione che le associazioni sopra menzionate abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, conformemente alle clausole seguenti:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Si precisa che i vincoli statutari sopra indicati non si applicano agli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell'art. 111 del Tuir, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.
In ogni caso le clausole di cui alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

6. Nuovi adempimenti contabili

L'art. 8 del D.Lgs. n. 460 del 1997 ha aggiunto all'art. 20 del DPR n.600 del 1973 i commi 2 e 3.
Il comma 2 impone uno specifico obbligo di rendicontazione agli enti non commerciali che effettuano occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione ai sensi dell'art. 108, comma 2-bis, del Tuir.
Detti enti devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR n.600 del 1973. Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.
Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette e deve essere redatto indipendentemente dal regime contabile adottato.
Il comma 3 dell'art. 20 del DPR n.600 del 1973 stabilisce che gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 dello stesso DPR n. 600 secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In forza della previsione recata dall'art. 111, comma 4-quinquies, lett. d) del Tuir, le associazioni ammesse a fruire del regime agevolativo di cui allo stesso art. 111, commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater, hanno l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile adottato dall'ente non commerciale. Si chiarisce che la redazione del bilancio soddisfa tale obbligo.
Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata.
La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal DPR n.600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore.
La mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del Tuir citato.

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Il D.Lgs. n. 460 del 1997 ha disciplinato alla Sez. II - articoli da 10 a 29 - le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Si segnalano di seguito gli aspetti più rilevanti della nuova normativa:

1) requisiti per la qualificazione delle ONLUS;
2) distinzione fra attività istituzionali e attività connesse. Nozione di attività connesse;
3) obblighi contabili.

1) Requisiti per la qualificazione delle ONLUS

Si evidenzia che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono individuate sulla base di criteri di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali. I requisiti che specificatamente qualificano le ONLUS sono individuati dall'art. 10 del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997. Per essi si rinvia sub R2): Soggetti obbligati alla compilazione del Mod. UNICO - Enti non commerciali ed equiparati.

2) Distinzione fra attività istituzionali e attività connesse. Nozione di attività connesse

L'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.
Le attività connesse possono ricondursi a due tipologie fondamentali:
1) attività analoghe a quelli istituzionali;
2) attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Nella prima tipologia di attività connesse sono riconducibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nei confronti di soggetti che non versino nelle condizioni di svantaggio stabilite dalla norma (art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997)
Il secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati nell'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997. Si tratta di attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali (quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).
Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sono consentite sempre che le stesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale e i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
Il criterio della prevalenza comporta l'esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attività istituzionali e attività direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate.
La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d'imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attività statutaria relativa ad uno specifico settore ed attività connessa all'attività istituzionale propria del settore considerato).
Si precisa che il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all'ulteriore criterio indicato al punto b), che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell'organizzazione.
Per espressa previsione dell'art. 111-ter del Tuir, introdotto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 460 del 1997, le attività istituzionali sono considerate non commerciali e le attività connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
La distinzione fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili poiché, limitatamente alle attività connesse, è prescritta la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali.

3) Obblighi contabili

L'art. 20-bis del DPR 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 460 del 1997, stabilisce che le ONLUS, diverse da quelle costituite in forma di società coopera-

tiva - per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali - devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, ai seguenti adempimenti.
Relativamente all'attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell'attività istituzionale che delle attività connesse, le ONLUS hanno l'obbligo di redigere *scritture contabili* cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.
Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.460 del 1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività svolte dalla ONLUS.
Si considerano assolti gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett. a), qualora la contabilità della ONLUS consti del libro giornale, tenuto in conformità a quanto stabilito all'art. 2216 del codice civile e del libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile.
In aggiunta alle scritture contabili sopra elencate, per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, le ONLUS hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del DPR n.600 del 1973.
Le ONLUS che conseguono annualmente, in relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a 30 o a 50 milioni di lire, rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi, possono assolvere gli adempimenti contabili secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
Le ONLUS che nel corso del periodo d'imposta non abbiano conseguito, dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49 del 1987, a prescindere dall'ammontare dei proventi conseguiti, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture prescritte dal primo comma, lett. a), dell'art. 20-bis, del DPR n. 600 del 1973, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all'art. 20, comma 2, del DPR n. 600 del 1973.
Detto rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa.
Le ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di due miliardi di lire devono già dal secondo periodo d'imposta predisporre, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal D.Lgs. n.460 del 1997, una relazione di controllo sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili.
Per gli enti ecclesiastici e per le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 10, comma 9, D.Lgs. n.460 del 1997, l'applicazione degli obblighi contabili di cui all'art. 20-bis del DPR n.600 del 1973 è limitata alle sole attività istituzionali e a quelle ad esse connesse *ammesse al regime proprio* delle ONLUS.

Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

L'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997 ha introdotto un regime agevolativo transitorio relativo ai trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali effettuati entro il 31 marzo 1999, al fine di favorire il potenziamento patrimoniale degli stessi.
Il trasferimento può essere effettuato indistintamente da persone fisiche, da società semplici, da imprese commerciali esercitate in forma sia individuale che societaria e da enti non commerciali.
Il soggetto destinatario del trasferimento di aziende o beni deve essere un ente non commerciale o una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, escluse le società cooperative.
Il trasferimento a titolo gratuito deve riguardare aziende, complessi aziendali o singoli rami di azienda nonché singoli beni e deve essere effettuato a titolo gratuito con atto sottoposto a registrazione entro il 31 marzo 1999.
L'ente non commerciale beneficiario deve dichiarare nell'atto di trasferimento che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività, con la conseguenza che per gli stessi non è ammessa la possibilità di utilizzo non strumentale all'attività esercitata dall'ente, intendendosi per tale sia quella istituzionale che quella commerciale eventualmente esercitata. Tuttavia, si ritiene che l'agevolazione è parimenti riconosciuta qualora l'ente non commerciale proceda alla cessione dei beni acquisiti gratuitamente impie-

gando l'intero corrispettivo conseguito nell'acquisto di altri beni strumentali da utilizzare nell'ambito dell'attività propria dell'ente stesso.
Nei confronti del soggetto cedente il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, mentre per l'ente non commerciale beneficiario la predetta acquisizione di beni non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997 l'ente non commerciale che alla data del 1° gennaio 1998 utilizzava beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del Tuir (immobili strumentali per destinazione) poteva, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IVA, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile determinato con i criteri dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa.
Al riguardo, si fa presente che in caso di immobile utilizzato in parte per l'attività istituzionale e in parte per l'attività commerciale era consentito escludere dal patrimonio dell'impresa la quota parte dell'immobile, utilizzato a scopi commerciali, e che aveva concorso a formare il reddito d'impresa regolarmente iscritto in contabilità.
L'esclusione si commisura applicando le suddette percentuali al valore proporzionalmente attribuibile alla rendita catastale sulla base della superficie utilizzata per scopi istituzionali e commerciali.
Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n.124/E del 12 maggio 1998 e il D.M.12 maggio 1998, pubblicato nella G.U. n. 129 del 5 giugno 1998.
Si fa presente che il mancato esercizio dell'opzione e/o l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro la data del 30 settembre 1998 comporta che gli immobili strumentali in argomento continuano ad essere considerati relativi all'attività di impresa dell'ente non commerciale.

R3 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità

Va utilizzato:

- il frontespizio del modello UNICO per la presentazione:
  1) della dichiarazione in forma unificata;
  2) della dichiarazione dei redditi e di quella dell'IRAP non unificate. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, possono essere presentate insieme utilizzando un unico frontespizio;
- i frontespizi approvati unitamente alle dichiarazioni IVA e dei sostituti d'imposta nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la loro presentazione in forma unificata.

Il frontespizio si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere sempre compilati i campi denominazione e codice fiscale.
La seconda facciata comprende otto riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione, il secondo relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il terzo, relativo ai dati riguardanti le ONLUS, il quarto relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, il quinto riservato alla sottoscrizione della dichiarazione, il sesto riservato alla ricevuta di presentazione, il settimo riservato al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale alle imprese e dai professionisti, **secondo le disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490** e l'ottavo da utilizzarsi da parte delle banche convenzionate e dalle Poste italiane S.p.A.

Dati identificativi

Denominazione: va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta.
Si ricorda che nella denominazione deve essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dai soggetti che assumono tale qua-

lifica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. L'uso dell'anzidetta locuzione o dell'acronimo non è richiesta agli enti di cui all'art. 10, comma 8, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997 (ONLUS di diritto).

Codice fiscale: si ricorda che per gli enti di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA, ovvero agli uffici delle entrate ove attivati.
Per quei soggetti che non svolgono alcuna attività commerciale il codice fiscale deve essere richiesto all'Ufficio imposte competente.

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai modelli di dichiarazione compilati.
Se la dichiarazione sostituisce, integra o **rettifica** nei termini di legge una precedentemente presentata va barrata la relativa casella. Detta casella va barrata, inoltre, in caso di dichiarazione presentata ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n 472 In proposito vedere in **Appendice** la voce "Ravvedimento operoso"

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere barrata dai soggetti che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1. dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382 convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana, per quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2589 del 26 maggio 1997 pubblicata nella G.U n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997 pubblicata nella G.U n 241 del 15 ottobre 1997 n. 2729 del 22 dicembre 1997 pubblicata nella G.U n 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella G.U n. 81 del 7 aprile 1998, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria. Con il decreto 6 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n. 265 del 12 novembre 1998, sono stati disciplinati le modalità ed termini di ripresa della riscossione delle somme sospese.

3. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone per quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2590 del 26 maggio 1997 pubblicata nella G.U n. 124 del 30 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997 pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997 e n. 2729 del 22 dicembre 1997 pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, hanno previsto la sospensione dei versamenti e adempimenti di natura tributaria. Con il decreto 6 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n 265 del 12 novembre 1998, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di ripresa della riscossione delle somme sospese.

4. dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 pubblicata nella G.U n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997 pubblicata nella G.U n. 241 del 15 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997 pubblicata nella G.U n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n 2 del 4 gennaio 1999 hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.

5. dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2680 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.

6. dai soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998, pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.

7. dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998, nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.
Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 271 del 19 novembre 1998, sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999.

La casella **"Euro"** va barrata nel caso in cui il contribuente intenda compilare la dichiarazione con l'indicazione dei valori in euro.
In tale evenienza tutti gli importi vanno espressi in unità di euro, senza decimali, e non si tiene conto degli zeri prestampati nei vari quadri da utilizzare.

Dati relativi alla società o ente

Stato estero di residenza: va compilato solo dalle Società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri allegato alle presenti istruzioni.
Sede legale: vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno "99" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.
Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dagli enti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno "99" se non è *stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.*
Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici:
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

Enti di tipo associativo
Le associazioni che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dall'art. 111, commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater del Tuir devono barrare l'apposita casella.

Dati relativi alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

1. **dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997;**
2. **dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 del 1997;**
3. **dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).**

Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla Tabella D.

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La nullità della dichiarazione è sanata se **il soggetto tenuto a sottoscriverla vi** provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio **territorialmente** competente.

Nel quarto riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della **presentazione della** dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini. nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:
1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
2 se trattasi di curatore dell'eredità giacente;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nell'apposito spazio, riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

Nel caso di più rappresentanti, per ciascuno di essi, vanno indicati nel quadro RS i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio, eccezion fatta per il rappresentante i cui dati sono stati riportati nel predetto frontespizio.

Firma della dichiarazione

Tale riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei modelli che sono stati compilati.

Qualora sia presentato il modello contenente i dati extracontabili relativi agli studi di settore, barrare l'apposita casella.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 20 milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 4 milioni.

Ricevuta di presentazione

Per le istruzioni relative alla compilazione si rinvia al punto 6.3 delle "Istruzioni Generali per la compilazione del modello UNICO Enti non commerciali ed equiparati - Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica"

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali. provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
8	Periodo di imposta in cui si è deliberato lo scioglimento agevolato ai sensi dell'art. 3, comma 38, della legge n. 662 del 1996

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	assistenza sociale e socio sanitaria
2	assistenza sanitaria
3	beneficenza
4	istruzione
5	formazione
6	sport dilettantistico
7	tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n 22
9	promozione della cultura e dell'arte
10	tutela dei diritti civili
11	ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RA, RD E RU

Generalità

Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato sul quadro RA se sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o se l'ente abbia optato per tale regime di contabilità.
Gli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata nonché quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. devono indicare il reddito derivante dall'attività commerciale nel quadro RD.

Tale quadro va compilato anche dagli enti che determinano forfetariamente il reddito d'impresa.
Oltre ai suddetti modelli va presentato il quadro RU se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.
I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, sono tenuti alla compilazione di un unico quadro RA o RD. In caso di attività svolte in regime di contabilità ordinaria, nel quadro RA va anche compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (e dei parametri) indicando i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.
Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai contribuenti esercenti più attività di impresa contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi.
In caso di esercizio di un'attività d'impresa svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta contabilità separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, vanno compilati, da parte dei soggetti in contabilità ordinaria, tanti quadri RA quanti sono i punti di produzione o di vendita utilizzati. I quadri RF vanno numerati progressivamente utilizzando il campo Mod. N, posto in alto a destra. In uno dei quadri RA va determinato il reddito d'impresa relativo all'intera attività commerciale esercitata nei diversi punti di vendita o di produzione, compilato il Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativamente ad uno dei punti di produzione o di vendita e barrata la casella "Quadro di determinazione del reddito d'impresa". Negli altri quadri RA va compilato il predetto prospetto relativamente agli altri punti di produzione o di vendita evidenziando nel **rigo RA9** l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio di settore applicato al punto di produzione o di vendita per il quale si compila il prospetto.
In ciascun Prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei studi di settore va compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore" indicando il medesimo numero progressivo riportato nei modelli con i quali vengono comunicati all'amministrazione i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
In caso di esercizio di attività in regime di contabilità semplificata va, invece, compilato un quadro RD contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita e un distinto quadro RD per ciascun punto di produzione o di vendita utilizzato. Ciascun quadro RD va numerato progessivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il quadro RD contenente i dati relativi all'intera attività esercitata nei diversi punti di produzione o di vendita va individuato con il numero progressivo 01 e va barrata l'apposita casella "Quadro di determinazione del reddito". Nei quadri RD relativi a ciascun punto di produzione o di vendita va, altresì, compilato il campo "Numero progressivo dell'unità produttiva dello studio di settore" indicando il medesimo numero progressivo riportato nel modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

RS - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

1 Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:
- D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
- D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in materia di misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Finanziaria 1999);
- Legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

2 Deducibilità degli interessi passivi

Con riguardo alla deducibilità degli interessi passivi, si segnala che il comma 3 dell'art. 63 del Tuir è stato sostituito dall'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461. Per effetto di tale modifica, gli interessi passivi non sono più ridotti, dell'importo corrispondente ai proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento mobiliari di tipo chiuso; la modifica del comma 3 dell'art. 63 ha comportato altresì l'irrilevanza di detti proventi anche ai fini del rapporto previsto da detto art. 63.
Si rileva che la citata disposizione del D.Lgs. n. 461 del 1997 non prevede al riguardo specifiche norme di decorrenza. Si ritiene pertanto che la modifica in argomento operi con riferimento ai proventi realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto (1° luglio 1998), perché regolarizzati correttamente.

Differenze cambio derivanti dall'applicazione agli elementi espressi nelle monete aderenti all'UEM dei tassi di conversione determinati ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

1. Premessa

Con il 31 dicembre 1998 sono stati fissati irrevocabilmente tassi di conversione in euro delle monete degli Stati membri partecipanti all'Unione Europea Monetaria (UEM) e, a partire dal 1° gennaio 1999, l'euro è diventato di diritto, valuta dei predetti Stati.
In attuazione della delega contenuta nella L. 17 dicembre 1997 n. 433, sono state emanate le relative norme nazionali con D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale".
In particolare l'art. 18 disciplina il trattamento delle differenze di cambio che possono verificarsi in capo alle imprese industriali, mercantili, di servizi.

2. Imprese industriali, mercantili e di servizi

L'art. 18 del citato D.Lgs. n. 213 del 1998 disciplina il trattamento delle differenze di cambio derivanti dalla conversione nella moneta di conto dei soli elementi monetari espressi in valute aderenti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, ovvero, nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, esistenti alla data di chiusura dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1998.
Le differenze positive e/o negative di cambio che derivano dalla conversione sopra indicata, in qualunque tempo maturate, concorrono alla determinazione del reddito dell'esercizio secondo i criteri previsti nel medesimo articolo 18.
Le differenze di cambio di cui sopra sono esclusivamente quelle relative agli "elementi monetari" denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle predette valute.
Gli "elementi monetari" come definiti dall'art 1 comma 1 lett p), del D.Lgs. n 213 del 1998, sono costituiti dalle disponibilità di denaro, dalle attività e passività iscritte in bilancio e dalle restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili
Ai sensi del comma 2 della norma in commento, tali elementi monetari denominati nelle valute aderenti andranno tradotti nella moneta di conto adottata, applicando tassi di conversione irrevocabili nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97
In particolare, il comma 4 del citato art. 4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 stabilisce che gli importi monetari da convertire da una unità monetaria nazionale in un'altra devono prima essere convertiti in un importo monetario espresso in euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, e, successivamente, l'importo così ottenuto va convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo che producano gli stessi risultati Per tale ulteriore conversione, l'art. 5 dello stesso Regolamento (CE) n. 1103/97 trattandosi di importi monetari da pagare o contabilizzare, prevede l'arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o suoi multipli o frazioni (secondo le pratiche nazionali).
La conversione di cui sopra esplica effetti anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 18, in commento, nel disciplinare il trattamento delle differenze di cambio che emergono dalla traduzione degli elementi monetari, consentono di operare una scelta tra diversi criteri di imputazione di dette differenze al conto economico.
In proposito va precisato che la scelta di uno dei predetti criteri di imputazione a conto economico comporta che essa venga applicata a tutte le differenze negative e/o positive, non essendo consentita una ripartizione cronologicamente diversa delle differenze negative e di quelle positive.
Inoltre, tenuto conto che, ai sensi del comma 7 dell'articolo in esame, le differenze di cambio (positive e/o negative) "concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico" ne deriva che la scelta operata in sede di redazione del bilancio spiega efficacia anche ai fini tributari. Si precisa che tali principi trovano applicazione tanto per le imprese che hanno contabilizzato suddetti elementi monetari ai cambi determinati con i criteri di cui all'art. 9, comma 2, del Tuir, attivando il fondo di cui all'art. 72 del medesimo Tuir, quanto per quelle che hanno adottato per tali elementi la valutazione al cambio di chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 76 del citato Tuir.

2.1 Metodo di imputazione "integrale e immediata" (art. 18, comma 3)

Il comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 213 del 1998 dispone che le differenze di cambio, in qualunque tempo maturate, rilevate in applicazione della conversione nella moneta di conto degli elementi monetari espressi in valute aderenti, sono imputate per il loro intero ammontare nel conto economico dell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998.

2.2 Metodo di imputazione "pro-rata" (art. 18, comma 5)

L'art. 18, comma 5, del D.Lgs. n. 213 del 1998, consente, in alternativa al metodo di cui al precedente punto, di ripartire le differenze di cambio positive e/o negative, in qualunque tempo maturate, in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento monetario che le ha generate.
Tale criterio comporta, quindi, che la ripartizione delle differenze positive e/o negative avvenga tenendo presente sia la variabile tempo sia la prevedibile evoluzione del capitale da pagare o da incassare.
Ciascuna differenza di cambio sarà quindi imputata al conto economico degli esercizi cui si estende la durata dell'elemento monetario che l'ha generata, avendo riguardo anche alla prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato.
Di conseguenza, se, ad esempio, si è in presenza di un elemento monetario scadente in un'unica soluzione, si terrà conto esclusivamente *della sua durata residua* (essendo *costante il capitale* fino alla scadenza); diversamente, qualora l'elemento monetario venga pagato o incassato periodicamente prima della sua estinzione, si terrà conto anche della prevedibile evoluzione del capitale.
Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 18 precisa, comunque, che se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua deve essere imputata al conto economico relativo al periodo nel quale è avvenuto l'incasso, il pagamento o la cessione dell'elemento monetario stesso.

2.3 Metodo di imputazione "forfettaria" (art. 18, comma 6)

Il comma 6 dell'art. 18 consente, in alternativa a quanto previsto nei precedenti punti, di ripartire le differenze cambio positive e/o negative, in qualunque tempo maturate, in quote costanti nell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998 e nei tre successivi (metodo forfettario).
Si precisa che tale metodo prescinde dalla durata e dalla prevedibile evoluzione degli elementi monetari che hanno generato le differenze cambio, nonché dalla vicenda dei relativi incassi o pagamenti, o cessioni.

2.4 Utilizzo del fondo rischi su cambi ex art. 72 del Tuir

Con riguardo all'utilizzo del fondo rischi su cambi di cui all'art. 72 del Tuir, eventualmente esistente in bilancio, l'art. 18 non detta alcuna disciplina, limitandosi a regolamentare l'imputazione nel conto economico delle sole "differenze cambio euro"
Pertanto, le regole di funzionamento del fondo dettate dall'art. 72 del Tuir continuano ad applicarsi con riferimento alle sole differenze di cambio derivanti da valute non aderenti all'euro.
In concreto, l'eventuale fondo preesistente potrà essere mantenuto o variato, nel suo ammontare, in funzione della disciplina contenuta nel citato art. 72, che dovrà applicarsi con riferimento alle sole differenze di cambio generate da valute non aderenti.
A tal fine, non rileva la circostanza che il fondo sia stato eventualmente a suo tempo "generato" da valute aderenti e/o non aderenti.

2.5 Rilevanza delle differenze positive e/o negative di cambio ai fini delle imposte sui redditi

Relativamente alla contabilizzazione delle differenze di cambio nel conto economico, si fa presente che le stesse producono necessariamente una corrispondente variazione del risultato di esercizio, essendo previsto, ai sensi del comma 8 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 213 del 1998, che l'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze di cambio oggetto di imputazione ai successivi esercizi avviene direttamente.
Tali componenti positivi e/o negativi, in base ai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono di natura finan-

ziaria, vanno iscritti nelle voci dell'aggregato C del conto economico. Pertanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui avviene la contabilizzazione medesima.

3. Costi e spese sostenute per l'adeguamento all'EURO

Relativamente ai costi e alle spese sostenuti per l'adeguamento all'euro si precisa che i criteri civilistici di individuazione della natura dei predetti componenti negativi assumono rilievo anche per le imposte sui redditi.
Pertanto, ai fini che qui interessano, poiché i costi e le spese di cui trattasi possono assumere natura di costi da patrimonializzare ovvero di spese pluriennali, agli stessi si applicano, le disposizioni in materia di ammortamento e quelle in materia di spese relative a più esercizi previste dal Tuir.
Va infine rilevato che, qualora le suddette spese siano inquadrabili tra quelle di esercizio, le stesse saranno deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, nell'esercizio in cui sono sostenute.

4. Contabilità plurimonetaria

L'art. 76, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, consente alle imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera di tenere la contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti
Con riferimento a tali soggetti lo stesso art. 76 non ripropone il principio della irrilevanza delle differenze dei saldi di conto così come previsto per le stabili organizzazioni di cui al paragrafo precedente, né il D.Lgs. n. 213 del 1998 detta in merito regole specifiche.
È appena il caso di precisare che, anche con riferimento alla contabilità plurimonetaria eventualmente tenuta, qualora essa ricomprenda elementi monetari (ed elementi non monetari, nel caso di imprese bancarie, finanziarie ed assicurative) disciplinati dal D.Lgs. n. 213 del 1998, a tali elementi si applicano le nuove norme in esso dettate.
Così, ad esempio, per le imprese industriali, mercantili e di servizi che tengono una contabilità plurimonetaria che ricomprende elementi monetari in una delle valute aderenti, a tali elementi si applicano le nuove regole dettate dall'art. 18 del D.Lgs. n 213 del 1998 mentre le regole previste dall'art. 76, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, continueranno a trovare applicazione con riferimento ai restanti elementi della contabilità plurimonetaria.

Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per periodi di imposta 1996 e 1997
In attuazione del citato art. 21 comma 4, della legge n. 448 del 1998 è stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, gli studi di settore approvati con decreti del 30 marzo 1999 hanno validità, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1998. Per tale periodo non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadro RA, rigo RA9 e quadro RD, rigo RD5) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria.
Ai fini dell'IVA, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore, deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:
- con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;
- che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
  che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1 esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire;
  il cui reddito è determinato con criteri forfetari

Qualora operino le condizioni di inapplicabilità degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel "Prospetto dati rilevanti per l'elaborazione degli studi di settore" contenuto nel quadro RA o nel rigo RD31 nel quadro RD.

Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RA per i soggetti in contabilità ordinaria e all'interno del quadro RD per i soggetti in contabilità sempificata. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.

Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli. In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1 lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che gli elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelle risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.5 Erogazioni liberali a favore della Società di cultura la Biennale di Venezia

A decorrere dal 9 marzo 1999, l'art. 1, comma 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia si applica il disposto di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quinquies), del Tuir. Pertanto, dette erogazioni sono deducibili per un importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Il reddito limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

6 - QUADRO RA - REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

6.1 Generalità

Il presente modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Il **rigo RA1** interessa i soggetti
1) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti;
2) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti;
3) che direttamente o indirettamente sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società o dell'ente, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc

Pertanto . soggetti interessati devono barrare:

la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;

la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;

la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Ai fini della compilazione della casella "Quadro di determinazione del reddito" e del campo "Numero progressivo dell'unità produttiva dello studio di settore" si rinvia alle Istruzioni comuni ai quadri RA, RD, RV e RM.

Determinazione del reddito d'impresa

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RA2** o **RA3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni **contenute** nel testo unico **o in altre leggi.**

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RA4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (**o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci**), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive (**righi** da **RU14** a **RU17**) contenuto nel quadro RU.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RA26**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel predetto prospetto (**rigo RU14**), ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RA4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto (**rigo RU15**).

Si ricorda che non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, il trasferimento delle aziende, dei complessi aziendali o dei singoli rami di aziende ovvero dei singoli beni effettuato a titolo gratuito ad enti non commerciali e ad ONLUS da enti non commerciali.

Nello stesso **rigo RA4**, va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RA5**, si fa presente che, ai sensi dell'art 55, comma 3, lett b), nel testo vigente **a decorrere** dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1998, proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, **e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato,** concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel quadro RU.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (**rigo RU16**). In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RA27** e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (**rigo RU17**), va indicato nel **rigo RA5**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Si ricorda che non costituiscono sopravvenienze attive le aziende, i complessi aziendali o singoli rami di aziende ovvero singoli beni ricevuti a titolo gratuito da persone fisiche, da

società semplici, da imprese commerciali esercitate in forma sia individuale che societaria e da enti non commerciali (vedere la voce **"Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali"** nelle **"Novità introdotte da D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460"**).

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE Gruppo europeo di interesse economico residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito o di perdita, imputata al dichiarante, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata, rispettivamente, nel **rigo RA6** o nel **rigo RA28**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico, va indicato nel **rigo RA29** o nel rigo **RA24** destinato alla indicazione delle "altre variazioni in aumento"

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir), per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei **righi RA8** e **RA30** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RA7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale dei fabbricati è rivalutata del 5 per cento.

Si fa presente che per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), devono indicare:

nel **rigo RA7** il reddito agrario per l'attività compresa nei limiti;
nel **rigo RA8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
nel **rigo RA30** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), va determinato forfetariamente con i criteri previsti dall'art 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi di tali criteri e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:
nel **rigo RA7** il reddito agrario;
nel **rigo RA24** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RM, rigo RM4);
nel **rigo RA8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
nel **rigo RA30** tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:
nel **rigo RA7** il reddito agrario;
nel **rigo RA8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
nel **rigo RA30** i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RA7** va indicato anche il reddito dominicale.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo RU1** del quadro RU oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:

nel **rigo RA8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
nel **rigo RA36** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
nel **rigo RA24** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427) devono indicare, nel **rigo RU1** del quadro RU, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale:

nel **rigo RA8** tutti i costi imputati al conto economico, connessi all'attività di assistenza fiscale;
- nel **rigo RA36** i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RA24** il 9 per cento dei predetti ricavi (Vedere in **Appendice** la voce "Associazioni sindacali agricole").

Nel **rigo RA9**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

"Ravvedimento operoso ai fini penali"
(art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516).

*(Si rinvia alla voce "Sanzioni" dell'**Appendice**).*

"Ravvedimento preventivo"
(art. 55, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973)

Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre a tale indicazione sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.
Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600 operato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei ricavi non annotati nelle scritture contabili nel lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e il 31 marzo 1998.

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"
(Art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146)

(Si rinvia alla voce **"Studi di settore"** nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa")**.

Nel **rigo RA10** devono essere indicati l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.
Nel **rigo RA11** deve essere indicata la parte degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1 2 e 3 (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").
Nel **rigo RA12** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").
Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art 3 del DPR n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel **rigo RA14** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RA31** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.
Nel **rigo RA13** vanno indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 1 relative ad opere o servizi forniti direttamente o indirettamente utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. **Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzato per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.** Si ricorda che per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RA15** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 e, **se di importo non superiore a lire 4 milioni, di quelle previste dalla successiva lett. c-sexies)**.
Nel **rigo RA16** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nel rigo RA17 va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Nei **righi RA20 e RA21** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:
per trattamento di quiescienza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
– per rischi su crediti (art. 71).
Nel **rigo RA23** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi **relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività eccedente la quota proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi.**
Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte propozionalmente corrispondente al predetto rapporto.
Agli effetti del rapporto di deducibilità in questione, si precisa che al numeratore vanno indicati tutti i ricavi e i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa; al denominatore vanno indicati, oltre ai ricavi e ai proventi suddetti, tutti gli altri ricavi e proventi conseguiti dall'ente, ivi compresi i ricavi e proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che non concorrono a formare il reddito d'impresa (quali i proventi di cui alle lettere a) e b), comma 2-bis, dell'art. 108 del Tuir, nonché quelli decommercializzati.
L'importo da indicare al rigo RA23 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RU31, RU32 e RU33.
Nel **rigo RA24** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro, anche:
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato ai sensi della predetta norma, siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Ai fini della determinazione della citata sopravvenienza si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel quadro RU (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento");
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; per le rimanenze di cui all'art. 60, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte; relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti (art. 53, comma 2);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;

- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art 2359 del cod. civ. che sono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).
- il costo sostenuto per l'acquisizione di beni o di servizi ceduti o prestati dai contribuenti in regime sostitutivo di cui all'art 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla legge 8 agosto 1994, n 489. indeducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture ricettive (art 62 Tuir, comma 1-bis);
- l'ammontare eccedente la quota giornaliera deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 62 bis, comma 1-bis).

Nel **rigo RA32** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.
Nel **rigo RA35** va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel quadro RU.

Nel **rigo RA36** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Si ricorda che in tale rigo va indicato (ove imputato a conto economico) l'importo dei seguenti crediti d'imposta:
- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento immobiliari chiusi.

Per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. **21 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,** per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre **1998** e per i due successivi, il reddito degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è ridotto a titolo di deduzione forfetaria, delle percentuali ivi indicate dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1 lett. a). costituiti soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, restando, quindi, esclusi i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
Nel **rigo RA38** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RA2 (o RA3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.
Nell'ipotesi in cui nel **rigo RA38** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RA39**, va riportato nel **rigo RA40**.
L'ammontare delle erogazioni liberali di cui alle lettere da a) a c-bis), e c-quinquies) dell'art 65, comma 2 e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 28 giugno 1996, n. 367 va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo RA38**, assunto al netto delle erogazioni stesse. **Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lett. c-sexies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni. In questo caso, qualora si determina un importo inferiore a detto limite la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.**

Se nel rigo RA38 è stata indicata una perdita, la stessa va riportata nel **rigo RA43**, al netto dell'importo dei proventi esenti dall'imposta, eccedenti i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.
Si ricorda che la perdita di rigo RA43 può essere compensata nel quadro RH con l'eventuale reddito derivante dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa.
La perdita non compensata deve essere riportata nel prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria al rigo RU3 del quadro RU, se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RU9 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile (vedere in **Appendice** vedere la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Se nel rigo RA38 è stato indicato un reddito, nel **rigo RA41** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RA40.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RA40, si procede alla ulteriore compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, da indicare nell'apposito spazio di rigo RA41
Nel **rigo RA42** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RA40 e quello di rigo RA41. Tale importo va riportato nel rigo RB1 del quadro RB.

Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Il presente prospetto deve essere compilato dagli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 come modificato dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996.
Sono esclusi dall'applicazione di tale norma i soggetti:
a) che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
b) che si trovano nel primo periodo d'imposta.
Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.
La casella posta nel **rigo RA44**, deve essere barrata qualora il soggetto si sia avvalso della possibilità di predisporre e conservare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta il possesso o meno dei requisiti di "operatività"
Nel **rigo RA45, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1 lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.
Nel **rigo RA46, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.
Nel **rigo RA47 colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti
I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da RA45 a RA47 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel **rigo RA48, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1
Nel **rigo RA48, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti
Qualora nel rigo RA48 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo, **salvo la prova contraria.**
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37 della legge n. 62 del 1996 e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni

di legge, soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo RA48, **colonna 5**, e il reddito indicato nel rigo RB15 del quadro RB, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:
proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRPEG;

Detti importi vanno indicati nel rigo RA49.

Se tra due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato, integrando il reddito imponibile di rigo RB15 del quadro RB di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

rigo RB15	100
rigo RA49	50
totale	150
rigo RA48	160
differenza	10

Il rigo RB15 va aumentato della suddetta differenza, anche operando mediante la riduzione delle perdite.

Prospetto dei crediti

In base all'art. 71, comma 1 per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi
Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo RA50**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RA68, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760 BIS/A/98).
Nel **rigo RA51** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo RA52** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RA50 e RA51 Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo RA53** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RA53 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RA55 della medesima colonna.
Nel **rigo RA54** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo RA54, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RA55 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RA54.
Nel **rigo RA55**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

Prospetto dati rilevanti per l'elaborazione degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati dati necessari per l'elaborazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 Al riguardo si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività d'impresa (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati).
I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposita casella indicando seguenti codici:
1 produzione o vendita in luoghi diversi;
2 esercizio di più attività;
5 periodo di non normale svolgimento dell'attività.

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 1** si verifica nel caso di imprese che hanno più punti di produzione ovvero più punti di vendita (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) e che non hanno tenuto la contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C SG61D, SG68U, e SG70U (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati).
La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:
a) il periodo da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente;
b) i periodi nei quali l'ente non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'ente ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Ai fini della compilazione dei righi seguenti bisogna tenere anche presente le eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo "Studi di settore" nella voce "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RA56** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, pertanto:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.
Nel **rigo RA57** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del comma 1 del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Nel **rigo RA58** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1 del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel **rigo RA59** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.
Nel **rigo RA60** vanno indicate le esistenze iniziali all'inizio dell'esercizio relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
Nel **rigo RA61** vanno indicate le esistenze iniziali all'inizio dell'esercizio relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Nel **rigo RA62** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel **rigo RA63** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RA69 "spese per acquisti di servizi" Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.
Nel **rigo RA64** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1 le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotta in base al criterio di cassa;
2 le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotta in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art 62 comma 1-ter, del Tuir
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa. Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RA69 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Nel **rigo RA65** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, evidentemente, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel **rigo RA66** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.
Nel **rigo RA67** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
Nel **rigo RA68** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67 comma 3, primo periodo, del Tuir.
Nel **rigo RA69** vanno indicati canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RA71) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Con riferimento alle spese, ai canoni ed alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art 121-*bis* del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan motocicli e ciclomotori").
Nel **rigo RA70** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;

costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Nel **rigo RA71, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) *il costo di acquisto sostenuto dal concedente per* · *beni acquisiti in dipendenza* di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali"·

non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365.

Si ricorda che per effetto dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro degli inventari.
Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzate nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori").
Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel periodo d'imposta successivo i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione *di cui al citato art.* 3 del decreto-legge n. 357 del 1994;
Nel **rigo RA71**, **colonna 2**, va facoltativamente indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi computers ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997·
Nel **rigo RA71**, **colonna 3**, va facoltativamente indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

a) intermediari di commercio (da codice 51 11.0 a codice 51 19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01 1);
h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01 2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997· il valore non va indicato se la riduzione non spetta.

Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RA72** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, indicare le tre più significative in termini di ricavi conseguiti

R7 - QUADRO RC - REDDITO DI IMPRESA - ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA

Generalità

Questo modello va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.
Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del Tuir, in quanto compatibili, tenendo presente che, le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili, se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Si ricorda che i costi dei beni per l'acquisizione di servizi effettuate dai contribuenti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituisce componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito.

Nel **rigo RC1**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali iscritte"), le rimanenze finali e le sopravvenienze attive, compresa quella derivante dalla rideterminazione del reddito agevolato prevista dall'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, qualora beni oggetto dell'investimento agevolato, siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.
Ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva di cui al citato articolo 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, si rinvia al prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni ceduti entro il secondo periodo di imposta contenuto nel quadro RU (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento").
Si fa presente che ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RU.
Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei righi RU15 e RU17 nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel **rigo RC2** va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio - compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Nel **rigo RC3**, **vanno indicati le spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.**

Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto.

L'importo da indicare al rigo RC3 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RU31, RU32 e RU33 del quadro RU.

Il reddito netto (o la perdita) di **rigo RC5** è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo RC1 e il totale di rigo RC4.

Se nel rigo RC5 viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata al rigo RU3 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, del quadro RU se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RU9 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile. In proposito vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria". In tal caso nel **rigo RC7** occorre indicare zero e il **rigo RC6** non va compilato. Se nel rigo RC5 viene riportato un reddito, nel **rigo RC6** va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RC5, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RU.

Nel **rigo RC7** va indicata la differenza tra rigo RC5 e rigo RC6.

L'importo di rigo RC7 deve essere riportato nel quadro RB, rigo RB2

28 - QUADRO RD - REDDITO DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA- REGIMI FORFETARI

28.1 Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione **nel territorio dello Stato**, che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata **nonché da quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art.18 del DPR 29 settembre 1973, n.600, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art.3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n.600 del 1973, e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, i soggetti che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale modello deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.
Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352.

Nel **rigo RD1** va indicato:
- nella **colonna 1**, in riferimento al "Valore dei beni strumentali" l'importo complessivo ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali"
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365.

Si fa presente, inoltre, che per autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori").
Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel successivo, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione di cui al citato art. 3 del D.L. n. 357 del 1994;

- nella **colonna 2**, facoltativamente il valore dei beni strumentali riferibili a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997;

- nella **colonna 3**, va facoltativamente indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
  a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
  b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
  c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
  d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
  e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
  f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
  g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
  h) servizi di lavanderia a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.

Determinazione del reddito

Nei righi da RD2 a RD10 sono elencati i componenti positivi di reddito.
Nel **rigo RD2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioè i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, pertanto:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Il presente rigo, contiene due appositi spazi:
- nel primo, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione di imposta;
- nel secondo devono essere indicati i ricavi per attività in regime forfetario quali quelli:
  - derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla citata legge n. 730 del 1985, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1 della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
    Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RD23**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, il solo 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti;
  - derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività di assistenza fiscale resa agli associati, devono indicare **nel rigo RD23**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 91 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti. (Vedere in **Appendice** la voce "Associazioni sindacali agricole").
    Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall'art.109-bis del Tuir (vedere istruzioni al rigo RD4).
    Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati nell'art.109-bis citato.
  - delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991 n. 398. Tali soggetti devono indicare nel predetto **rigo RD23**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 94 per cento dei predetti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti e nel **rigo RD6** le plusvalenze realizzate.

Si ricorda che per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del **10 novembre 1998**, proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a L. 128.411.000 (vedi DPCM 28 novembre 1997 in G.U. n. 294 del 18 dicembre 1997).
Nel **rigo RD3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di riconoscimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo 53.
Nel rigo RD4 devono essere indicati i ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dagli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art.18 del DPR n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art.109-bis del Tuir (vedere la voce **"Regime forfetario di determinazione del reddito"** nelle

"Novità introdotte dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Enti non commerciali").
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito devono indicare nel rigo RD23, evidenziandole anche nell'apposito spazio, le seguenti percentuali di ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti:

a) Attività di prestazioni di servizi:

fino a lire 30.000.000 di ricavi	**85%**
da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000	**75%**

b) Altre attività:

fino a lire 50.000.000 di ricavi	**90%**
da lire 50.000.0001 fino a lire 1.000.000.000	**85%**

Devono, inoltre, essere indicati: al rigo RD6 le plusvalenze patrimoniali, al rigo RD7 le sopravvenienze attive e al rigo RD10 i dividendi ed interessi e i proventi immobiliari.

Nel **rigo RD5** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

"Ravvedimento operoso" ai fini penali
(art. 1, comma 4, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

Si rinvia alla voce "Sanzioni" contenute nell'Appendice.

"Ravvedimento preventivo"
(art. 55, comma 4, del DPR, n. 600 del 1973).

Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre a tale indicazione sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.
Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600 operato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei ricavi non annotati nelle scritture contabili nel lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e il 31 marzo 1998.

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"
(Art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146)

(Si rinvia alla voce **"Studi di settore"** nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa").**

Nel **rigo RD6** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'*esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite*, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RU.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel rigo RU16 del quadro RU relativa a quelle, da indicare nel rigo RU15, che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello stesso **rigo RD6** la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RD7** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art 55, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RD6;
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuti nel quadro RU. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo RU17 la scelta va effettuata indicando nel rigo RU18 del quadro RU la quota costante.
Nel rigo RD7 va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo RD8** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5).
Nell'apposito spazio l'ente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel **rigo RD9** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.
Nel **rigo RD10** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel quadro RB (vedere in appendice la voce "Crediti d'imposta").
- i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi;
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, *della legge n. 549 del* 1995, *del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art.* 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati; ai fini della determinazione della citata sopravvenienza attiva si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel quadro RU.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RD11** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RD2 a RD10.
Nei righi da RD12 a RD23 sono elencati componenti negativi di reddito.
Si ricorda che costi sostenuti per l'acquisizione di beni e di servizi effettuati dai soggetti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito.
Nel **rigo RD12** vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio l'ente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative ai prodotti finiti.
Nel **rigo RD13** vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Nel **rigo RD14** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel **rigo RD15** vanno indicati costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo RD22** "Spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame.

☞**ATTENZIONE:** Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori").

Nel **rigo RD16** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

a) le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

b) le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente, di cui alla precedente lettera b), si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio,

quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si precisa, altresì, che i compensi agli amministratori rientrano tra le "spese per l'acquisto di servizi" da indicare al rigo RD22
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell' esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nella variabile in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno incluse nel rigo in esame le spese indicate al rigo RD22 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Ai fini della compilazione del predetto rigo RD16 si precisa altresì, che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel;
- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempreché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione sul lavoro.
Nel **rigo RD17** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro.
Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento al medesimo soggetto.
Nel **rigo RD18** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **Appendice** le voci "Immobili strumentali relativi all'impresa" Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativo al valore dell'avviamento e agli immobili.
Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir devono essere computate nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RD19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
Nel **rigo RD20** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi all'art. 67 comma 3, primo periodo.
Nel **rigo RD21** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I clienti che non sono a conoscenza dell' ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "Valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Nella misura del 50 per cento sono computati i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir.

☞**ATTENZIONE:** Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori").

Nel **rigo RD22** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all' acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori: consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tale voce, ad esempio, compensi agli amministratori, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno computate in questo rigo solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori (in caso contrario, rilevano, invece, come componente del costo del venduto);
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio;
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non devono essere computate in questo rigo le spese di rappresentanza, le spese di custodia, le spese di manutenzione e riparazione e le spese per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione della voce "Costo per la produzione dei servizi" considerati al **rigo RD15**.
Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto di beni vanno indicate nel **rigo RD22** se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori; si precisa, altresì, che in riferimento ai premi di assicurazione non si deve tener conto di quelli riguardanti assicurazioni obbligatorie.
Nel **rigo RD23** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87 comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RD21;
- gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");

le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74, le spese relative a studi e ricerche, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda, *sostenute a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della* dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sostenute a partire dal predetto periodo d'imposta, sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- *la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;*
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e *nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui* derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. **Se le spese e gli altri componenti negativi sono relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività è deducibile la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RD23 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RU31, RU32 e RU33**;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono deducibili a norma dell'art. 67 comma 7
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo RD24** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RD12 a RD23.

Nel **rigo RD25** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RD11 ed il totale dei componenti negativi di rigo RD24.

Nel **rigo RD26** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, (escluse quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2. del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367

Nel caso in cui l'importo di **rigo RD25** è positivo:
- nel **rigo RD26** vanno indicate le erogazioni liberali,
- nel **rigo RD27** va indicata la differenza tra **rigo RD25** e **rigo RD26**;
- nel **rigo RD28** va indicato l'eventuale importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD27 Tale ultima ipotesi può verificarsi, ad esempio, qualora un ente non commerciale (fondazione, associazione di persone, ecc.) acquisisce, a titolo di successione o donazione, una partecipazione in una società di persone.

Se le perdite d'impresa in contabilità ordinaria sono inferiori all'importo di rigo RD27 occorre procedere alla compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RD27 con l'eventuale ecce-

denza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del presente periodo d'imposta.

L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RU secondo le istruzioni ivi riportate;
- nel **rigo RD29** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RD27 e quello di rigo RD28.

Nel caso in cui l'importo di rigo RD25 è negativo, lo stesso va riportato nel **rigo RD30.** Al riguardo si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, **la perdita va ridotta dell'importo di tali proventi, per la parte che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto degli stessi proventi.**

Studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore in quanto operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi o cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 produzione o vendita in luoghi diversi;
2 esercizio di più attività;
5 periodo di non normale svolgimento dell'attività.

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 1** si verifica nel caso di imprese che hanno più punti di produzione ovvero più punti di vendita (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) non contigui e che non hanno tenuto la contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C SG61D, SG68U, e SG70U (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati).
La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:
a) il periodo da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
b) periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RD32** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, indicare le tre più significative in termini di ricavi conseguiti

29 - QUADRO RE - REDDITO DEI TERRENI

Generalità

Questo quadro deve essere compilato solo dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che:

a) possiedono, a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
b) conducono in affitto fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario). L'affittuario deve dichiarare il reddito a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
d) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agri coli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerato reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir, con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fin del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento sulla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quello risultante dal catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddiviso la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27 comma 1 e 31 comma 3, del Tuir le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31 comma 4, del Tuir i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.
I redditi domenicali e agrari così ottenuti vanno rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani e i terreni parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività culturali quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali.
I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.
In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa quanto segue.
Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, è possibile compilare il quadro secondo le modalità di seguito riportate.
Gli importi indicati nelle colonne 7 e 8 del rigo RE52 del mod. 760 BIS/RE/98, devono essere riportati, rispettivamente, nelle colonne 7 e 8 del rigo RE52.
Tuttavia, pur in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, ovvero se per l'anno precedente non sono stati dichiarati redditi di terreni, il quadro va compilato secondo le modalità di seguito riportate.
I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione). Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi dominicali o agrari.
Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del modello.
Se nel corso del 1998 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre altresì, compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.
Nelle **colonne 1** e **3**, indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno o gruppi di terreni, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente del 80 e del 70 per cento; se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Mod. 760 BIS/E/98, gli importi di colonna 1 e 3 sono stati già rivalutati.
Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, seguenti casi:

1 *proprietà del terreno;*

- **2** proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In tal caso il possessore può dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale, indicando nella **colonna 7** l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se non ricorre tale condizione nella **colonna 7** va indicata la quota spettante del reddito dominicale indicato in colonna 1 sulla base del periodo e della percentuale di possesso;
- **3** proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.

Nelle **colonne 4** e **5**, indicare, rispettivamente il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.
Nella **colonna 6**, per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

1) in caso di mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; in questa ipotesi si ha diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg.

In tal caso va indicato nella **colonna 7** il 30 per cento del reddito dominicale di colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso, nessun importo deve essere indicato, invece, nella **colonna 8**;

2) *in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del* fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto; in questa ipotesi i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg e nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8.

In assenza dei casi individuati dal codice 2 di colonna 2 e dai codici 1 e 2 di colonna 6 nelle **colonne 7** e **8** indicare le quote spettanti dei redditi dominicale ed agrario sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Al **rigo RE52** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrario dei terreni indicati nei righi da RE1 a RE51

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RB27 del quadro RB.

10 - QUADRO RF - REDDITO DEI FABBRICATI

10.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato soltanto dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attri*buzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titola*re della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. *Le unità immobiliari che sulla base della vi*gente normativa non hanno requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari ascrivibili alle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso; (vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali");
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte, o delle entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in **Appendice** la voce "Immobili strumentali dell'impresa"

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero deve essere compilato il quadro RL.

Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale rivalutata del 5 per cento. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.
Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.
In caso di immobili inagibili vedere in **Appendice** la voce "Immobili inagibili"
Nella **colonna 2** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella **colonna 3** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).
Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno va indicata la percentuale media di possesso.
La **colonna 4** va compilata se il fabbricato o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione. Per fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone.
L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) e va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione.
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.
Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa, determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

☞**ATTENZIONE** A partire dal 1998 i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
2 – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **Appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
3 – unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
4 – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
9 – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:
1 – unità immobiliare distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
3 – unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita;
4 – unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata sulla base delle seguenti precisazioni
Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta nella colonna 7 va indicato:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 5);
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 5);

- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone. (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 5);
- il canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo di colonna 5).

Se la società o l'ente non è proprietario al 100 per cento o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo va rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso.

Nel **rigo RF52** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da RF1 a RF51 Tale importo va indicato nel rigo RB6 del quadro RB.

11 - QUADRO RG - REDDITO DI CAPITALE

Generalità

Questo quadro deve essere compilato *dagli enti non commerciali residenti o non residenti* nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli.
Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.

Sezione I

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla *maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la* Germania).
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:
a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1,

lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87 comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art 11, comma 3-bis, del Tuir;

e) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. *b)*, del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RG1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subìte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;
  nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RG2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi indicando:
  nella **colonna 1**, gli utili al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subìte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RG3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subìte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art 7-bis del D.P.R. n 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;
  nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RG4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando
  - nella **colonna 1**, gli utili al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subìte; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;
  nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  nella **colonna 3**, l'ammontare delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RG5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  nella **colonna 1** gli utili al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subìte, a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art 7-bis del D.P.R. n 600 del 1973 relativo agli utili pagati nel 1998, nonché la parte degli utili conseguiti in

caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per quali non spetta il credito d'imposta;
nella **colonna 3**, l'importo delle eventuali ritenute operate dal sostituto d'imposta;
- nel **rigo RG6**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi da **RG1** a **RG5**. L'importo indicato al rigo **RG6, colonna 1**, deve essere riportato nel **rigo RB7** del **quadro RB**; l'importo indicato al **rigo RG6, colonna 2**, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel **rigo RB13** del **quadro RB**; l'importo indicato al **rigo RG6, colonna 3**, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel **rigo RB26** del **quadro RB**;
- nel **rigo RG7** la quota del credito d'imposta di cui al **rigo RG2** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

Sezione II

In questa sezione nel **rigo RG8, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.
Nel **rigo RG9, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, percepiti nel periodo d'imposta, per la parte relativa al periodo di possesso, compresi quelli riconosciuti all'ente nel corrispettivo di vendita sia in modo esplicito che implicito. L'importo delle eventuali ritenute, da indicare nella **colonna 2**, afferente gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari. diversi da quelli emessi da soggetti non residenti, è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Nel **rigo RG10, colonna 1**, indicare i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari di cui alla lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, divenuti esigibili fino al 30 giugno 1998.
Essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore; in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Da detto corrispettivo si deducono redditi maturati nel periodo di valenza del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973, ivi inclusa la parte di differenza tra il valore di rimborso dei titoli e il loro prezzo di emissione, relativa a tale periodo.
Questi ultimi redditi e le ritenute ad essi corrispondenti vanno indicati nel precedente rigo RG9.
Nel **rigo RG11, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).
Nel **rigo RG12, colonna 1**, indicare compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.
Nel **rigo RG13, colonna 1**, indicare:
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito quadro RI. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati. derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un

contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Nel rigo **RG14, colonna 1**, indicare gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa e diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998 e percepiti nel 1998. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Se, però, detti proventi non sono per qualsiasi causa imponibili, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto soggetti ad imposta come redditi di capitale.
In questo rigo, inoltre, vanno indicati gli altri proventi divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, percepiti nel 1998, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, nonché i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nella sezione III del quadro RO.
Nel **rigo RG15, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti *nella perdita dei redditi stessi*.
Nella **colonna 2** di ciascuno dei **righi da RG8 a RG15**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto subite.
Nel **rigo RG16**, indicare i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva di cui ai righi RP1 e RP2 del quadro RP nonché gli altri proventi di fonte estera di cui al rigo RP8 del medesimo quadro RP al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali in contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righi stessi. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Nel **rigo RG17**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **righi da RG8 a RG16**. L'importo indicato al **rigo RG17 colonna 1**, deve essere riportato nel **rigo RB7** del **quadro RB**. L'importo indicato al **rigo RG17 colonna 2**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel **rigo RB26** del **quadro RB**.

R12 - QUADRO RH - REDDITO DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (od equiparate) residenti in Italia.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore del conferimento dei soci, se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Questo quadro deve essere compilato dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società personali e dei GEIE sono accertati unitariamente nei confronti di tali soggetti, i quali devono dichiararli nell'apposito Mod. UNICO Società di persone, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito nei confronti dei singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Si fa presente inoltre che l'articolo 3, comma 40, della legge n. 662 del 1996, che disciplina il trattamento fiscale delle somme attribuite ai soci a seguito dello scioglimento agevolato delle società non operative, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3 del Tuir "le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per soci" In conseguenza di ciò, i soci della società non sono tenuti ad assoggettare ad imposizione le somme ad essi attribuite in dipendenza della liquidazione della società stessa. Ciò posto, ai fini del trattamento fiscale da riservare ai soci, le somme attribuite agli stessi devono essere diminuite degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva nei confronti della società, al netto dell'imposta sostitutiva medesima.

Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel quadro RH la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel quadro RA o quadro RC o quadro RD, come componente del reddito d'impresa.
Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa, indicando:
- nella **colonna 1**, il codice fiscale;
- nella **colonna 2**, il codice attività,
- nella **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:

1 se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o di GEIE;
2 se trattasi di società semplici;
3 altre

- nella **colonna 4**, il reddito totale della società partecipata e/o del GEIE preceduto dal segno "-" in caso di perdita;
- nella **colonna 5**, va barrata la casella in caso di perdite in contabilità ordinaria riportabili senza limiti di tempo;

Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società:
- nella **colonna 6**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente dichiarante;
- nella **colonna 7** la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 6, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo"
- nella **colonna 8**, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi;
- nella **colonna 9**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta.

Nel **rigo RH14** vanno indicati rispettivamente i totali delle colonne 7 8 e 9.
Si precisa che:
- il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, va indicato, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo RB13 e nel rigo RB22 e/o RB23 del quadro RB;
- il totale delle quote delle ritenute di acconto, va indicato, unitamente alle altre ritenute di acconto, nel rigo RB26 del quadro RB;

Nel **rigo RH15** va indicata la differenza tra l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria, o in GEIE e quello delle perdite derivanti dalla partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se tale differenza è di segno negativo, la stessa, ove non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RU, rigo RU3 del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel quadro RU per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RU9 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo. In proposito si veda la voce in **Appendice** "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

In tal caso nel rigo RH15 va indicato "zero" e i righi RH16, RH17 e RH18 non vanno compilati.
Se tale differenza è di segno positivo, nel successivo **rigo RH16** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da quadro RA), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH15.
Nel **rigo RH17** va indicata la differenza fra rigo RH15 e rigo RH16.
Nel **rigo RH18** va indicata con il segno "meno" fino a concorrenza dell'importo di rigo RH17 l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

ATTENZIONE
Qualora sia stata compilata la colonna 7 per indicare la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in una società considerata non operativa, nel predetto rigo RH18, devono essere indicate le perdite di esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH17 e quello indicato nella colonna 7 di rigo RH14, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37 della legge n. 662 del 1996, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.

L'eventuale eccedenza di perdite d'esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel quadro RU.

Nel **rigo RH19** va indicato il reddito (o la perdita preceduta dal segno "meno") derivante dalla partecipazione in società semplice sommato algebricamente alle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.
Nel **rigo RH20** va indicata la somma algebrica dei righi RH17 RH18 e RH19.
Tale somma va riportata, nel rigo RB8 del quadro RB.
Nel **rigo RH21** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del rigo RH14, colonna 8, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis.
Nel **rigo RH22** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del rigo RH14, colonna 8, riferibile agli utili per quali spetta il credito d'imposta limitato.
Nel **rigo RH22** vanno indicati gli altri crediti tra i quali:
- l'ammontare del credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali, della società partecipata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'ammontare del credito d'imposta previsto dagli artt 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

Tali crediti vanno riportati unitamente agli altri crediti d'imposta nel rigo RB29 del quadro RB.

R13 - QUADRO RI - REDDITO DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Generalità

Questo quadro deve essere utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.); se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel quadro RL.
Il quadro è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e alla determinazione del reddito.

ATTENZIONE
Le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'azione di controllo ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel **rigo RI1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel precedente periodo d'imposta non è stato presentato questo modello e in particolare:
- in **colonna 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- in **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggior ammontare dei compensi percepiti.
- in **colonna 3**, barrare la casella se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già preesistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1998 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo RI2**, indicare:
- in **colonna 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare in colonna 2. Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50 per cento.
Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria, dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e delle autocaravan, indicati nell'art. 121 bis, comma 1 lett. b), del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante.
Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365;
- in **colonna 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 1997. L'indicazione di tale dato è facoltativa.

Nel **rigo RI3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RI4**, indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed, in particolare:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RI5**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

"Ravvedimento operoso ai fini penali"
(art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516).

(Si rinvia alla voce "Sanzioni" dell'**Appendice**).

"Ravvedimento preventivo"
(art. 55, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973)

Ai fini della regolarizzazione prevista dall'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'ammontare dei compensi riguardanti l'anno d'imposta non annotati nelle scritture contabili in precedenza, ma indicati nella relativa dichiarazione.
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che oltre a tale indicazione sia stato eseguito il versamento di una somma pari ad un ventesimo degli stessi.
Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto "ravvedimento preventivo" è venuto meno per effetto dell'abrogazione del citato art. 55 del D.P.R. n. 600 operato dall'art. 16, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei compensi non annotati nelle scritture contabili nel lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e il 31 marzo 1998, purché regolarizzati correttamente.

"Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri"
(art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
(Si rinvia alla voce "Parametri presuntivi di ricavi" dell'**Appendice**).

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"
(Art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146)
(Si rinvia alla voce **"Studi di settore"** nelle **"Novità della disciplina del reddito d'impresa")**.

Nel **rigo RI6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righi RI3, RI4 e RI5.

Nel **rigo RI7** indicare:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RI8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati suc-

cessivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- *il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan*, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 641.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta fiscalmente rilevanti e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RI2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RI9**, indicare:
- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio, o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni per le autovetture e le autocaravan, lire 1 5 milioni per i motocicli e lire ottocentomila per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

ATTENZIONE
Non sono deducibili *i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili* da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RI10**, indicare:
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1998 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;

- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RI11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali Si precisa che ai sensi dell'art 50, comma 6, del Tuir, come integrato dall'art 33, comma 2 del D.L 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RI12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:
- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 (o del 12) per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo di imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RI13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RI14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni

☞**ATTENZIONE** Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per lavoratori dipendenti e per collaboratori

Nel **rigo RI15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art 33 comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RI16**, indicare i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo di imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel rigo RI20 "Altre spese documentate"

Nel **rigo RI17** indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo RI6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RI18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RI6. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RI19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RI20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RI21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RI7 a rigo RI20.

Nel **rigo RI22**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RI6 e quello di rigo RI21 da riportare nel rigo RB9 del quadro RB.

Nel **rigo RI23**, indicare l'ammontare delle ritenute eventuamente subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica.

R14 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

Generalità

Questo quadro deve essere utilizzato per dichiarare i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.
Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.
Per quanto concerne la nozione tecnica di "Lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce nell'**Appendice**.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione nonché quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.
Nel **rigo RL3**, indicare le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d'acconto, indicandola al rigo RB42 del quadro RB.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite Conseguente-mente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11 comma 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
Per il calcolo delle plusvalenze relative alle indennità di esproprio vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze da indennità di esproprio"

Nel **rigo RL4**, indicare i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, compresi redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL5**, indicare · redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato gli immobili sono tassabili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir; vedere la voce "Crediti d'imposta" nell'**Appendice.**
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL6**, indicare · redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se · diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso.
Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese.

Nel **rigo RL7** indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL8**, indicare · proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende.

Nel **rigo RL9**, indicare i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL11**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **RL13** a **RL20** non possono in ogni caso superare · relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo, di cui all'art. 1, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni Il reddito ai fini Irpeg si determina sottraendo l'ammontare di rigo RL21 da quello di rigo RL12. Detto reddito va riportato nel rigo RB10 del quadro RB.

Nel **rigo RL13**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Nel **rigo RL14**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, per · terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, va indicato il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im-

piegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

Nel **rigo RL15**, indicare il costo dei terreni di cui al rigo RL3, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

Nei **righi RL16** e **RL17** indicare le spese specificamente inerenti i proventi di cui ai righi RL7 e RL8 rispettivamente.

Nel **rigo RL18**, indicare il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL9.

Nei **righi RL19** e **RL20**, indicare le spese specificamente inerenti i corrispettivi e i compensi di cui ai righi RL10 e RL11 rispettivamente.

ATTENZIONE
Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi **RL1, RL2, RL3, RL7, RL8, RL9, RL10** e **RL11** per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

R15 - QUADRO RM - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Generalità

Questo quadro va compilato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78.
In base a tale norma il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto 18 marzo 1998 del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole.
Al riguardo, con riferimento al biennio 1997 e 1998, è stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2** e **3** allegate al predetto decreto e riportate in calce alle presenti istruzioni che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 87 nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato Decreto dirigenziale.

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RA o RD, senza utilizzare il quadro RM.

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi RM1 e RM2 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:
- nella Sez. I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella Sez. II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RM1 del presente quadro.

SEZ. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto

Fasce qualità	Reddito agrario (**)	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato	Fasce qualità	Reddito agrario (**)	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
I		56,389		IV		13,426	
II		32,222		V		11,934	
III		37,593		VI		1,000	

Totale A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi delle colonne 2 e 4)

SEZ. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati	Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
Vitelloni		1.050,000				**riporto**	
Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		220,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da carne q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500		Struzzi da carne		125,000	

Totale parziale (riportare a col. 4)

Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo RM1 del Mod. 760 BIS/RM)

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir

Nel **rigo RM1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della SEZ. II del predetto schema di calcolo;
Nel **rigo RM2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della SEZ. I del predetto schema di calcolo, moltiplicato per il **coefficiente 219,08** e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29;
Nel **rigo RM3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, risultante dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RM1 e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti di cui al rigo RM2;

Nel **rigo RM4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RM3 ed il **coefficiente 113,34**. Tale coefficiente è la risultante del prodotto tra 56,67, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), e 2, che è il coefficiente moltiplicatore previsto dal citato decreto del 18 marzo 1998.

Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dall'allevamento di animali di cui all'art. 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RM, il cui risultato deve essere riportato nel quadro RA, apportando le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione. Altrimenti il reddito di allevamento eccedente il limite di cui all'art. 29 va riportato direttamente nel quadro RB, rigo RB4.

Nel **rigo RM5** *va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione*, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, convertito dalla L. n. 489 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art 3 del D.L. 357 sono stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.

Se l'ente possiede altro reddito di impresa (in regime di contabilità sia ordinaria che semplificata), la sopravvenienza di cui all'art 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995 non va indicata nel **rigo RM5** bensì nei rispettivi righi del quadro RA, o RC, o RD.

Per la determinazione della sopravvenienza attiva si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel quadro RU.

Nel **rigo RM6** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento, pari alla somma dei righi RM4 e RM5.

Nel **rigo RM7** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RM6, si compensa quest'ultimo importo con *l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria* degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RU. Le eccedenze di perdite che possono essere utilizzate senza alcun limite di tempo devono essere indicate al rigo RU9.

L'importo di **rigo RM8**, risultante dalla differenza tra rigo RM6, e rigo RM7 va riportato nel rigo RB4 del quadro RB.

R16 - QUADRO RN - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997

Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ecc.), e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L'opzione viene esercitata compilando il presente quadro.

In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione; le altre, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale *non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.*

Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel quadro RR, e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi (quadro RB).

Nel **rigo RN1** va indicato il totale delle plusvalenze derivanti dalla cessione o dal conferimento di azienda e di partecipazioni di controllo o di collegamento e quelle derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RN2**, **colonna 1**, va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE" va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella **colonna 3**, va indicato l'importo della prima rata.

Nel rigo RN3 va indicato l'importo della rata dell'imposta sostitutiva dichiarata nel precedente periodo d'imposta (rigo RN2, col. 3, Mod. 760 BIS/RN/98).
Nel rigo **RN4** va indicata la somma degli importi dei righi RN2 e RN3 che può essere compensata in tutto o in parte:
- con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RN5**;
- con le eccedenze cedute ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, risultanti dal quadro RV, che il dichiarante utilizza per il versamento della rata, da indicare al **rigo RN6**.

Nel **rigo RN7** va riportata la differenza tra il rigo RN4 e la somma dei righi RN5 e RN6.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo:
1665 "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento"
Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro in esame. Il versamento complessivo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, imposte sostitutive, Irap, ecc.) deve essere indicato unicamente nel quadro RX.

17 - QUADRO RO - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, **realizzate entro il 30 giugno 1998,** mediante cessione a titolo oneroso, di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.
Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991 n. 27 convertito dalla L. 25 marzo 1991 n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si ricorda che le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n 27 del 1991 da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante in caso di cessione, a partire dal 1° ottobre 1997 di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81 comma 1 lett. *c)*, del Tuir, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997 n. 328, convertito dalla L. 29 novembre 1997 n. 410, si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81 comma 1 lett. *c)*, del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.
Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto

superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RO7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L n. 27 del 1991

Si ricorda che l'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 81 comma 1 lett. *c-bis)*, del Tuir, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni, (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81 comma 1 lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. *c)* e *c-bis)* del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni *ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir.*

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991 comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991 risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto *dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione* del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma *1-bis*, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RO2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **righi RO1** e **RO2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L n 27 del 1991 all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. *c)*, comma 1 dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.
Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE I

Nel **rigo RO1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.
Nel **rigo RO2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.
Nel **rigo RO3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RO1** e quello del **rigo RO2**.
Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo RO3** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RO2** e quello di **rigo RO1**.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RO4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RO3**).
Nel **rigo RO5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RO3** e quello di **rigo RO4**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" **rigo RO10**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RO6**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RO5**.
Nel **rigo RO7** indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.
Nel **rigo RO8**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RO7** è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RO6** e l'importo di **rigo RO7**.
Se l'importo del **rigo RO7** è superiore a quello del **rigo RO6** indicare nel **rigo RO9** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RO10**, suddivise per ciascun periodo d'imposta le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994**, **1995**, **1996**, **1997** e dalla *presente dichiarazione* ***realizzate entro* il 30 giugno 1998**, *che non si sono compensate con* le plusvalenze dichiarate nel **rigo RO3**.

ATTENZIONE
In merito alle compensazioni e ai versamenti consultare le istruzioni relative al quadro RX.

Sez. II La riforma dei redditi diversi: il regime transitorio

Il decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale provvedimento di riforma ha operato la revisione della disciplina dei redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti, di altri strumenti finanziari nonché di valute e metalli preziosi, ha introdotto nuove norme volte ad assoggettare ad imposizione proventi derivanti da strumenti finanziari con o senza attività sottostanti, ed ha inserito disposizioni di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti.

Tali nuove disposizioni si applicano, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto, recante le disposizioni di carattere transitorio, alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "*realizzati*" a partire dal 1° luglio 1998. Al riguardo, si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà del titolo e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa. L'effettiva percezione del corrispettivo può verificarsi in parte precedentemente a tale momento come nell'ipotesi di acconti ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono percepite, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia percepito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Secondo tali principi, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997 indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non rientrano nell'ambito della nuova disciplina le plusvalenze e le minusvalenze conseguite per effetto del rimborso di titoli scaduti entro il 30 giugno 1998 anche se il rimborso è eseguito successivamente a tale data. Pertanto, le obbligazioni e altri titoli che scadono il 1° luglio 1998 sono suscettibili di generare redditi imponibili secondo le disposizioni recate dalla nuova disciplina.

Sulla base degli stessi principi, i contratti relativi a cessioni a termine di valuta conclusi prima del 1° luglio 1998, ma con cessione successiva al 30 giugno 1998, rientrano nell'ambito applicativo delle nuove disposizioni in quanto le plusvalenze relative a detti contratti sono realizzate al momento della cessione.

Ciò premesso, al fine di limitare gli effetti che la nuova disciplina relativa alla tassazione delle plusvalenze potrebbe produrre anche in considerazione della circostanza che per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamenti italiani, la tassazione era stata sospesa fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino dei redditi di capitale e diversi (per effetto del combinato disposto dell'articolo 7 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla L. 5 novembre 1992, n. 429 e dell'articolo 1 comma 1 del D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito dalla L. 22 luglio 1994, n. 458) è stata prevista una disciplina speciale per le partecipazioni, titoli e diritti, posseduti al 1° luglio 1998.

Tale disciplina ha carattere opzionale e consente al contribuente di adeguare il costo di tali partecipazioni al 1° luglio 1998, assoggettando ad imposta sostitutiva, qualora sia dovuta, con i criteri di cui al DL. n. 27 del 1991 le eventuali plusvalenze maturate a tale data.

A tal fine, è concessa al contribuente la facoltà di determinare il costo o valore di acquisto dei titoli, quote o diritti posseduti al 1° luglio 1998 utilizzando criteri alternativi a quelli ordinari. Detti criteri sono volti a consentire di assoggettare a tassazione i maggiori valori risultanti dall'adeguamento del costo con il medesimo trattamento tributario che gli stessi avrebbero sopportato se i titoli, le quote o i diritti cui afferiscono fossero stati ceduti prima della suddetta data, senza dover procedere ad una effettiva cessione degli stessi.

I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta in base al regime forfetario (art. 3 del D.L. n. 207 del 1991) mediante gli intermediari autorizzati, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 14, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 461 del 1997 non sono obbligati all'indicazione dei predetti dati nella presente dichiarazione. La documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta sostitutiva tramite l'intermediario, nonché quella assunta ai fini della determinazione dell'imposta stessa deve essere conservata dal contribuente e deve essere esibita su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

CRITERIO DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI AL 1° LUGLIO 1998

Mediante l'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998, il comma 6 dell'articolo 14 consente di affrancare le plusvalenze e gli altri redditi diversi maturati fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 461 del 1997 assumendo come costo o valore di acquisto della partecipazione, il valore della partecipazione alla predetta data.

A tal fine, occorre distinguere le ipotesi in cui le partecipazioni o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni siano negoziate o meno in mercati regolamentati e se siano qualificate o non qualificate.

Per le **partecipazioni qualificate, negoziate in mercati regolamentati italiani**, così come definite dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente al 1° luglio 1998, tale criterio consiste nell'assumere, in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese di giugno 1998, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri di cui al D.L. n. 27 del 1991

Tale modalità di affrancamento si applica anche alle **partecipazioni qualificate e non qualificate**, definite tali dalle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente al 1° luglio 1998, **negoziate esclusivamente in mercati esteri**.

Per le **partecipazioni qualificate e non qualificate, non negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri**, il criterio del valore al 1° luglio 1998 consiste nell'assumere in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente rappresentata da tali titoli, determinato sulla base delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio approvato prima del 1° luglio 1998, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri di cui al D.L. n .27 del 1991.

Tale disposizione è applicabile anche alle partecipazioni in società di persone, a condizione che siano in regime di contabilità ordinaria; in tal caso si deve fare riferimento all'ultimo bilancio pur se non tecnicamente approvato.

In alternativa, il valore della frazione di patrimonio netto può essere determinato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 in relazione al valore effettivo di mercato del patrimonio della società partecipata, sulla base di una relazione di stima, redatta da soggetti abilitati ivi elencati (soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e nell'elenco dei revisori contabili). Tale relazione deve essere giurata e al redattore si applicano le disposizioni del Codice penale relative ai periti (art. 64 del Codice di procedura civile).
La prevista relazione giurata, anche se redatta su incarico dei soci, deve essere riferita all'intero patrimonio sociale della società partecipata e il valore periziato deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi della società (associazione o ente) relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia. Detta relazione giurata deve esprimere il valore effettivo di mercato della società (e non un valore minimo) e il valore da essa desunto deve essere reso noto ai soci, associati o partecipanti che ne facciano richiesta ai fini dell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'adeguamento del costo al valore effettivo al 1° luglio 1998. In presenza di più relazioni di stima, assume rilevanza quella indicata dalla società nella propria dichiarazione dei redditi.

Soltanto nel caso di partecipazioni in società non residenti i dati relativi alla perizia e all'estensore devono essere indicati nel presente quadro dal possessore della partecipazione.

Per le **partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati italiani**, così come definite dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.dgs. n. 461 del 1997 il criterio del valore al 1° luglio 1998 consiste nell'assumere in luogo dell'originario costo o valore di acquisto il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati nel mese di giugno 1998.

Per la valorizzazione di tali partecipazioni non è dovuto il pagamento dell'imposta sostitutiva in quanto, come anticipato, si tratta di plusvalenze per le quali l'imposta era stata sospesa fino al 30 giugno 1998 e non è richiesta l'indicazione del valore risultante dalla predetta media nella presente dichiarazione.
Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto

quadro RO, compilando esclusivamente il rigo RO11, indicando zero nel rigo RO13 e barrando la casella posta nel medesimo rigo RO13.

ATTENZIONE I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché valori assunti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.L. N. 27 DEL 1991

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla valorizzazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998, devono essere adottati gli stessi criteri stabiliti nel citato D.L. n. 27 del 1991 Pertanto, il contribuente deve applicare il regime analitico calcolando l'imposta sostitutiva nella misura del 25 per cento sulla differenza tra il costo storico di acquisto e il valore al 1° luglio 1998 come sopra determinato per affrancare le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate; mentre può applicare il regime forfetario calcolando l'imposta sostitutiva nella misura del 2,1 per cento sull'intero valore al 1° luglio 1998 come sopra determinato per affrancare le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, salvo che non opti per il regime analitico.
Qualora sia applicato il regime analitico, anche per opzione, il costo fiscalmente riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato D.L. n. 27 del 1991 può essere adeguato mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat. La rivalutazione tiene conto della variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra la data di acquisto e il 30 giugno 1998, sempreché siano intercorsi non meno di dodici mesi interi.

I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con decreto 10 febbraio 1999 pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 1999.

Nel caso in cui la partecipazione sia stata acquisita anteriormente al 28 gennaio 1991 può essere assunto il costo storico come sopra rivalutato o, in alternativa, il valore di mercato della partecipazione al 28 gennaio 1991 determinato sulla base di un'apposita relazione di stima rivalutato attraverso l'applicazione del predetto correttivo per l'inflazione. In quest'ultimo caso, la relazione di stima, anche se predisposta precedentemente al 1° luglio 1998, deve essere asseverata da uno dei soggetti a ciò abilitati e il valore periziato deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi della società (associazione o ente) relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia.
Inoltre, ai fini dell'individuazione del regime di applicazione dell'imposta sostitutiva in sede di affrancamento, si deve tener conto non solo delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 oggetto di affrancamento, ma anche di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi antecedenti, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, la partecipazione oggetto di affrancamento deve essere considerata qualificata quando sommata a quelle cedute in tale arco temporale rappresenti una percentuale superiore a quelle stabilite dalla norma. In tal caso l'affrancamento deve essere effettuato con il metodo analitico e dall'imposta sostitutiva dovuta può essere scomputata quella corrisposta in base al regime forfetario in occasione delle precedenti cessioni.
Qualora le partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 abbiano a tale data tutti i requisiti per poter essere considerate partecipazioni che se cedute in precedenza potevano consentire la realizzazione di plusvalenze non assoggettate a tassazione ai sensi della disciplina previgente, l'assunzione del criterio del valore al 1° luglio 1998 non è subordinato all'applicazione dell'imposta sostitutiva. A titolo di esempio, quindi, per le partecipazioni non qualificate definite tali secondo il regime previgente, possedute al 1° luglio 1998 per un periodo di tempo superiore a quindici anni, la valorizzazione alla predetta data non implica il pagamento dell'imposta sostitutiva, in quanto dette partecipazioni se fossero state cedute precedentemente avrebbero realizzato plusvalenze in esenzione d'imposta. In questi casi, non è obbligatorio indicare nella presente dichiarazione il valore assunto al 1° luglio 1998.

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto

quadro RO, compilando esclusivamente il rigo RO11, indicando zero nel rigo RO13 e barrando la casella posta nel medesimo rigo RO13.

I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti

Il criterio del valore al 1° luglio 1998 può essere utilizzato anche per una parte soltanto delle partecipazioni possedute a tale data, rimanendo anche in tal caso applicabile la regola dei dodici mesi sopra ricordata. Qualora le partecipazioni che si intende valorizzare siano state acquisite in epoche diverse, va applicato, ai fini dell'individuazione dei costi delle partecipazioni valorizzate, il criterio previsto dall'art. 81 del Tuir, nella versione previgente. Ai sensi di quest'ultima norma si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite per ultime e, pertanto, ai fini dell'applicazione del regime transitorio, si devono valorizzare per prime quelle acquisite per ultime. Inoltre, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle cessioni effettuate dalla data del 1° luglio 1998, le partecipazioni così valorizzate si considerano acquisite alla data del 1° luglio 1998.
In caso di utilizzo del criterio del valore al 1° luglio 1998 per partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto, si rende applicabile il principio contenuto nella circolare della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette del 10 maggio 1985, n. 16, in base al quale il valore delle partecipazioni deve essere ripartito, in relazione al valore della nuda proprietà e dell'usufrutto così come determinati ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R n. 131 del 1986, facendo riferimento alla data del 1° luglio 1998 ai fini dell'individuazione dei parametri applicabili.
Qualora il maggior valore derivante dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998 sia assoggettato ad imposta sostitutiva sulla base del regime analitico, in quanto ritenuto più conveniente o perché la partecipazione è qualificata, detta plusvalenza:
- va determinata confrontando il valore della partecipazione alla predetta data con il costo fiscalmente rilevante della stessa. Tale costo deve essere calcolato secondo i criteri del D.L n. 27 del 1991 e, quindi, può essere assunto il costo storico rivalutato attraverso l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione di cui all'art 2, comma 5, del medesimo decreto;
- può essere compensata con eventuali minusvalenze effettivamente realizzate fino al 30 giugno 1998 e con le eccedenze di minusvalenze riportate dai periodi d'imposta precedenti indicate nelle dichiarazioni dei redditi (compresa la presente); mentre non assumono alcuna rilevanza le eventuali minusvalenze derivanti dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998.

CRITERIO DEL VALORE AL 28 GENNAIO 1991

Per le partecipazioni possedute alla data del 28 gennaio 1991 in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, nonché del valore risultante dall'applicazione del criterio del valore al 1° luglio 1998 sopra descritto, può essere assunto:
- per i titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso del 1990 dalla borsa valori di Milano o, in difetto, dalle borse cui i titoli erano negoziati in tale periodo;
- per i titoli, quote o diritti non negoziati, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società rappresentata da tali titoli, quote o diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima di tale data. Si tratta, per una società con esercizio coincidente con l'anno solare, del bilancio al 31 dicembre 1989.

Tale disposizione è applicabile anche alle partecipazioni in società di persone, a condizione che siano in regime di contabilità ordinaria; in tal caso si deve fare riferimento all'ultimo bilancio pur se non tecnicamente approvato.
In alternativa, il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote e diritti può essere determinato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in relazione al valore effettivo di mercato della partecipazione alla data del 28 gennaio 1991 determinato sulla base di apposita relazione di stima. In quest'ultimo caso la relazione di stima, anche se predisposta prima del 1° luglio 1998, deve essere comunque asseverata da uno dei soggetti a ciò abilitati e il valore periziato, unitamente ai dati relativi al-

l'estensore della perizia deve essere necessariamente riportato nella dichiarazione dei redditi della società (ente o associazione) partecipata relativa al periodo d'imposta in corso al 1° luglio 1998.

Per tali partecipazioni il valore al 28 gennaio 1991 come sopra determinato, costituisce il valore delle stesse alla data del 1° luglio 1998 ai fini della determinazione delle plusvalenze (o minusvalenze) realizzate a partire da tale data. L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente intenda indicare, per tenerne memoria, il valore assunto al 1° luglio 1998, ancorché l'imposta non sia dovuta, deve essere utilizzato un distinto quadro RO, compilando esclusivamente il **rigo RO11**, indicando zero nel **rigo RO13** e barrando la casella posta nel medesimo **rigo RO13.**

Per le partecipazioni in società non residenti i dati relativi alla perizia e all'estensore devono in ogni caso essere indicati nel presente quadro dal possessore della partecipazione.

I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

Al riguardo si precisa che il predetto valore al 28 gennaio 1991 non può essere aggiornato mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat; l'adeguamento, infatti, è consentito soltanto a seguito dell'applicazione delle disposizioni relative all'affrancamento di cui al comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 nonché di quelle contenute nel comma 5 del medesimo articolo alle condizioni ivi previste.

ADEGUAMENTO DEL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE SULLA BASE DELLE VARIAZIONI DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

Tale criterio, previsto dal comma 5 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 basato sull'adeguamento del costo o valore di acquisto sulla base della variazione dei prezzi al consumo, può essere utilizzato esclusivamente da coloro che pongono in essere cessioni di partecipazioni qualificate a partire dal 1° luglio 1998, ai sensi della nuova lettera c) dell'art. 81 del Tuir. Esso consiste nell'assumere in luogo del costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al 1° luglio 1998, il costo o valore di acquisto adeguato, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991, mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione Istat La rivalutazione tiene conto della variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra la data di acquisto e il 30 giugno 1998, sempreché siano intercorsi non meno di dodici mesi interi.

Con riferimento a tale criterio, si precisa che qualora la cessione effettuata successivamente al 1° luglio 1998 abbia ad oggetto una partecipazione non qualificata, il criterio in esame non si applica; qualora, invece, abbia ad oggetto sia partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 1998 sia partecipazioni acquisite successivamente a tale data, il criterio in esame si applica solo relativamente a quelle possedute alla suddetta data e, pertanto, per le partecipazioni acquisite successivamente vanno applicati gli ordinari criteri previsti dal nuovo articolo 82 del Tuir.

L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione del criterio seguito ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

VALORIZZAZIONE DEGLI ALTRI TITOLI E ATTIVITÀ FINANZIARIE

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), dell'articolo 81 comma 1, del Tuir, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1998, l'articolo 14, comma 10, del D.Lgs.

n 461 del 1997 fissa determinate regole per la valorizzazione di titoli, certificati di massa, valute, rapporti, metalli, strumenti finanziari o crediti detenuti al 1° luglio 1998.
Tale valorizzazione viene effettuata assumendo quale costo o valore di acquisto quello risultante dalla documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili degli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997
Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi divenuti imponibili per effetto delle nuove disposizioni, in luogo di detto costo o valore di acquisto può essere assunto:

- il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di giugno 1998, per titoli diritti valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari e rapporti negoziati in mercati regolamentati italiani ovvero quello risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni di borsa aperta del mese di giugno 1998, nel caso in cui gli stessi strumenti finanziari siano negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri Qualora i titoli o i diritti siano espressi in valuta, è necessario effettuare prima le suddette medie aritmetiche utilizzando gli importi espressi in valuta e, successivamente, convertire in lire l'importo della media; a tal fine, deve essere utilizzato il cambio vigente alla data del 1° luglio 1998:
- il valore al 1° luglio 1998 risultante da apposita stima, che può essere effettuata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n 461 del 1997 ovvero dagli intermediari che possono applicare l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, esclusivamente nel caso in cui si tratti di titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti

Ai fini del calcolo del suddetto costo o valore di acquisto non sono computati i redditi di capitale maturati ma non riscossi.

L'assunzione di tale valore non comporta il pagamento dell'imposta sostitutiva né l'indicazione dei relativi dati nel presente quadro. I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare gli estremi identificativi dei titoli e delle altre attività finanziarie, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti.

DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere riportato nella presente dichiarazione dei redditi. La relativa imposta deve essere versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo sulla base della medesima dichiarazione.
Tale valore deve essere indicato anche nel caso in cui, applicando le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991 non risulti dovuta alcuna imposta.

I contribuenti sono in ogni caso tenuti a conservare ed esibire su richiesta dell'Amministrazione finanziaria un apposito prospetto dal quale devono risultare, per ciascuna partecipazione, titolo o diritto, gli estremi identificativi delle partecipazioni stesse, l'indicazione dei criteri seguiti ai fini della valorizzazione, nonché i valori assunti

Ai contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 7-bis del D.Lgs. n. 461 del 1997 non è impedito di assumere il valore contabile o effettivo di mercato del patrimonio della società partecipata ai sensi dell'art 14, commi 6, lett. c, e 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997 In questo caso, dall'imposta sostitutiva dovuta sulla base di tale maggior valore può essere dedotta quella prelevata dall'intermediario il cui importo deve essere riportato nella presente dichiarazione (**rigo RO17**).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE II

I righi da RO11 a RO20 della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 14 del D.LG.S n. 461 del 1997, calcolata sulla base del regime analitico.

Nel **rigo RO11**, indicare il totale dei valori assunti a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RO12**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.
Nel **rigo RO13**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RO11** e quello del **rigo RO12**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza non può essere in alcun modo utilizzata. In tale caso indicare zero nel **rigo RO13.**
Se il risultato è positivo, e dal prospetto contenuto nel **rigo RO10** risultano minusvalenze, nel **rigo RO14**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RO13**).
Nel **rigo RO15**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RO13** e quello di **rigo RO14**.
Le eventuali minusvalenze effettive residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" **rigo RO20**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RO16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RO15**.
Nel **rigo RO17** indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario, anche mediante un intermediario autorizzato.
Nel **rigo RO18**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RO17** è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RO16** e l'importo di **rigo RO17**
Se l'importo del **rigo RO17** è superiore a quello del **rigo RO16** indicare nel **rigo RO19** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RO20**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994**, **1995**, **1996**, **1997** e dalla Sezione I della presente dichiarazione **realizzate entro il 30 giugno 1998** (**Rigo RO10**), che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nei **righi RO3** e **RO13**.

I righi da RO21 a RO25 della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, calcolata sulla base del regime forfetario.

Nel **rigo RO21**, indicare il totale dei valori assunti a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Nel **rigo RO22**, indicare l'imposta sostitutiva dovuta ottenuta applicando il 2 1 per cento dell'importo indicato nel **rigo RO21.**
Nel **rigo RO23**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario mediante un intermediario autorizzato.
Nel **rigo RO24**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RO23**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RO22** e l'importo di **rigo RO23**.
Se l'importo del **rigo RO23** è superiore a quello del **rigo RO22** indicare nel **rigo RO25** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

☞**ATTENZIONE** In merito alle compensazioni e ai versamenti consultare le istruzioni relative al quadro RX.

Prospetto delle partecipazioni in società estere

Il presente prospetto relativo alle **Partecipazioni in società estere** deve essere compilato soltanto nel caso di partecipazioni in società non residenti. In particolare, indicare il valore periziato e dati identificativi dell'estensore della perizia e barrare l'apposita casella se, relativamente alle partecipazioni possedute alla data del 28 gennaio 1991 si assume il valore effettivo delle stesse alla predetta data, risultante da apposita perizia giurata.

Sezione III
La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997

Come già anticipato, la riforma della tassazione dei redditi finanziari, che è entrata in vigore il 1° luglio 1998, ha realizzato l'ampliamento della base imponibile, attraverso l'estensione della tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria, nonché l'uniformità del prelievo, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.
In particolare, per quanto riguarda le plusvalenze, la riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir).
Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87 comma 1 lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.

Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazione qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valor della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.
Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1 lettere da c-bis a c-quinquies del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio (art. 81 comma 1 lett. c-bis);
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza massima dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi 100 milioni di lireper almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter e comma 1-ter));
- "contratti derivati" nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81 comma 1 lett. c-quater);
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81 comma 1 lett. c-quinquies).

☞**ATTENZIONE** Le plusvalenze predette devono essere indicate distintamente in ragione della categoria alla quale appartengono. A tal fine deve essere compilata la Sez. III del presente quadro.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, il presente quadro deve essere compilato dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Al riguardo si ricorda che per i rapporti in essere al 1° luglio 1998 la predetta opzione opera di diritto, salvo revoca da parte degli interessati.

Determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.
La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.
La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alle lettere *c-bis*) e *c-ter*) del citato art. 81, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. *c-bis*)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. *c-ter*)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. *c-quater*)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81 lett. *c-quinquies*)).
Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.
Dalle plusvalenze effettivamente realizzate dal 1° luglio 1998, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998.
Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni (art. 81, comma 1, lettere c) e *c-bis*) del Tuir), nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi di cui alla lettera *c-ter*) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc. ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. La nuova disposizione stabilisce tuttavia che a detti valori il contribuente deve aggiungere il valore normale dei titoli esenti dal tributo successorio ad essi attribuibile alla data di apertura della successione.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti

anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82, nel riprodurre il contenuto del comma 1-bis dello stesso articolo vigente fino alla data del 30 giugno 1998, stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Poiché la soppressione della disciplina contenuta nel citato D.L. n. 27 del 1991 comporta altresì la soppressione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 5, di tale decreto (la quale stabiliva che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, il costo fiscalmente riconosciuto poteva essere rivalutato in base al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano trascorsi almeno dodici mesi), ne deriva che per la tassazione delle plusvalenze secondo la nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere al predetto adeguamento (ad eccezione di quanto è stabilito per il regime transitorio).
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
I decreti ministeriali che accertano il cambio delle valute estere in ciascun mese sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione" la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto come emerge chiaramente anche dal comma 6-*bis* dell'art 14 del Tuir tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81 lett. *c-quater*). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegnà e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni già esaminate concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. *c-quater*), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lett. *c-quinquies*), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie, diversamente da quanto previsto per la determinazione delle predette plusvalenze, non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

DISCIPLINA DELLE PLUSVALENZE E DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

Relativamente ai soggetti non residenti l'articolo 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 apporta alcune modifiche all'art. 20, comma 1 lett. f), del Tuir.

Al riguardo si ricorda che la precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Con la suddetta modifica dell'art 20, comma 1, lett. f), del Tuir, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del Tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.

In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del Tuir (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli

enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.

Un'ulteriore importante innovazione introdotta dal D.lgs. n. 461 del 1997 è quella contenuta nel comma 5 dell'art. 5 con il quale è stato previsto un apposito regime di esenzione per le plusvalenze e i redditi indicati nelle lett. da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 81 del Tuir, e quindi per tutti i redditi diversi derivanti da operazioni finanziarie, con esclusione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
In relazione a tale disposizione si osserva che i requisiti sopra elencati sono del tutto identici a quelli stabiliti dall'art. 6 del D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per consentire ai non residenti di percepire gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi menzionati senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva introdotta dal medesimo provvedimento.
La stessa disposizione precisa, tra l'altro, che ai fini della sussistenza del requisito della residenza si deve far riferimento alle norme contenute nelle singole convenzioni
A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G. U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1998) e 16 dicembre 1998 (G.U. n. 25 del 1° febbraio 1999) sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.
Si precisa, tuttavia, che l'esenzione in esame non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali del 4 settembre 1996 e del 25 marzo 1998, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992 concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III

I righi da RO28 a RO37 della Sezione III-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998.

Nel **rigo RO28**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
Nel **rigo RO29**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina *introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere* transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso;
Nel **rigo RO30**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RO28** e quello del **rigo RO29**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto.In tale caso indicare zero nel **rigo RO30** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RO29** e quello di **rigo RO28**. Tali minusvalenze non possono, invece essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze (indicate nel **rigo RO20**), nel **rigo RO31**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RO30**).
Nel **rigo RO32**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RO30** e quello di **rigo RO31**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno" **rigo RO37** suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RO33**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RO32**.
Nel **rigo RO34**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario, anche mediante un intermediario autorizzato, nonché l'imposta pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RO35**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato il **rigo RO34**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RO33** e l'importo di **rigo RO34**.
Se l'importo del **rigo RO34** è superiore a quello del **rigo RO33** indicare nel **rigo RO36** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RO37**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994**, **1995**, **1996**, **1997** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

I righi da RO38 a RO44 della Sezione III-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, realizzati o conseguiti a decorrere dal 1° luglio 1998.

Nel **rigo RO38,** indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
Nel **rigo RO39**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997 tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RO39** indicare il 75 per cento dell'importo del **rigo RO38.**
Nel **rigo RO40**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RO38** e quello del **rigo RO39**.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto.In tale caso indicare zero nel **rigo RO40** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno" la differenza tra l'importo di **rigo RO39** e quello di **rigo RO38**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II.
Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I, II-A e III-A, nel **rigo RO41**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RO40**).
Nel **rigo RO42**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RO40** e quello di **rigo RO41**.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RO43**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RO42**.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RO44**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **1994**, **1995**, **1996**, **1997** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

18 - QUADRO RP - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDDITI DI FONTE ESTERA

18.1 Generalità

Nel presente quadro vanno indicati alcuni redditi di capitale, compresi quelli di fonte estera, assoggettabili ad imposta sostitutiva, nonché altri redditi di fonte estera assoggettabili a tassazione separata.
Nei **righi RP1 e RP2** vanno indicati i redditi di capitale soggetti in Italia a ritenuta a titolo d'imposta corrisposti da soggetti non residenti senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir come introdotto dal-

l'art. 21 della L. 27 dicembre 1997 n. 449). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e, in tal caso, compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Pertanto, nei righi RP1 e RP2, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in **Appendice** alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva"
- nella **colonna 2**, il codice stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta.

La colonna 5 non va compilata qualora si opti per la tassazione ordinaria barrando la casella posta in **colonna 6**. In tal caso, · redditi del presente rigo, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RA o RC o RD, ovvero nel rigo RG14 del quadro RG e per essi spetta il credito di imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RP3**, indicare il totale dell'imposta sostitutiva dovuta.
L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata nei termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Nei righi **RP4** e **RP5** vanno indicati gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Pertanto, nei **righi RP4** e **RP5**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito non assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta.

Nel rigo RP6, indicare il totale dell'imposta sostitutiva dovuta.
L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata nei termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RP7** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori del territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Detto obbligo non sussiste nel caso il cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2003 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, nel rigo RP7 indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia maturati nel periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta;

Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RP8** vanno indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81 lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il **30 giugno 1998** mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti.
Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,50 per cento (prevista dall'art. 67 del D.L. n. 331 del 1993, convertito

dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata e, in tal caso, compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Pertanto, nel rigo RP8, indicare:
- *alla* **colonna 1**, *il codice stato estero di residenza del cessionario non residente;*
- alla **colonna 2**, l'ammontare delle plusvalenze.

Nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.
In tal caso, i redditi del presente rigo al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RA o RC o RD, ovvero nel rigo RG14 del quadro RG e per essi spetta il credito di imposta per le imposte pagate all'estero.

R19 - QUADRO RR - CREDITI D'IMPOSTA

19.1 Generalità

Il quadro RR va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione) ai sensi del *D.L. 357 del 1994;*
- **alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;**
- **alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui al all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;**
- **alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;**
- **alle imprese che acquistano strumenti per pesare;**
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- **alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;**
- **alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;**
- **alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;**
- **alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;**
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;

Il quadro RR contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.
Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi del-

l'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471).
Con specifico riguardo alle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 nonché alle altre agevolazioni la cui disciplina fa rinvio a tale legge (crediti di imposta per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca, incentivi per il commercio e il turismo), in forza dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 si applica, in caso di revoca, la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti;
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997 n. 266.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991 il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità", art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir).
In forza dell'art. 11 comma 3, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471, in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 317 si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta indebitamente fruiti.

- **Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR1**, **colonne 1, 2, 3** e **4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RR7 colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. 760 BIS/RR/98;
- nel **rigo RR2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4** e **5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR1 e del rigo RR2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR1 e del rigo RR2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RR6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR1 e del rigo RR2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs.n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR7 colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR1 e la somma degli importi dei righi RR3, RR4, RR5 e RR6, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RR7 colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR1 e la somma degli importi dei righi RR3, RR4, RR5 e RR6 che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RR7 colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR1 e la somma degli importi dei righi RR3, RR4, RR5 e RR6, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel **rigo RR7 colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR2 e la somma degli importi dei righi RR3, RR5 e RR6, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

- **Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RR14, colonne 1 2, 3 e 4 del Mod. 760 BIS/RR/98;
- nel **rigo RR9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR8 e del rigo RR9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR11**. distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RR12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR8 e del rigo RR9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RR8 e del rigo RR9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs.n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR14, colonna 2,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR8 e la somma degli importi dei righi RR10, RR11 RR12 e RR13, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997·
- nel rigo **RR14, colonna 3,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR8 e la somma degli importi dei righi RR10, RR11 RR12 e RR13, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs.n. 241 del 1997·

- nel **rigo RR14, colonna 4,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR8 e la somma degli importi dei righi RR10, RR11, RR12 e RR13, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RR14, colonna 5,** la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RR9 e la somma degli importi dei righi RR10, RR12 e RR13, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi
(art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato nel presente quadro RR il credito d'imposta concesso per l'anno 1998.
Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR15,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RR20 del Mod. 760 BIS/RR/98;
- nel **rigo RR16,** l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RR17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RR15 e di rigo RR16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RR15 e di rigo RR16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuta a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RR15 e di rigo RR16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta;
- nel **rigo RR17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RR15 e di rigo RR16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RR15 e di rigo RR16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR18,** la differenza tra la somma dei righi RR15 e di rigo RR16 e la somma degli importi indicati nel rigo RR17 colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RR19,** l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel rigo **RR20,** la differenza tra l'importo di rigo RR18 e quello di rigo RR19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

Credito d'imposta spettante ai sensi del D.L. n. 357 del 1994
(premio di assunzione)

L'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione" in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito, può essersi formato per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi. Il relativo residuo può essere utilizzato, in sede di versamento dell'Iva, dell'IRPEG, e delle ritenute operate su qualsiasi tipo di reddito, dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Nel prospetto va indicato:
nel **rigo RR21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RR24 del Mod. 760 BIS/RR/98;
nel **rigo RR22, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR21 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
nel **rigo RR22, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RR21, utilizzato a compensazione dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR22, colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RR21, utilizzato ai fini dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR22, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR21, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
nel **rigo RR22, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR21, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
nel **rigo RR23**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RR21 e la somma degli importi indicati nel rigo RR22, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, successivi a quelli del rigo RR22 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni
(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311
Le imprese devono operare comunque nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee), nell'ambito di aree interessate dai patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di determinate aree urbane svantaggiate, di comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali, di comuni montani e delle isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna salvo che per queste ultime non ricorrano le situazioni precedenti. Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG , dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese Art. 4, L.. 449/97".
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR24**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RR25**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR24 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti nel periodo d'imposta e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR25**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR24 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR25**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR24 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR25**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR24 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR26**, la differenza fra l'importo di rigo RR24 e la somma degli importi indicati nel rigo RR25, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs.n. 241 del 1997

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese
(art. 4 della legge n. 448 del 1998)

INCENTIVI OCCUPAZIONALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (art. 4 della legge n. 448 del 1998)

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti. Il beneficio decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999 e pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che verrà a chiudersi successivamente alla suddetta data.
Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari a un milione di lire annue per ciascun nuovo dipendente, (*elevabili a tre milioni per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al* 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.
Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 conv. dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale.
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 Credito d'imposta Incentivi per le medie e piccole imprese Art. 4, L. 448/98"

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RR27** l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR28**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR27 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta nel periodo d'imposta e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR28**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR27 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR28**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR27 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR28**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR27 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RR29**, la differenza fra l'importo di rigo RR27 e la somma degli importi indicati nel rigo RR28, colonne 1 2 3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

1997

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali
(art. 11 legge n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso. Le summenzionate estensioni interessano, pertanto, ai fini della presente dichiarazione, solo i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, temporaneamente esteso al periodo di vigenza della sopracitata nuova norma.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relativa ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6703 Credito d'imposta Incentivi fiscali per il commercio Art. 11, L. 449/97"
Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità" art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir).
In caso di revoca del credito si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare del credito indebitamente fruito, ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.lgs.18 dicembre 1997, n. 471.

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RR30** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RR31, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui al rigo RR30 utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RR31, colonna 2,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo RR30 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR31**, **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo RR30 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR32**, la differenza fra l'importo di rigo RR30 e la somma degli importi indicati nel rigo RR31 colonne 1 2 e 3 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura
(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla L. 27 marzo 1987, n. 121.
Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto.
Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità" art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir).

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RR33**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RR34, colonna 1,** l'importo del credito di cui al rigo RR33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RR34, colonna 2,** l'importo del credito di cui al rigo RR33 utilizzato ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RR34, colonna 3,** l'importo del credito di cui al rigo RR33 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RR35** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo del rigo RR33 e la somma degli importi indicati al rigo RR34, colonne 1 2 e 3, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n 285, **di autoveicoli con trazione elettrica**, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997 1 del D.L. n. 324 del 1997 convertito dalla L. n. 403 del 1997 e 22 della L n 266 del 1997
I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241
Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR36**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RR27 del Mod. 760 BIS/RR/98;
- nel **rigo RR37** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

nel **rigo RR38, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RR36 e RR37 utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR38, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RR36 e RR37 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR38, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RR36 e RR37 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR38, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RR36 e RR37 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR38, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RR36 e RR37 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR39**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RR36 e RR37 e la somma degli importi indicati nel rigo RR38, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RR38 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole
(art. 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.
Il credito di imposta è riconosciuto in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall' art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **RR40** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RR41, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR40 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel rigo **RR41, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR40 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo **RR41, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR40 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RR41, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR40 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RR41, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR40 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel rigo **RR42** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo del rigo RR40 e la somma degli importi indicati nel rigo RR41, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RR41 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL
(art. 1 legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.
Il credito d'imposta spetta in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate *a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o* esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.
Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime *modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione* nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.
Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR43** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR44, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR43 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RR44, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR43, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR44, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR43, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR44, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR43, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR44, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo RR43, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR45**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RR43 e la somma degli importi indicati nel rigo RR44, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RR44 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito di imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituzioni scolastiche
(art. 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali poste in essere, fino al 31 dicembre 1998, a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.
Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440.
Tale credito, spettante nella misura di L. 200.000 per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Il credito stesso può essere fatto valere anche *in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.*
Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR46** l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR47 colonna 1**, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RR46, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
  nel **rigo RR47 colonna 2**, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RR46, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel **rigo RR47 colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo RR46, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  nel **rigo RR47 colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo RR46, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR48**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RR46 e la somma degli importi indicati nel rigo RR47 colonne 1 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale credito residuo può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997

Credito d'imposta per la ricerca scientifica
(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell' Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.
Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 Credito d'imposta Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997".

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR49** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR50, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui al rigo RR49 utilizzato ai fini del versamento dell'Iva, dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR50, colonna 2,** l'ammontare del credito di cui al rigo RR49 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR50, colonna 3,** l'ammontare del credito di cui al rigo RR49 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR50, colonna 4,** l'ammontare del credito di cui al rigo RR49 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n 241 del 1997 per versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RR51** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RR49 e la somma degli importi indicati al rigo RR50 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997

Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei
(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei

Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1 000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEG dovuta per il periodo medesimo e può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo RR52**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR53, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RR52, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
- nel **rigo RR53, colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RR52, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RR53, colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RR52, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

Crediti non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

In particolare va riportato:
- nel **rigo RR54**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RR55**, nelle rispettive colonne, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG.

19.16 Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'Efim

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 convertito dalla L 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell' art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo RR56**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'Efim e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1997 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RR57** l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RR58, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RR58, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RR58, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RR59**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RR60**, la differenza tra l'importo di rigo RR56 e la somma degli importi dei righi RR57 RR58, colonne 1 2 e 3 e RR59

20 - QUADRO RS - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

20.1 Generalità

Il quadro RS contiene l'elenco nominativo:
- degli amministratori;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo in tale elenco devono essere riportati:
- dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.
Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:
– la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
– il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato:
1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
2 se trattasi di curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
3 se trattasi di curatore fallimentare;
4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidatore coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria;
5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

R21 - QUADRO RU - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RA, RC, RD E RM

Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RC, RD e RM:

"Dati relativi all'attività"
"Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno"
"Conferimenti agevolati"
"Plusvalenze e sopravvenienze attive"
"Agevolazioni territoriali e settoriali"
"Determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati"
"Prospetto per la deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui"

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel **rigo RU1**, campi 1 e 2, vanno indicati i seguenti dati, solo se variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione:

la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993, rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche, consultabile presso gli uffici finanziari

Al riguardo si fa presente che:

– i soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
– le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco, che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991 n. 398;
devono indicare nel **campo 1**, oltre alla specifica attività esercitata, il riferimento alle rispettive leggi.

Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tale rigo va interamente compilato.
Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel campo 3 del medesimo rigo, va indicato il quadro ed il numero di modello (Mod. N.) cui si riferisce il quadro RU.

Nel **rigo RU2** va indicato:
- **campo 1** barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative intraprese da meno di cinque periodi di imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda;
- **campo 2** la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcuna utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- **campo 3:**
  - per i rivenditori in base ai contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore di detti beni;
  - per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RA o RC o RM) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazioni agli utili.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività anche in contabilità semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Pertanto, nel **rigo RU3** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e dalla partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria.

Nel **rigo RU9** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo **ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.**

Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.
Quanto ai dati da indicare nei righi da RU10 a RU13 si preciso che:
- nel **rigo RU10** va indicato a **colonna 1** il codice fiscale e a colonna 2 la denominazione della società conferitaria;
- il valore da indicare nel **rigo RU11** è quello riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

- il valore da indicare nel **rigo RU12**, è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nel **rigo RU13** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un altro quadro RU riportando nei righi da RU11 a RU13 i dati riepilogativi mentre il rigo RU10 non deve essere compilato.

Prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella **tabella E)**.

Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F)** a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **1999**.

Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte o Ufficio delle entrate ove attivato al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R. la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina" in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) - Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
Mezzogiorno	(T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

Province di Trieste e Gorizia

40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

Altri territori (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11 comma 1 legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)

60 Esenzione IRPEG
61 Riduzione IRPEG

Tabella F) Stato dell'agevolazione

Codice

A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
B Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C Agevolazione già richiesta con apposita istanza
D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
E Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati
(art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995)

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra corrispettivi derivanti dalle cessioni e · costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:
- nel **rigo RU28** vanno indicati corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel **rigo RU29** vanno indicati costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo di imposta;
- nel **rigo RU30** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo RU28 e rigo RU29 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato nei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo RU29 è superiore all'importo di rigo RU28, nel rigo RU30 va indicato zero.

Prospetto per la deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui

In questo prospetto vanno indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo della quota deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività deducibili.
Nel rigo RU31 va indicato l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.
Nel rigo RU32 va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi conseguiti dall'ente non commerciale (compresi quelli che non concorrono a formare il reddito d'impresa, quelli decommercializzati e quelli relativi all'attività istituzionale) senza tener conto di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Nel rigo RU33, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir) relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili ad uso promiscuo.

22 - QUADRO RV - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

22.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:

dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
dalle società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

Si ricorda che, a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità del credito con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, *avendo cura di numerare distintamente ciascuno* di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

22.2 Sez. I - Cedente

L'ente cedente deve indicare:

nel **rigo RV1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RB35 del quadro RB, ceduto ad altra società o all'ente appartenenti allo stesso gruppo;
in ciascuno dei **righi** da **RV2** a **RV7** i dati relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze.

22.3 Sez. II - Cessionario

La società o l'ente cessionario dell'eccedenza dell'IRPEG, deve indicare:

nei **righi da RV8 a RV14**, dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
nel **rigo RV15**, l'ammontare totale delle eccedenze dell'IRPEG ricevuto dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RV8 a RV14;
nel **rigo RV16**, l'importo residuo delle eccedenze dell'IRPEG ricevute nel precedente periodo di imposta (rigo V23 del Mod. 760/V/98);
nel **rigo RV17**, *la somma degli importi dei righi* RV15 e RV16;
nel **rigo RV18**, la parte dell'importo di rigo RV17 utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
nel **rigo RV19**, la parte dell'importo di rigo RV17 utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n 358 del 1997;
nel **rigo RV20**, la parte dell'importo di rigo RV17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RV18 e RV19.

23 - QUADRO RB - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO. CALCOLO DELLE IMPOSTE

23.1 Determinazione del reddito complessivo

Nei **righi** da **RB1** a **RB10** vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG (o le perdite), desunti dagli altri quadri.
Nel **rigo RB11** va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli *altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati*, in quanto non compresi nei quadri RA, RC e RD Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RB13** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta sui dividendi (ordinario e/o limitato) distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir e il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente al credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. In tal caso non va indicato l'ammontare del credito d'imposta limitato di cui il contribuente stesso non si avvale.

Nel **rigo RB14** vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei righi RB12 e RB13, gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, compilando il quadro RJ, nonché la quota pari ad 1/5 dell'INVIM pagata nei precedenti periodi di imposta (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili").

Riservato agli enti non residenti

Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il quadro RA o il quadro RC o il quadro RD, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 3, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, non operativi e che dichiarano, nel **rigo RB15**, un reddito che, **pur aumentato dell'importo di rigo RA49**, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RA48, colonna 5, del "Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi" collocato nel quadro RA), se trattasi di ente non commerciale che compila il quadro RA, ovvero la somma degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate nel comma 3 del citato art. 30, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, risultanti da apposito prospetto compilato e conservato, sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n 600 del 1973, fermo restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RB15 al predetto reddito imponibile minimo **diminuito dell'importo di rigo RA49**), anche mediante riduzione delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel **rigo RB16** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento, e nel **rigo RB17** quello soggetto ad aliquota agevolata.

Nel **rigo RB19** va indicato l'importo pari al **22** per cento dell'onere rimborsato, qualora, per lo stesso, l'ente abbia fruito della detrazione d'imposta.

Nel **rigo RB21** va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo RB19 e, compilando il quadro RJ, il **19** per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta (vedere in **Appendice** la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta").
Nel rigo RB22 va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammessi in deduzione.

Nel **rigo RB23** va indicato l'importo di rigo RB13, al netto del credito d'imposta limitato **compreso nel rigo RB13**.
I soggetti che hanno percepito utili, **la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996**, da società madri derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis del Tuir, **nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.**

Nel **rigo RB24** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").
Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi del 2359 del cod. civ. non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo RB25** vanno indicati:
il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti;
- **il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo"** (vedere in **Appendice** la voce **"Crediti d'imposta"**);
- il credito d'imposta, pari a lire diecimila, nel caso in cui il questionario relativo agli studi di settore sia stato inviato su supporto magnetico.

Nel **rigo RB29** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RB28 l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al quadro RR.

Nel **rigo RB30** va indicato l'ammontare dei crediti dell'ILOR e dell'IRPEG, del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.

Nel **rigo RB31**, **campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute all'ente dichiarante dalle società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, che il dichiarante utilizza per il versamento delle rate di acconto dell'IRPEG (vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)"). Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui al **campo 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 2**.
Con riguardo al **rigo RB33**, si fa presente che gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cosiddetti "comunitari" **la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 1° dicembre 1996**, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui predetti dividendi, indicato nell'apposito spazio di rigo RB23 con l'imposta di rigo RB20, diminuita delle detrazioni di rigo RB21. Se l'imposta, come sopra diminuita, è uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" spetta l'eccedenza di rigo RB50; se, invece, è inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RB33 dell'eccedenza medesima.

L'importo di rigo RB33, va indicato nel **rigo RB35**, per la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenente allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 602 del 1973.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

24. QUADRO RX - COMPENSAZIONI E PROSPETTO DEI VERSAMENTI

Generalità

Il quadro RX è composto di tre sezioni:
- la prima relativa all'utilizzo dei crediti delle imposte e delle eccedenze di ritenute;
- la seconda contenente il prospetto dei versamenti effettuati dalla società in relazione all'Irpeg ed alle imposte sostitutive, all'Iva ed all'Irap;
- la terza riguardante la richiesta di rateizzazione.

Utilizzo dei crediti delle imposte e delle eccedenze di ritenute

Nei **righi da RX1 a RX6**, indicare:
- in **colonna 1**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel **rigo VR4** del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 2**, l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che non viene chiesto a rimborso. Tale importo potrà essere utilizzato in compensazione.

Nel **rigo RX5** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute versate relative al periodo d'imposta 1998. Tale eccedenza comprende:

- quella maturata ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 indicata nel rigo RZ30 del quadro RZ e nel rigo ST22 del Mod. 770/99 se tale modello non è stato presentato separatamente;
- il credito d'imposta ai sensi della legge n. 30 del 1998, indicato nel rigo ST23 del Mod. 770/99 se tale modello non è stato presentato separatamente.

Si precisa che l'importo indicato in colonna 2 può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 i versamenti relativi al 1999, senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
In presenza di richieste di rimborso il contribuente può richiederne l'effettuazione in Euro barrando l'apposita casella posta nel **rigo RX7** La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 1 Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

Prospetto dei versamenti

Vanno indicati in questo prospetto gli estremi dei versamenti riguardanti l'Irpeg e le imposte sostitutive, l'Iva e l'Irap eseguiti dalla società dal 1° gennaio 1998 al momento della presentazione della dichiarazione. Tali estremi sono richiesti al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di correggere eventuali errori di compilazione delle deleghe Mod. F24 o di acquisizione dei dati
I versamenti relativi a contributi e ritenute non devono essere indicati in questo prospetto anche in presenza di dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate in forma unificata.
Se i righi a disposizione non sono sufficienti vanno utilizzati più quadri RX numerandoli progressivamente nella casella "Mod. N."

☞**ATTENZIONE:** devono essere riportati gli estremi della delega Mod. F24 anche quando la delega stessa è presentata "a zero" per effetto di compensazioni.

Nel **campo 1** indicare il codice concessione o tesoreria.
Nel **campo 2** barrare la casella in presenza di versamenti effettuati in Euro. In tal caso gli importi da indicare nel campo 7 devono essere espressi in unità di Euro.
Nel **campo 3** barrare la casella se il versamento è comprensivo del saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Se i versamenti di saldo sono stati effettuati utilizzando più deleghe modello F24 occorre barrare la casella posta nel campo 3 per tutti i versamenti comprensivi dei predetti saldi. Non è possibile cumulare gli importi dei versamenti comprensivi di tali saldi.
Nel **campo 7** riportare il totale indicato nei modelli F24 o nella modulistica prevista per i versamenti in conto fiscale. Se contestualmente al versamento dei tributi da indicare nel presente prospetto, con tali modelli è stato eseguito il versamento di altri tributi e contributi va comunque, indicato l'importo totale, comprensivo, quindi, degli altri tributi e contributi.
Ai fini della compilazione del rigo RX28, si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 10.1

R25 - QUADRO RY - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 63, comma 3 fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli

Nel **campo 3**, va indicato la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4** e **5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6** e **7** va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 (campo 6) e dal 28 novembre 1984 (campo 7).

Nei ***campi 8*** *e* ***9****, vanno indicati i proventi maturati* sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

R26 - MODULO RW - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Generalità

Questo modulo deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, i quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 **e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461,** devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 2, comma 1 e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati *tutti trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.*

L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria **attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia,** detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione etc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste **in tutti i casi** in cui gli investimenti all'estero, *le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in es*sere attraverso non residenti o in forma diretta, **e indipendentemente** dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato dal **D.M. 8 febbraio 1999**, pubblicato nella **G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1999.**

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli**, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro **ai certificati in serie o di massa o ai titoli** trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione *non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo* periodo d'imposta.

AVVERTENZA: Si segnala che è stata soppressa la norma di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 167 del 1990; per cui, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli obblighi di dichiarazione sussistono anche per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell'Unione Europea nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli**, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli,** effettuati attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Sezione I

Vanno indicati, per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es. denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il **codice 1, 2** o **3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;

- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il **1998**, sulla base dei valori di cambio riportati nel **D.M. 8 febbraio 1999**, pubblicato nella **G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1999.**

Sezione II

Vanno indicati, per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

Sezione III

Vanno indicati, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** da, verso e sull'estero, i dati seguenti:
- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 8 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

R27 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.
Tale modello deve essere presentato contestualmente alla dichiarazione dei redditi, Unico 99 Enti non commerciali ed equiparati.

In particolare, il presente modello deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti;
- premi e vincite;
- altri redditi di capitale;
- proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari, da riporti, pronti contro termine su titoli e valute e dal mutuo di titoli garantito **realizzati entro il 30 giugno 1998;**
- plusvalenze derivanti da cessioni a termine di valute estere **realizzate entro il 30 giugno 1998;**
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti.

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente modello, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e c/c

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito e delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1998 e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Prospetto B - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'art. 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ha introdotto una ritenuta del 25 per cento a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, sui premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del Tuir, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. In sostanza, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

Prospetto C - Redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1998 a non residenti e in particolare:

- gli interessi e i redditi di capitale divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998 soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del **15 per cento** ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti (art. 7 commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, commi 158 e 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- **gli interessi e i redditi di capitale divenuti esigibili dal 1° luglio 1998 assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;**
- **gli interessi e i redditi di capitale divenuti esigibili dal 1° luglio 1998 assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del Tuir (D.M. 24 aprile 1992).**

Prospetto D - Proventi derivanti da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari, da riporti, pronti contro termine su titoli e valute e dal mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1998, derivanti dalle seguenti operazioni:

- cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari divenuti esigibili **entro il 30 giugno 1998** alle quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n. 437 e successive modificazioni;
- i proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento in valori mobiliari i cui proventi sono divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;
- **i proventi delle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo titoli garantito, i cui proventi sono divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 1998, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.**

Prospetto E - Plusvalenze derivanti da cessione a termine di valute estere

Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze, realizzate **entro il 30 giugno 1998,** a seguito di cessioni a termine di valute estere, ovvero conseguite attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo in base all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del Tuir **(vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461)**, soggette alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 3 del D.L. 17 settembre 1992 n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47· D.L. 28 aprile 1993, n. 131, D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Prospetto F - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi maturati nel corso del 1998 derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

Prospetto G - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente prospetto vanno indicate le ritenute operate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.
Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte.
Nel punto 3 va indicato l'importo del versamento, specificando nel successivo punto 4 l'ammontare degli interessi eventualmente versati. Si precisa che nel caso in cui il sostituto abbia utilizzato il modello di pagamento unificato, l'importo del versamento va desunto dalla colonna "Importi a debito versati".
Se il versamento è stato effettuato nel 1999 in Euro, gli importi dei punti 3 e 4 devono essere riportati in Euro e deve essere barrata la casella 5.
Nel punto 4 deve essere riportato l'importo degli interessi, già ricompreso nel punto 3, versato dal sostituto d'imposta in conseguenza del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale ipotesi deve essere compilato uno specifico rigo nel quale riportare i dati relativi al versamento della sanzione.
Nel caso di ritenute di importo minimo, versate cumulativamente, i dati relativi all'effettuazione delle ritenute devono essere esposti analiticamente in singoli righi nei quali, pertanto, saranno compilati unicamente i punti 1, 2, 9 ed, eventualmente, 6 e 10. I dati relativi al versamento cumulativo devono essere riportati in uno specifico rigo, nel quale il punto 2 non deve essere compilato.

Per la compilazione del **punto 6** «Note», devono essere utilizzati i seguenti codici:

A se il sostituto d'imposta ha barrato la casella «Eventi eccezionali» del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993;
B se il sostituto d'imposta ha utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357·
C se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532. convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111;
D se il sostituto di imposta ha utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte l'eccedenza di versamento ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997

Se in una stessa riga si devono indicare più codici, elencarli in ordine alfabetico
Nel **punto 7** deve essere indicato **C** se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione, **T** se effettuato in Tesoreria, **F**.se effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 ovvero F23.

Nel **punto 8** deve essere indicato **D** se il versamento è stato effettuato tramite distinta, **C** per il versamento in conto corrente postale, **B** per il versamento tramite azienda di credito.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo utilizzato per i versamenti effettuati presso il Concessionario della riscossione o con delega di versamento al Concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale).

Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e, distintamente, nel **punto 10** l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.

Nel **punto 13** riportare, nel caso di versamento tramite l'azienda di credito, il codice A.B.I. e, nel **punto 14**, il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata.

Nel **rigo RZ29** va indicata l'eccedenza di ritenute versate che è stata utilizzata nel quadro ST del Mod. 770/99.

Nel **rigo RZ30** va indicata l'eccedenza di ritenute risultante dal quadro ST del Mod. 770/99 che è stata utilizzata a compensazioni delle ritenute dovute nel presente quadro RZ

Nel **rigo RZ31** va indicata l'eccedenza di ritenute versate rispetto a quelle operate, tenendo conto dei versamenti relativi a ritenute di competenza del 1998 effettuati fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Associazioni sindacali agricole

L'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 stabilisce che le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento.
Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato.
Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (ciò in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).
Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato D.L. n. 331 del 1993.
Pertanto, per le altre attività commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del D.P.R. n.602 del 1973, prevede che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87
Le disposizioni in esame si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.
La cessione puo' riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997 in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.
La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RV) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposta a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RV) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve altresì indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti, anche in acconto, dell'IRPEG, e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997

Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 dello stesso legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997
Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)

La disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.
Entrambe le innovazioni decorrono dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.
In base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997 devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato"
Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.
Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1°gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, si è detto che la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze **ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- **il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;**
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, **ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;**
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, **o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;**
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo **relativamente all'anno 1998** deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo **per il 1998, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.**
Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione **(lire 5 milioni per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.**

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: **le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.**

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Si ricorda che, per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997 per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87 *comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o* partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.
La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:
- l'ammontare degli utili per quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16.
Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento.
Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 **e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996** o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 **e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996**.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchè la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 1992 e **ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997**, alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti **determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir,** derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale.
Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.
Per gli enti non commerciali, il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, **come modificato dal D. Lgs. n. 461 del 1997,** sui proventi di ogni tipo **percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998**, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi **determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.**

4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

5) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:
- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

Credito di imposta =
$$\frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta lorda italiana}}{\text{Reddito complessivo} + \text{credito di imposta sui dividendi}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in società di persone che svolgono attività commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomputate da tali redditi.
Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi con quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile).

6) Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non versati e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così come ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

7) Credito d'imposta per l'invio del questionario relativo agli studi di settore.

Ai contribuenti che, in proprio o tramite terzi, trasmettono su supporto magnetico dati richiesti con questionari finalizzati all'elaborazione degli studi di settore, è riconosciuto un credito d'imposta di lire diecimila, da utilizzare in occasione della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione del questionario summenzionato. Detto credito d'imposta non costituisce componente positivo di reddito, né rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Deducibilità delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori

1. Premessa

L'articolo 121-bis del Tuir, introdotto dall'art. 17, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ha modificato il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi all'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore.

In particolare, le modifiche attengono al trattamento dei seguenti veicoli:

- autovetture e autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- motocicli di cui all'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 285 del 1992;
- ciclomotori di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.

Non sono, quindi, interessati dalle modifiche in discorso i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio: biciclette e gondole). Si precisa inoltre, che le nuove disposizioni non interessano comunque le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e ciclomotori costituenti per l'impresa beni di magazzino (anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali, come, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle concessionarie per scopi promozionali).

Il nuovo art. 121-bis del Tuir comprende nel suo ambito applicativo anche gli aeromobili da turismo e le navi e imbarcazioni da diporto Con riferimento a tali beni, tuttavia, le nuove disposizioni non introducono alcuna novità rispetto a quelle previgenti. Pertanto, le spese di acquisizione e gli altri componenti negativi relativi all'impiego di tali beni restano deducibili per intero solo nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa: come nel caso degli aeromobili da turismo e delle imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione.

Al di fuori di tale fattispecie, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo nonché alle navi e alle imbarcazioni da diporto sono completamente irrilevanti. Analogamente, non assumono rilevanza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di tali beni

Le nuove disposizioni, per effetto del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 1997 entrano in vigore dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e riguardano anche beni acquistati in periodi d'imposta anteriori fermi restando gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta in applicazione delle disposizioni previgenti.

2. Regime di deducibilità integrale

Sono deducibili per intero le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di autovetture ed autocaravan di cui alle richiamate lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motocicli e ciclomotori destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si ricorda che devono considerarsi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa veicoli senza i quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata (ad esempio, sono tali le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse).

Il regime di deducibilità integrale si applica, altresì, per le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli (autovetture e autocaravan, motocicli e ciclomotori) adibiti ad uso pubblico.

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato da una pubblica amministrazione che attesti tale destinazione.

Il regime in parola si applica, infine, alle spese e gli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Al riguardo, posto che tale destinazione deve essere provata attraverso idonea documentazione (ad esempio, da una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente), si osserva che la condizione temporale si intende verificata nel caso in cui la concessione in uso promiscuo si sia protratta per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro; fermo restando che nel caso di beni acquisiti o ceduti nel corso del periodo d'imposta dovrà aversi riguardo, anziché alla maggior parte del periodo d'imposta del datore di lavoro, alla maggior parte del periodo di possesso del bene nel corso dell'esercizio.

Si precisa, inoltre, che per la verifica della condizione temporale non è necessario che la concessione in uso promiscuo sia avvenuta in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da un unico dipendente.

Per il caso in cui l'utilizzo promiscuo non raggiunga il periodo temporale minimo richiesto, si rinvia alle precisazioni svolte nei successivi paragrafi 3 e 4.

Si ricorda che il regime di deducibilità integrale si applica, al verificarsi delle fattispecie descritte, a prescindere dal volume di cilindrata dei veicoli e senza alcuna limitazione del costo ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio.

3. Regime di deducibilità parziale

Qualora i veicoli indicati (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ovvero adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Per i soggetti che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di deducibilità è elevata all'80 per cento.

La lettera b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, stabilisce, inoltre, che il costo sostenuto per l'acquisto ovvero per la locazione anche finanziaria o per il noleggio dei veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale rileva entro determinati limiti massimi.
In particolare, nell'ipotesi di acquisto a titolo di proprietà del veicolo, non si tiene conto della parte del costo che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori. Si precisa che debbono comprendersi nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio: I.V.A. indetraibile).
Così, ad esempio, nel caso dell'acquisto di un'autovettura di costo pari a 50 milioni, l'importo deducibile ai fini fiscali a titolo di ammortamento sarà il cinquanta per cento della quota di ammortamento stanziata nel periodo di imposta riferibile alla parte di costo rappresentato da 35 milioni. Nel caso in questione, ipotizzando un ammortamento fiscale pari al 25 per cento del costo, l'importo ammesso in deduzione, commisurato al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, sarà pari a 4.375.000 (cioè al cinquanta per cento della quota di ammortamento riferibile a 35 milioni; infatti: 35.000.000 x 25 per cento x 50 per cento = 4.375.000). È il caso di aggiungere che tale modalità di calcolo della quota deducibile si applica anche nell'ipotesi di ammortamento anticipato ai sensi dell'art. 67 comma 3, del Tuir.
Si ricorda che il suddetto limite di 35 milioni è elevato a 50 milioni per le autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attività di agenzia e rappresentanza di commercio.
Per il caso di veicoli utilizzati in locazione finanziaria viene disposto che non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente alla parte di costo di detti veicoli che eccede i limiti suindicati
Si precisa al riguardo che il costo rilevante ai fini in questione è quello sostenuto dal concedente e che tale costo, qualora l'IVA afferente i canoni di locazione risulti, ai sensi dell'articolo 19-bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, indetraibile per l'utilizzatore, va assunto al lordo dell'IVA assolta dal locatore. Così, ad esempio, ipotizzando che il costo sostenuto dal concedente (comprensivo dell'IVA) per l'acquisto di un'autovettura sia pari a 60 milioni, l'importo deducibile per l'utilizzatore sarà pari al 50 per cento della quota dei canoni corrispondente al rapporto tra il suddetto limite di 35 milioni e il costo sostenuto dal concedente (60 milioni). Nell'esempio ipotizzato, dunque, l'importo deducibile è pari alla metà del 58,33 per cento dei canoni contrattuali.

Nell'ipotesi di veicoli utilizzati a titolo di noleggio o di locazione semplice, la lett. b), del comma 1, del nuovo art. 121-bis del Tuir dispone, altresì, che non si tiene conto dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori
Al riguardo, si precisa che nel caso di contratti di noleggio "full service" (trattasi di quei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula del contratto stesso quali, ad esempio, la manutenzione ordinaria, il pagamento dell'assicurazione, della tassa di proprietà, la sostituzione dell'autovettura in caso di guasto), i canoni suddetti vanno assunti al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie. A tal fine, dal contratto dovrà risultare specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio riferibile alle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore.

Si precisa che suindicati limiti (7 milioni per autovetture e autocaravan, 1,5 milioni per i motocicli e ottocentomila per ciclomotori) sono riferiti ad un periodo di utilizzo dei beni pari a dodici mesi. Nel caso, quindi, in cui il contratto di locazione o di noleggio inizi nel corso del periodo di imposta ovvero nel caso di periodo d'imposta di durata diversa da dodici mesi (sempreché l'utilizzo si protragga per l'intero periodo) dovrà effettuarsi il ragguaglio dei limiti stessi. Così, ad esempio, nel caso di un'autovettura noleggiata per gli ultimi sei mesi nel corso di un periodo d'imposta di durata annuale, il limite massimo su cui applicare la percentuale di deduzione (50 per cento) dovrà essere ridotto a 3,5 milioni

4. Veicoli concessi in uso ai dipendenti o agli amministratori

Il regime di limitata deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo di tempo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta (ovvero di possesso: vedi punto 2). In questo caso, tuttavia, la parte di spese e altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo al dipendente è deducibile per intero ai sensi dell'art. 62 del Tuir; ciò, anche nel caso in cui l'importo così determinato sia superiore a quello costituente reddito di lavoro per il dipendente a norma dell'art. 48, comma 4, lett. a), del Tuir. Per la deduzione al 50 per cento della restante quota delle spese e degli altri componenti negativi, dovrà tenersi conto anche dei limiti massimi sopraindicati in relazione al costo di acquisto e ai canoni di locazione o di noleggio. Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo, si renderà deducibile (al 50 per cento o all'80 per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai suddetti limiti. Così, ad esempio, ipotizzando il caso di un autovettura di costo pari a 60 milioni, concessa in uso promiscuo per quattro mesi nel corso dell'esercizio e ammortizzata con coefficiente del 25 per cento, la parte della quota di ammortamento riferibile ai mesi di utilizzo promiscuo (un terzo di 15 milioni) è deducibile per intero; la restante parte (10 milioni) assume rilievo nei limiti del 58,33 per cento (35:60 = x : 100) ed è, quindi, deducibile per un importo pari a 2.916.500 lire (5.833.000 x 50 per cento = 2.916.500).

Con riferimento ai veicoli suddetti concessi in uso promiscuo agli amministratori, la quota di spese e di altri componenti negativi interamente deducibile quale compenso all'amministratore andrà individuata sulla base del valore normale da determinarsi con le regole ordinarie (cfr. art. 9 del Tuir). Naturalmente, nell'ipotesi di concessione per uso esclusivamente personale dell'amministratore, la quota delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti dall'impresa eventualmente eccedente l'importo costituente compenso per l'amministratore stesso è integralmente indeducibile.

5. Veicoli con regime di deducibilità parziale e integrale nei vari periodi di imposta

I regimi di deducibilità integrale o parziale, devono essere applicati, esercizio per esercizio, sulle singole quote di ammortamento e, pertanto, se in un esercizio il veicolo viene concesso in uso promiscuo al dipendente, la quota di ammortamento trova pieno riconoscimento; viceversa, se in un successivo esercizio il veicolo non è destinato ad un utilizzo per cui è ammessa la deducibilità integrale delle spese ad esso afferenti, la quota di ammortamento sarà soggetta alle limitazioni sopra esaminate (vedi punto 3).

6. Rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze ai fini della determinazione del reddito di impresa

Ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

7. Criteri per l'applicazione dell'articolo 67, comma 7, del Tuir

Il comma 3 dell'articolo 121-bis del Tuir dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67 del Tuir, il costo dei veicoli assoggettabili nel periodo d'imposta al regime di deducibilità parziale, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.
Pertanto, agli effetti del plafond di calcolo previsto da tale norma va assunto per detti beni il costo massimo fiscalmente rilevante ridotto al 50 per cento; conseguentemente, nel caso di un'autovettura il cui costo sia pari a 40 milioni, il costo rilevante ai fini del suddetto plafond deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni; analogamente, nel caso di un autovettura di costo pari a 30 milioni, l'importo rilevante è 15 milioni.

Per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, invece, la deduzione delle spese di manutenzione deve essere effettuata sulla base dei diversi limiti previsti dalla norma in esame.
Va inoltre precisato che le spese di manutenzione, riparazione, ecc. afferenti i veicoli soggetti al regime di deducibilità parziale devono essere distintamente rilevate rispetto a tutte le altre spese della specie riguardanti la generalità dei beni ammortizzabili (ivi compresi veicoli soggetti al regime di deducibilità integrale). L'importo di dette spese distintamente rilevato concorrerà nella misura del 50 per cento alla formazione dell'ammontare massimo deducibile nell'esercizio (cinque per cento del plafond) e dell'eccedenza deducibile per quinti nei successivi esercizi.
Si ricorda infine che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma 7 dell'art. 67 : compensi periodici pattuiti per la manutenzione dei veicoli assoggettabili al regime di deducibilità limitata sono ammessi in deduzione nell'esercizio di competenza *nei limiti del 50 per cento o dell'80* per cento per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio e il costo dei veicoli stessi non concorre alla determinazione del plafond.

8. Criteri di deduzione delle spese sostenute per l'utilizzo di veicoli non disciplinati dall'articolo 121-bis del Tuir

I criteri di deduzione indicati nell'art. 121-bis del Tuir trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei beni ivi indicati. Tra questi non sono compresi gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone o cose (immatricolati sub lett. c), comma 1 dell'art. 54 del nuovo codice della strada).
Le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non indicati nell'articolo 121-bis del Tuir, sono, in via di principio, integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano esclusivamente ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi.
In caso di immatricolazione sub lett. c), comma 1 del citato art. 54 va precisato che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili integralmente se l'autoveicolo al quale esse afferiscono è effettivamente ed oggettivamente destinato al trasporto promiscuo di persone e cose.
Al fine di verificare la sussistenza dell'anzidetta condizione va fatto riferimento alla superficie dell'abitacolo dell'autoveicolo stesso.
La suddetta condizione può ritenersi soddisfatta, per gli autoveicoli diversi da quelli dotati di pianale di carico esterno all'abitacolo, quando l'abitacolo dello stesso sia riservato, almeno per la metà della sua superficie, in modo permanente al trasporto di cose.
Pertanto, ad esempio, si considerano destinati al trasporto promiscuo gli autoveicoli sprovvisti dei sedili posteriori idonei a trasportare persone, ovvero benché dotati di sedili posteriori la residua superficie dell'abitacolo di estensione, comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente riservata al trasporto di cose.

Mancando tali parametri, le spese e agli altri componenti negativi riferibili ai suddetti autoveicoli sono deducibili sempreché non ricorrano le ipotesi di assoggettamento al regime di deducibilità integrale considerate al precedente punto 2 nelle predette misure del 50 per cento e dell'80 per cento.

9. Decorrenza delle nuove disposizioni

Come si è detto, le disposizioni recate dal nuovo art. 121-bis del Tuir si rendono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1997 e interessano non solo i veicoli il cui utilizzo a titolo di proprietà ovvero a titolo di locazione anche finanziaria o di noleggio inizi in tale periodo d'imposta ma anche i veicoli il cui utilizzo sia iniziato precedentemente.
Al riguardo, si precisa, con specifico riferimento ai veicoli (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) assoggettabili, nel nuovo assetto normativo, al regime di deducibilità *parziale, che la determinazione degli* importi ammessi in deduzione secondo le nuove regole a titolo di ammortamento ovvero a titolo di canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio non è influenzata dall'ammontare eventualmente già dedotto a tale titolo nei precedenti periodi di imposta. Conseguentemente, nel caso, ad esempio, di un'autovettura il cui costo di acquisto sia stato pari a 30 milioni e per la quale siano state *già dedotte in base al previgente regime fiscale* quote di ammortamento pari complessivamente a 20 milioni, l'applicazione delle nuove regole comporta semplicemente la riduzione al 50 per cento delle ulteriori quote di ammortamento ammesse nonché degli altri componenti negativi afferenti il suo utilizzo.
Analogamente, nel caso di un'autovettura di costo superiore al limite dei 35 milioni (ovvero dei 50 milioni per gli esercenti di attività di agenzia o rappresentanza di commercio), l'applicazione delle nuove regole comporta l'irrilevanza della parte delle ulteriori quote di ammortamento proporzionalmente riferibile al costo eccedente detto limite (vedi punto 3).

Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 89, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento

L'art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti.Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati o assegnati ai soci anche in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione è escluso per gli immobili strumentali *per natura non utilizzati esclusivamente per* l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione.
Si precisa, inoltre, che in caso di cambiamento della destinazione territoriale degli investimenti agevolati ai sensi del citato commma 85, legge n. 549 del 1995, tale operazione deve considerarsi ugualmente equiparata ad un atto di cessione; in tal caso occorre assumere il valore del bene da determinare in riferimento al momento del trasferimento dello stesso.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67 comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Mod. 770

Il Mod. 770 può essere suddiviso in non più di due parti, se tale modalità di compilazione

risulta più agevole, sempreché almeno una delle parti sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.
La prima deve contenere necessariamente:
- il modello base con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante;
- quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione;

Può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.

La seconda parte della dichiarazione, predisposta da un altro soggetto, contiene, invece, soltanto il modello base e rimanenti quadri predisposti da quest'ultimo.
Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Ciascun soggetto deve indicare, nel riquadro relativo alla presentazione della dichiarazione, i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale. Deve, altresì, riportare il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale.
In tal modo:
- la dichiarazione trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera A da inserire nell'apposito spazio) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera B da inserire nell'apposito spazio) che trasmette o consegna, gli elenchi che integrano la prima dichiarazione. Nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno comunque indicati tutti quadri che compongono la dichiarazione.

Non è consentito l'invio separato di dichiarazioni diverse da quelle del sostituto d'imposta. Non è, pertanto, possibile inviare, nell'ambito della dichiarazione unificata, separatamennte la dichiarazione ai fini dei redditi da quella ai fini dell'IVA.

Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E. aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno.
L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari

Immobili strumentali dell'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2 del Tuir:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al DPR 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del TUIR)

L'art. 3, comma 106, della legge n. 549 del 1995, ha chiarito che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del TUIR, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
Non sono altresì deducibili l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 e **l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446**.

Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967 ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una

pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno o alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Marchi e avviamento

L'art. 21 della legge n. 449 del 1997, ha modificato le disposizioni contenute nell'art. 68 del Tuir in tema di ammortamento, rispettivamente, dei costi sostenuti per l'acquisizione di marchi d'impresa e di quelli sostenuti a titolo di avviamento.
In particolare, per quanto riguarda i marchi, il comma 1 del citato art. 68 del Tuir, come risultante dopo le modifiche in oggetto, stabilisce che le relative quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo; in precedenza, tali quote potevano essere determinate in misura non superiore a un terzo del costo.
Analogamente, per quanto concerne l'avviamento, la modifica apportata al comma 5 dello stesso art. 68 del Tuir consiste nella riduzione della quota massima deducibile nei singoli periodi da un quinto a un decimo del costo sostenuto a tale titolo
Le suddette modifiche decorrono dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e si applicano, per espressa previsione del comma 7 del citato art. 21 della legge n. 449 del 1997 non solo per la determinazione delle quote di ammortamento dei costi per marchi e avviamento sostenuti a partire da tale esercizio ma anche per le quote relative a costi sostenuti in precedenza e ancora in corso di ammortamento. Pertanto, le quote di ammortamento relative ai costi per marchi e avviamento sostenuti in esercizi anteriori e non ancora completamente ammortizzati dovranno essere determinate, a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, nel rispetto dei nuovi limiti massimi.

Oneri deducibili ed oneri per cui spetta una detrazione di imposta

Oneri deducibili

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri:
- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione ed esclusi i contributi agricoli unificati;
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; a tal fine il reddito da assumere è quello di rigo RB12 del quadro RB. Non si può fruire di questo onere deducibile se per la stessa somma si intende chiedere la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;
- l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al **19** per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati fino al 1990 o, nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, stipulati fino al 31 dicembre 1992 nel limite di lire 4 milioni;
- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta all'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- **il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita covenzione, nonchè le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilan-**

cio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
- **le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso);**
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

Operazioni di riorganizzazione dell'attività produttiva

1. Premessa

Il D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358, in vigore dall'8 novembre 1997 contiene disposizioni riguardanti le operazioni che ordinariamente vengono utilizzate per l'attività produttiva.
I procedimenti di riorganizzazione interessati dal citato decreto legislativo sono i seguenti:

a) cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento;
b) conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento;
c) scambi di partecipazioni;
d) fusioni e scissioni.

2. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento

L'articolo 1 del decreto legislativo in esame prevede un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 27 per cento, applicabile sulle plusvalenze derivanti da:
1) cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni (comma 1);
2) cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci (comma 3).
Tale disposizione trova applicazione per le cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento poste in essere dalla data dell'8 novembre 1997

2.1 Plusvalenze da cessione di azienda

2.1.1 Ambito soggettivo

La norma stessa si riferisce a tutti i soggetti che realizzano una plusvalenza, determinata ai sensi dell'articolo 54 del Tuir, esclusi casi di realizzo nel corso di una procedura concorsuale. Ne consegue che il regime agevolativo in esame si rende applicabile anche sulle plusvalenze per cessioni di aziende realizzate in caso di liquidazione ordinaria.

2.1.2 Ambito oggettivo

Con riferimento alle cessioni di aziende, va precisato che nel termine "cessione" si comprendono solo le cessioni a titolo oneroso che comportano il trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell'azienda; conseguentemente non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione stessa gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, quali, ad esempio, l'usufrutto dell'azienda.
Rientrano nella nozione di cessione anche le ipotesi di assegnazione, di conferimento e di permuta dell'azienda.

Con riferimento al termine "aziende" si precisa che esso va inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
La cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme e non singoli beni che compongono l'azienda stessa.
Con riferimento al requisito del possesso per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, si precisa che tale termine va computato, ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, avendo riguardo al giorno in cui l'azienda è stata acquisita o l'impresa si è costituita indipendentemente dall'acquisto dei singoli beni che concorrono alla formazione dell'azienda.
Così, ad esempio, nel caso in cui un'impresa acquisti il 30 giugno 1996 un macchinario per la propria azienda, costituita il 10 maggio 1994, e ceda l'azienda il 30 novembre 1997 egli potrà avvalersi della disposizione agevolativa in commento per tutti i beni che ne fanno parte.
Si fa presente, inoltre, che in caso di cessione di azienda precedentemente concessa in affitto o in usufrutto, ai fini della sussistenza del requisito triennale, si tiene conto anche del periodo in cui l'azienda è stata concessa in affitto o in usufrutto.

2.2. Plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento

2.2.1 Ambito soggettivo

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Condizione per l'applicazione di tale regime è che tali partecipazioni, risultino iscritte negli ultimi tre bilanci come partecipazioni di controllo o di collegamento tra le immobilizzazioni finanziarie.

2.2.2 Ambito oggettivo

Per quanto riguarda il termine "cessione" valgono le considerazioni svolte relativamente alla cessione di aziende.
La nozione di "controllo o di collegamento" è quella che risulta dall'articolo 2359 del codice civile.

Tanto premesso, occorre rilevare che la norma in commento riferisce la situazione di controllo o di collegamento esclusivamente alle partecipazioni oggetto di cessione e prescinde quindi dal controllo o collegamento realizzati su altri presupposti.
In considerazione di ciò, non rilevano ai fini in esame:

- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate non mediante una partecipazione al capitale di rischio ma esclusivamente per effetto di particolari vincoli contrattuali;
- le partecipazioni che non danno diritto di voto (come, ad esempio, quelle rappresentate da azioni di risparmio o privilegiate);
- le situazioni di controllo o di collegamento realizzate anche per effetto del possesso di diritti di usufrutto sulle azioni.

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dall'articolo 2424 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, la condizione della iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni di controllo o di collegamento risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Si precisa che il rispetto delle suddette condizioni presuppone il concorso dei seguenti requisiti:
- chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una partecipazione;
- il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato interamente attraverso la partecipazione;
- il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della cessione;
- per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento;
- nel caso di partecipazione di controllo la quota ceduta può anche non essere oggettivamente una quota di controllo purché mediante essa il cessionario acquisisca il controllo tenendo conto anche dell'eventuale partecipazione già in possesso del cessionario medesimo;
- nel caso di partecipazioni di collegamento la quota ceduta deve essere anche oggettivamente di collegamento;
- i requisiti anzidetti debbono verificarsi singolarmente in ciascuna operazione.

Il controllo detenuto attraverso i voti esercitabili nell'assemblea ordinaria può essere anche indiretto; in tal caso le cessioni di partecipazioni mediante le quali nell'ambito dei gruppi si possiede il cosiddetto controllo indiretto, non possono fruire del trattamento agevolato.

Per quanto riguarda il requisito della iscrizione delle suddette partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci dell'impresa cedente va precisato che l'iscrizione delle partecipazioni in esame deve risultare dagli ultimi tre bilanci degli esercizi precedenti quello in cui si è verificata la cessione.
Le partecipazioni cedute possono non essere detenute ininterrottamente nel periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo ed il terz'ultimo bilancio precedente quello in cui si è verificata la cessione.

Relativamente al caso in cui la partecipazione ceduta sia stata iscritta con diversa consistenza negli ultimi tre bilanci precedenti alla cessione (ferma restando naturalmente la posizione di controllo o di collegamento che deve sussistere in ognuno dei tre bilanci), la disciplina agevolativa si renderà applicabile con riferimento all'intero ammontare delle partecipazioni cedute.
In proposito valga il seguente esempio.
Si ipotizzi il caso in cui il collegamento nella società A sia assicurato dal possesso di una partecipazione pari al 20 per cento del suo capitale sociale.
Se la società B ha iscritto la predetta partecipazione nella misura del 20 per cento nel terzo e nel secondo bilancio antecedente alla cessione e nella misura del 51 per cento nel bilancio immediatamente antecedente alla cessione medesima, quest'ultima anche per la parte eccedente il 20 per cento darà luogo all'applicazione del regime agevolato.

2.3 Regimi di tassazione applicabili

Con riferimento alle cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento per le quali sussistano requisiti temporali previsti dalle disposizioni in esame si possono configurare due regimi di tassazione delle relative plusvalenze:
- quello ordinario, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 54 del Tuir;
- quello opzionale, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo in esame.

2.3.1 Regime ordinario

In caso di tassazione ordinaria, la plusvalenza è realizzata ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del Tuir ed è determinata ai sensi del successivo comma 2.
Detta plusvalenza concorre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, a formare il reddito imponibile, a scelta del contribuente, nell'esercizio del realizzo ovvero per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

2.3.2 Regime sostitutivo

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è un regime opzionale di tassazione al quale si accede compilando il prospetto di liquidazione dell'imposta sostitutiva contenuto nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate.
La disposizione in esame prevede che qualora in un periodo di imposta sono poste in essere più operazioni, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata relativamente ad ogni singola operazione.
Per singola operazione deve intendersi un'operazione di cessione avente le caratteristiche indicate ai commi 1 e 3 dell'articolo in esame e, pertanto, avere ad oggetto un'azienda posseduta per un periodo non inferiore a tre anni ovvero una partecipazione di controllo o di collegamento iscritta come tale nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci.

3. Il regime fiscale dei conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento

3.1 Premessa

L'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997 contiene la disciplina fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Le operazioni di conferimento disciplinate dall'art. 3 del provvedimento in esame sono quelle aventi ad oggetto aziende e partecipazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Per quanto riguarda il conferimento di azienda bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l'azienda stessa sia situata all'estero.
Nel caso in cui l'azienda sia situata all'estero i conferimenti sono rilevanti ai fini in esame solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali.
Nel caso, invece, in cui l'azienda sia situata in Italia i conferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 in esame, sono rilevanti anche se il conferente e/o il conferitario è un soggetto non residente.
Per quanto riguarda conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento, va precisato che gli stessi rilevano ai fini in esame se effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali.
L'operazione di conferimento è rilevante anche quando la partecipazione conferita riguarda una società o un ente non residente.
Per quanto riguarda la nozione di azienda e la sussistenza del periodo temporale dei tre anni si rinvia a quanto precisato a proposito delle cessioni di aziende.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997 il regime previsto dal citato art. 3, si applica alle succitate operazioni di conferimento poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).

3.2 La disciplina applicabile ai conferimenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 358 del 1997

3.2.1 Modalità di determinazione della plusvalenza imponibile

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, nelle ipotesi di conferimento sopra evidenziate, ai fini dell'applicazione dell'art. 54 del Tuir, la plusvalenza derivante dal conferimento stesso deve essere determinata assumendo come valore di realizzo il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda, in caso di conferimento di azienda, o alle partecipazioni, in caso di conferimento di partecipazioni, nelle scritture contabili del conferitario.
In considerazione di quanto sopra, la plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza tra il valore di realizzo, e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto, rispettivamente, dell'azienda o della partecipazione conferita.
Tale modalità di determinazione del valore di realizzo costituito, relativamente alle operazioni in questione, una implicita deroga alla regola posta in via generale dall'articolo 9 del Tuir.
Nel caso di operazioni di conferimento non aventi le caratteristiche in precedenza illustrate (come ad esempio il conferimento di singoli beni), la plusvalenza imponibile continua ad essere determinata avendo riguardo alla

nozione di valore normale, delineata dall'articolo 9 del Tuir. Inoltre, considerato l'espresso richiamo all'articolo 54 del Tuir, contenuto nella norma in esame, ne deriva che quest'ultima non trova applicazione con riferimento alle eventuali minusvalenze da conferimento, per le quali, quindi, rimane applicabile la disciplina dettata dagli articoli 9 e 66 del Tuir.
Nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto un'azienda, l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'azienda conferita.

3.2.2. Regimi di tassazione applicabili

Per le operazioni di conferimento regimi di tassazione applicabili sono quindi i seguenti:
- quello ordinario, secondo il quale le plusvalenze, determinate assumendo il predetto valore di realizzo, concorrono alla formazione del reddito d'impresa;
- quello opzionale, consistente nell'applicazione alle predette plusvalenze da conferimento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, qualora ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell'azienda ovvero dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento.

In proposito, salvo quanto già precisato con riferimento alla determinazione delle plusvalenze che avviene assumendo come valore di realizzo il maggiore tra quello attribuito dal conferente alle partecipazioni ricevute e quello attribuito dal conferitario all'azienda o alle partecipazioni conferite, valgono, relativamente ai regimi di tassazione applicabili alle suddette plusvalenze, le precisazioni già fornite in merito alle cessioni di aziende e di partecipazione di controllo o di collegamento.

4. La disciplina applicabile agli scambi di partecipazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997

4.1 Premessa

Ai fini del provvedimento in esame, sono considerati scambi di partecipazioni le seguenti operazioni:
- la permuta, con la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87 comma 1 lettere a) e b) del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1. del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie (comma 1);
- i conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del c.c (comma 2).

Il regime previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 358 del 1997 si applica alle operazioni poste in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (8 novembre 1997).

4.2 Lo scambio di partecipazioni

4.2.1 Lo scambio di partecipazioni realizzato tramite permuta

Il comma 1 dell'articolo in esame considera come scambio di partecipazioni la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87 comma 1, lett. a) e b) del Tuir acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c in altro soggetto indicato nelle medesime lett. a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir.
Ai fini della definizione dei soggetti che intervengono nell'operazione, si indica di seguito come:
1) società acquirente, la società che intende acquisire o integrare il controllo;
2) società scambiata, la società della quale si intende acquisire il controllo;
3) soggetti scambianti, soci della società scambiata.
Sia la società acquirente che la società scambiata devono essere entrambe società od enti soggetti all'IRPEG, residenti nel territorio dello Stato, mentre i soggetti scambianti non è necessario che abbiano la qualifica di imprenditori.
Sotto il profilo oggettivo, invece, è richiesto che lo scambio abbia ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.
Va inoltre sottolineato, sul piano dei requisiti oggettivi, che l'operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta è rilevante ai fini dell'articolo in esame indipendentemente dall'ammontare del conguaglio in denaro eventualmente pattuito dalle parti contrattuali sempreché, sul piano civilistico, l'entità del conguaglio in denaro non sia tale da snaturare l'operazione di permuta.

Con riguardo al requisito del controllo, valgono le medesime considerazioni svolte in merito alle operazioni di cui all'articolo 1, nel senso che il requisito del controllo deve sussistere in relazione alle partecipazioni acquisite a seguito dell'operazione di permuta.
L'operazione non deve necessariamente aver ad oggetto una partecipazione che di per sé sia di controllo, ma può riguardare anche una partecipazione che, unitamente a quella già posseduta, consenta al soggetto acquirente di avere una partecipazione di controllo.
Rientra nella disposizione in commento anche l'acquisto effettuato mediante la cessione da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l'operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo.
Non sono riconducibili nel regime previsto dalla norma in commento le operazioni che hanno ad oggetto l'acquisizione di partecipazione che non consentono il controllo ovvero quelle che si aggiungono a partecipazioni possedute le quali ultime di per sé consentono il controllo.

4.2.2 Lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento

Lo scambio di partecipazioni può essere attuato anche mediante operazioni di conferimento nella società acquirente da parte dei soci imprenditori che detengono partecipazioni nella società scambiata.

4.2.3 Regimi applicabili

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percepiente.
In proposito si rileva che il riferimento al "costo" delle azioni o quote previsto dal citato articolo, è da intendersi come "valore fiscale" delle predette partecipazioni
Nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate ad un valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date in cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma in esame e, pertanto, l'operazione di permuta non potrà beneficiare del suddetto regime di neutralità e sarà, quindi, sottoposta al regime ordinario stabilito per la cessione di beni

Il regime fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di partecipazioni è diverso da quello previsto per le operazioni di permuta.
In sostanza, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento sono valutate in misura proporzionalmente corrispondente al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento.
L'adozione di tale criterio può comportare la evidenziazione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente.
Nel caso infatti in cui la conferitaria iscrive la partecipazione ricevuta ad un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto alla stessa presso la conferente, la conferente medesima è tenuta a rilevare una plusvalenza pari alla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione conferita presso la conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione stessa presso di essa.

In proposito valga il seguente esempio:
Si ipotizzi che una partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata dopo il conferimento iscritta al medesimo valore nella contabilità della conferitaria.
In tal caso non emerge alcuna plusvalenza in capo alla conferente in quanto la stessa assume le partecipazioni ricevute allo stesso valore fiscale attribuito alle partecipazioni acquisite dalla conferitaria.
Si ipotizzi viceversa che la suddetta partecipazione di controllo iscritta nel bilancio della conferente ad un valore di 80, coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata iscritta nella contabilità della conferitaria al valore di stima di 100.

In tal caso in capo alla conferente emerge una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore delle partecipazioni iscritte presso la conferitaria (100) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (80) presso la conferente.
D'altra parte le partecipazioni ricevute dalla conferente assumono un costo fiscalmente riconosciuto pari all'incremento di patrimonio netto formato dalla conferitaria a seguito del conferimento (nell'esempio 100).

Si rileva infine che le plusvalenze emergenti dallo scambio di partecipazioni possono essere assoggettate sia al regime ordinario di tassazione che a quello sostitutivo previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 358 del 1997 *ove ricorrono presupposti*.
In caso di applicazione del regime sostitutivo previsto dal citato art. 1, l'opzione va effettuata compilando il modello per la liquidazione dell'imposta sostitutiva.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Ai sensi dell'art. 8, comma 1,del Tuir, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art.8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonchè quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RA o RD, e/o RH, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RA o RD, e/o RH, dovrà essere riportata nel *Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno*, contenuto nel quadro RU, secondo le istruzioni ivi previste.
Per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997 *il riporto è ammesso senza limite di tempo ai* sensi dell'art. 102-bis del Tuir, richiamato dall'art. 8, comma 3, del Tuir.

Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito"
Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.
Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997: esso non riguarda, quindi, le plusvalenze *iscritte in bilancio in esercizi anteriori*, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.
È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method" per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.
Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett.c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola . maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358.

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle *somme dovute*.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati *accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento* (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, etc. .) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

La *dichiarazione integrativa* deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. UNICO 99 Enti non commerciali" La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero tramite di un intermediario fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le *specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione* per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al 5 per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze).

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato.

L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un sesto del minimo (lire 83.333, pari ad 1/6 di lire 500 mila).

3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del **minor** credito utilizzato è ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500 (pari ad 1/8 di lire 500 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997 n. 449).
Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salvo l'opzione del contribuente per il regime ordinario).
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:
a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) i proventi, **divenuti esigibili, entro il 30 giugno 1998,** derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, **compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998;**
e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
f) proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
g) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari

Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a pie' di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili costi specifici dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta, relativi ai giorni di mancato utilizzo.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Sanzioni

Nei casi di *omessa presentazione* della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenute di scritture contabili.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per rapporti tributari in Italia. La nullità è sanata se si provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. In caso di omessa sottoscrizione senza giustificato motivo, la dichiarazione è ugualmente valida, ma è applicabile la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 4 milioni.
I componenti degli organi di controllo che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 4 *milioni a lire 20 milioni*

La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni

La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila a lire 2 milioni, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito *imponibile inferiore* a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 4 milioni. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione o del controllo formale operati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa *idonea documentazione delle detrazioni* d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 4 milioni.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200 mila a lire 4 milioni.
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni.
In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Costituisce, altresì, reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di questo ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 516/82, prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state ef-

fettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni

Vengono riportate in questa voce di appendice le informazioni di base riguardanti il funzionamento del Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni. Per maggiori approfondimenti si consiglia di consultare il materiale divulgativo predisposto dall'Amministrazione finanziaria e diffuso anche tramite le associazioni rappresentative dei professionisti e le associazioni di categoria delle imprese.
In particolare, potrà essere utilizzato il CD ROM dimostrativo che contiene anche la simulazione delle principali applicazioni che consentiranno agli utenti del servizio:
- la generazione delle chiavi di autenticazione;
- la predisposizione del file di dichiarazioni da trasmettere;
- l'invio del file;
- la ricezione e la stampa delle ricevute.

Informazioni costantemente aggiornate sono, inoltre, reperibili sul sito Internet del Ministero delle Finanze.

1. Informazioni generali

Con il primo gennaio 1999, vengono unificate tutte le dichiarazioni e razionalizzate le modalità di presentazione, prevedendo che la presentazione stessa avvenga unicamente:
- direttamente da parte del contribuente che ha compilato il modello cartaceo, alle banche e agli uffici postali e agli intermediari autorizzati, che provvederanno all'acquisizione dei dati e alla loro trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria;
- in via telematica da parte delle società ed enti di rilevanti dimensione;
- in via telematica da parte di alcune categorie di soggetti (professionisti, associazioni di categoria, Caf ed altri intermediari) individuati dall'art.3 del D.P.R. n. 322/98 che hanno predisposto ovvero ricevuto dai contribuenti le dichiarazioni

Il processo descritto, iniziato già nel 1998, ha permesso di acquisire, senza alcuna lavorazione di tipo manuale e nel giro di pochi mesi, dati e informazioni che in precedenza pervenivano dopo anni.

Sono evidenti vantaggi per l'Amministrazione finanziaria in termini di tempestività e migliore qualità dei dati, ma sono notevoli anche i vantaggi per i contribuenti, in quanto:
- si evitano possibili errori di acquisizione dei dati al momento della loro rilevazione dal modello cartaceo;
- i soggetti abilitati possono verificare la correttezza formale della dichiarazione che il contribuente sta presentando utilizzando programmi di controllo predispotti dall'Amministrazione finanziaria;
- chi si avvale di tale modalità di presentazione ha la certezza di aver assolto agli obblighi verso l'Amministrazione finanziaria, in quanto riceverà dalla stessa l'attestato dell'avvenuta ricezione della dichiarazione,
- la disponibilità in tempi brevi delle dichiarazioni permette di informare il contribuente sulle eventuali irregolarità entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, evitandone la ripetizione.

I dati che pervengono in via telematica sono «protetti» e viaggiano attraverso la rete in modo tale da poter essere letti esclusivamente da chi ha compilato la dichiarazione telematica e dall'Amministrazione cui la dichiarazione viene presentata.
L'adozione di particolari tecniche di «autenticazione» dei dati permette, infine, di individuare con certezza da chi provengono e, quindi, di contestare le eventuali irregolarità commesse all'effettivo responsabile.
L'evoluzione delle tecnologie Internet e l'imminente approvazione delle regole nazionali in materia di firma digitale consentiranno in tempi brevi di estendere questa modalità di presentazione anche a coloro che compilano autonomamente la dichiarazione evitando così ai contribuenti che utilizzeranno questa opportunità l'onere di compilazione e presentazione del modello cartaceo.
Oltre al Decreto legislativo che ha introdotto il servizio telematico, le norme che disciplinano la materia sono le seguenti:
- D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 (G.U. n. 208 del 7 settembre 1998) Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
- Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998): concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
- Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999): concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

2. Come si svolge il servizio

Le modalità tecniche e organizzative su cui si basa il servizio telematico sono disciplinate dal Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni

Per accedere al servizio, è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il software necessario per lo svolgimento del servizio e le relative istruzioni sono distribuiti gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria; non è previsto alcun costo a carico degli intermediari anche per la trasmissione dei dati e per l'accesso alle informazioni disponibili attraverso il sito WEB del servizio telematico.

L'unico costo è rappresentato dalla postazione (PC, modem e stampante) necessaria per lo svolgimento del servizio. Possono essere utilizzate anche postazioni non di proprietà dell'intermediario.

3. Cosa fanno i soggetti coinvolti

Gli intermediari e le società ed enti che presenteranno telematicamente le proprie dichiarazioni:
- a partire dal mese di gennaio 1999 presentano agli uffici finanziari una richiesta di abilitazione;
- predispongono la dichiarazione utilizzando prodotti software disponibili sul mercato;
- compilano la dichiarazione telematica, conforme alle specifiche tecniche pubblicate in G.U. per ciascun modello di dichiarazione;
- presentano la dichiarazione attraverso il servizio telematico;
- ottengono, al massimo entro 5 giorni dalla presentazione, le ricevute che attestano l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione Tale ricevuta può essere richiesta dal contribuente all'intermediario che ha curato la trasmissione telematica o, dopo 30 giorni dall'invio, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che compila autonomamente la dichiarazione la presenta:
- ad un ufficio postale o ad una banca che rilasciano contestualmente la ricevuta;
- o, in alternativa, ad un intermediario autorizzato, che gli restituisce una copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria dati in essa contenuti Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa.
Riceverà, poi, dall'ufficio postale, dalla banca, dall'intermediario o dall'Amministrazione finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Chi si avvale di un intermediario per la compilazione della dichiarazione:
- riceve dall'intermediario copia della dichiarazione predisposta contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenu-

ti. Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa;
- riceverà dall'intermediario e dall'Amministrazione finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria:
- abilita gli intermediari alla trasmissione telematica;
- distribuisce via rete il software necessario;
- riceve ed elabora le dichiarazioni;
- predispone le ricevute autenticate che ciascun utente del servizio scarica, via rete, sul proprio PC

4. Chi può presentare la domanda di abilitazione al servizio telematico

L'accesso al servizio telematico è riservato a:
- società di cui all'art. 87 comma 1 lett. *a)* del Tuir con capitale sociale superiore a cinque miliardi nonché gli enti di cui al comma 1, lett. *b)*, del medesimo art. 87 con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire;
- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro,
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- centri di assistenza fiscale per le imprese e per lavoratori dipendenti;
- banche convenzionate;
- Poste italiane S p A

Le banche convenzionate e le Poste italiane possono avvalersi per la trasmissione telematica di soggetti delegati.

Possono essere abilitati alla trasmissione telematica anche i seguenti soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati:
- associazioni e società semplici costituite alla data di presentazione della domanda di abilitazione, fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. *a)* e *b)*, del citato D.P.R. n. 322 del 1998;
- società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. *a)* e *b)*, del citato D.P.R. n. 322 del 1998.
- società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni;
- consorzi e società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-*ter* c.c., cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. 1997 n. 241 del 1997 e soci delle predette associazioni;
- associazioni di cui all'art. 36 c.c. costituite fra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997 e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lett. *c)*, del menzionato art. 32, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub categoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

5. Hardware e software necessario

Per accedere al servizio e utilizzare prodotti software distribuiti dall'Amministrazione finanziaria è necessario dotarsi di un PC con:
- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, '98 o NT o Macintosh 8.0
- Almeno 16MB di RAM;
- Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer versione 4.X o equivalenti).
- un MODEM e una linea telefonica (commutata o ISDN)
- una stampante,

Per il PC sono consigliate le seguenti ulteriori caratteristiche:

Processore Pentium 100 MHz o superiore;
Scheda grafica compatibile SVGA;
Monitor 14" 800 x 600 a 65536 colori.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nelle istruzioni consegnate al momento del rilascio dell'autorizzazione.

6. Chiavi di autenticazione da utilizzare per la trasmissione dei documenti

Nella realizzazione del servizio telematico, tenuto conto che la presentazione in via telematica sostituisce per i soggetti incaricati il modello cartaceo, sono stati adottati gli strumenti informatici che consentono:
- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti permettono di identificare in modo «certo e non contestabile» chi è «responsabile» della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che la dichiarazione sia dotata di un codice di autenticazione determinato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è «privata» e nota solo al titolare, mentre l'altra è «pubblica» ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i suoi documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario che legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

Sulla base della documentazione consegnata dall'ufficio al momento della richiesta di abilitazione e utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, ciascun utente provvede a creare l' «Ambiente di sicurezza», che consiste nel:
- generare la chiave pubblica e la chiave privata;
- generare la richiesta di iscrizione nel registro degli utenti, che contiene, oltre alla chiave pubblica, gli elementi utili ad identificare il suo possessore;
- trasmettere, utilizzando il servizio telematico, la richiesta di iscrizione.

L'Amministrazione finanziaria, utilizzando il sistema di validazione, al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico, verifica:
- tramite il PINCODE, la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- che l'utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'esito negativo dei controlli, che comportano l'impossibilità di iscrivere l'utente nel registro,

vengono comunicati tramite il servizio telematico.
A carico dell'utente è la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono infatti associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta debba essere effettuata la trasmissione mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a recarsi presso lo stesso ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione delle Entrate o Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà a consegnare una nuova busta che consentirà all'utente di ripristinare la situazione, ricreando l'«ambiente di sicurezza».

La generazione delle chiavi è effettuata una sola volta al momento della abilitazione. Le chiavi così generate vengono utilizzate tutte le volte che si deve provvedere alla trasmissione di un documento. La procedura di generazione non deve essere, pertanto, ripetuta all'atto della trasmissione dei singoli documenti.

7. Predisposizione della dichiarazione telematica

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione in tracciato conforme alle specifiche tecniche previste per ciascun modello di dichiarazione.
Con il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, l'utente provvede a:
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche;
- autenticare la dichiarazione, predisponendo il file in formato «trasmissibile».

L'utilizzo del software di controllo non è obbligatorio; è una garanzia per l'utente, in quanto provvede a segnalare gli errori «gravi», che impediscono l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al contrario, è obbligatorio l'utilizzo del software che:
- sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
- contrassegna il riassunto del file sfruttando algoritmi matematici che utilizzano la chiave privata, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione, che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.

Lo stesso software che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici che utilizzano una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire che dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria, in modo da garantirne la riservatezza.

8. Presentazione della dichiarazione

Per presentare la dichiarazione e, cioè, per trasmettere in via telematica dati in precedenza predisposti, l'utente deve
- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB.

La rete che viene utilizzata è una «Rete Privata Virtuale» vale a dire una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. E' accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'attestazione.

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando
- la distribuzione per regione degli utenti attesi;
- una probabile concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. E' quindi importante trasmettere i file non appena i dati sono completi e formalmente corretti, evitando la trasmissione negli ultimi giorni. E' nell'interesse di ciascuno trasmettere tempestivamente le dichiarazioni, in tal modo:
- si ha la possibilità di correggere dichiarazioni inviate per errore o che contengono irregolarità, senza incorrere in alcuna sanzione;
- si evita l'introduzione di «calendari di trasmissione», che, di fatto, si tradurrebbero, per la loro intrinseca rigidità, in un minor tempo a disposizione per l'invio telematico.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Completato la trasmissione, l'utente riceve un messaggio di conferma che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

9. Elaborazione delle dichiarazioni

Il file, appena completata la ricezione, viene «letto» dai sistemi di elaborazione, che provvedono a svolgere le seguenti attività:
- memorizzazione del file su supporto ottico;
- controllo del codice di autenticazione;
- controllo di univocità del file;
- controllo di conformità del file alle specifiche tecniche.

Il controllo del codice di autenticazione, in particolare, consiste:
1. nella decodifica del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file è proprio quello dichiarato al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
2. nel ricalcolo del riassunto del file. Se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'utente, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Se l'elaborazione termina correttamente (non vengono cioè intercettati errori che provocano lo scarto del file), le dichiarazioni contenute nel file vengono trasferite nei data base utilizzati dagli uffici finanziari.

Contestualmente vengono prodotte le ricevute, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria con le modalità seguenti:
1. il file viene sottoposto ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
2. il riassunto del file viene «contrassegnato» con la chiave privata del servizio telematico.

Il codice di autenticazione viene trasmesso unitamente al file contenente le ricevute.
Quando l'elaborazione è stata completata, l'utente trasferisce sul proprio PC le ricevute, munite del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che attestano la corretta esecuzione degli adempimenti.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle ricevute risulta, a regime, di pochi minuti. Può tuttavia, diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificheranno presumibilmente in prossimità delle scadenze.

Al massimo, le ricevute vengono restituite entro 5 giorni dall'invio del file.

10. Ricevute fornite dal Servizio telematico

L'utente può trasferire sul proprio PC i file contenenti le ricevute e, disponendo del software che permette il riconoscimento del codice di autenticazione, può effettuare le seguenti operazioni:
1. decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica del servizio telematico. Se l'operazione va a buon fine, è certa l'origine del file;
2. ricalcolo del riassunto del file. Se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte del servizio telematico, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Al termine dell'operazione, l'utente ha la certezza di aver completato propri adempimenti. Può visualizzare e stampare le ricevute così ottenute.

La ricevuta relativa al file elaborato viene prodotta per tutti gli utenti ed indipendentemente

dal modello di dichiarazione riporta le informazioni seguenti

1. la data e l'ora di ricezione del file;
2. l'identificativo del file attribuito dall'utente;
3. il protocollo attribuito al file dal sistema di validazione all'atto della sua ricezione;
4. il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;
5. il numero ed il progressivo, all'interno del file, delle eventuali dichiarazioni respinte in quanto non conformi alle specifiche tecniche previste dai decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.

Per ciascuna dichiarazione, vengono riportate le seguenti informazioni:

1. la data di ricezione della dichiarazione;
2. i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
3. l'anno e il modello di dichiarazione;
4. il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all'atto della ricezione da parte dell'intermediario e del sistema telematico
5. i dati identificativi dell'utente che ha autenticato il file;
6. principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.

I file contenenti le ricevute rimangono a disposizione degli utenti per un periodo di circa 30 giorni.

11. Assistenza agli utenti

Per facilitare l'accesso da parte degli utenti, è previsto uno specifico servizio di assistenza telefonica, attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.
In prossimità di una scadenza fiscale (di presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19.
Il servizio, che è riservato alla soluzione dei problemi connessi al servizio telematico, prevede l'utilizzo di dispositivi automatici per la gestione e l'instradamento della chiamata verso un operatore.

Il numero telefonico che permette l'accesso al servizio viene comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si fa presente, altresì, che nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra la Telecom Italia S.p.A. e la Società EIS Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.A. il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro ed ai passi procedurali necessari alla connessione alla rete.

Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I e monitorato dall'Amministrazione finanziaria, sono le seguenti:

- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta;
- il prezzo concordato per entrambe le suddette tipologie di intervento è di L. 95.000.

Si fa presente, altresì, che, nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra la Telecomo Italia S.p.A. e la Società EIS Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.A. il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro ed ai passi procedurali necessari alla connessione alla rete.
Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I. e monitorato dall'Amministrazione finanziaria, sono le seguenti:

- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta;
- il prezzo concordato per entrambe le suddette tipologie di intervento è di L. 95.000.

Al fine di ampliare il ventaglio di scelte a disposizione degli utenti, si comunica che è possibile, inoltre, fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, indicati in un elenco che verrà reso pubblico tramite il Servizio telematico non appena disponibile.

Si fa presente che tali produttori si sono esplicitamente impegnati a:

- diffondere gratuitamente ai propri aderenti le informazioni e il materiale fornito dall'Amministrazione finanziaria;
- collaborare attivamente con l'Amministrazione finanziaria, attraverso proprie iniziative per agevolare il corretto utilizzo del servizio telematico da parte degli utenti finali;
- organizzare corsi e fornire il servizio di assistenza software ai loro clienti, al fine di assistere ed addestrare gli stessi nell'utilizzazione del sistema telematico, riducendo al minimo i costi per i detti clienti;
- contenere ai soli maggiori costi sostenuti l'onere per l'eventuale adeguamento delle procedure alle esigenze della trasmissione telematica.

Il rispetto dell'impegno assunto dai produttori di software che aderiscono a tale accordo verrà valutato anche sulla base di appositi questionari distribuiti agli utenti attraverso il servizio telematico.

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7 lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono esclusi, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).
Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

Operazione	Codice
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA	A001
B - VENDITE	
• vendita di merce "allo stato estero"	B001
• vendita di merce che non viene esportata	B002
• vendita diretta a turisti non residenti	B003
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO	C001
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
• "a fermo"	D001
• "in conto commissione"	D002
• "in conto deposito"	D003
• annullamento di contratto	D004
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	D005
• donazione, eredità, legati	D006
• investimento con apporto di merce	D007
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	D008
• prestiti d'uso	D009
• restituzione o sostituzione	D010
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI	E001
F LEASING	F001
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• esecuzione lavori in Italia o all'estero	G001
• manifestazione pubblicitaria/propaganda	G002
• partecipazione a mostre, gare, fiere	G003
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
• "traffico internazionale" in genere	H001
• noleggio	H002
• per tentare la vendita	H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
I ASSICURAZIONI	
• premi lordi su assicurazioni vita	6671
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni	6672
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni	6674
• risarcimenti su assicurazioni vita	6673
• indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
• servizi di telecomunicazioni	6676
• servizi postali	6677
• servizi vari di comunicazioni	6678
K - INTERESSI ED UTILI	
• interessi su operazioni correnti mercantili	0513
• interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
• interessi su prestiti	0512
L - LAVORI	
• grandi lavori ed impianti	0108
• lavori di costruzione e riparazione	0107
• altri lavori	0109
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
• margini su futures di merci	6800
• margini su futures di titoli	6801
• margini su futures di indici azionari	6802
• margini su altri futures	6803
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano	0750
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri	0751
• premi per opzioni su titoli (investimenti)	6805
• premi per opzioni su valuta (investimenti)	6806
• premi per opzioni su altri (investimenti)	6807
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)	6820
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)	6821
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)	6822
• premi su altre operazioni finanziarie	6808
• liquidazione differenza su opzioni	6809
• liquidazione differenza su futures	6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine	6811
• altre liquidazioni per differenza	6812
• altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N - SERVIZI AZIENDALI	
• ricerche di mercato	6679
• servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
• servizi legali	6681
• servizi pubblicitari	6682
• servizi ricerca e sviluppo	6683
• spese per rappresentanza	6684
• altri servizi aziendali	6685
O - SERVIZI CULTURALI	
• opere letterarie (diritti d'autore)	1202
• opere musicali (diritti d'autore)	1201
• altri diritti d'autore	1203
• sfruttamento cinematografico	1300
• sfruttamento televisivo	1301
• spese di produzione cinematografica	1303
• spese di produzione televisiva	1304
• diritti d'immagine	1305
• altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
• compensi di mediazione	6632
• compensi per contratti agenzia	6633
• compensi per contratti di commissione	6634
• compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
• manutenzione e riparazione computers	1113
• servizi di data processing e data base	1114
• servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
• assegni effetti altri valori cambiari non onorati	6686
• canoni o fitti	6630
• contributi previdenziali	6605
• depositi cauzionali	6660
• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili	6666
• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili	6667
• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie	6668
• espatrio o rimpatrio definitivo	6624
• imposte o tasse	6636
• indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
• ingaggio e premi a sportivi	6661
• operazioni di transito	6612
• parcelle professionali	6687
• pensioni	6601
• perdite di esercizio	6690
• recupero crediti	6688
• ricerche petrolifere	6629
• rimborso spese	6606
• rimesse emigrati/immigrati	6689
• salari e stipendi	6602
• saldi operazioni di compensazione	6647
• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
• storni - operazioni correnti mercantili	0801
• storni - operazioni correnti non mercantili	0802
• storni - operazioni finanziarie	0803
• successioni e donazioni	6693
• sussidi e regalie	6635
• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
• servizi non classificati	6650
S - TECNOLOGIA	
• brevetti	1100
• disegni	1105
• invenzioni	1106
• know-how	1102
• licenze su brevetti	1101
• licenze su know-how	1103
• marchi di fabbrica	1104
• software	1107
• assistenza tecnica connessa	1108
• formazione del personale	1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

Operazione	Codice
• invio di tecnici ed esperti	1109
• studi tecnici ed engineering	1111
• altri regolamenti tecnologia	1112
T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE	
• contributi ad organismi internazionali	6620
• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
• spese per consolati, ambasciate, etc.	6618
• altre transazioni governative	6619
U - TRASPORTI	
• biglietti aerei	0204
• biglietti marittimi	0202
• biglietti terrestri	0212
• bunkeraggi e provviste di bordo	0218
• noli e noleggi aerei	0203
• noli e noleggi marittimi	0201
• noli e noleggi terrestri	0205
• noli e noleggi vari	0207
• servizi di assistenza e spese varie	0219
• trasporti aerei	0213
• trasporti altri	0214
• trasporti ferroviari	0215
• trasporti marittimi	0216
• trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO	
• buoni benzina turistici	0318
• trasferimenti di banconote italiane	0302
• regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
• viaggi per affari	0304
• viaggi per cura	0305
• viaggi per studio	0306
• viaggi per turismo	0303
• storno viaggi affari	0314
• storno viaggi per cura	0315
• storno viaggi per studio	0316
• storno viaggi per turismo	0313
• altri servizi turistici	0312
• storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

Operazione	Codice
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI	
• investimenti in azioni	0721
• investimenti in altri valori mobiliari	0722
• partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
• beni e diritti immobiliari	0724
• altri investimenti	0725
• disinvestimenti di azioni	0727
• disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
• altri disinvestimenti	0731
• redditi su valori mobiliari	0515
• redditi su partecipazioni	0516
• altri redditi	0517
X - PRESTITI	
• erogazione di prestiti	0726
• ammortamento di prestiti	0732
• interessi su prestiti	0512
Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI	0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Operazione	Codice
Z - ALTRE OPERAZIONI	
• Altre operazioni correnti mercantili	Z001
• Altre operazioni correnti non mercantili	Z002
• Altre operazioni finanziarie	Z003

Allegati UNICO 99 - Enti non commerciali

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice
ABU DHABI	235	COSTA D AVORIO	146	LIBANO	095	RWANDA	151
AFGHANISTAN	002	COSTARICA	019	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
AJMAN	239	CROAZIA	261	LIBIA	045	SAINT LUCIA	199
ALBANIA	087	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LITUANIA	259	SALOMONE, ISOLE	191
AMERICAN SAMOA	148	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	092	SALVADOR	064
ANDORRA	004	DOMINICANA, REPUBBLICA	063	MACAO	059	SAMOA	131
ANGOLA	133	DUBAI	240	MACEDONIA	278	SAN MARINO	037
ANGUILLA	209	EAST TINOR	287	MADAGASCAR	104	SANT'ELENA	254
ANTIGUA E BARBUDA	197	ECUADOR	024	MADEIRA	235	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MALAWI	056	SENEGAL	152
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALAYSIA	106	SEYCHELLES	189
ARGENTINA	006	ESTONIA	257	MALDIVE	127	SHARJAH	243
ARMENIA	266	ETIOPIA	026	MALI	149	SIERRA LEONE	153
ARUBA	212	FALKLAND	190	MALTA	105	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FAR OER ISOLE	204	MAN, ISOLA	203	SIRIA	065
AUSTRALIA	007	FIJI ISOLE	161	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219	SLOVACCA, REPUBBLICA	276
AUSTRIA	008	FILIPPINE	027	MAROCCO	107	SLOVENIA	260
AZERBAIGIAN	268	FINLANDIA	028	MARSHALL, ISOLE	217	SOMALIA	066
AZZORRE ISOLE	234	FRANCIA	029	MARTINICA	213	SOUTH GEORGI	283
BAHAMA	160	FUJAYRAH	241	MAURITANIA	141	SPAGNA	067
BAHREIN	169	GABON	157	MAURIZIO ISOLA	128	SRI LANKA	085
BANGLADESH	130	GAMBIA	164	MAYOTTE	226	ST KITTS E NEVIS	195
BARBADOS	118	GEORGIA	267	MELILLA	231	ST PIERRE E MIQUELON	248
BELGIO	009	GERMANIA	094	MESSICO	046	ST VINCENT E GRENADINE	196
BELIZE	198	GHANA	112	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	STATI UNITI D'AMERICA	069
BENIN	158	GIAMAICA	082	MIDWAY, ISLANDS	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BERMUDA	207	GIAPPONE	088	MOLDAVIA	265	SUDAN	070
BHUTAN	097	GIBILTERRA	102	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BIELORUSSIA	264	GIBUTI	113	MONTSERRAT	208	SVALBARDE	286
BOLIVIA	010	GIORDANIA	122	MOZAMBICO	134	SVEZIA	068
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GOUGH	228	MYANMAR	083	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GRECIA	032	NAMIBIA	206	SWAZILAND	138
BOUVET	280	GRENADA	156	NAURU	109	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GROENLANDIA	200	NEPAL	115	TAIWAN	022
BRUNEI	125	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUAM	154	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO	142	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUAYANA FRANCESE	123	NIUE	205	TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
CAMERUN	119	GUERNSEY	201	NORFOLK ISLAND	285	THAILANDIA	072
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA	137	NORVEGIA	048	TOGO	155
CANADA	013	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CANARIE ISOLE	100	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAPO VERDE	188	GUYANA	159	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAROLINE ISOLE	256	HAITI	034	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CAYMAN ISLANDS	211	HEARD E MC DONALD ISLANDS	284	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CECA REPUBBLICA	275	HONDURAS	035	PALAU, REPUBBLICA	216	TURCHIA	076
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURKMENISTAN	273
CEUTA	246	INDIA	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TURKS E CAICOS	210
CHAFARINAS	230	INDONESIA	129	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TUVALU	193
CHAGOS ISOLE	255	IRAN	039	PARAGUAY	052	UCRAINA	263
CHRISTMAS	282	IRAQ	038	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA	132
CIAD	144	IRLANDA	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CILE	015	ISLANDA	041	PERU	053	UNGHERIA	077
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CIPRO	101	ISRAELE	182	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN	271
CITTÀ DEL VATICANO	093	JERSEY	202	POLONIA	054	VANUATU	121
CLIPPERTON	223	JUGOSLAVIA	043	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
COCOS (KEELING) ISLANDS	281	KAMPUCHEA	135	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
COLOMBIA	017	KAZAKISTAN	269	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COMORE ISOLE	176	KENYA	116	QATAR	168	VIETNAM	062
CONGO	145	KIRGHIZISTAN	270	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE, ISLAND	178
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA	018	KIRIBATI	194	REGNO UNITO	031	WALLIS E FUTUNA	218
COOK, ISOLE	237	KUWAIT	126	REUNION	247	YEMEN	042
COREA DEL NORD	074	LAOS	136	ROMANIA	061	ZAMBIA	058
COREA DEL SUD	084	LESOTHO	089	RUSSIA	262	ZIMBABWE	073
		LETTONIA	258				

142

STUDI DI SETTORE

Settore	Studi	Attività	Descrizione
MANIFATTURE	SD01A	15.52.0	Fabbricazione di gelati
		15.82.0	Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
		15.84.0	Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
	SD01B	15.81.2	Fabbricazione di pasticceria fresca
	SD02U	15.85.0	Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
	SD03U	15.61	Molitura dei cereali
		15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie
	SD04A	26.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico
	SD04B	14.11.1	Estrazione di pietre ornamentali
		14.11.2	Estrazione di altre pietre da costruzione
		14.13.0	Estrazione di ardesia
	SD04D	14.12.	Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
		14.12.2	Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
		14.22.0	Estrazione di argilla e caolino
		14.50.1	Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi
		14.50.3	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)
	SD04E	26.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
		26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
	SD08U	19.30.1	Fabbricazione di calzature non in gomma
		19.30.2	Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
		19.30.3	Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica
	SD09A	36.11.1	Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
		36.12.2	Fabbricazione mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.
		36.13.0	Fabbricazione di altri mobili per cucina
		36.14	Fabbricazione di altri mobili di legno
		36.14.2	Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile
	SD09B	36.11.2	Fabbricazione di poltrone e divani
	SD10A	17.11.0	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
		17.14.0	Preparazione e filatura di fibre tipo lino
		17.21.0	Tessitura di filati tipo cotone
	SD10B	17.40.1	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
	SD12U	15.81.1	Fabbricazione di prodotti di panetteria
SERVIZI	SG31U	50.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
	SG32U	50.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
	SG33U	93.02.3	Servizi degli istituti di bellezza
	SG34U	93.02	Servizi dei saloni di barbiere
		93.02.2	Servizi dei saloni di parrucchiere
	SG35U	55.30.2	Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione
	SG36U	55.30.1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
	SG37U	55.40.1	Bar e caffè
		55.40.2	Gelaterie
	SG39U	70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare
	SG43U	50.20.2	Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
	SG46U	29.31.2	Riparazioni di trattori agricoli
	SG47U	50.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici
	SG49U	50.40.3	Riparazioni di motocicli e ciclomotori

Settore	Studio	Attività	Descrizione
	SG50U	45.41.0	Intonacatura
		45.43.0	Rivestimento di pavimenti e muri
		45.44.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate
	SG51U	74.84.A	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
	SG61A	51.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
	SG61B	51.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
	SG61C	51.16.0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio
	SG61D	51.18.0	Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.
		51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
	SG68U	60.25.0	Trasporto di merci su strada
	SG70U	74.70.	Servizi di pulizia
COMMERCIO	SM01U	52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati
		52.11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati
		52.11.4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi
		52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande
	SM02U	52.22	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine
		52.22.2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione
	SM03A	52.62	Commercio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
		52.63.3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande
	SM03B	52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti
		52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento
		52.63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento
	SM03C	52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico
		52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati
		52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
		52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile
	SM03D	52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletteria
	SM05A	52.42.	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
		52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
		52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
	SM05B	52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
		52.43.	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami
		52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
	SM06A	52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario
		52.45	Commercio al dettaglio di elettrodomestici
		52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori
		52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri
		52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria
	SM06B	52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
	SM06C	52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame
		52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico

originale

091

UNICO 99
Enti non commerciali ed equiparati

Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

U61

DENOMINAZIONE

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

QB1

082

Tipo dichiarazione (barrare la relativa casella)

Redditi | Irap | Iva | Integrativa | Eventi eccezionali
Sostituti | Modello RW | Barrare la casella se gli importi dichiarati sono espressi in Euro

Dati relativi alla società o ente

Stato estero di residenza | Codice paese estero | Codice di identificazione fiscale estero | Telefono prefisso numero

Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno | Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno | Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal giorno mese anno al giorno mese anno

Sede legale: Comune | Provincia (sigla) | mese anno | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla) | mese anno | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Stato | vedere Tab. A | Natura giuridica | vedere Tab. B | Situazione | vedere Tab. C | Enti di tipo associativo che utilizzano art. 111 commi 3 4-bis e seguenti T.U.I.R. | Indicare in caso di fusione il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione quello dell'ente beneficiario designato

Partita Iva

Dati relativi alle ONLUS

ONLUS | Settore di attività | vedere Tab. D

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica giorno mese anno

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome (senza abbreviazioni) | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Telefono prefisso numero | Frazione, via e numero civico | Provincia (sigla) | C.a.p.

Firma della dichiarazione

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RL RM RN RO RP RR RS RU RV RX RY RZ

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW

Studi di settore

Le caselle relative all'Iva sono poste in calce ai quadri VH - VL

FIRMA DEL DICHIARANTE

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Riservato:
- all'intermediario per il rilascio della ricevuta e l'assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione
- al contribuente solo nel caso di consegna o trasmissione diretta di alcuni dei quadri compilati in qualità di sostituto d'imposta

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione | N. iscrizione all'albo dei Caf

Ricevuta di presentazione della dichiarazione Data giorno mese anno | Numero di protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

(indicare A o B, vedere istruzioni) Si attesta che per il Mod. 770 l'impegno a presentare o a trasmettere la dichiarazione riguarda i quadri di seguito indicati:

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW

I restanti quadri del Mod. 770 sono stati:
- trasmessi da altro intermediario identificato dal codice fiscale
- trasmessi direttamente o consegnati a banche o posta dal contribuente (barrare la casella)

FIRMA

Visto di conformità
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.

Dichiarazione non compilata | Dichiarazione non firmata | Dichiarazione incompleta

QB2

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RA
Reddito di impresa

Mod. N.

	Rigo		A	B	C
	RA1	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)			
Determinazione del reddito	RA2	A) Utile risultante dal conto economico			.000
	RA3	B) Perdita risultante dal conto economico			.000
Variazioni in aumento	RA4	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)			.000
	RA5	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))			.000
	RA6	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo			.000
Quadro di determinazione del reddito (barrare la casella)	RA7	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente			.000
	RA8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RA7			.000
	RA9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili			.000
	RA10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)			.000
	RA11	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63			.000
	RA12	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)			.000
	RA13	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1			.000
	RA14	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)			.000
	RA15	Erogazioni liberali			.000
	RA16	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66			.000
	RA17	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69)			.000
	RA18	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)			.000
	RA19	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)			.000
	RA20	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)			.000
	RA21	b) per rischi su crediti (art. 71)			.000
	RA22	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)			.000
	RA23	Spese ed altri componenti negativi promiscui eccedenti la quota deducibile			.000
	RA24	Altre variazioni in aumento			.000
	RA25	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**			.000
Variazioni in diminuzione	RA26	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)			.000
	RA27	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera b))			.000
	RA28	Perdite fiscali derivanti da partecipazioni in società di cui al rigo RA6			.000
	RA29	Utili distribuiti da società di cui al rigo RA6 se imputati al conto economico			.000
	RA30	Proventi degli immobili di cui al rigo RA7			.000
	RA31	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)			.000
	RA32	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)			.000
	RA33	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)			.000
	RA34	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)			.000
	RA35	Reddito esente			.000
	RA36	Altre variazioni in diminuzione			.000
	RA37	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**			.000
	RA38	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (somma algebrica tra A o B e (C – D))			.000
	RA39	*a dedurre:* Erogazioni liberali			.000
	RA40	**REDDITO**			.000
	RA41	**PERDITE** di impresa in contabilità ordinaria (di cui degli anni precedenti .000)			.000
	RA42	**REDDITO** al netto delle perdite compensate (da riportare nel quadro RB, rigo RB1)			.000
	RA43	**PERDITA** (da riportare nel rigo RU3 del quadro RU)			.000

RA1

082

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi (Riservato ai soggetti non residenti)

		Valore medio	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Valore dell'esercizio	Reddito presunto
RA44	Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante o meno il possesso dei requisiti di operatività					
RA45	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	1 .000	1%		4 .000	0,75%
RA46	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	.000	4%		.000	3%
RA47	Altre immobilizzazioni	.000	15%		.000	12%
RA48	**TOTALE**		2 .000	3 .000		5 .000
RA49	Ammontare degli utili e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative					.000

Crediti

		Crediti – Valore di bilancio	Crediti – Valore fiscale	Crediti per interessi di mora – Valore di bilancio	Crediti per interessi di mora – Valore fiscale
RA50	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	.000	.000	4 .000
RA51	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RA52	Differenza		.000		.000
RA53	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RA54	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
RA55	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

Dati rilevanti per l'elaborazione degli studi di settore

Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore [ ]

Condizioni di inapplicabilità degli studi di settore [ ]

RA56	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 (di cui con emissione di fattura	.000)	.000
RA57	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 53, comma 1, lettera d)	.000)	.000
RA58	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59) (di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
RA59	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5	.000)	.000
RA60	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59), (di cui relative a prodotti finiti	.000)	.000
RA61	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60) (di cui relative al comma 5	.000)	.000
RA62	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
RA63	Costi per la produzione di servizi		.000
RA64	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
RA65	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro		.000
RA66	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento .000 per ammortamento di immobili	.000)	.000
RA67	Quote di ammortamento anticipato		.000
RA68	Quote di ammortamento accelerato		.000
RA69	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari	.000)	.000
RA70	Spese per acquisti di servizi		.000
RA71	Valore dei beni strumentali .000	.000	.000

Attività secondarie

	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi	Codifica	Incidenza sui ricavi
RA72		2 %	3	4 %	5	6 %

RA2

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

133

CODICE FISCALE

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

REDDITI

QUADRO RB
Determinazione dell'IRPEG

Irpeg

RB1	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RA)	.000
RB2	Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC)	.000
RB3	Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RD)	.000
RB4	Reddito di allevamento (dal quadro RM)	.000
RB5	Reddito di terreni (dal quadro RE)	.000
RB6	Reddito di fabbricati (dal quadro RF)	.000
RB7	Reddito di capitale (dal quadro RG)	.000
RB8	Reddito (o perdita) di partecipazione (dal quadro RH)	.000
RB9	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RI)	.000
RB10	Redditi diversi (dal quadro RL)	.000
RB11	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi (articoli 110, 113 e 114)	.000
RB12	Reddito complessivo (somma algebrica dei righi da RB1 a RB11)	.000
RB13	Credito di imposta sui dividendi (di cui limitato 1 .000)	2 .000
RB14	Oneri deducibili	.000
RB15	Reddito imponibile	.000
RB16	a) di cui 1 .000 soggetto all'aliquota del 3 7 , 0 0 %	3 .000
RB17	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del 2 , %	.000
RB18	Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi RB16 e RB17)	.000
RB19	22% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta	.000
RB20	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi RB18 e RB19)	.000
RB21	Detrazione di imposta (fino a concorrenza del rigo RB20)	.000
RB22	Credito di imposta sui dividendi limitato	.000
RB23	Credito di imposta sui dividendi ordinario (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis 1 .000)	2 .000
RB24	Credito per imposte pagate all'estero	.000
RB25	Altri crediti di imposta	.000
RB26	Ritenute d'acconto	.000
RB27	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da RB22 a RB26)	.000
RB28	IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (sottrarre il rigo RB27 dalla differenza fra rigo RB20 e rigo RB21)	.000
RB29	Crediti di imposta	.000
RB30	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
RB31	Acconti versati — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 importo da versare .000	3 .000
RB32	Imposta dovuta	.000
RB33	Imposta a credito	.000
RB34	Imposta da versare a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 importo da versare .000	3 .000
RB35	Credito ceduto a società o ente del gruppo (riportare l'importo nel rigo RV1 del quadro RV)	.000

RB1

originale

UNICO 99
Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RC
Reddito di impresa
Enti a contabilità pubblica

Determinazione del reddito	**RC1**	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa	.000
	RC2	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali	.000
	RC3	Spese ed altri componenti negativi promiscui deducibili in misura proporzionale	.000
	RC4	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi dei righi RC2 e RC3)	.000
	RC5	**REDDITO (o perdita)** (in caso di perdita, l'importo, al netto della compensazione con altri redditi di impresa, va riportato nel rigo RU3 del quadro RU)	.000
	RC6	Perdita di impresa in diminuzione del reddito di rigo RC5 (di cui degli anni precedenti 1 .000)	2 .000
	RC7	**REDDITO** (da riportare nel rigo RB2 del quadro RB)	.000

RC1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RD
Reddito di impresa in contabilità semplificata e regimi forfetari

Mod. N.

Sezione	Rigo	Voce		
	RD1	Valore dei beni strumentali	1 .000 · 2 .000	3 .000
Determinazione del reddito	**RD2**	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 (di cui con emissione di fattura 1 .000 per attività in regime forfetario 2 .000)		3 .000
	RD3	Altri proventi considerati ricavi	(di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir 1 .000)	2 .000
Quadro di determinazione del reddito (barrare la casella) ☐	**RD4**	Ricavi per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 109 bis del Tuir		.000
	RD5	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili		.000
	RD6	Plusvalenze patrimoniali		.000
	RD7	Sopravvenienze attive		.000
	RD8	Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti 1 .000)	2 .000
	RD9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5 1 .000)	2 .000
	RD10	Altri componenti positivi		.000
Numero progressivo dell'unità produttiva ai fini dello studio di settore ☐	**RD11**	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo RD2 a rigo RD10)		.000
	RD12	Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti 1 .000)	2 .000
	RD13	Esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5 1 .000)	2 .000
	RD14	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
	RD15	Costi per la produzione di servizi		.000
	RD16	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente		.000
	RD17	Utili spettanti agli associati in partecipazione	(di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro 1 .000)	2 .000
	RD18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui per ammortamento del valore di avviamento 1 .000 per ammortamento degli immobili 2 .000)		3 .000
	RD19	Quote di ammortamento anticipato		.000
	RD20	Quote di ammortamento accelerato		.000
	RD21	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	(di cui per oneri finanziari 1 .000)	2 .000
	RD22	Spese per acquisti di servizi		.000
	RD23	Altri componenti negativi	(di cui per attività in regime forfetario 1 .000)	2 .000
	RD24	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo RD12 a rigo RD23)		.000
	RD25	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (differenza tra l'importo di rigo RD11 e quello di rigo RD24)		.000
	RD26	*a dedurre:* Erogazioni liberali		.000
	RD27	**REDDITO**		.000
	RD28	**PERDITE** di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RD27	(di cui degli anni precedenti 1 .000)	2 .000
	RD29	**REDDITO** al netto delle perdite compensate (da riportare nel rigo RB3 del quadro RB)		.000
	RD30	**PERDITA** (da riportare con il segno meno nel rigo RB3 del quadro RB)		.000
Studi di settore	**RD31**	Condizioni di inapplicabilità degli studi di settore		
Attività secondarie	**RD32**	Codifica 1 · Incidenza sui ricavi 2 % · Codifica 3 · Incidenza sui ricavi 4 % · Codifica 5 · Incidenza sui ricavi 6 %		

RD1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RE
Reddito dei terreni

Mod. N.

Variazioni dei redditi dei terreni

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso Giorni	%	Casi particolari	Quota spettante del reddito dominicale	Quota spettante del reddito agrario
	1	2	3	4	5	6	7	8
RE1	.000		.000				.000	.000
RE2	.000		.000				.000	.000
RE3	.000		.000				.000	.000
RE4	.000		.000				.000	.000
RE5	.000		.000				.000	.000
RE6	.000		.000				.000	.000
RE7	.000		.000				.000	.000
RE8	.000		.000				.000	.000
RE9	.000		.000				.000	.000
RE10	.000		.000				.000	.000
RE11	.000		.000				.000	.000
RE12	.000		.000				.000	.000
RE13	.000		.000				.000	.000
RE14	.000		.000				.000	.000
RE15	.000		.000				.000	.000
RE16	.000		.000				.000	.000
RE17	.000		.000				.000	.000
RE18	.000		.000				.000	.000
RE19	.000		.000				.000	.000
RE20	.000		.000				.000	.000
RE21	.000		.000				.000	.000
RE22	.000		.000				.000	.000
RE23	.000		.000				.000	.000
RE24	.000		.000				.000	.000
RE25	.000		.000				.000	.000
RE26	.000		.000				.000	.000
RE27	.000		.000				.000	.000
RE28	.000		.000				.000	.000
RE29	.000		.000				.000	.000
RE30	.000		.000				.000	.000
RE31	.000		.000				.000	.000
RE32	.000		.000				.000	.000
RE33	.000		.000				.000	.000
RE34	.000		.000				.000	.000
RE35	.000		.000				.000	.000
RE36	.000		.000				.000	.000
RE37	.000		.000				.000	.000
RE38	.000		.000				.000	.000
RE39	.000		.000				.000	.000
RE40	.000		.000				.000	.000
RE41	.000		.000				.000	.000
RE42	.000		.000				.000	.000
RE43	.000		.000				.000	.000
RE44	.000		.000				.000	.000
RE45	.000		.000				.000	.000
RE46	.000		.000				.000	.000
RE47	.000		.000				.000	.000
RE48	.000		.000				.000	.000
RE49	.000		.000				.000	.000
RE50	.000		.000				.000	.000
RE51	.000		.000				.000	.000
RE52	**TOTALE** (da riportare nel rigo RB5 del quadro RB)						.000	.000

RE1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RF
Reddito dei fabbricati

Mod. N.

Redditi dei fabbricati

	Rendita (1)	Possesso – Giorni (2)	Possesso – % (3)	Canone di locazione (4)	Utilizzo (5)	Casi particolari (6)	Imponibile (7)
RF1	.000			.000			.000
RF2	.000			.000			.000
RF3	.000			.000			.000
RF4	.000			.000			.000
RF5	.000			.000			.000
RF6	.000			.000			.000
RF7	.000			.000			.000
RF8	.000			.000			.000
RF9	.000			.000			.000
RF10	.000			.000			.000
RF11	.000			.000			.000
RF12	.000			.000			.000
RF13	.000			.000			.000
RF14	.000			.000			.000
RF15	.000			.000			.000
RF16	.000			.000			.000
RF17	.000			.000			.000
RF18	.000			.000			.000
RF19	.000			.000			.000
RF20	.000			.000			.000
RF21	.000			.000			.000
RF22	.000			.000			.000
RF23	.000			.000			.000
RF24	.000			.000			.000
RF25	.000			.000			.000
RF26	.000			.000			.000
RF27	.000			.000			.000
RF28	.000			.000			.000
RF29	.000			.000			.000
RF30	.000			.000			.000
RF31	.000			.000			.000
RF32	.000			.000			.000
RF33	.000			.000			.000
RF34	.000			.000			.000
RF35	.000			.000			.000
RF36	.000			.000			.000
RF37	.000			.000			.000
RF38	.000			.000			.000
RF39	.000			.000			.000
RF40	.000			.000			.000
RF41	.000			.000			.000
RF42	.000			.000			.000
RF43	.000			.000			.000
RF44	.000			.000			.000
RF45	.000			.000			.000
RF46	.000			.000			.000
RF47	.000			.000			.000
RF48	.000			.000			.000
RF49	.000			.000			.000
RF50	.000			.000			.000
RF51	.000			.000			.000
RF52	**TOTALE** (da riportare nel rigo RB6 del quadro RB)						.000

RF1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG
Reddito di capitale

Mod. N.

Sezione I

Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

	Tipo di dividendo	Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
RG1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%	,000	,000	,000
RG2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	,000	,000	,000
RG3	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	,000	,000	,000
RG4	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata	,000	,000	,000
RG5	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	,000		,000
RG6	**Totali** (sommare gli importi da rigo RG1 a RG5; riportare il totale di col. 1 al rigo RB7; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RB13 col. 2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RB26)	,000	,000	,000
RG7	Credito d'imposta di cui al rigo RG2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		,000	

Sezione II

Altri redditi di capitale

	Tipo di reddito	Redditi	Ritenute
RG8	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	,000	,000
RG9	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari	,000	,000
RG10	Proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	,000	,000
RG11	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	,000	,000
RG12	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	,000	,000
RG13	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	,000	,000
RG14	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale	,000	,000
RG15	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale	,000	,000
RG16	Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera	,000	
RG17	**Totali** (sommare gli importi da rigo RG8 a RG16; riportare il totale di col. 1 al rigo RB7; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RB26)	,000	,000

RG1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH
Reddito di partecipazione in società di persone

Mod. N.

Dati della società o associazione partecipata

	Codice fiscale [1]	Codice attività [2]	Tipo [3]	Reddito totale (o perdita) [4]	[5]
RH1				.000	
RH2				.000	
RH3				.000	
RH4				.000	
RH5				.000	
RH6				.000	
RH7				.000	
RH8				.000	
RH9				.000	
RH10				.000	
RH11				.000	
RH12				.000	
RH13				.000	

Determinazione del reddito

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

	QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO DICHIARANTE			
	Reddito (o perdita) [6]	Reddito minimo Società non operative [7]	Credito di imposta sui dividendi [8]	Ritenuta d'acconto [9]
RH1	.000	.000	.000	.000
RH2	.000	.000	.000	.000
RH3	.000	.000	.000	.000
RH4	.000	.000	.000	.000
RH5	.000	.000	.000	.000
RH6	.000	.000	.000	.000
RH7	.000	.000	.000	.000
RH8	.000	.000	.000	.000
RH9	.000	.000	.000	.000
RH10	.000	.000	.000	.000
RH11	.000	.000	.000	.000
RH12	.000	.000	.000	.000
RH13	.000	.000	.000	.000
RH14 TOTALI		.000	.000	.000

		[10]
RH15	Redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria	.000
RH16	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RH15	.000
RH17	DIFFERENZA	.000
RH18	Perdite di impresa di esercizi precedenti portate in diminuzione del reddito	.000
RH19	Reddito (o perdita) di partecipazione in società semplici e perdite di partecipazioni in imprese in contabilità semplificata	.000
RH20	**TOTALE REDDITI DI PARTECIPAZIONE** (da riportare nel rigo RB8 del quadro RB)	.000
RH21	Credito di imposta sui dividendi riferibili agli utili derivati da società non residenti di cui all'art. 96-bis	.000
RH22	Credito di imposta limitato	.000
RH23	Crediti di imposta	.000

RH1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RI
Reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni

Dati relativi alla attività	**RI1**	Descrizione / Codice attività	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella)
	RI2	Valore dei beni strumentali	,000 / ,000
Determinazione del reddito	**RI3**	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,000
	RI4	Altri proventi lordi	,000
	RI5	Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri ,000)	,000
	RI6	**TOTALE COMPENSI** (sommare gli importi da rigo RI3 a rigo RI5)	,000
	RI7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	,000
	RI8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari ,000)	,000
	RI9	Canoni di locazione e/o di noleggio diversi da quelli di cui al rigo precedente	,000
	RI10	Spese relative agli immobili	,000
	RI11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,000
	RI12	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	,000
	RI13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica	,000
	RI14	Altre spese per prestazioni di lavoro	,000
	RI15	Interessi passivi	,000
	RI16	Consumi	,000
	RI17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L. ,000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RI6)	,000
	RI18	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. ,000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RI6)	,000
	RI19	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	,000
	RI20	Altre spese documentate	,000
	RI21	**TOTALE SPESE** (sommare gli importi da rigo RI7 a rigo RI20)	,000
	RI22	**REDDITO NETTO (O PERDITA)** (Differenza tra l'importo di rigo RI6 e quello di rigo RI21) (da riportare nel rigo RB9 del quadro RB)	,000
	RI23	Ritenute subite	,000

RI1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RL

Redditi diversi

Mod. N.

Determinazione del reddito

RL1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
RL2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio e cessioni di terreni edificabili)	.000
RL3	Indennità di esproprio ed altre somme ex art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991	.000
RL4	Redditi di natura fondiaria non determinati catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
RL5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
RL6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc, non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
RL7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili e h-bis) derivante da successiva cessione anche parziale di azienda trasferita per causa di morte o per atto gratuito a familiari	.000
RL8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti da affitto o concessione in usufrutto di aziende	.000
RL9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
RL10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
RL11	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non abituali esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
RL12	**TOTALE PROVENTI**	.000
RL13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	.000
RL14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	.000
RL15	Prezzo di acquisto dei terreni di cui al rigo RL3	.000
RL16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL7, di cui all'art. 81, lett. h) e valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa di cui alla lett. h-bis), dell'art. 81	.000
RL17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL8	.000
RL18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL9	.000
RL19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo RL10	.000
RL20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo RL11	.000
RL21	**TOTALE COSTI E ONERI**	.000
RL22	**REDDITO NETTO** (sottrarre l'importo rigo RL21 da quello di rigo RL12) (da riportare nel rigo RB10 del quadro RB)	.000
RL23	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel rigo RB26 del quadro RB)	.000

RL1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RM

Reddito di allevamento

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir

RM1	Numero dei capi normalizzati	
RM2	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir (Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000)	
RM3	Numero dei capi eccedenti (rigo RM1 - rigo RM2)	
RM4	Reddito di allevamento eccedente (Rigo RM3 x **113,34**)	.000
RM5	Sopravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, L. 28 dicembre 1995, n. 549	.000
RM6	**REDDITO**	.000
RM7	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RM6 (di cui degli anni precedenti .000)	.000
RM8	**REDDITO** (da riportare nel rigo RB4 del quadro RB)	.000

RM1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN/RP/RJ
Imposta sostitutiva D.Lgs. 358/97, redditi di capitale e di fonte estera e prospetto degli oneri

Mod. N.

QUADRO RN

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

RN1	Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori	,000
RN2	Imposta sostitutiva ,000 N. RATE	,000
RN3	Rata dell'imposta sostitutiva del periodo di imposta precedente (rigo RN2, col. 3, Mod. 760 BIS/RN/98)	,000
RN4	Totale dell'imposta sostitutiva	,000
RN5	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,000
RN6	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RV19 del quadro RV)	,000
RN7	Imposta sostitutiva da versare	,000

QUADRO RP

REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

	Tipo di reddito	Codice Stato estero	Reddito	Aliquota	Imposta	Opzione
RP1			,000	%	,000	
RP2			,000	%	,000	
RP3	TOTALE				,000	

	Reddito	Aliquota	
RP4	,000	%	,000
RP5	,000	%	,000
RP6 TOTALE			,000

Redditi di fonte estera

RP7	Proventi derivanti da depositi in garanzia	Ammontare ,000	Imposta ,000	
RP8	Plusvalenze soggette a tassazione separata	Codice Stato estero	Ammontare ,000	

QUADRO RJ

PROSPETTO DEGLI ONERI

RJ1	INVIM	,000
RJ2	Altri oneri	,000
RJ3	TOTALE ONERI DEDUCIBILI	,000
RJ4	Interessi passivi per mutui ipotecari	,000
RJ5	Interessi passivi per mutui agrari	,000
RJ6	Altri oneri	,000
RJ7	TOTALE ONERI sul quale determinare la detrazione	,000

RN1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RO
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Mod. N.

Sezione	Rigo	Descrizione					Importo
Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)	**RO1**	Totale dei corrispettivi delle cessioni					.000
	RO2	Totale dei costi o dei valori di acquisto					.000
	RO3	Plusvalenze imponibili (RO1 - RO2; indicare zero se il risultato è negativo)					.000
	RO4	Eccedenza delle minusvalenze relative agli anni precedenti					.000
	RO5	Differenza (RO3 - RO4)					.000
	RO6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RO5)					.000
	RO7	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)					.000
	RO8	Imposta sostitutiva a debito					.000
	RO9	Imposta sostitutiva a credito					.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	**RO10**	1 Eccedenza relativa al 1994 .000	2 Eccedenza relativa al 1995 .000	3 Eccedenza relativa al 1996 .000	4 Eccedenza relativa al 1997 .000		5 Minusvalenze al 30/6/98 .000
Disposizioni transitorie (art. 14, comma 7, D.Lgs. 21/11/97, n. 461) **Sezione II-A** Regime analitico	**RO11**	Valori al 1° luglio 1998					.000
	RO12	Totale dei costi o dei valori di acquisto					.000
	RO13	Plusvalenze imponibili (RO11 - RO12; indicare zero se il risultato è negativo) 1 (barrare la casella in caso di affrancamento gratuito)					.000
	RO14	Eccedenza delle minusvalenze					.000
	RO15	Differenza (RO13 - RO14)					.000
	RO16	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RO15)					.000
	RO17	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 14, comma 7-bis, D.Lgs. 461/97)					.000
	RO18	Imposta sostitutiva a debito					.000
	RO19	Imposta sostitutiva a credito					.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	**RO20**	1 Eccedenza relativa al 1994 .000	2 Eccedenza relativa al 1995 .000	3 Eccedenza relativa al 1996 .000	4 Eccedenza relativa al 1997 .000		5 Minusvalenze al 30/6/98 .000
Sezione II-B Regime forfetario	**RO21**	Valori al 1° luglio 1998					.000
	RO22	Imposta sostitutiva (2,1% dell'importo di rigo RO21)					.000
	RO23	Imposta sostitutiva versata (art. 14, comma 7-bis, D.Lgs. 461/97)					.000
	RO24	Imposta sostitutiva a debito					.000
	RO25	Imposta sostitutiva a credito					.000
Partecipazioni in società estere	**RO26**	Valori al 1° luglio 1998 (barrare la casella se il valore è riferito al 28 gennaio 1991) 1					2 .000
		3 Codice fiscale estensore della perizia	4 Cognome		5 Nome		
		6 Data di nascita	7 Comune di nascita			8 Provincia di nascita	
	RO27	Valori al 1° luglio 1998 (barrare la casella se il valore è riferito al 28 gennaio 1991) 1					2 .000
		3 Codice fiscale estensore della perizia	4 Cognome		5 Nome		
		6 Data di nascita	7 Comune di nascita			8 Provincia di nascita	
Sezione III-A Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. 461/97)	**RO28**	Totale dei corrispettivi delle cessioni					.000
	RO29	Totale dei costi o dei valori di acquisto					.000
	RO30	Plusvalenze imponibili (RO28 - RO29; indicare zero se il risultato è negativo)					.000
	RO31	Eccedenza delle minusvalenze					.000
	RO32	Differenza (RO31 - RO32)					.000
	RO33	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RO32)					.000
	RO34	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)					.000
	RO35	Imposta sostitutiva a debito					.000
	RO36	Imposta sostitutiva a credito					.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	**RO37**	1 Eccedenza relativa al 1994 .000	2 Eccedenza relativa al 1995 .000	3 Eccedenza relativa al 1996 .000	4 Eccedenza relativa al 1997 .000		5 Eccedenza relativa al 1998 .000
Sezione III-B Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98	**RO38**	Totale dei corrispettivi					.000
	RO39	Totale dei costi o dei valori di acquisto					.000
	RO40	Plusvalenze imponibili					.000
	RO41	Eccedenza delle minusvalenze					.000
	RO42	Differenza (RO40 - RO41)					.000
	RO43	Imposta sostitutiva a debito (12,50% dell'importo di rigo RO42)					.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	**RO44**	1 Eccedenza relativa al 1994 .000	2 Eccedenza relativa al 1995 .000	3 Eccedenza relativa al 1996 .000	4 Eccedenza relativa al 1997 .000		5 Eccedenza relativa al 1998 .000

RO1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RR
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Sezione	Rigo	Descrizione						
Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. 317/1991)				1994	1995	1996	1997	1998
	RR1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	
	RR2	Credito d'imposta concesso nel periodo						5 ,000
	RR3	Credito utilizzato ai fini Irpeg		,000	,000	,000	,000	,000
	RR4	Credito utilizzato ai fini Iva		,000	,000	,000	,000	
	RR5	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		,000	,000	,000	,000	,000
	RR6	Credito utilizzato in compensaz. D.lgs. 241/97		,000	,000	,000	,000	,000
	RR7	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)			,000	,000	,000	,000
Spese di ricerca (art. 8, L. 317/1991)				1994	1995	1996	1997	1998
	RR8	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	
	RR9	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
	RR10	Credito utilizzato ai fini Irpeg		,000	,000	,000	,000	,000
	RR11	Credito utilizzato ai fini Iva		,000	,000	,000	,000	
	RR12	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		,000	,000	,000	,000	,000
	RR13	Credito utilizzato in compensaz. D.lgs. 241/97		,000	,000	,000	,000	,000
	RR14	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)			,000	,000	,000	,000
Esercizio di servizio di taxi (art. 20, D.L. 331/1993)	**RR15**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
	RR16	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
			Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
	RR17	Credito utilizzato ai fini	1 ,000	,000	2 ,000	,000	,000	
	RR18	Differenza						,000
	RR19	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta						,000
	RR20	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Premio di assunzione (art. 2, D.L. 357/1994)	**RR21**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
			Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
	RR22	Credito utilizzato ai fini	1 ,000	2 ,000	,000	4 ,000	5 ,000	
	RR23	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Nuove assunzioni (art 4, L n. 449/1997)	**RR24**	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
				Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
	RR25	Credito utilizzato ai fini		1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	
	RR26	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese (art. 4, L n. 448/1998)	**RR27**	Credito d'imposta concesso nel periodo						5 ,000
				Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
	RR28	Credito utilizzato ai fini		1 ,000	2 ,000	3 ,000	4 ,000	
	RR29	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Incentivi al settore del commercio e turismo (art. 11, L n. 449/1997)	**RR30**	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
					Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
	RR31	Credito utilizzato ai fini			1 ,000	2 ,000	3 ,000	
	RR32	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Strumenti per pesare (art. 1, L n. 77/1997)	**RR33**	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
					Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
	RR34	Credito utilizzato ai fini			,000	2 ,000	3 ,000	
	RR35	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997)	**RR36**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,000
	RR37	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
			Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
	RR38	Credito utilizzato ai fini	1 ,000	2 ,000	3 ,000	,000	,000	
	RR39	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000
Rottamazione macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L n. 449/1997)	**RR40**	Credito d'imposta concesso nel periodo						,000
			Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
	RR41	Credito utilizzato ai fini	,000	,000	,000	,000	,000	
	RR42	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,000

RR1

082

Sezione	Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	Importo
Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o GPL (art. 1, L. n. 403/1997)	**RR43**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RR44	Credito utilizzato ai fini	.000	.000	.000	.000	.000	
	RR45	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Attrezzature informatiche (art. 6, L. n. 449/1997)	**RR46**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RR47	Credito utilizzato ai fini		.000	.000	.000	.000	
	RR48	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5, L. n. 449/1997)	**RR49**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RR50	Credito utilizzato ai fini		.000	.000	.000	.000	
	RR51	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
Area archeologica di Pompei (art. 9, L. n. 352/1997)	**RR52**	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RR53	Credito utilizzato ai fini			.000	.000	.000	
Altri crediti d'imposta non più in vigore	**RR54**	Importo residuo						.000
	RR55	Importo utilizzato ai fini	.000	.000	.000			
Creditori verso EFIM (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 265/1995)	**RR56**	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione						.000
	RR57	Credito rimborsato						.000
	RR58	Sospensione	.000	.000	.000			
	RR59	Sospensione per iscrizione a ruolo						.000
	RR60	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000

RR2

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RS

Elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo

Mod. N.

Elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti, e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo dell'Ente (1)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell'ente)

RS1: Codice fiscale 1 | Cognome e nome 2 | Data di nascita 3 | Sesso 4 | Comune (o Stato estero) di nascita 5 | Provincia (sigla) 6 | Qualifica 7 | Carica 8 | Data carica 9 | Comune 10 | Frazione, via, numero civico 11 | Provincia (sigla) 12 | Cap 13

RS2

RS3

RS4

RS5

RS6

RS7

RS8

RS9

1) Indicare quelli in carica alla data della presentazione della dichiarazione.

RS1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RU
Prospetti comuni ai quadri RA, RC, RD e RM

Mod. N.

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Dati relativi all'attività	RU1	DESCRIZIONE [1]; Codice attività [2]; Quadro di riferimento [3]	
	RU2	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) [1]; Lavorazione per conto terzi (% dei ricavi) [2] %; Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e aggi [3]	.000
Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno	RU3	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000
	RU4	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	.000
	RU5	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	.000
	RU6	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	.000
	RU7	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	.000
	RU8	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	.000
	RU9	Perdite illimitatamente riportabili	.000
Conferimenti agevolati	RU10	Società concentratario — Codice fiscale [1]; Denominazione [2]	
	RU11	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente [3]	.000
	RU12	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	.000
	RU13	Realizzo della partecipazione nell'esercizio	.000
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RU14	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2	.000
	RU15	Quota costante dell'importo del rigo RU14	.000
	RU16	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)	.000
	RU17	Quota costante dell'importo del rigo RU16	.000

Agevolazioni territoriali e settoriali

Rigo	Tipo [1]	Stato [2]	Anno di decorrenza [3]	Anno di richiesta [4]	Provincia (sigla) [5]	Reddito esente [6]
RU18						.000
RU19						.000
RU20						.000
RU21						.000
RU22						.000
RU23						.000
RU24						.000
RU25						.000
RU26						.000
RU27						.000

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Determinazione della sopravvenienza relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (Art. 3, comma 89, L. n. 549/95)	RU28	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati	.000
	RU29	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti indicati nell'art. 3, comma 85, L. 549/95	.000
	RU30	Sopravvenienza attiva	.000
Prospetto per la deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui	RU31	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa	.000
	RU32	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale	.000
	RU33	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività	.000

RU1

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RV

Cessione delle eccedenze dell'IRPEG nell'ambito del gruppo

Mod. N.

Sez. I

Società o ente cedente

RV1	Eccedenze dell'IRPEG cedute a società o ente del gruppo (da rigo RB35 del quadro RB)				.000
RV2	1 Codice fiscale	2 Denominazione			
	3 Domicilio fiscale		4 Provincia	5 Importo	.000
RV3	1	2			
	3		4	5	.000
RV4	1	2			
	3		4	5	.000
RV5	1	2			
	3		4	5	.000
RV6	1	2			
	3		4	5	.000
RV7	1	2			
	3		4	5	.000

Sez. II

Società o ente cessionario

	1 Codice fiscale	2 Denominazione	3 Data	4 Importo
RV8				.000
RV9				.000
RV10				.000
RV11				.000
RV12				.000
RV13				.000
RV14				.000

RV15	**ECCEDENZE** ricevute da società o ente del gruppo	.000
RV16	Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	.000
RV17	**TOTALE ECCEDENZE** (somma dei righi RV15 e RV16)	.000
RV18	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG	.000
RV19	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva	.000
RV20	Eccedenza a credito	.000

RV1

082

Sez. II - Investimenti *all'estero ovvero* attività estere di natura finanziaria al 31/12/1998

	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera 1 descrizione	2 codice (*)	Causale 3 descrizione	4 codice (*)	Importo 5
RW13					.000
RW14					.000
RW15					.000
RW16					.000
RW17					.000
RW18					.000
RW19					.000
RW20					.000
RW21					.000

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1998

	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera 1 descrizione / Estremi del conto corrente (*) 5	2 codice (*)	Tipo trasferimento (*) 3 / Data 6	Causale (*) 4 codice / Importo 7
RW22	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
RW23	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
RW24	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
RW25	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
RW26	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
RW27	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
RW28	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
RW29	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000
RW30	1 / 5	2	3 / 6	4 / 7 .000

(*) Vedere istruzioni

RW2

originale

UNICO 99

Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo
periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX
Compensazioni e prospetto dei versamenti

Mod. N.

Utilizzo dei crediti delle imposte e delle eccedenze di ritenute (vedere istruzioni)

		Importo di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
RX1	Irpeg	,000	,000
RX2	Eccedenze a credito di cui al quadro RV	,000	,000
RX3	Iva	,000	,000
RX4	Irap	,000	,000
RX5	Eccedenze di versamenti di ritenute	,000	,000
RX6	Eccedenza dell'imposta sostitutiva di cui al quadro RQ	,000	,000
RX7	Barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in EURO		

Prospetto dei versamenti (indicare gli estremi dei versamenti IRPEG e imposte sostitutive, IVA e IRAP)

	Codice concessione o Tesoreria	Barrare la casella se espresso in Euro	Barrare la casella se saldo 1998	Data	Banca/Poste Cod. azienda	Cab	Importo
RX8							,000
RX9							,000
RX10							,000
RX11							,000
RX12							,000
RX13							,000
RX14							,000
RX15							,000
RX16							,000
RX17							,000
RX18							,000
RX19							,000
RX20							,000
RX21							,000
RX22							,000
RX23							,000
RX24							,000
RX25							,000
RX26							,000
RX27							,000

Rateizzazioni dei versamenti di saldo 1998 e degli acconti 1999

RX28 INDICARE IL NUMERO DELLE RATE — IVA — ALTRE IMPOSTE

RX1

originale

UNICO 99
Enti non commerciali ed equiparati

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello Unificato Compensativo periodo d'imposta 1998

133

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RZ
Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Mod. N.

		Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
PROSPETTO A Proventi da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti	RZ1	1	2	3 , %	4
	RZ2			, %	
	RZ3			, %	
	RZ4	TOTALI			
PROSPETTO B Premi e vincite	RZ5			, %	
	RZ6			, %	
	RZ7			, %	
	RZ8	TOTALI			
PROSPETTO C Redditi di capitale corrisposti a non residenti	RZ9			, %	
	RZ10			, %	
	RZ11			, %	
	RZ12	TOTALI			

		Ammontare dei proventi imponibili		
PROSPETTO D Proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari	RZ13	1		2

		Ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili		
PROSPETTO E Plusvalenze da cessione a termine di valute estere	RZ14			

		Ammontare dei proventi imponibili		
PROSPETTO F Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti	RZ15		Prelievo operato	

RZ1

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	508.000
	semestrale	L.	289.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	annuale	L.	416.000
	semestrale	L.	231.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	annuale	L.	115.500
	semestrale	L.	69.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata *agli atti dei giudizi davanti alla Corte* costituzionale:		
	annuale	L.	107.000
	semestrale	L.	70.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L.	273.000
	semestrale	L.	150.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	L.	106.000
	semestrale	L.	68.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	annuale	L.	267.000
	semestrale	L.	145.000
Tipo F	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	annuale	L.	1.097.000
	semestrale	L.	593.000
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	annuale	L.	982.000
	semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale Supplementi ordinari Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035